FEDERLEGNOARREDO

STATUTI E REGOLAMENTI DI ATTUAZIONE DI **FEDERLEGNOARREDO** E DELLE **ASSOCIAZIONI STATUTARIE**

EDIZIONE 2020

La redazione e la stampa di un'opera possono comportare errori, omissioni o inesattezze, nonostante la massima cura ed attenzione nell'esecuzione del lavoro. In caso di dubbio gli Statuti ed i Regolamenti di Attuazione cui fare riferimento sono quelli approvati dell'Assemblea e conservati nei rispettivi libri verbale

Indice

STATUTO E REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DI **FEDERLEGNOARREDO**	pag.5
STATUTI E REGOLAMENTI DI ATTUAZIONE DELLE **ASSOCIAZIONI**	pag. 39
STATUTO E REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DI **ASAL Assoallestimenti**	pag. 41
STATUTO E REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DI **ASSARREDO**	pag. 55
STATUTO E REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DI **ASSOBAGNO**	pag. 69
STATUTO E REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DI **ASSOIMBALLAGGI**	pag. 81
STATUTO E REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DI **ASSOLEGNO**	pag. 95
STATUTO E REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DI **ASSOLUCE**	pag. 109
STATUTO E REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DI **ASSOPANNELLI**	pag. 123
STATUTO E REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DI **ASSOTENDE**	pag. 137
STATUTO E REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DI **ASSUFFICIO**	pag. 149
STATUTO E REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DI **EDILEGNOARREDO**	pag. 161
STATUTO E REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DI **FEDECOMLEGNO**	pag. 175
REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO **GIOVANI IMPRENDITORI**	pag. 189

FEDERLEGNOARREDO

STATUTO E REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DI **FEDERLEGNOARREDO**

In vigore dal 26/10/2017
Assemblea FederlegnoArredo

STATUTO DI FEDERLEGNOARREDO

TITOLO I - COSTITUZIONE E SCOPI

Articolo 1 • Costituzione e sede

E' costituita, con sede legale in Milano, la "Federazione italiana delle industrie del legno, del sughero, del mobile, dell'illuminazione e dell'arredamento", in forma abbreviata "FederlegnoArredo", identificabile anche con il logo "FLA", da solo o prefissato dal nome di una Associazione di settore.
Possono essere istituite altre delegazioni o uffici, in Italia o all'estero, anche con funzioni di rappresentanza e di assistenza agli Associati.
FederlegnoArredo è Associato effettivo di Confindustria, secondo quanto previsto dall'articolo 4 dello statuto confederale, con i diritti e gli obblighi conseguenti. Adotta il logo e gli altri segni distintivi del sistema con le modalità stabilite nel regolamento di Confindustria.
Partecipa, insieme a Confindustria e a tutti gli altri Associati della stessa, al processo di sviluppo della società italiana, contribuendo all'affermazione di un sistema imprenditoriale innovativo, internazionalizzato, sostenibile, capace di promuovere la crescita economica, sociale, civile e culturale del Paese.
FederlegnoArredo può aderire ad altre organizzazioni di rappresentanza internazionali.
FederlegnoArredo è autonoma, apartitica e indipendente da ogni condizionamento esterno. Non ha natura commerciale e non persegue scopi di lucro. Essa può promuovere o sostenere attività di natura imprenditoriale, finalizzate ad una migliore realizzazione degli scopi associativi. Orienta ed ispira i propri comportamenti organizzativi e le proprie modalità di funzionamento al Codice Etico e dei valori associativi di Confindustria.
Nel rispetto delle disposizioni confederali in materia dei ruoli e delle prestazioni tra le componenti del sistema realizza la sua *missione* attraverso il perseguimento di tre obiettivi:

a. Esprimere adeguata ed efficace rappresentanza dei propri soci in tutte le sedi di interlocuzione esterna, interagendo, nei rispettivi livelli di competenza, con Confindustria e con le altre componenti del sistema confederale
b. Assicurare solida identità e diffuso senso di appartenenza associativa attraverso ogni utile azione di sviluppo e miglioramento dei modelli organizzativi interni
c. Garantire un'adeguata rappresentanza, anche promuovendo e sperimentando sinergie e collaborazioni all'interno del sistema confederale.

A tal fine, FederlegnoArredo è impegnata a:

1. Valorizzare e implementare la propria capacità di rappresentanza di politiche di crescita e sviluppo
   coerenti con quelli generali del sistema e condivise tra i diversi settori rappresentati.
2. Sviluppare attività innovative per tutta la filiera anche attraverso l'instaurazione di collaborazione e
   partnership con enti esterni
3. Sviluppare una migliore e più approfondita conoscenza del mondo imprenditoriale che rappresenta,
   questo affinché le imprese trovino la giusta affermazione nella società italiana.

Attualmente FederlegnoArredo è articolata in 11 Associazioni e più precisamente:

1. Assarredo
2. Assobagno
3. Assoluce
4. Assufficio
5. ASAL Assoallestimenti
6. Assolegno
7. Assoimballaggi
8. Edilegnoarredo
9. Assopannelli
10. Fedecomlegno
11. Assotende

Articolo 2 • Attività istituzionali

FederlegnoArredo, che non ha fini di lucro, ha per scopo:

a. Tutelare in ogni campo gli interessi generali dell'industria italiana del legno, del sughero, del mobile, dell'illuminazione e dell'arredamento, rappresentandola nei confronti delle Istituzioni, delle Amministrazioni e delle Organizzazioni economiche, politiche, sindacali e sociali, nazionali, comunitarie ed internazionali e di altre componenti della società, fermo quanto previsto all'art.28;
b. concorrere a promuovere coscienza, valori sociali e civili, nella società e presso gli imprenditori, comportamenti propri della imprenditorialità nel contesto di una libera attività in sviluppo, spirito e forme di collaborazione fra le imprese esercenti l'industria del legno, del sughero, del mobile, dell'illuminazione e dell'arredamento nel quadro degli interessi della categoria ed anche nell'interesse generale della produzione industriale italiana;
c. favorire lo sviluppo tecnico ed economico delle imprese federate, promuovendo ricerche, studi, dibattiti, convegni su temi economici e sociali, su istituzioni di generale interesse nazionale ed internazionale e su argomenti diretti al perfezionamento della produzione, garantendo l'origine, la natura e la qualità della stessa anche attraverso l'eventuale istituzione, ai sensi di legge, di appositi marchi di qualità collettivi;
d. promuovere, svolgere iniziative e coordinare quelle che fossero prese nelle sedi territoriali per la formazione professionale, l'istruzione tecnica e l'assistenza dei lavoratori, ai fini del migliore rendimento del lavoro e della sua tutela sociale;
e. tutelare le imprese associate nella soluzione dei problemi derivanti dai rapporti di lavoro, mediante la stipula di accordi di carattere generale e sindacale, sia nazionali - di categoria e/o di comparto - sia comunitari, nonché contratti nazionali di lavoro, attivandosi, sia per quanto riguarda la disciplina di tali rapporti con le Organizzazioni dei lavoratori, sia a livello politico per gli sviluppi della legislazione sociale e del lavoro;
f. raccogliere ed elaborare elementi, notizie e dati riguardanti la situazione economica e produttiva, le condizioni e l'attività delle industrie rappresentate, promuovendo all'uopo anche la necessaria informativa, al fine di monitorare costantemente il settore;
g. rivolgere il proprio impegno alla promozione della filiera come strumento di politica industriale, concretizzandola in momenti ed attività diverse quali mostre e fiere specializzate - di cui può assumere l'egida o il patrocinio - nonché promuovere consorzi di imprese;
h. assicurare alle imprese associate servizi adeguati alle realtà economiche, produttive, sociali e di mercato in cui operano, anche attraverso la costituzione di - ovvero l'assunzione di partecipazioni in - società ed enti.

La Federazione persegue le finalità ed assolve alle funzioni sopra descritte, nel rispetto delle disposizioni confederali in materia di ripartizione dei ruoli e di prestazioni fra le componenti del sistema.

TITOLO II - SOCI

Articolo 3 • Categorie di soci
Soci Effettivi e Soci Aggregati

Sono soci effettivi di FederlegnoArredo le imprese produttrici di beni e/o servizi con organizzazione industriale complessa, che si riconoscono nei valori del mercato e della concorrenza, le cui attività rientrano in quelle di cui all'allegato 1) al presente Statuto.
Possono essere soci effettivi anche i consorzi di produzione di beni e/o servizi, composti da imprese di cui al precedente comma, nonché le imprese artigiane e le cooperative.
Sono soci aggregati imprese ed altri soggetti produttori di beni e servizi, in qualsiasi

forma costituiti, i cui scopi ed attività presentino elementi di complementarità, strumentalità e/o raccordo economico con quelli dei soci effettivi. Tuttavia, la loro presenza non può snaturare, per numero ed importanza, le caratteristiche organizzative della rappresentanza istituzionale della Federazione.
Le imprese che hanno i requisiti per essere soci effettivi non possono essere associate come aggregati.
Tutti i soci, come sopra identificati, vengono iscritti nel Registro delle Imprese, tenuto da Confindustria, che certifica ufficialmente ad ogni effetto organizzativo l'appartenenza dell'impresa al sistema.
Le imprese associate si costituiscono all'interno della FederlegnoArredo in Associazioni di settore, in cui si articola la FederlegnoArredo stessa; nell'ambito delle Associazioni, le imprese possono altresì essere inquadrate in Gruppi di categoria.

Articolo 4 • Ammissione e durata del rapporto associativo

La domanda di adesione, compilata sugli appositi moduli e sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, deve essere indirizzata al Presidente della Federazione.
La domanda deve contenere l'espressa accettazione delle norme del presente Statuto e del relativo Regolamento di attuazione, di tutti i diritti ed obblighi da esso derivanti, nonché del Codice etico e dei valori associativi di Confindustria.
Previa istruttoria e dopo il parere favorevole dell'Associazione in cui è inquadrata l'impresa, la domanda di adesione è approvata a maggioranza semplice dal Consiglio di Presidenza.
L'adesione impegna il socio per un biennio, che decorrerà dalla data di ricevimento della scheda di adesione fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di iscrizione.
L'adesione si intende automaticamente rinnovata di biennio in biennio, qualora il socio non presenti le sue dimissioni, con lettera raccomandata a/r, da inviarsi almeno tre mesi prima della scadenza del biennio, come sopra determinato.
Ai soli effetti della quantificazione dei contributi associativi, l'adesione decorre dal mese di ammissione.
Il cambio di ragione sociale o di denominazione, la trasformazione, fusione e scissione della società, nonché il trasferimento a qualsiasi titolo dell'azienda o della proprietà del capitale sociale non estinguono il rapporto associativo.

Articolo 5 • Diritti dei soci

I soci hanno diritto di ricevere le prestazioni istituzionali, di rappresentanza ed ogni altra attività, poste in essere da FederlegnoArredo e quelle derivanti dall'appartenenza al sistema confederale.
I soci aggregati non hanno diritto alle prestazioni che comportino l'assunzione di una rappresentanza, assistenza e tutela diretta, di carattere politico, tecnico/economico e sindacale, da parte della Federazione. I soci aggregati, se in regola con i contributi associativi, partecipano ed intervengono all'Assemblea senza diritto di voto, con impossibilità di essere eletti e di essere portatori di deleghe.
I soci hanno diritto di partecipazione, intervento ed elettorato attivo e passivo negli organi di FederlegnoArredo e delle Associazioni, purché in regola con gli impegni contributivi e gli altri obblighi previsti dal presente Statuto.
Ciascun socio, infine, ha diritto ad avere attestata la sua partecipazione alla Federazione ed al sistema confederale, nonché di utilizzarne i segni distintivi nei limiti previsti dagli appositi regolamenti.

Articolo 6 • Doveri dei soci

L'adesione a FederlegnoArredo comporta l'accettazione integrale del presente Statuto, del Regolamento di attuazione, nonché del Codice etico e dei valori associativi.
L'attività delle imprese associate deve essere esercitata secondo i principi del Codice Etico di Confindustria e non deve essere lesiva dell'immagine della categoria tutelata dalla Federazione, né di alcuno dei suoi Associati.

Le stesse imprese, inoltre, hanno l'obbligo di attenersi ai comportamenti dovuti in conseguenza della loro appartenenza al sistema confederale.
Il socio deve quindi:

- partecipare attivamente alla vita associativa con particolare riferimento all'Assemblea e alle riunioni degli organi associativi di cui è chiamato a far parte;
- non fare contemporaneamente parte di Associazioni aderenti ad organizzazioni concorrenti di Confindustria e costituite per scopi analoghi; assumere cariche associative in organizzazioni concorrenti costituisce comportamento gravemente contrastante con i doveri associativi ed è pertanto vietato;
- fornire a FederlegnoArredo tempestivamente i dati e i documenti necessari all'aggiornamento del Registro delle Imprese di Confindustria o comunque utili per il raggiungimento degli scopi statutari;
- versare i contributi associativi secondo le modalità ed i termini fissati da FederlegnoArredo.

Nel caso di gruppi di imprese facenti capo ad un unico organismo di controllo e coordinamento,
così come risulta al Registro Imprese, sussiste per tutte le imprese del gruppo l'obbligo
dell'adesione a FederlegnoArredo.

Articolo 7 • Contributi associativi

Le imprese associate sono obbligate al versamento del contributo annuo, così come determinato con delibera dell'Assemblea, nonché degli eventuali contributi aggiuntivi deliberati dalle Associazioni di settore.
In ogni caso, i contributi versati dalle aziende verranno imputati in primo luogo quali contributi annui ordinari e per la parte residua quali contributi aggiuntivi.
FederlegnoArredo si riserva il diritto di agire anche giudizialmente per ottenere il pagamento dei contributi, dovuti e non versati, innanzi al Foro di Milano, competente in via esclusiva.
Il socio moroso e/o dimissionario non è, comunque, esonerato dal pagamento dei contributi ancora dovuti.

Articolo 8 • Sanzioni

È sanzionata ogni violazione dei doveri dei soci. Le sanzioni sono rapportate alla gravità degli inadempimenti e sono ricorribili, con effetto non sospensivo, ai Probiviri nel termine di dieci giorni dalla notifica, come previsto nel regolamento di attuazione del presente Statuto.
Le tipologie, gli organi competenti all'irrogazione e le modalità di impugnazione sono descritte nel Regolamento di attuazione del presente Statuto.

Articolo 9 • Cessazione della condizione di socio

La qualità di socio si perde:

a. per dimissioni, nei modi e nei termini previsti dall'articolo 4;
b. per cessazione dell'attività esercitata, ivi inclusa la liquidazione volontaria, dal momento dell'iscrizione al Registro Imprese;
c. per procedura concorsuale, ad esclusione del concordato in continuità, dichiarata con sentenza passata in giudicato;
d. per espulsione nei casi previsti dal Regolamento di attuazione;
e. per recesso del socio, nel caso di cui all'art. 31.

In ogni caso il socio non è esonerato dal rispetto degli impegni assunti, a norma dell'articolo 7, comma 1.
Con il venir meno del rapporto associativo, il socio perde automaticamente gli incarichi di rappresentanza esterna, nonché decade automaticamente dalle cariche sociali all'interno di FederlegnoArredo.
Anche in caso di dimissioni, il socio è tenuto al pagamento dei contributi fino alla data

di scadenza del biennio di adesione.
Per il dettaglio delle procedure da esperire in relazione alle cause di cessazione del rapporto associativo si rimanda al Regolamento di attuazione.

Articolo 10 • Raccordo con il sistema di rappresentanza territoriale

FederlegnoArredo è impegnata a realizzare la migliore e più ampia integrazione con la rappresentanza territoriale del sistema confederale. Delegati delle Associazioni Territoriali potranno essere invitati a partecipare alla stipula del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

TITOLO III - ORGANIZZAZIONE DELLA FEDERAZIONE

Articolo 11 • Organi della Federazione

Sono Organi della Federazione:
1. l'Assemblea generale (articoli 12,13,14,15)
2. il Consiglio Generale (articoli 16,17,18)
3. il Consiglio di Presidenza (articoli 19,20)
4. il Presidente (articolo 21)
5. i Vice Presidenti (articolo 23)
6. i Probiviri (articolo 24)
7. il Collegio dei Revisori contabili (articolo 25)

Per essere eletti negli organi di cui ai punti 2, 3, 4, 5 e 6, non si possono ricoprire cariche politiche.

Articolo 12 • Assemblea

L'Assemblea è costituita dai rappresentanti di tutte le imprese associate in regola con gli obblighi statutari, compreso quello del versamento dei contributi associativi dovuti e di quelli scaduti, intendendosi per scaduti i contributi relativi a tutti gli esercizi precedenti. Il versamento per partecipare all'Assemblea è effettuabile fino alle ore 12.00 del giorno precedente la data dell'Assemblea stessa.
Le imprese non in regola con gli obblighi di cui al precedente comma possono comunque partecipare ai lavori assembleari, senza diritto di voto e senza contribuire alla costituzione del quorum.
L'impresa associata è rappresentata in Assemblea dal legale rappresentante, da un amministratore o da un soggetto legato all'impresa da rapporto organico, a ciò delegato mediante delega scritta.
Ogni impresa può farsi rappresentare da altra impresa associata e può rappresentare non più di una impresa associata, sempre mediante delega scritta.
In deroga a quanto sopra previsto, una impresa potrà rappresentare più imprese, sempre mediante delega scritta, purché facenti parte del medesimo gruppo. Costituiscono gruppo, tutte le imprese soggette al medesimo coordinamento e controllo, così come risulta depositato presso il Registro Imprese.
I voti spettanti in Assemblea a ciascuna impresa associata e attribuiti, sempreché in regola con gli obblighi di cui al primo comma, vengono calcolati secondo lo schema contenuto nell'Allegato 2 – parte a) del presente Statuto. L'attribuzione dei voti spettanti in Assemblea è in relazione diretta con il contributo versato dall'impresa associata secondo una progressione meno che proporzionale.

Il computo dei voti spettanti a ciascun socio è fatto, tenuto conto della data di convocazione della assemblea, in base ai contributi dovuti e versati.
All'Associato che aderisce durante l'anno sarà attribuito un numero di voti in ragione del contributo dovuto per la frazione di anno in corso.
L'anno successivo, all'Associato sarà attribuito un numero di voti calcolato sulla base dei contributi dovuti e pagati, rapportati ad un anno intero. Se l'Assemblea viene convocata prima che i contributi dell'anno siano dovuti, si terrà conto dei contributi pagati entro il 31 dicembre dell'anno precedente.
La convocazione dell'Assemblea conterrà la comunicazione del numero dei voti cui l'Associato ha diritto, che potrà esercitare solo se in regola con i versamenti dei contributi dovuti.
All'Assemblea partecipano il Presidente, i Vice Presidenti, i componenti del Consiglio di Presidenza, del Consiglio Generale, il Collegio dei Revisori e i Probiviri, tutti senza diritto di voto, a meno che ad essi non competa quali rappresentanti delle rispettive imprese associate.

Articolo 13 • Riunioni e convocazioni

L'Assemblea si riunisce:
a. almeno una volta all'anno, di norma nei centoventi giorni dalla fine di ciascun esercizio solare, ai fini dell'approvazione del bilancio consuntivo e della delibera contributiva, nonché per tutti gli altri adempimenti organizzativi, comprese le modificazioni statutarie e la delibera di eventuale scioglimento;
b. ogniqualvolta lo ritenga opportuno il Consiglio Generale, a maggioranza qualificata dei 2/3 dei suoi componenti;
c. quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza qualificata dei 2/3 del Consiglio di Presidenza;
d. quando ne sia fatta richiesta da tanti soci che corrispondano complessivamente ad almeno il 20% dei voti spettanti al complesso degli Associati;
e. quando ne sia fatta richiesta dal Collegio dei Revisori contabili, limitatamente a questioni connesse con l'esercizio delle funzioni ad esso affidate.

La richiesta di cui alle lettere b., c., d., e. dovrà essere diretta per iscritto al Presidente e dovrà indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno. Quando la richiesta risulti rispondente ai suddetti requisiti il Presidente dovrà convocare l'Assemblea entro il termine massimo di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.

Articolo 14 • Costituzione e deliberazioni

Fatti salvi i quorum previsti agli articoli 31 e 32, l'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente almeno il 20% dei voti attribuiti a tutti i soci; in seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita con qualunque numero di voti presenti o rappresentati. Per le modifiche statutarie, l'Assemblea è validamente costituita se è presente o rappresentato almeno il 20% dei voti assembleari; per la nomina del Presidente, l'Assemblea è validamente costituita se è presente almeno il 15% dei voti assembleari. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, senza tener conto degli astenuti e, nelle votazioni a scrutinio segreto, tenuto conto delle schede bianche e delle schede nulle.
I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede l'Assemblea.

Per la nomina e le deliberazioni relative a persone si adotta lo scrutinio segreto, previa la nomina di due scrutinatori scelti tra i rappresentanti delle aziende associate.
Le deliberazioni dell'Assemblea, assunte in conformità del presente Statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente; in caso di sua assenza o di impedimento, dal Vice Presidente vicario, se nominato, o dal Vice Presidente più anziano di età in termini di adesione associativa.
Le deliberazioni dell'Assemblea vengono constatate mediante verbale sottoscritto da chi presiede e dal segretario dell'Assemblea. Funge da segretario il Direttore Generale della Federazione o altra persona scelta dal Presidente. Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo o il Presidente dell'Assemblea lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio.

Il verbale, riportato su apposito registro, viene firmato dal Presidente e dal segretario. Per le modalità specifiche di votazione si rimanda al Regolamento di attuazione.

Articolo 15 • Attribuzioni

Spetta all'Assemblea:
a. eleggere ogni quadriennio dispari il Presidente e i Vice Presidenti da lui proposti ed approvare il relativo programma di attività;
b. eleggere ogni quadriennio pari i componenti elettivi del Consiglio Generale;
c. eleggere ogni quadriennio pari i Probiviri;
d. eleggere ogni quadriennio pari i componenti del Collegio dei Revisori contabili;
e. determinare gli indirizzi e le direttive di massima dell'attività della Federazione ed esaminare qualsiasi argomento rientrante negli scopi della Federazione stessa;
f. approvare gli indirizzi generali ed il programma di attività proposti dal Presidente;
g. approvare la delibera contributiva e il bilancio consuntivo;
h. modificare il presente Statuto;
i. sciogliere la Federazione e nominare uno o più liquidatori;
j. deliberare su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal Consiglio Generale, dal Consiglio di Presidenza o dal Presidente;
k. deliberare su quanto indicato all'art. 17 in relazione alle società controllate.

Articolo 16 • Consiglio Generale

Il Consiglio Generale è composto da:

a. il Presidente;
b. i Vice Presidenti;
c. l'ultimo Past-President con diritto di voto, purché espressione di impresa regolarmente associata e privo di incarichi politici;
d. i componenti del Consiglio di Presidenza che non facciano già parte ad altro titolo del Consiglio Generale;
e. i componenti aggiuntivi espressi dalle Associazioni di settore: ogni Associazione nomina tanti rappresentanti in proporzione ai contributi associativi di competenza alla data del 31 dicembre dell'anno precedente la nomina. Il numero complessivo dei rappresentanti da nominare è stabilito sulla base dell'allegato 2 parte b) e resterà tale per l'intero quadriennio. Le Associazioni provvederanno alla sostituzione del rappresentante nominato in caso di cessazione, per qualsiasi motivo, dello stesso;
f. dieci rappresentanti generali eletti dall'Assemblea secondo la procedura indicata nel Regolamento di attuazione. I rappresentanti generali dovranno essere scelti mantenendo la proporzionalità settore arredo/settore legno in base ai voti assembleari al momento della nomina;
g. due componenti, uno appartenente all'Area Arredo e uno appartenente all'Area Legno, scelti dal Presidente, per la durata del suo mandato, tra persone che siano espressione particolarmente significativa, purché Associati a FederlegnoArredo.

L'eventuale ritardo o la mancata elezione di alcuni membri del Consiglio Generale non impedisce l'assunzione della carica da parte di quelli già nominati. I componenti di cui alle lettere e) e g) eventualmente eletti nel corso dei quattro esercizi di mandato del Presidente restano in carica sino alla scadenza del mandato del Presidente.
In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, dei componenti elettivi di cui alle lettere e) e f) del presente articolo provvedono alla loro sostituzione le rispettive istanze.
Sono invitati permanenti al Consiglio Generale, senza diritto di voto, tutti i Past-President ad esclusione dell'ultimo che è membro di diritto, i Revisori contabili e i Probiviri. Ulteriori invitati permanenti sono ammessi solo per singole riunioni, in ragione delle specifiche tematiche all'ordine del giorno.
I componenti eletti del Consiglio Generale durano in carica un quadriennio e scadono in occasione dell'Assemblea ordinaria di nomina del Presidente. È ammessa la rielezione per il quadriennio successivo a quello della prima elezione. Dopo i predetti mandati consecutivi ulteriori rielezioni sono ammesse trascorso almeno un quadriennio.

Articolo 17 • Convocazione, riunioni e deliberazioni

Il Consiglio Generale si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi ed ogni volta lo ritenga necessario il Presidente o sia richiesto da almeno un quarto dei suoi componenti. È prevista la facoltà di richiedere al Presidente la convocazione del Consiglio Generale anche da parte dei Revisori Contabili, limitatamente a questioni connesse con l'esercizio delle funzioni ad essi affidate.
Il Consiglio Generale è presieduto dal Presidente e, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente vicario, se nominato o da quello più anziano d'età in termini di adesione associativa.
Per la validità delle adunanze del Consiglio Generale è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti. I componenti che per tre volte consecutive non intervengono alle riunioni senza giustificato motivo decadono dalla carica.
Ciascun membro ha diritto a un voto. I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede. Per quanto attiene la nomina e le deliberazioni relative a persone, si adotta lo scrutinio segreto, previa nomina di due scrutinatori.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei voti presenti, senza tener conto degli astenuti e nelle votazioni a scrutinio segreto delle schede bianche. In caso di parità, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente; nelle votazioni segrete si ripete la consultazione. Le schede nulle rilevano sempre per il calcolo del quorum.
Per le deliberazioni aventi ad oggetto:

1. la modifica del Regolamento di attuazione dello Statuto è necessario il voto favorevole dei ¾ dei presenti;
2. la delibera di scioglimento di un'Associazione merceologica sarà necessario il voto favorevole dei ¾ dei presenti;
3. le cessioni di partecipazioni delle società, direttamente controllate o partecipate e di qualsiasi altro atto di disposizione sulle stesse, a soggetti diversi da società appartenenti al Gruppo FederlegnoArredo sarà sempre necessaria la maggioranza dei ¾ degli aventi diritto al voto del Consiglio Generale.

Per le deliberazioni aventi ad oggetto la cessione, la scissione, il conferimento, l'affitto e l'usufrutto del ramo d'azienda del Salone del Mobile.Milano, nonché la cessione, il conferimento del marchio Salone del Mobile.Milano e/o di tutti i marchi ad esso collegati, sarà necessaria anche l'approvazione dell'Assemblea degli Associati, appositamente convocata, con una maggioranza costitutiva, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno il 15% (quindici per cento) dei voti assembleari. Sarà inoltre soggetta all'approvazione dell'Assemblea con il medesimo quorum costitutivo la cessione della Società proprietaria (in qualsiasi tempo) della Business Unit Salone del Mobile.Milano.
Il Presidente non potrà quindi partecipare all'Assemblea delle Società controllate o partecipate aventi all'ordine del giorno gli argomenti di cui sopra, senza le delibere del Consiglio Generale e dell'Assemblea, che gli conferiscono i poteri necessari. Non è ammessa la ratifica a posteriori.
Le deliberazioni vengono constatate mediante verbale, riportato su apposito registro e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Funge da Segretario il Direttore Generale di FederlegnoArredo o altra persona individuata dal Presidente.

Articolo 18 • Attribuzioni

Spetta al Consiglio Generale:

a. proporre all'Assemblea il Presidente con il relativo programma di attività e i Vice Presidenti elettivi;
b. nel quadro delle deliberazioni e delle direttive dell'Assemblea, curare il conseguimento dei fini statutari e prendere in esame tutte le questioni di carattere generale;
c. deliberare le direttive generali per eventuali accordi di carattere sindacale o tecnico-economico;
d. assicurare il coordinamento delle iniziative e delle attività delle Associazioni di settore, al fine di dare indirizzo organico all'azione di FederlegnoArredo;

e. promuovere ed attuare quanto sia necessario o utile, per il raggiungimento degli scopi di FederlegnoArredo;
f. approvare, modificare il regolamento di attuazione di FederlegnoArredo;
g. approvare in via preventiva gli Statuti delle Associazioni di settore, i rispettivi Regolamenti di attuazione e/o le loro variazioni, nonché approvare la costituzione e lo scioglimento delle stesse e le regole necessarie per la loro costituzione;
h. approvare, modificare il regolamento che stabilisce i criteri di nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione della controllata Federlegno Arredo Eventi S.p.A.;
i. deliberare l'eventuale istituzione di Commissioni consultive o Gruppi di lavoro;
j. indicare le questioni che devono essere sottoposte all'esame dell'Assemblea;
k. proporre all'Assemblea il bilancio consuntivo e la delibera contributiva e approvare il bilancio preventivo;
l. deliberare le sanzioni di espulsione;
m. pronunciarsi sul reclamo presentato dalle imprese richiedenti l'adesione contro il rigetto della domanda;
n. approvare le iniziative di cui ai punti g) e h) dell'articolo 2 del presente Statuto;
o. istituire uffici o delegazioni di FederlegnoArredo in Italia o all'estero;
p. deliberare l'adesione ad altre organizzazioni nazionali ed internazionali;
q. autorizzare la partecipazione ad altre associazioni;
r. nominare il Direttore Generale, qualora il Consiglio di Presidenza non vi provveda.

Articolo 19 • Consiglio di Presidenza

Il Consiglio di Presidenza è composto:
a. dal Presidente;
b. fino a 7 Vice Presidenti con mandato quadriennale coincidente con quello del Presidente, rinnovabile una sola volta consecutiva, sottoposti all'Assemblea dal Consiglio Generale, su proposta del Presidente designato, ed eletti successivamente dall'Assemblea stessa. Nella scelta dei 7 Vice Presidenti e al fine di garantire la rappresentatività delle Associazioni merceologiche di FederlegnoArredo, il Presidente potrà scegliere un solo esponente per Associazione. Il Presidente potrà scegliere tra questi il Vice Presidente Vicario;
c. 4 membri, eletti dal Consiglio Generale tra i Presidenti delle Associazioni che non siano già rappresentate dai Vice Presidenti, con mandato quadriennale coincidente con quello del Presidente, rinnovabile una sola volta consecutiva;
d. dall'ultimo Past-President.

Tutti i componenti del Consiglio di Presidenza decadono con la cessazione del mandato del Presidente.Per quanto riguarda i membri di cui ai punti b) e c), si rimanda al Regolamento di attuazione, per la relativa procedura di nomina. Al fine di presidiare le attività istituzionali di cui all'art. 2 è facoltà del Presidente attribuire deleghe specifiche ai Vice Presidenti e/o ai membri di cui al punto c) per lo sviluppo delle tematiche identificate come prioritarie, per l'attuazione della missione e del ruolo dell'Associazione. Il Presidente potrà revocare in qualsiasi momento dalla carica i suoi Vice Presidenti. In caso di dimissioni o decadenza di uno dei Vice Presidenti, il Presidente proporrà la sostituzione al Consiglio Generale. Sono ammessi inviti per singole riunioni, in ragione delle specifiche tematiche all'ordine del giorno. Non sono ammessi invitati permanenti.
Restano esclusi incarichi specifici o altre forme di coinvolgimento strutturato nell'attività e nelle competenze del Consiglio di Presidenza al di fuori dei componenti di cui alle lettere a) b) c) d) che precedono.
Il Consiglio di Presidenza si riunisce su convocazione del Presidente, che lo presiede, almeno ogni due mesi o quando ne faccia richiesta almeno il 20% dei suoi componenti.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente e, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente vicario, se nominato o dal consigliere più anziano in termini di adesione associativa. Tutti i membri decadono automaticamente qualora perdano la qualifica di Associati.
Il Consiglio di Presidenza è validamente costituito quando sia presente almeno la

metà dei componenti in carica.
Ciascun membro ha diritto a un voto e le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei voti presenti, tenendo conto degli astenuti e, nelle votazioni a scrutinio segreto, delle schede bianche. In caso di parità, nelle votazioni palesi, prevale il voto di chi presiede, nelle votazioni segrete si ripete la consultazione. Le schede nulle rilevano sempre per il calcolo del quorum.
I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede. Per quanto attiene la nomina e le deliberazioni relative a persone si adotta lo scrutinio segreto, previa la nomina di due scrutinatori.
Le deliberazioni vengono constatate mediante verbale, riportato su apposito registro e sottoscritto da chi presiede e dal Segretario. Funge da Segretario il Direttore Generale della Federazione o altra risorsa individuata all'interno della tecnostruttura associativa.

Articolo 20 • Attribuzioni

Il Consiglio di Presidenza è l'organo esecutivo della Federazione ed assicura, tramite il Presidente, il coordinamento tra tutte le Associazioni.
Spetta al Consiglio di Presidenza:
a. stabilire l'azione a breve termine della Federazione e decidere i piani operativi per l'azione a medio termine, ma non oltre il mandato del Presidente;
b. dirigere l'attività della Federazione nell'ambito delle direttive dell'Assemblea e del Consiglio Generale e controllarne i risultati;
c. deliberare sugli argomenti che gli vengano demandati dal Consiglio Generale;
d. deliberare sulle domande di adesione;
e. deliberare sull'inquadramento delle imprese associate a FederlegnoArredo nelle Associazioni di settore;
g. nominare e revocare i rappresentanti esterni alla Federazione;
h. sovrintendere alla gestione del fondo comune e predisporre i bilanci consuntivi e preventivi da sottoporre all'approvazione rispettivamente dell'Assemblea e del Consiglio Generale;
i. nominare e revocare il Direttore Generale e, su proposta di questi, il Vice Direttore Generale, se necessario;
j. istituire, per la durata del mandato del Presidente, eventuali Commissioni e Gruppi tecnici di supporto all'attività del Presidente, dei Vice Presidenti, del Consiglio di Presidenza e del Consiglio Generale, finalizzati all'approfondimento e alla definizione di particolari tematiche;
k. esercitare, in caso di urgenza, i poteri che spettano al Consiglio Generale, al quale deve però riferire nella sua prima riunione utile per la ratifica;
l. deliberare le sanzioni per le imprese associate;
m. deliberare l'adesione delle Associazioni di settore ad organizzazioni italiane ed estere, che perseguano finalità analoghe e/o complementari alle proprie, purché non concorrenti di FederlegnoArredo;
n. esercitare gli altri compiti previsti dal presente Statuto e/o dal Regolamento di attuazione.
o. deliberare in ordine all'acquisto, anche a mezzo di locazione finanziaria, alla vendita ed altri atti di disposizione di beni immobili o alla costituzione di diritti sui medesimi, da sottoporre successivamente all'approvazione del Consiglio Generale;
p. deliberare in ordine all'assunzione di finanziamenti e/o di mutui non ipotecari;
q. deliberare in ordine all'assunzione, alla nomina ed al licenziamento dei dirigenti.
Il Consiglio di Presidenza determina e fornisce obbligatoriamente al Presidente le istruzioni di voto nelle Assemblee delle controllate o partecipate. Quando l'Assemblea della controllata Federlegno Arredo Eventi S.p.A. è chiamata a nominare il proprio Consiglio, la maggioranza del Consiglio stesso dovrà essere composta da persone appartenenti all'Area Arredo. Il rappresentante di FederlegnoArredo, in Assemblea, è vincolato al voto in tale senso.
Per tutti gli aspetti operativi qui non disciplinati si rimanda al Regolamento di attuazione.

Articolo 21 • Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea su proposta del Consiglio Generale ogni quadriennio nell'anno dispari e dura in carica un massimo di un quadriennio senza possibilità di ulteriori rielezioni, neppure quale Presidente di una delle Associazioni di settore. Il quadriennio decorre dalla data di elezione da parte dell'Assemblea. Il Presidente resterà comunque in carica in *prorogatio* sino all'elezione del nuovo Presidente.
I candidati alla Presidenza da sottoporre alla votazione del Consiglio Generale sono individuati dalla Commissione di designazione di cui al successivo articolo 22, previa consultazione degli Associati. Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza istituzionale e legale della Federazione di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di agire e resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti. Adempie a tutte le altre funzioni previste dal presente Statuto.
Egli può esercitare, in caso di urgenza, i poteri del Consiglio di Presidenza con ratifica obbligatoria di quest'ultimo nella prima riunione successiva.
Spettano inoltre al Presidente: (i) la vigilanza sull'andamento delle attività associative e sull'esecuzione delle deliberazioni degli organi direttivi; (ii) la convocazione degli organi associativi e il loro coordinamento anche con quelli delle articolazioni interne, con poteri sostitutivi in caso di impedimento e di immotivata inerzia; (iii) l'incremento di nuove attività per il costante sviluppo associativo. Il Presidente coordina altresì l'attività dei Vice Presidenti, ai quali può delegare, anche congiuntamente, alcune delle sue attribuzioni, o conferire delega per il compimento di singoli atti nell'ambito della normale attività operativa.
In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente vicario, da lui designato, o, in mancanza di designazione, dal più anziano di età dei Vice Presidenti in termini di adesione associativa.
In caso di cessazione anticipata del mandato presidenziale, il Vice Presidente Vicario, se nominato, o il più anziano di età in termini di adesione associativa ne svolge temporaneamente le funzioni, in attesa che venga completato l'iter procedurale per l'elezione del nuovo Presidente. In tal caso, la Commissione di designazione deve insediarsi nei 30 giorni successivi la cessazione. Il Presidente subentrante porta a termine il mandato in corso e può essere rieletto se ha ricoperto la carica per meno della metà del mandato quadriennale.

Articolo 22 • Commissione di designazione

La Commissione è composta da tre membri scelti mediante sorteggio tra imprenditori Associati, in possesso dei requisiti statutari, nonché di quelli previsti dal Codice etico e dei valori associativi di Confindustria. Vengono sorteggiati all'interno di un elenco di almeno 5 nominativi predisposto dal Collegio speciale dei Probiviri in coordinamento con i Past-President.
La Commissione deve insediarsi almeno 3 mesi prima della scadenza del mandato del Presidente.
Le consultazioni della Commissione hanno una durata da 2 a 8 settimane e devono riguardare un'ampia, qualificata e rappresentativa platea di soci. Nella prima settimana dal suo insediamento, con apposita comunicazione ai soci effettivi, la Commissione sollecita l'invio di eventuali autocandidature con i relativi programmi e ne verifica, d'intesa con il Collegio dei Probiviri, il profilo personale e professionale.
La Commissione ha poi piena discrezionalità per assicurare l'emersione di eventuali altri candidati nel corso delle consultazioni, con l'obbligo di sottoporre al voto del Consiglio Generale i candidati che hanno raccolto per iscritto il consenso di almeno il 20% dei voti assembleari. La Commissione comunicherà ai candidati gli esiti delle consultazioni e i nominativi di coloro che saranno sottoposti alla votazione del Consiglio Generale.
Al termine delle consultazioni la Commissione redige una relazione finale di sintesi delle valutazioni raccolte su massimo tre candidati, relativa ai rispettivi programmi di attività e alle indicazioni emerse dalle consultazioni, comprensiva altresì del parere

preventivo, obbligatorio e vincolante, sul profilo personale e professionale rilasciato dal Collegio speciale dei Probiviri. La relazione viene sottoposta al Consiglio Generale che designa il candidato Presidente da sottoporre all'elezione dell'Assemblea.
I membri facenti parte della Commissione non potranno essere candidati alla Presidenza.
Per acquisire lo status di Presidente, designato a scrutinio segreto dall'Assemblea, occorre conseguire la metà più uno dei voti assembleari dei presenti senza tener conto di astenuti e schede bianche; si computano, invece, le schede nulle.
Non è ammessa la presentazione diretta di altre candidature in Assemblea. La Commissione, esaurito il suo compito una volta eletto il Presidente, cessa di essere in carica.
Per il funzionamento della Commissione di Designazione e l'operatività della procedura di elezione del Presidente si rimanda al Regolamento di attuazione.

Articolo 23 • Vice Presidenti

Nella realizzazione del programma di attività, nella conduzione e nella rappresentanza di FederlegnoArredo, il Presidente sceglie, tra gli esponenti delle associazioni merceologiche di FederlegnoArredo, un numero di Vice Presidenti fino a un massimo di 7, dei quali uno può assumere funzioni vicarie se a tale carica designato dal Presidente. I Vice Presidenti scelti dal Presidente sono proposti all'Assemblea dal Consiglio Generale e successivamente eletti da quest'ultima.

Articolo 24 • Probiviri

L'Assemblea elegge, a scrutinio segreto, sei Probiviri, ogni quadriennio con possibilità di rielezione per un solo quadriennio consecutivo. Eventuali ulteriori rielezioni sono ammesse trascorso un quadriennio di *vacatio*.
I Probiviri sono invitati a partecipare alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Generale. La carica di Proboviro è incompatibile con la carica di Presidente e Vice Presidente di un'altra organizzazione confederata e di Confindustria, nonché con tutte le altre cariche della Federazione e le omologhe cariche del sistema associativo.
I Probiviri, ai fini della loro elezione e per lo svolgimento dell'intero mandato, dovranno essere in possesso dei requisiti di indipendenza, autonomia ed imparzialità, essere imprenditori Associati con comprovata esperienza in ambito associativo.
Le modalità di elezione e di funzionamento sono contenute nel Regolamento di attuazione del presente Statuto.
Spetta a 3 Probiviri, costituiti in collegio arbitrale secondo le modalità previste nel Regolamento di attuazione del presente Statuto, la risoluzione delle controversie di qualunque natura, insorte tra i soci e tra questi e la Federazione e che non si siano potute definire bonariamente. Il collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.
All'inizio di ogni anno i sei Probiviri designano, a rotazione e a maggioranza tra loro, 3 Probiviri che costituiscono un Collegio speciale delegato ad assolvere funzioni elettorali, interpretative, disciplinari e di vigilanza generale sulla base associativa.
L'appello contro le decisioni del Collegio speciale deve essere proposto ai restanti 3 Probiviri eletti dall'Assemblea riuniti in Collegio di riesame.
Il deposito del ricorso ai Probiviri deve essere obbligatoriamente accompagnato, pena la non ricevibilità del ricorso, dal contestuale versamento di una somma, a titolo di deposito cauzionale obbligatorio, secondo le modalità e di importo pari a quello previsto nel Regolamento di attuazione del presente Statuto. Il deposito cauzionale obbligatorio verrà restituito al soggetto ricorrente solo nell'ipotesi di accoglimento del ricorso; in caso contrario verrà destinato al finanziamento di progetti speciali per la formazione e di borse di studio.
La segreteria dei Probiviri è assegnata alla Direzione Generale. La segreteria raccoglie in un volume quadriennale i lodi emessi, distinti per Collegi arbitrali e Collegio speciale.
Nel caso di cessazione dell'incarico o di impedimento di uno dei Probiviri a svolgere l'incarico, subentra allo stesso il proboviro che ha ricevuto più voti nell'ultima elezione.
I Probiviri sono tenuti a dichiarare per iscritto, entro 15 giorni dalla nomina, che non

hanno alcuna incompatibilità prevista dall'art.51 del codice di procedura civile e dal Codice etico e dei valori associativi.
Fermo restando che le decisioni assunte non hanno natura di lodo arbitrale, ai Probiviri compete la risoluzione delle controversie relative all'interpretazione delle disposizioni contenute nel presente Statuto, nonché quelle derivanti dalle deliberazioni dell'Assemblea o degli altri organi della Federazione.
I Probiviri devono prestarsi a decidere tutte le controversie che gli Associati ritengano di sottoporre agli stessi, sempre che si tratti di questioni concernenti i rapporti associativi che possono formare oggetto di compromesso.
La decadenza dalle cariche può essere disposta anche dai Probiviri per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse.
I Probiviri giudicano quale arbitro amichevole compositore, con dispensa da ogni formalità.
I soci si obbligano con l'adesione a FederlegnoArredo a non adire la magistratura ordinaria per le controversie di competenza dei Probiviri, ma a ricorrere al loro giudizio ed a rispettarne le decisioni per le questioni di loro competenza.
Per i procedimenti monitori e per qualsiasi necessità di ricorrere al Giudice ordinario, sarà esclusivamente competente il Foro di Milano.

Articolo 25 • Collegio dei Revisori contabili

L'Assemblea elegge, a scrutinio segreto, un Collegio di tre Revisori contabili effettivi, nonché due supplenti, che devono essere tutti iscritti all'albo dei Revisori Contabili, scegliendoli anche al di fuori dei rappresentanti dei soci della Federazione, ogni quadriennio con possibilità di rielezione per un solo quadriennio consecutivo. Eventuali ulteriori rielezioni sono ammesse trascorso un quadriennio.
I Revisori contabili, ai fini della loro elezione e per lo svolgimento dell'intero mandato, dovranno essere in possesso dei requisiti di indipendenza, autonomia ed imparzialità, così come previsto dal Codice Civile per il Collegio Sindacale.
La carica di Revisore è incompatibile con la carica di Presidente e Vice Presidente di un'altra organizzazione confederata e di Confindustria, nonchè con tutte le altre cariche della Federazione e di quella di Revisore Contabile nel sistema associativo.
Le modalità di elezione e funzionamento sono contenute nel Regolamento di attuazione del presente Statuto. Per tutte le ulteriori ipotesi di decadenza ed ineleggibilità di applica le disposizioni del art. 2399 del codice civile e seguenti. Il Collegio dei Revisori è assimilato al Collegio Sindacale e pertanto, per il suo funzionamento e i suoi compiti, dovrà attenersi a quanto previsto dal Codice Civile per il Collegio Sindacale e in particolare all'art. 2403 e seguenti.
I Revisori contabili vigilano sull'andamento della gestione economica e finanziaria della Federazione ed agli stessi spetta la revisione contabile, fatta salva l'ipotesi in cui venga nominata una società di revisione; il loro Presidente – che è il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti in Assemblea – riferisce all'Assemblea con la relazione sul bilancio consuntivo.
I Revisori contabili partecipano alle riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Generale e del Consiglio di Presidenza. Qualora, per qualsiasi motivo, venisse a mancare un Revisore effettivo, il primo dei Revisori supplenti gli subentra.
Il compenso dei Revisori è stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Articolo 26 • Disposizioni generali sulle cariche

Ove non diversamente disposto dal presente Statuto, per rappresentanti delle imprese aderenti alla Federazione si intendono il titolare, il legale rappresentante quale risulta dal Registro delle Imprese, un delegato designato e scelto tra i procuratori generali o *ad negotia* che siano componenti del Consiglio di Amministrazione o Direttori Generali dell'impresa. Sono altresì considerati rappresentanti dell'impresa, in base a delega scritta, gli amministratori e i dirigenti.
Nell'ambito degli organi della Federazione, ciascuna impresa o Gruppo di imprese (così come definito all'art. 12 del presente Statuto – il riferimento è la P.IVA) può essere

presente con un solo rappresentante.
La carica di Presidente non è cumulabile con alcuna altra carica di FederlegnoArredo.
La carica di Proboviro e di Revisore contabile è incompatibile con ogni altra carica di FederlegnoArredo.
Le cariche, compresa quella del Presidente, sono riservate ai rappresentanti dei soci, fatta eccezione per il Collegio dei Revisori dei Conti.
Tutte le cariche di FederlegnoArredo sono gratuite, ad eccezione dei Revisori dei Conti.
In conformità alle norme stabilite in sede confederale, l'accesso alla carica di Presidente e di membro del Consiglio di Presidenza è condizionato al completo inquadramento dell'impresa rappresentata o del Gruppo di Imprese. Si intendono ricoperte per l'intera durata del mandato le cariche che abbiano avuto una durata superiore alla metà del mandato stesso.
In caso di dimissioni da una carica elettiva, il dimissionario dovrà darne comunicazione, a mezzo lettera raccomandata A.R., al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti e al Presidente di FederlegnoArredo. Per il Presidente (per il quale varranno le norme di cui all'articolo 21 del presente Statuto e del Regolamento di attuazione) i membri dimissionari dalle cariche elettive e di controllo saranno sostituiti, per la residua durata del mandato, dal primo dei non eletti.
Le dimissioni avranno comunque efficacia dalla data in cui saranno pervenute agli organi destinatari suddetti.
La decadenza dalle cariche potrà essere disposta dagli organi che hanno proceduto alle designazioni e alle nomine, oltre che dai Probiviri nei casi di cui all'articolo 24.

Articolo 27 • Direttore Generale

Il Direttore Generale viene nominato e revocato dal Consiglio di Presidenza.
Il Direttore Generale coadiuva il Presidente e i Vice Presidenti nell'espletamento del loro mandato È responsabile del funzionamento della struttura interna e dirige tutte le attività, assicurandone il coordinamento. Sovraintende alla gestione amministrativa e finanziaria. Partecipa senza diritto di voto alle riunioni degli organi della Federazione, ai quali propone quanto ritenga utile per il conseguimento degli scopi statutari.
Può essere affiancato da un Vice Direttore generale, nominato e revocato su sua proposta, dal Consiglio di Presidenza. Stabilisce e risolve il rapporto di lavoro con il personale, ad esclusione del Vice Direttore generale o dei dirigenti. Propone al Consiglio di Presidenza, d'intesa con il Presidente, l'articolazione della struttura in aree di attività per le successive deliberazioni del Consiglio Generale.

Articolo 28 • Associazioni di settore

Nell'ambito della Federazione operano le Associazioni di settore, che sono costituite secondo i criteri di affinità merceologica e/o di destinazione, il cui elenco attuale è contenuto nel presente Statuto e la cui appartenenza alle due macro aree "Legno e Arredo" è definita nel Regolamento di attuazione.
All'atto della domanda di adesione, le imprese richiedono l'inquadramento in una o più specifiche Associazioni di settore in ragione dell'attività prevalentemente svolta. L'inquadramento delle imprese nelle diverse Associazioni di settore o eventuali variazioni nell'inquadramento stesso vengono deliberate dal Consiglio di Presidenza, sentito il parere della e/o delle associazioni di settore interessate. Le imprese che svolgono attività in più settori merceologici della filiera Legno-Arredo sono inquadrate nell'Associazione di settore indicata dall'azienda come prevalente. Nel caso in cui un'impresa svolga più lavorazioni, potrà partecipare alla vita associativa anche della/e associazioni dei settori non prevalenti, ma non potrà ricoprire cariche all'interno della/e stessa/e. I contributi versati a FederlegnoArredo saranno, per imprese iscritte a più associazioni, ripartiti proporzionalmente tra le Associazioni e nella stessa proporzione saranno ripartiti i diritti di voto.
Alle Associazioni è affidata la tutela dei rispettivi settori di competenza e la trattazione dei problemi di specifico interesse dei settori medesimi.

Ciascuna Associazione di settore può deliberare contributi aggiuntivi a carico delle imprese appartenenti all'Associazione stessa, per sopperire a particolari esigenze comuni.
Le delibere debbono essere comunicate al Consiglio di Presidenza di FederlegnoArredo, ai fini della loro esposizione nel bilancio.
Eventuali contribuzioni effettuate da soggetti terzi alla Federazione ed erogate specificatamente in favore di determinati settori merceologici sono integralmente utilizzate dalle Associazioni rappresentative del settore merceologico beneficiario.
Le Associazioni dovranno dare tempestiva comunicazione di tali contributi alla Presidenza di FederlegnoArredo, ai fini della loro esposizione nel bilancio. Il Consiglio Generale può deliberare eventuali variazioni degli ambiti di competenza delle Associazioni di settore, su istanza delle Associazioni stesse o dei settori interessati.
Le Associazioni di settore operano sulla base di Statuti, armonizzati con quello di FederlegnoArredo, approvati dalle rispettive Assemblee.
Un'Associazione di settore, per mantenere il suo status di Associazione, dovrà avere un numero minimo di almeno 30 aziende aderenti. Al di sotto di tale soglia, il Consiglio Generale, sentito il parere del Consiglio di Presidenza, potrà deliberarne lo scioglimento con la maggioranza dei ¾ dei presenti.
Le Associazioni di settore devono sottoporre in via preventiva i propri Statuti, i rispettivi regolamenti di attuazione e/o le loro variazioni all'approvazione del Consiglio Generale di FederlegnoArredo, che ne verificherà la coerenza con i principi organizzativi generali del sistema confederale e dell'organizzazione complessiva di FederlegnoArredo stessa.
Le Associazioni di settore sono impegnate a garantire la coesione del sistema associativo di FederlegnoArredo.
A tal fine, spetta al Consiglio di Presidenza il coordinamento tra la Presidenza di FederlegnoArredo e i Presidenti delle Associazioni per l'elaborazione delle posizioni di rappresentanza esterne per le materie di specifico interesse, nonché per la designazione dei rappresentanti in enti esterni. I Presidenti di Associazione eletti dai rispettivi Consigli di Presidenza restano in carica per un quadriennio e potranno essere rieletti per un ulteriore quadriennio consecutivo. Sono rieleggibili trascorso un quadriennio.
Gli Statuti possono istituire, nell'ambito delle Associazioni di settore, Gruppi merceologici, garantendo la partecipazione dei rappresentanti dei Gruppi agli organi direttivi delle Associazioni stesse. Lo Statuto e il regolamento di attuazione delle singole Associazioni dovranno normare la costituzione e il funzionamento dei Gruppi.
Le Associazioni dovranno riunire il proprio Consiglio di Presidenza almeno ogni quattro mesi, secondo le procedure descritte nei rispettivi statuti e regolamenti di attuazione.
Le Associazioni di settore hanno poteri operativi autonomi, per le iniziative che riguardano specificatamente il settore rappresentato e non risultano in contrasto con lo Statuto o la politica generale di FederlegnoArredo.
Le Associazioni non godono di alcuna autonomia patrimoniale e finanziaria.
L'attività economica, finanziaria e patrimoniale delle Associazioni è esercitata per il solo tramite di FederlegnoArredo.
I Presidenti delle Associazioni di settore si tengono sistematicamente in contatto tra di loro e con il Presidente di FederlegnoArredo, ai fini del coordinamento delle iniziative e delle attività delle Associazioni medesime, per assicurare indirizzo organico all'azione di FederlegnoArredo.
Le delibere assunte dagli Organi delle Associazioni debbono essere comunicate tempestivamente al Presidente di FederlegnoArredo.
Le Associazioni che entrano a far parte di FederlegnoArredo devono adeguare il proprio Statuto a quello di quest'ultima entro dodici mesi.
Le Associazioni devono adottare nel proprio Statuto, entro dodici mesi, le variazioni richieste dal Consiglio Generale.

TITOLO IV - FONDO COMUNE E BILANCI

Articolo 29 • Fondo comune

Il fondo comune di FederlegnoArredo è costituito:
a. dai contributi di cui all'articolo 7 e da eventuali ulteriori contributi deliberati;
b. dagli eventuali avanzi di gestione annuali;
c. dagli investimenti mobiliari e immobiliari;
d. dalle erogazioni e dai lasciti a favore della Federazione e dalle eventuali devoluzioni di beni ad essa fatte a qualsiasi titolo.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, sia durante la vita della Federazione, sia in fase di liquidazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 30 • Bilanci

Ogni anno, entro il 31 dicembre, deve essere predisposto da FederlegnoArredo e dalle Associazioni di settore il bilancio preventivo relativo all'anno successivo, e il bilancio consuntivo.
Il bilancio preventivo è sottoposto all'approvazione del Consiglio Generale.
Il bilancio consuntivo è sottoposto all'Assemblea Generale di norma nei centoventi giorni dalla fine di ciascun esercizio solare, unitamente alle relazioni del Consiglio Generale e del Collegio dei Revisori contabili.
Il bilancio viene sottoposto a revisione contabile di primaria società di revisione, scelta dal Consiglio di Presidenza, e alla quale potrà essere affidata anche la revisione contabile in toto.
Il Consiglio Generale dovrà presentare il bilancio consuntivo al Collegio dei Revisori contabili almeno venti giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 31 • Modificazioni statutarie

Le modificazioni dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno il 55% dei voti presenti, i quali devono rappresentare almeno il 10% dei voti spettanti ai soci in regola con quanto previsto dal primo comma dell'art.12 del presente Statuto.
È ammessa la procedura mediante referendum, indetta dal Presidente su proposta del Consiglio Generale qualora l'Assemblea non raggiunga il quorum previsto dal precedente comma. Ai soci che in sede di votazione abbiano dissentito dalle modificazioni adottate è consentito il diritto di recesso da notificare al Presidente di FederlegnoArredo per lettera raccomandata a.r. o posta elettronica certificata entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione delle modifiche stesse. Per quanto riguarda il pagamento dei contributi, il recesso ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.

Articolo 32 • Scioglimento

Quando venga domandato lo scioglimento di FederlegnoArredo da un numero di soci rappresentanti non meno di un terzo della totalità dei voti o dal Consiglio di Presidenza quando ne ravvisi le condizioni, deve essere convocata un'apposita Assemblea per deliberare in proposito.
Tale Assemblea, da convocarsi con le modalità e termini previsti all'articolo 13 del

presente Statuto, delibera validamente con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno ¾ della totalità dei voti spettanti a tutti i soci.
L'Assemblea nomina uno o più liquidatori, ne determina i poteri e i compensi e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue, che possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge.

Articolo 33 • Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa richiamo al relativo Regolamento di attuazione, alle norme di legge e ai principi generali della prassi e del diritto, nonché del sistema confederale.

Articolo 34 • Norme transitorie

Il Presidente in carica, all'entrata in vigore del presente Statuto, terminerà il proprio mandato e non sarà rieleggibile con l'Assemblea Generale da convocarsi entro il mese di febbraio del 2021.
Il Consiglio di Presidenza è composto da tutti i Presidenti di Associazione che scadranno con la nomina dei nuovi Presidenti di Associazione, ovvero con le Assemblee da convocarsi entro febbraio 2021.
Con l'Assemblea Generale del 2021 si applicheranno integralmente le norme previste nel presente Statuto, per la costituzione e il funzionamento del Consiglio di Presidenza.
Per garantire l'uniformità dei mandati dei Presidenti di Associazione, in base al presente Statuto, Assopannelli e Asal Assoallestimenti eleggeranno i rispettivi Presidenti nel 2021.

Allegato 1) - articolo 3) - ASSOCIATI

Abbattimento dei boschi e delle piante sparse per la produzione di legname tondo, asciato o segato (antenne, pali, puntelli, tavole, tondelli, travi, doghe, traverse, ecc.) - agglomerati di legno con leganti vari (cemento, magnesite, resine, ecc.) per uso edilizio o altro - allestimenti espositivi - arredo urbano - apparecchi di illuminazione, oggetti e complementi per l'arredamento - articoli casalinghi - articoli da disegno e didattici - articoli igienico/sanitari - articoli sportivi - aste dorate e comuni - bastoni - biliardi - botti e fusti dogati - cambrioni - carbone vegetale - carpenteria cantieri e carpenteria navale - carri e carrozze - case prefabbricate in legno - ceppi per zoccoli e fondi per calzature - compensati - cornici - editori tecnici - farina e lana di legno - forme per calzature - ghiacciaie - imballaggi e cesti di legno - legna da ardere - manici da frusta - manufatti di legno in genere - manufatti, granulati e agglomerati di sughero - mobili ed arredamenti vari (compresi mobili in resine sintetiche e materie plastiche come poliuretani, metacrilati, A.B.S., P.V.C., poliestere rinforzato, polipropilene, ecc., i mobili tappezzati, imbottiti e i materassi a molle, reti, mobili in metallo, ecc.) - mobili e articoli vari di arredamento in giunco e vimini - multistrati - pallets e contenitori - paniforti - pannelli di fibra - pannelli di lana di legno - pannelli truciolari - parquet e pavimenti di legno e relativa posa in opera - pianoforti - pipe e abbozzi per pipe - placcati - prodotti segati - rivestimenti fiaschi e damigiane - rivestimenti in legno - scale e relativa posa in opera - sediame comune e curvato - serramenti, porte interne e schermi oscuranti e relativa posa in opera - strutture portanti - sughero in plance, sugheraccio, sugherone - tacchi - tappezzerie - tende e meccanismi - tornerie - tranciati - trattamento e conservazione del legno - trattamento chimico del legno - traverse ferroviarie - traverse iniettate o impregnate - turaccioli comuni e da spumante.

Allegato 2) parte a) – Articolo 12 – ASSEMBLEA

1. Parametri calcolo voti ASSEMBLEA (su contributi versati)

a. fino all'ammontare della quota minima annuale sarà assegnato 1 voto;
b. dal contributo minimo e fino a 10 volte saranno assegnati tanti voti per quante volte è stata versata la quota minima annuale o frazione superiore alla metà;
c. da 11 volte il contributo minimo e fino a 30 volte saranno assegnati tanti voti per quante volte è stato versato il contributo minimo maggiorato del 12,50% o frazione superiore alla metà;
d. da 31 volte il contributo minimo e fino a 50 volte saranno assegnati tanti voti per quante volte è stato versato il contributo minimo maggiorato del 25% o frazione superiore alla metà;
e. da 51 volte il contributo minimo e fino a 100 volte saranno assegnati tanti voti per quante volte è stato versato il contributo minimo maggiorato del 37,5%, o frazione superiore alla metà.

Prospetto di calcolo voti per scaglioni (esempio: minimo = 550 euro)

	QUOTA ANNO PRECEDENTE		quota diviso:	maggioraz. rispetto al minimo	voti per scaglioni	voti per scaglioni arrotondati	voti cumulati
	da euro	a euro					
fino al contrib. minimo	0,00	550,00		%	1,00	1	1
da 1 a 10 volte il contrib. minimo	550,00	5.500,00	550,00	0,00	9,00	9	10
da 10 a 30 volte	5.500,00	16.500,00	618,75	12,50	17,78	18	28
da 30 a 50 volte	16.500,00	27.500,00	687,50	25,00	16,00	16	44
oltre 50 volte	27.500,00	28.700,00	756,25	37,50	1,59	2	46
totale voti						46	
contributo minimo	550,00						

Allegato 2) parte b) - Articolo 16 – CONSIGLIO GENERALE

I componenti aggiuntivi di cui al punto e) dell'art. 16, sono espressi dalle Associazioni di settore in ragione del contributo complessivamente versato a FederlegnoArredo dalle imprese ad esse appartenenti.

In particolare, saranno attribuiti:
- un componente qualora il contributo complessivo sia inferiore o uguale a euro 100.000,00=;
- due componenti qualora il contributo complessivo sia compreso tra euro 100.000,01= e euro 200.000,00=;
- tre componenti qualora il contributo complessivo sia compreso tra euro 200.000,01= e euro 300.000,00=;
- quattro componenti qualora il contributo complessivo sia compreso tra euro 300.000,01= e euro 400.000,00=;
- cinque componenti qualora il contributo complessivo sia compreso tra euro 400.000,01= e euro 500.000,00=;
- sette componenti qualora il contributo sia compreso tra euro 500.000,01= e euro 700.000,00=;
- nove componenti qualora il contributo sia compreso tra euro 700.000,01= e euro 900.000,00=;
- undici componenti qualora il contributo sia compreso tra euro 900.00,01= e euro 1.000.000,00=;
- tredici componenti qualora il contributo sia compreso tra euro 1.000.00,01= e euro 1.100.000,00=;
- quindici componenti qualora il contributo sia compreso tra euro 1.100.00,01= e euro 1.300.000,00=;
- diciassette componenti qualora il contributo sia compreso tra euro 1.300.00,01= e euro 1.500.000,00=;
- venti componenti qualora il contributo sia uguale o superiore a euro 1.500.00,01=.

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO DI FEDERLEGNOARREDO

TITOLO I
RAPPORTO ASSOCIATIVO

CAPO I - Domanda di adesione: comunicazione, perfezionamento e impugnazione delle decisioni

1. L'adesione decorre dalla data di ricevimento della scheda di adesione cui seguirà ratifica del Consiglio di Presidenza (di seguito CP) assunta a maggioranza semplice.

2. La decisione positiva/negativa assunta dal CP sono comunicate a mezzo posta elettronica all'interessato, all'indirizzo indicato sulla scheda di adesione.

CAPO II - Cessazione del rapporto associativo: modalità di attuazione

1. Dimissioni da rassegnare con lettera raccomandata con il preavviso indicato all'art. 4 dello Statuto; mantenimento dei contenuti e delle modalità del rapporto associativo fino alla naturale scadenza del termine.

2. Recesso del socio nel caso di cui all'art. 31 dello Statuto:
   a. per voto contrario a modifiche statutarie con obbligazione contributiva fino alla fine dell'anno solare in corso;
   b. in presenza di cause ostative al mantenimento del rapporto associativo, con immediata e contestuale cessazione di ogni diritto e dovere, fatta eccezione per la corresponsione del contributo dovuto fino al termine di normale scadenza del rapporto, come previsto nello Statuto;

3. Risoluzione unilaterale da parte dell'Associazione senza possibilità di ricorso ai Probiviri per infrazioni del Codice Etico e dei Valori Associativi e per cause di oggettiva ed accertata gravità, ostative al mantenimento del rapporto associativo; deliberata dal CP, su proposta del Presidente; cessazione immediata di tutti i diritti e doveri e permanenza dell'obbligo contributivo fino al termine di normale scadenza del rapporto stesso.

4. Fallimento dichiarato con sentenza passata in giudicato: il CP ha la facoltà di deliberare la sospensione del rapporto associativo dalla sentenza dichiarativa di fallimento e fino al passaggio in giudicato della stessa; per le altre procedure concorsuali - compreso il concordato con continuità aziendale - il CP ha la facoltà di deliberare la sospensione del rapporto associativo, con effetto anche sugli obblighi contributivi, in caso di eccessivo protrarsi dei tempi o di situazioni particolarmente complesse derivanti da eventuali utilizzi difformi e strumentali della procedura.

5. Cessazione dell'attività aziendale: dal momento della formale comunicazione.

CAPO III - Sanzioni

1. censura del Presidente, in forma orale negli organi direttivi o in forma scritta, diretta all'interessato, da adottarsi in caso di comportamenti che possono essere rapidamente ricondotti ai principi organizzativi di riferimento generale;

2. sospensione dell'impresa associata, deliberata dal CP per una durata massima di 12 mesi, con permanenza degli obblighi contributivi; la sospensione può essere applicata anche in caso di morosità contributiva in atto da almeno 1 anno o in assenza di piano di rientro concordato;

3. decadenza dei rappresentanti dagli organi associativi: deliberata dal Collegio speciale dei Probiviri per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nella carica ricoperta ovvero dichiarata dallo stesso organo di appartenenza in caso di inadempimento agli obblighi derivanti dalla carica ivi compresa l'immotivata inerzia, di ripetute assenze ingiustificate (almeno 3) o per il venir meno dei requisiti personali e professionali necessari per l'accesso ed il mantenimento della stessa carica, in particolare perdita completo inquadramento e mancata copertura di una posizione aziendale con responsabilità di grado rilevante. Per grado rilevante deve intendersi almeno ricoprire la carica di Consigliere con delega ai rapporti istituzionali. I Direttori Generali non possono assumere cariche associative;

4. espulsione dell'impresa associata, deliberata dal CG a maggioranza qualificata in caso di gravi e ripetute violazioni degli obblighi associativi e quando nessuna altra soluzione sia ormai più praticabile; l'espulsione è applicata in caso di morosità contributiva in atto da almeno tre anni, salvo casi - validati dal CP - di grave e comprovata impossibilità ad adempiere agli obblighi contributivi per criticità contingenti legate ad eventi particolari;

5. radiazione del rappresentante in Associazione, deliberata dal CG in caso di accertate ed esclusive responsabilità personali che permettono, tuttavia, di conservare il rapporto associativo con l'azienda che deve provvedere, su sollecitazione dell'Associazione, a nominare un nuovo rappresentante per la partecipazione alla vita associativa. La radiazione è sempre comminata in caso di attivazione di una controversia giudiziaria esterna senza aver preventivamente esperito gli strumenti interni di risoluzione della conflittualità

6. impugnazione: ricorso ad un Collegio arbitrale dei Probiviri per le sanzioni comminate dagli organi; per le sanzioni comminate dal Collegio speciale dei Probiviri ricorso agli altri Probiviri eletti dall'Assemblea. In entrambi i casi il ricorso, che non ha effetto sospensivo, deve essere proposto entro i 10 giorni successivi alla comunicazione della delibera con le modalità previste dal Titolo V del presente regolamento.

TITOLO II
FUNZIONAMENTO ORGANI

CAPO I – Assemblea

1. Convocazione

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente vicario, se nominato, o da quello più anziano di età, a mezzo raccomandata, anche a mano, fax, posta elettronica o posta elettronica certificata, inviati almeno quindici giorni prima della data della riunione. Il termine di quindici giorni, potrà, in caso di urgenza, essere ridotto dal Presidente a cinque giorni, tranne che per gli adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento.

2. L'avviso di convocazione deve comprendere l'indicazione del luogo, giorno ed ora, per la prima e la seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

3. L'assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire

adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

4. L'assemblea in audio o videoconferenza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente e il segretario.
   Le operazioni di voto e i relativi scrutini vengono svolti in simultanea e la proclamazione dei risultati avviene nel luogo in cui è presente il Presidente.

5. Integrazione dell'ordine del giorno:
   a. di iniziativa del Presidente: fino a 72 ore prima con esclusione, in ogni caso, di adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento
   b. in apertura dei lavori: ammessa se richiesta dal 60% dei voti presenti in Assemblea che rappresentino almeno il 20% di quelli totali;

6. Ad inizio anno solare comunicazione di un calendario delle riunioni ordinarie per CG e CP.

2. Costituzione e svolgimento delle riunioni

1. Quorum costitutivi:
a. nel calcolo del quorum le frazioni decimali sono arrotondate per eccesso se pari o superiori alla metà, per difetto se inferiori
b. solo per CG e CP concorrono al quorum i membri collegati in video e audioconferenza.

2. Segreteria:
a. le funzioni di segretario sono attribuite normalmente al Direttore od altra persona proposta da chi presiede;
b. a sua cura la comunicazione delle variazioni nella composizione degli organi direttivi

3. La nomina di almeno la metà dei componenti statutariamente previsti permette l'insediamento dell'organo, con possibilità di completamento progressivo della sua composizione.

4. Possibilità di inversione dei punti all'ordine del giorno**:** proposta dal Presidente senza voto di approvazione, fatta salva richiesta contraria di almeno il 50% dei voti presenti.

3. Votazioni e verbali
1. Modalità di votazione
a. scrutinio segreto: inderogabile per le votazioni concernenti persone; opportuno frazionamento dei voti assembleari spettanti a ciascun socio per garantirne la segretezza. Per il Collegio dei Revisori, il Consiglio di Presidenza potrà presentare una lista, che può essere votata integralmente, anche a scrutinio palese
b. votazioni a scrutinio segreto: il Presidente può fissare la durata massima dello svolgimento delle operazioni elettorali, in ogni caso non superiore ad un'ora; in tale lasso temporale potranno votare anche i componenti dell'organo intervenuti successivamente alla formale apertura della riunione. In casi eccezionali e di comprovata necessità, il Presidente può ammettere l'espressione del voto anche prima della formale apertura della votazione. Per la ripetizione delle votazioni si applicano le disposizioni previste per la designazione del Presidente da parte del CG.
c. votazioni a scrutinio palese: per alzata di mano, chiamata in sequenza di favorevoli, contrari ed astenuti; valore doppio del voto del Presidente in caso di parità. Per approvazione modifiche statutarie/ e scioglimento: voto palese su supporto cartaceo, con identificazione dei votanti, senza frazionamento dei voti;
d. partecipazione in video e audioconferenza: i soci/componenti collegati partecipano solo alle votazioni a scrutinio palese, fatta salva l'attivazione di modalità idonee a garantire la segretezza del voto

e. proclamazione degli eletti: in ordine alfabetico e senza indicazione del numero di preferenze conseguite
f. verbalizzazione: necessaria per tutte le riunioni di Assemblea; possibile utilizzo della registrazione dei lavori, previa informativa dei soci/componenti partecipanti
g. approvazione dei verbali:
- il verbale relativo al Consiglio di Presidenza e al Consiglio Generale si dà per approvato dopo 15 giorni dall'invio, senza aver ricevuto osservazioni,
- relativamente all'Assemblea ed al Consiglio Generale ciascun partecipante, entro 15 giorni, può far richiesta di ricevere il verbale, che si dà comunque per approvato entro 15 giorni dalla riunione, se non sono intervenute osservazioni, che saranno valutate dal Presidente e dal Segretario;
- per l'invio dei verbali potranno essere utilizzate modalità telematiche con l'ausilio di username e password personali che verranno fornite a ciascun partecipante dalla Direzione Generale

CAPO II – Consiglio Generale

1. Convocazione

1. La convocazione è fatta dal Presidente (o negli altri casi previsti dallo Statuto) mediante avviso scritto, diramato anche a mezzo fax o posta elettronica, all'indirizzo comunicato dall'impresa, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.
   In caso di urgenza, tale termine potrà essere ridotto a tre giorni.

2. Gli avvisi dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora della riunione e degli argomenti da trattare.

3. Le riunioni si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

4. Integrazione dell'ordine del giorno:
   a. di iniziativa del Presidente: fino a 48 ore prima con esclusione, in ogni caso, di adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento

2. Costituzione e svolgimento delle riunioni

1. Quorum costitutivi:
   a. nel calcolo del quorum le frazioni decimali sono arrotondate per eccesso se pari o superiori alla metà, per difetto se inferiori
   b. Per CG concorrono al quorum i membri collegati in video e audioconferenza.

2. Segreteria:
   a. le funzioni di segretario sono attribuite di norma al Direttore o altra persona individuata da chi presiede;
   b. a cura dell'Ufficio di Presidenza la comunicazione delle variazioni nella composizione degli organi direttivi

3. La nomina di almeno la metà dei componenti statutariamente previsti permette l'insediamento dell'organo, con possibilità di completamento progressivo della sua composizione.

4. Possibilità di inversione dei punti all'ordine del giorno: proposta dal Presidente senza voto di approvazione.

3. Votazioni e verbali

1. Modalità di votazione

a. scrutinio segreto: inderogabile per le votazioni concernenti persone; 1/4 dei componenti può chiederne l'utilizzo anche per altre deliberazioni, ad esclusione di modifiche statutarie e scioglimento;

b. votazioni a scrutinio segreto: il Presidente può fissare la durata massima dello svolgimento delle operazioni elettorali, in ogni caso non superiore a 30 minuti; in tale lasso temporale potranno votare anche i componenti dell'organo intervenuti successivamente alla formale apertura della riunione. In casi eccezionali e di comprovata necessità, il Presidente può ammettere l'espressione del voto anche prima della formale apertura della votazione. Per la ripetizione delle votazioni si applicano le disposizioni previste per la designazione del Presidente da parte del CG

c. votazioni a scrutinio palese: per alzata di mano, chiamata in sequenza di favorevoli, contrari ed astenuti; valore doppio del voto del Presidente in caso di parità.
partecipazione in video e audioconferenza: i soci/componenti collegati partecipano

d. solo alle votazioni a scrutinio palese, fatta salva l'attivazione di modalità idonee a garantire la segretezza del voto
proclamazione degli eletti: in ordine alfabetico e senza indicazione del numero di

e. preferenze conseguite
verbalizzazione: necessaria per tutte le riunioni; possibile utilizzo della

f. registrazione dei lavori, previa informativa dei soci/componenti partecipanti
approvazione dei verbali: con silenzio-assenso dopo 15 giorni dalla data di invio a

g. tutti i partecipanti. Proposte di integrazioni o modifiche da inviare mediante Posta Certificata.

CAPO III – Consiglio di Presidenza

1. Convocazione

1. La convocazione è fatta dal Presidente (o negli altri casi previsti dallo Statuto) mediante avviso scritto, diramato anche a mezzo fax o posta elettronica almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.
In caso di urgenza, tale termine potrà essere ridotto a tre giorni.

2. Gli avvisi dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora della riunione e degli argomenti da trattare.

3. Le riunioni si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

4. Integrazione dell'ordine del giorno:
di iniziativa del Presidente: fino a 24 ore prima con esclusione, in ogni caso, di adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento
in apertura dei lavori: ammessa se richiesta da almeno la metà dei componenti del CP.

2. Costituzione e svolgimento delle riunioni

1. Quorum costitutivi:

a. nel calcolo del quorum le frazioni decimali sono arrotondate per eccesso se pari o superiori alla metà, per difetto se inferiori

b. Per CG e CP concorrono al quorum i membri collegati in video e audioconferenza.

2. Segreteria:
a. le funzioni di segretario sono di norma attribuite al Direttore o altra persona scelta dal Presidente;
b. a cura dell'Ufficio di Presidenza la comunicazione delle variazioni nella composizione degli organi direttivi

3. La nomina di almeno la metà dei componenti statutariamente previsti permette l'insediamento dell'organo, con possibilità di completamento progressivo della sua composizione.

4. Possibilità di inversione dei punti all'ordine del giorno**:** proposta dal Presidente senza voto di approvazione fatta salva richiesta contraria di almeno il 50% dei componenti presenti.

3. Votazioni e verbali
1. Modalità di votazione
a. scrutinio segreto: inderogabile per le votazioni concernenti persone; 1/4 dei componenti può chiederne l'utilizzo anche per altre deliberazioni, ad esclusione di modifiche statutarie e scioglimento;
b. votazioni a scrutinio segreto: il Presidente può fissare la durata massima dello svolgimento delle operazioni elettorali, in ogni caso non superiore quindici minuti; in tale lasso temporale potranno votare anche i componenti dell'organo intervenuti successivamente alla formale apertura della riunione. In casi eccezionali e di comprovata necessità, il Presidente può ammettere l'espressione del voto anche prima della formale apertura della votazione. Per la ripetizione delle votazioni si applicano le disposizioni previste per la designazione del Presidente da parte del CG;
c. votazioni a scrutinio palese: per alzata di mano, chiamata in sequenza di favorevoli, contrari ed astenuti; valore doppio del voto del Presidente in caso di parità;
d. partecipazione in video e audioconferenza: i soci/componenti collegati partecipano solo alle votazioni a scrutinio palese, fatta salva l'attivazione di modalità idonee a garantire la segretezza del voto;
e. proclamazione degli eletti: in ordine alfabetico e senza indicazione del numero di preferenze conseguite ;
f. verbalizzazione: necessaria per tutte le riunioni; possibile utilizzo della registrazione dei lavori, previa informativa dei soci/componenti partecipanti;
g. approvazione dei verbali: con silenzio-assenso dopo 15 giorni dall'invio a tutti i soci

TITOLO II
CARICHE ASSOCIATIVE

CAPO I – Principi generali
1. Gratuità generalizzata delle cariche; comprovate situazioni difformi costituiscono causa di decadenza automatica, deliberata dal Collegio speciale dei Probiviri e non ricorribile.

2. Rotazione – durata massima dei mandati
a. Presidente: 4 anni massimo senza possibilità di ulteriori rielezioni
b. Vice Presidenti art. 19 lett. B), componenti organi direttivi e di controllo: 2 quadrienni anche consecutivi con possibilità di ulteriori rielezioni allo stesso titolo solo dopo una *vacatio* di almeno un mandato. Comprovate situazioni difformi costituiscono causa di decadenza automatica, deliberata dal Collegio speciale dei Probiviri e non ricorribile;
c. membri art. 19 lett. C), 1 quadriennio con possibilità di ulteriori rielezioni allo stesso titolo solo dopo una *vacatio* di almeno un mandato. Comprovate situazioni difformi costituiscono causa di decadenza automatica, deliberata dal Collegio speciale dei Probiviri e non ricorribile.
Le cariche di cui alle precedenti lettere b e c non potranno, tuttavia, essere ricoperte dal medesimo soggetto per più di 2 quadrienni consecutivi. Non è ammessa la possibilità di

ricoprire ulteriori cariche se non è trascorso 1 quadriennio.

3. Ai fini della rotazione, le cariche eventualmente ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato si intendono rivestite per l'intera durata del mandato.

4. In caso di dimissioni o di altre cause di cessazione dalla carica di componente del Consiglio di Presidenza, - per la ricomposizione del CP stesso, è necessaria, su proposta del Presidente, l'approvazione dal Consiglio Generale. In tutti gli altri organi possibilità di subentro del primo dei non eletti; in caso di subentro, a parità di voti, assume la carica il non eletto con maggiore anzianità associativa.

5. In caso di dimissioni o di altre cause di cessazione dalle cariche associativa nel CG e nel CP, il mandato di chi subentrerà nella carica coinciderà con quello del Presidente di FederlegnoArredo in carica al momento della nomina o subentro.

6. In caso di dimissioni o di altre cause di cessazione dalla carica associativa del Presidente, l'intero Consiglio di Presidenza si intenderà automaticamente decaduto. Potranno essere rieletti solo in caso che il loro incarico sia durato meno della metà del mandato quadriennale previsto dallo Statuto.

CAPO II – Requisiti di accesso

1. In caso di concorso alla Presidenza e al CP dell'Associazione non possono essere immessi in lista coloro che risultino privi di completo inquadramento e della copertura di una posizione di responsabilità aziendale di grado rilevante.

2. Per ogni carica associativa, non possono candidarsi coloro che abbiano riportato condanne, anche non passate in giudicato, per le figure di reato individuate dal Codice etico e dei valori associativi come particolarmente lesive dell'immagine dell'organizzazione confederale nonché coloro per i quali è in corso l'applicazione di misure interdittive; non possono altresì candidarsi coloro che evidenziano situazioni di incompatibilità rispetto al divieto di cumulare cariche associative tra loro e con incarichi politici.

3. Per i Probiviri e i Revisori non è richiesto il requisito del completo inquadramento e della responsabilità aziendale di grado rilevante.

4. Verifica delle candidature da parte del Collegio speciale dei Probiviri.

CAPO III – Decadenza

1. Mancanza del requisito della responsabilità aziendale di grado rilevante o del completo inquadramento: in assenza di dimissioni volontarie, è causa di decadenza immediata dalla carica dichiarata dall'organo di appartenenza; per il Presidente e i Vice Presidenti deliberata dal Collegio speciale dei Probiviri, con possibilità di ricorso ai restanti Probiviri eletti dall'Assemblea.

2. Assenze ingiustificate: decadenza automatica, accertata e dichiarata dall'organo di appartenenza e comunicata dal segretario, dopo 3 assenze consecutive o mancata partecipazione alla metà delle riunioni indette nell'anno solare.
   Analoga decadenza prevista per partecipazione alle riunioni dei Revisori e dei Probiviri chiamati a comporre il Collegio speciale.

3. Nel caso dei Vice Presidenti e dei membri del Consiglio Generale ex art. 16 lett. G), la decadenza può essere accertata e dichiarata dal Presidente qualora ravvisi dei motivi tali da far venir meno il rapporto fiduciario alla base della loro elezione.

4. Il Collegio speciale dei Probiviri può deliberare sempre, anche solo a maggioranza, la decadenza dalle cariche per motivi tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'incarico.

5. In situazioni di criticità, l'autosospensione dalla carica è comportamento associativo virtuoso a tutela della tenuta dell'impianto etico-valoriale del sistema. Il Collegio speciale dei Probiviri di esprimere indirizzi e sollecitazioni in tal senso, destinati ai singoli interessati.

6. A seguito della dichiarazione di decadenza non è ammessa la rieleggibilità per almeno un mandato successivo alla dichiarazione stessa. Nei casi di decadenza disposti dal Collegio speciale dei Probiviri deriva la non rieleggibilità per almeno 2 mandati successivi.

TITOLO III
ELEZIONI

CAPO I - Formazione delle liste per l'elezione dei rappresentanti negli organi direttivi, dei Probiviri e dei Revisori contabili

1. Modalità preferenziale di raccolta per formazione liste: autocandidature espresse dalla base associativa, successivamente verificate dal Collegio speciale dei Probiviri.

2. Per Probiviri e Revisori contabili: candidature dalla base associativa anche a seguito di sollecitazione del Presidente, con adeguato anticipo e con possibilità di indicare anche terzi esterni purché in possesso di competenze specifiche rispetto al ruolo da ricoprire. Importante far ricadere la scelta su rappresentanti di imprese che abbiano particolari caratteristiche di affidabilità ed esperienza. Elezione da parte dell'Assemblea nell'anno pari da quello di elezione del Presidente.

3. Esclusione dalle liste elettorali per mancanza dei requisiti disposta dal Collegio speciale dei Probiviri; possibile ricorso ai restanti Probiviri.

4. Per le cariche associative è inderogabile raccogliere un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire. In caso di oggettiva e verificata impossibilità: proporzionale riduzione dei seggi disponibili ovvero predisposizione di una lista aperta con possibilità di esprimere preferenze ulteriori rispetto alle candidature raccolte.

5. Il numero di preferenze deve essere sempre inferiore ai seggi da ricoprire: sono possibili previsioni diversificate per i singoli organi ma il numero di preferenze non può superare i 2/3 degli eligendi.

6. Il numero massimo delle preferenze ammesse deve essere adeguatamente evidenziato sulla scheda stessa.

CAPO II – Procedura per l'elezione del Presidente

La Commissione di designazione viene eletta durante la riunione del Consiglio Generale secondo la procedura prevista all'art. 22 dello Statuto.

1. Consultazioni: la Commissione deve attivare uno specifico indirizzo di posta elettronica, predisporre un calendario comunicato a tutti gli associati con congruo preavviso e con l'indicazione di almeno 5 date d'incontro; ammesse modalità alternative alla audizione personale dei soci - in grado di garantire riservatezza e riconducibilità delle opinioni espresse - come audio e videoconferenze, mail riservate e lettere personali; non sono accettati i fax.

2. Ammesso il temporaneo funzionamento della Commissione anche con la presenza

di 2 soli componenti; in caso di impedimento definitivo si procede necessariamente ad integrare la Commissione, con un sorteggiato di riserva preventivamente estratto.

3. Il più anziano di età dei componenti della Commissione di designazione da' lettura della relazione dinanzi al Consiglio generale.

4. Il candidato/candidati hanno la possibilità di fare dichiarazioni programmatiche prima del voto del CG.

5. Scrutinio segreto inderogabile anche in caso di un unico candidato, con scheda recante espressione di voto alternativa di approvazione/non approvazione della proposta della Commissione di designazione.

6. In caso di due o più canditati predisposizione di schede con relativi nominativi, elencati in ordine alfabetico.

7. Numero massimo di 3 candidati per il voto del CG.

8. Mancato raggiungimento del quorum richiesto alla prima votazione:
a. in caso di candidato unico, la proposta della Commissione di designazione si intende respinta;
b. in caso di 2 candidati, ripetizione immediata della votazione. Proposte entrambe respinte se non viene ancora raggiunto il quorum;
c. in caso di 3 candidati, ballottaggio tra i 2 candidati più votati nel primo scrutinio. Proposte entrambe respinte se non viene raggiunto ancora il quorum;
d. in caso di parità tra voti favorevoli e contrari ovvero tra 2 candidati, ripetizione immediata della votazione. In caso di ulteriore risultato di parità, convocazione di una nuova riunione per la ripetizione della votazione. Proposte respinte alla terza votazione laddove non venga raggiunto il quorum necessario o in presenza di un nuovo esito di parità.

9. Le consultazioni riprendono in caso di bocciatura della proposta/e della Commissione di designazione che rimane in carica per un secondo mandato di audizioni. In caso di nuovo esito negativo, formazione di una nuova Commissione di designazione, utilizzando il sorteggio, anche se non previsto dallo statuto.

10. Voto in Assemblea a scrutinio segreto, con scheda recante espressione di voto alternativa di approvazione/non approvazione della proposta di Presidente designato, deliberata dal CG.

11. Non ammessa, in ogni caso, presentazione diretta di altre candidature in Assemblea o recupero di nominativi non approvati dal CG.

12. In caso di voto negativo dell'Assemblea ripartenza consultazioni, con un secondo mandato della Commissione di designazione in carica; insediamento di una nuova Commissione in analogia a quanto previsto in caso di 2 esiti negativi consecutivi in CG.

13. In caso di mancato raggiungimento del quorum deliberativo dell'Assemblea la proposta della Commissione di designazione, approvata dal CG non si intende respinta; necessaria la convocazione di una nuova Assemblea e solo dopo 2 ulteriori riunioni andate deserte, è necessaria la ripartenza delle consultazioni.

CAPO III – Procedure per l'elezione dei Vice Presidenti e degli altri componenti del Consiglio di Presidenza

a) Procedura per l'elezione dei Vice Presidenti di cui all'art. 19 lett. B)

1. Il Presidente designato dal CG individua i Vice Presidenti scelti tra i rappresentanti di 7 Associazioni e li sottopone, in una riunione successiva a quella di designazione, all'approvazione del CG.

2. Il CG delibera "a pacchetto" su tutti i nominativi e sul programma del Presidente designato con votazione a scrutinio segreto per approvazione/non approvazione della proposta del Presidente designato.

3. L'Assemblea, con un'unica votazione, elegge il Presidente, i Vice Presidenti e approva il programma di attività.

4. Il Consiglio Generale elegge 4 membri scelti tra i Presidenti delle Associazioni non rappresentate dai 7 Vice Presidenti.

CAPO IV – Procedura per l'elezione dei membri del Consiglio di Presidenza di cui all'art. 19 lett. D)

1. I 4 membri vengono nominati secondo i seguenti criteri:

a. Il Consiglio Generale eleggerà i 4 membri del Consiglio Presidenza, tra i Presidenti delle Associazioni non rappresentate dai Vice Presidenti scelti dal Presidente.

CAPO V – Procedure per l'elezione dei membri del Consiglio Generale

Per i componenti elettivi di cui all'art. 16 lett. F) dello Statuto:
Fino a 10 rappresentanti generali votati dall'Assemblea, in un anno diverso da quello del Presidente, sulla base di una lista predisposta con parere dello speciale Collegio dei Probiviri sul profilo personale e professionale dei candidati. Il Collegio potrà evidenziare al Consiglio di Presidenza l'opportunità di sollecitare ulteriori candidature per assicurare l'adeguata rappresentanza di tutte le articolazioni della base associativa. Tali rappresentanti resteranno in carica per un mandato quadriennale rinnovabile per una sola volta.

<u>Modalità di formazione delle liste: generale</u>
La lista di candidati verrà formata attraverso la modalità dell'autocandidatura, dietro sollecitazione del Presidente, verificata dal Collegio Speciale dei Probiviri.
L'eventuale esclusione dalla lista elettorale disposta dal Collegio Speciale dei Probiviri è appellabile ai restanti Probiviri eletti dall'Assemblea.
La lista dovrà riportare un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire; in caso di oggettiva e verificata impossibilità si potrà ridurre proporzionalmente il numero di seggi disponibili.
Nelle votazioni su liste è possibile esprimere al massimo un numero di preferenze pari ai 2/3 dei seggi da ricoprire; il numero massimo di preferenze ammesse deve essere adeguatamente evidenziato sulla scheda di votazione.
Per i componenti di nomina presidenziale di cui all'art. 16 lett. G) dello Statuto:
devono essere scelti dal Presidente tra rappresentanti di imprese associate che abbiano caratteristiche di particolare rappresentatività per storia personale ed imprenditoriale.
Mandato coincidente con quello presidenziale. Il Presidente potrà revocare uno o più componenti in caso di perdita dei requisiti per la copertura della carica.

TITOLO IV
PROBIVIRI

CAPO I - Collegio arbitrale: ricorso introduttivo e costituzione collegio

1. Il Collegio arbitrale viene attivato con la presentazione di un ricorso alla segreteria dei Probiviri entro 60 giorni dai fatti ritenuti pregiudizievoli. Il termine per l'impugnazione delle sanzioni è di 10 giorni dalla loro comunicazione.

2. Contenuti del ricorso: sintesi dei motivi e delle richieste di intervento, indicazione del Proboviro di fiducia tra i Probiviri eletti in Assemblea che non appartengono al Collegio speciale.

3. Il deposito cauzionale obbligatorio deve essere versato mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato a progetti speciali. L'importo del deposito cauzionale è stabilito all'inizio di ogni anno dal Collegio speciale tra il 20% e il 50% del contributo associativo minimo. La copia della ricevuta di avvenuto bonifico deve essere depositata unitamente al ricorso.

4. Notifica del ricorso da parte della segreteria alla controparte e richiesta di nomina del Proboviro di fiducia entro i 10 giorni successivi; rifiuto o immotivato ritardo costituiscono grave inadempienza agli obblighi associativi e comportano automatica soccombenza nel giudizio arbitrale.

5. Possibilità di rifiutare l'incarico arbitrale solo per gravi motivi personali o nei casi previsti dal Codice di procedura civile; possibilità di ricusazione nei casi e con le modalità previste dal Codice di procedura civile, con decisione del Collegio speciale. La presentazione di un'istanza di ricusazione per fini prettamente dilatori e basata su motivi infondati costituisce grave inadempienza agli obblighi associativi e comporta automatica soccombenza nel giudizio arbitrale.

6. Individuazione del Presidente del collegio da parte dei 2 Probiviri nominati dalle parti; in caso di dissenso, nomina richiesta al Presidente del Tribunale di Milano che provvederà alla scelta tra i restanti Probiviri eletti dall'Assemblea.

7. Formale costituzione del Collegio arbitrale non oltre i 10 giorni successivi, con apertura della fase istruttoria.

CAPO II - Collegio arbitrale: istruttoria e decisione

1. Discrezionalità di procedura e di mezzi istruttori; possibilità di disporre audizioni personali ed esibizione di documenti.

2. Comunicazione da parte del Collegio arbitrale ai Probiviri di Confindustria della controversia ad esso demandata; il Collegio speciale dei Probiviri di Confindustria, di propria iniziativa o su richiesta del collegio arbitrale, può fornire elementi di orientamento per la composizione delle controversie stesse.

3. La decisione del Collegio è emessa, anche a maggioranza, entro 60 giorni dalla data della sua costituzione, prorogabili per ulteriori 30 giorni. Facoltà per il Proboviro dissenziente di non sottoscrivere il lodo.

4. Trascorso il termine massimo per la decisione, caducazione degli atti compiuti per superamento del termine da attivare su istanza della parte interessata.

5. Comunicazione del lodo alle parti interessate entro 10 giorni dalla data della deliberazione.

6. Possibilità di appello del lodo al collegio arbitrale dei Probiviri confederali con presentazione del ricorso alla segreteria entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data della relativa comunicazione.

7. In caso di errori materiali o di calcolo, possibilità di correzione del lodo su istanza di parte o d'ufficio dallo stesso Collegio.

CAPO III - Collegio speciale: composizione, funzioni e procedura

1. Composto da almeno 3 Probiviri. I componenti del Collegio speciale non possono essere nominati arbitri per la risoluzione di una controversia interna.

2. Interviene su impulso degli organi direttivi. Agisce d'ufficio in presenza di gravi motivi o di inerzia.

3. Può chiedere l'intervento del Collegio speciale di Confindustria per evidenziare la necessità di commissariamento.

4. Funzioni: rilascia parere obbligatorio sul profilo personale e professionale dei candidati alle cariche; per il Presidente il parere è vincolante; interpreta la normativa interna della Federazione; dichiara la decadenza dalle cariche associative per motivi tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'incarico; vigila a presidio generale della vita associativa; esamina i ricorsi sulle domande di adesione. Il Collegio speciale deve coordinarsi con il Consiglio di indirizzo etico e dei valori associativi, in particolare sulle procedure elettorali e sul mantenimento dell'appartenenza associativa.

5. Le decisioni del Collegio speciale possono essere impugnate, non oltre 20 giorni dalla data della loro comunicazione alla parte/i, con ricorso davanti ai restanti Probiviri, riuniti in Collegio di riesame, che decide a maggioranza nei 30 giorni successivi alla data di ricezione del ricorso. Il termine per l'impugnazione dinanzi al Collegio di riesame delle sanzioni irrogate dal Collegio speciale è di 10 giorni dalla loro comunicazione.

6. Effetto non sospensivo del ricorso, salvo valutazione di grave e irreparabile pregiudizio.

CAPO IV - Collegio dei Revisori dei Conti

I Revisori dei Conti possono essere nominati per 2 mandati quadriennali anche consecutivi.
Potranno essere rinominati trascorso 1 mandato quadriennale.
Il Consiglio di Presidenza potrà predisporre una lista dei candidati da sottoporre all'Assemblea, in numero maggiore degli eligendi. Risulteranno eletti i candidati che avranno ottenuto i maggiori voti. Il Presidente sarà colui che avrà ricevuto il maggior numero di voti.

TITOLO V
ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA

La definizione di area arredo e di area legno così come intesa nel testo di Statuto e nel presente Regolamento è riportata come segue:

Area Arredo

1. ASSARREDO
2. ASAL – ASSOALLESTIMENTI
3. ASSOBAGNO
4. ASSUFFICIO
5. ASSOLUCE

Area Legno

1. ASSOLEGNO
2. ASSOIMBALLAGGI
3. ASSOPANNELLI
4. EDILEGNOARREDO
5. ASSOTENDE
6. FEDECOMLEGNO

Per la disciplina degli organi delle articolazioni interne, gli Statuti delle singole Associazioni dovranno adeguarsi a quello della Federazione entro il termine di sei mesi dalla data di approvazione da parte dell'Assemblea della Federazione.
Possono essere istituiti, all'interno delle Associazioni, dei gruppi di categoria la cui dimensione minima è determinata da un numero di 20 aziende ovvero dall'importo di 30 mila euro di contributi versati.

FLA
FEDERLEGNOARREDO

STATUTI E REGOLAMENTI DI ATTUAZIONE DELLE **ASSOCIAZIONI**

FEDERLEGNOARREDO

STATUTO E REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DI ASAL Assoallestimenti

In vigore dal 22/07/2020
Assemblea ASAL

STATUTO
DI ASAL ASSOALLESTIMENTI

Articolo 1 - Denominazione, durata e sede

Fra le imprese aderenti alla "Federazione italiana delle industrie del legno, del sughero, del mobile, dell'illuminazione e dell'arredamento" (in forma abbreviata "FederlegnoArredo") esercenti l'attività d'allestimento di fiere, mostre, musei, spazi espositivi in genere, congressi ed eventi e/o attività connesse e/o collegate a vario titolo al settore fieristico ed espositivo, è costituita l'Associazione denominata ASAL Assoallestimenti, associazione nazionale aziende allestitrici di fiere e mostre o in forma abbreviata ASAL Assoallestimenti.
L'Associazione ha durata fino al suo scioglimento.
L'Associazione ha sede in Milano, Foro Buonaparte n.65, presso FederlegnoArredo.
L'Associazione esercita la propria attività attraverso FederlegnoArredo e opera sulla base di uno statuto coerente e coordinato con quello della Federazione. Potrà aderire ad altre organizzazioni italiane e straniere che perseguano finalità analoghe e/o complementari alle proprie, purché non concorrenti di FederlegnoArredo, e previo consenso del Consiglio di Presidenza della Federazione.

Articolo 2 - Scopo

L'Associazione non ha fini di lucro, è apartitica, apolitica, indipendente ed ha finalità di promozione e di tutela degli interessi delle imprese che operano nel settore.
È costituita esclusivamente da imprese associate a FederlegnoArredo, al fine di dare voce alle istanze delle aziende esercenti l'attività d'allestimento di fiere, mostre, musei, spazi espositivi in genere, congressi ed eventi e/o attività connesse e/o collegate a vario titolo al settore fieristico ed espositivo, di individuare i bisogni e le richieste del settore, allo scopo di promuoverne lo sviluppo e la crescita nazionale e internazionale. L'Associazione adotta il Codice Etico confederale e la Carta dei Valori associativi ispirando ad essi i propri comportamenti e le proprie modalità organizzative ed impegnando le imprese associate alla loro osservanza.

Articolo 3 - Attività associativa

L'Associazione si propone di:

a. coordinare, tutelare e rappresentare gli interessi della categoria, nei confronti di tutti i soggetti pubblici e privati, nazionali, comunitari ed internazionali e nei confronti delle Istituzioni pubbliche e private;

b. intraprendere ogni iniziativa tendente a sostenere, sviluppare la categoria produttiva rappresentata, accrescendone visibilità e prestigio;

c. favorire lo sviluppo tecnico ed economico delle imprese associate;

d. promuovere e attuare iniziative di formazione professionale specifica per le imprese e i lavoratori del settore;

e. promuovere e operare la raccolta di informazioni e dati per il settore rappresentato, anche mediante la partecipazione all'attività di organismi esterni, al fine di renderli disponibili per tutte le imprese associate.

Articolo 4 – Soci

Le categorie di Soci sono due:

1. Soci effettivi
2. Soci aggregati

Sono Soci Effettivi:
le imprese produttrici di beni e/o servizi con organizzazione industriale complessa, che si riconoscono nei valori del mercato e della concorrenza, le cui attività principali rientrano in quelle di cui all'articolo 1 del presente statuto.
Sono Soci aggregati:

a. le imprese ed altri soggetti produttori di beni e servizi, in qualsiasi forma costituiti, i cui scopi ed attività presentano elementi di complementarità, strumentalità e/o raccordo economico con quelli dei soci effettivi.

La presenza dei soci aggregati non può snaturare, per numero ed importanza, la rappresentatività del settore merceologico dell'Associazione.
Le imprese che hanno i requisiti per essere soci effettivi non possono essere associate con qualifica di aggregati. I rappresentanti delle imprese aggregate, se in regola con i contributi associativi, partecipano ed intervengono alle Assemblee senza diritto di voto, con impossibilità di essere eletti e di essere portatori di deleghe.

Articolo 5 – Ammissione e qualità del rapporto associativo

Fanno parte dell'Associazione i soci effettivi ed aggregati di FederlegnoArredo che operano nei settori individuati al precedente art. 1. La partecipazione all'Associazione comporta l'obbligo di osservare le disposizioni del presente Statuto e del Regolamento di attuazione nonché dello Statuto e del Regolamento di attuazione della Federazione.

Articolo 6 – Gruppi

Possono essere istituiti e sciolti, su delibera del Consiglio di Presidenza, "Gruppi merceologici", i cui rappresentanti hanno diritto di partecipare agli organi direttivi dell'Associazione nei modi e nei termini previsti dal Regolamento di attuazione dell'Associazione, cui è demandata anche la definizione della dimensione minima e del loro funzionamento.

Articolo 7 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

a. l'Assemblea Generale;

b. il Consiglio di Presidenza;

c. il Presidente.

Nessuna carica è retribuita. Il Consiglio di Presidenza dell'Associazione può deliberare che le spese sostenute dai rappresentanti dei Gruppi o dai Consiglieri incaricati dei Gruppi inerenti allo svolgimento di un particolare compito in nome e per conto dell'Associazione vengano rimborsate.

Articolo 8 - Assemblea generale

L'Assemblea generale è costituita dai rappresentanti di tutte le imprese associate facenti parte dell'Associazione, in regola con gli obblighi statutari e con il versamento dei contributi associativi dovuti e scaduti, secondo le norme dello Statuto di FederlegnoArredo.
Le imprese non in regola con gli obblighi di cui al precedente comma possono partecipare ai lavori assembleari senza diritto di voto e senza contribuire alla costituzione del quorum.

L'impresa associata è rappresentata in Assemblea dal legale rappresentante, da un amministratore o da un soggetto legato all'impresa da rapporto organico, a ciò delegato mediante delega scritta.
Ogni impresa può farsi rappresentare da altra impresa associata e può rappresentare fino a tre imprese associate mediante delega scritta.

In deroga a quanto sopra previsto, un'impresa potrà rappresentare più imprese, sempre mediante delega scritta, purché facenti parte del medesimo gruppo. Si intende per gruppo tutte le imprese soggette al medesimo coordinamento e controllo, così come risulta depositato presso il registro Imprese.
I voti spettanti in Assemblea a ciascuna impresa associata e attribuiti, sempreché in regola con gli obblighi di cui al precedente primo comma, vengono calcolati come previsto nello Statuto di FederlegnoArredo.

Articolo 9 - Convocazione dell'Assemblea generale

L'Assemblea è convocata dal Presidente:

- almeno una volta all'anno, di norma entro centoventi giorni dalla fine di ciascun esercizio solare e prima dell'assemblea di FederlegnoArredo;
- ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Consiglio di Presidenza a maggioranza semplice, ovvero quando ne sia fatta richiesta al Presidente da tanti soci che corrispondono complessivamente ad almeno un decimo dei voti spettanti alla totalità degli associati. In questo caso, la richiesta diretta per iscritto al Presidente dovrà indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno. La convocazione, a cura del Presidente, dovrà essere fatta nel più breve tempo possibile e l'Assemblea dovrà tenersi entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.

L'Assemblea è convocata a mezzo raccomandata, anche a mano, fax o posta elettronica certificata (PEC) almeno quindici giorni prima della data della riunione, ai riferimenti comunicati a FederlegnoArredo.
L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione di luogo, giorno ed ora, per la prima e la seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.
In caso di urgenza il termine di preavviso potrà essere ridotto dal Presidente a otto giorni.
L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, a condizione che siano rispettati i principi di buona fede e di parità di trattamento degli associati, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. L'Assemblea in audio o videoconferenza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente e il segretario.

Articolo 10- Costituzione, attribuzioni e deliberazioni dell'Assemblea generale

L'Assemblea è presieduta dal Presidente, e in caso di sua assenza o impedimento, da uno dei Vicepresidenti, se nominati e fra questi, dal più anziano in termini di adesione associativa; in caso di loro mancanza viene eletto dai presenti il presidente dell'adunanza.
L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti almeno i due quinti dei voti attribuiti a tutti gli associati; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita con qualunque numero di voti presenti o rappresentati. Il numero dei voti assembleari è il medesimo spettante alle aziende per l'assemblea della Federazione.
Ad eccezione di quelle deliberazioni per le quali il presente statuto richieda una specifica

maggioranza, le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, senza tener conto degli astenuti e nelle votazioni a scrutinio segreto tenuto conto delle schede bianche e delle schede nulle.
I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede l'Assemblea. Per la nomina e le deliberazioni relative a persone, si adotta lo scrutinio segreto, previa la nomina di due scrutinatori scelti tra i rappresentanti delle aziende associate, fatta salva in ogni caso la facoltà per i soci che lo desiderino di far constare dal verbale il proprio voto o la propria astensione e le proprie dichiarazioni.
Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità del presente statuto, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.
Di ogni Assemblea verrà redatto un verbale scritto da chi presiede e dal segretario. Nei casi di legge e quando il Consiglio di Presidenza o il presidente dell'Assemblea lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio.
Spetta all'Assemblea:

- determinare gli indirizzi e le direttive dell'attività dell'Associazione ed esaminare qualsiasi argomento rientrante negli scopi della stessa;
- determinare il numero dei componenti del Consiglio di Presidenza e nominarne i componenti non di diritto;
- approvare gli indirizzi generali e il programma di attività proposti dal Presidente e dal Consiglio di Presidenza;
- approvare il conto economico annuale consuntivo entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, salvo quanto previsto al precedente art. 9, nonché il conto economico preventivo;
- modificare il presente statuto,
- sciogliere l'Associazione, assumendo le conseguenti deliberazioni;
- deliberare su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal Presidente o dal Consiglio di Presidenza.

Articolo 11 - Consiglio di Presidenza

Il Consiglio di Presidenza è l'organo esecutivo dell'Associazione e assicura il coordinamento tra il Presidente ed i Gruppi, se costituiti.
Il Consiglio di Presidenza è composto da un numero di membri compreso tra 7 e 9 nominati dall'Assemblea sulla base di una procedura indicata nel Regolamento di attuazione, nonché quali membri di diritto, dai Consiglieri Incaricati pro tempore dei Gruppi merceologici, se istituiti. Partecipa alle riunioni di Consiglio di Presidenza l'ultimo past-President senza diritto di voto.
Il Consiglio di Presidenza dura in carica per un quadriennio e i suoi membri sono rieleggibili.
Se durante il mandato vengono a mancare uno o più componenti nominati dall'Assemblea, i consiglieri rimasti provvedono alla sostituzione nominando coloro i quali nell'ultima elezione assembleare seguirono - nella graduatoria della votazione - i consiglieri uscenti. Qualora nell'ultima elezione assembleare tutti i candidati siano stati eletti, e pertanto si fosse in assenza di graduatoria, il Presidente deve convocare l'Assemblea per una nuova elezione dei soli consiglieri mancanti entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione dell'evento. I consiglieri così nominati scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se i posti resi vacanti fossero la metà più uno, anche in tempi diversi nell'arco del quadriennio, il Consiglio di Presidenza decade automaticamente ed il consigliere che fino a quel momento ha svolto le funzioni di Presidente deve convocare l'Assemblea per una nuova elezione entro trenta giorni dalla dimissione che ha fatto decadere il Consiglio. Qualora durante il quadriennio venisse meno o si dimettesse un Consigliere Incaricato, sarà sostituito senza formalità dal nuovo Consigliere Incaricato, secondo le procedure indicate nel Regolamento di Attuazione del presente Statuto.

Il Consiglio di Presidenza resta in carica in prorogatio anche oltre la scadenza naturale, sino alla costituzione del nuovo organo.
Il Consiglio di Presidenza si riunisce su convocazione del Presidente, che lo presiede, almeno tre volte l'anno, nonché ogni qualvolta si renda necessario, anche dietro richiesta di almeno un terzo dei consiglieri.
La convocazione è fatta mediante avviso scritto diramato a mezzo fax, posta elettronica o posta elettronica certificata (PEC) almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, all'indirizzo di posta elettronica, posta elettronica certificata (PEC) o numero di fax che risulta in possesso di FederlegnoArredo. In caso di urgenza, tale termine potrà essere ridotto a tre giorni.
L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elencazione degli argomenti da trattare.
Le riunioni si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi oggetto di verbalizzazione; (d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, da uno dei Vicepresidenti se nominati, e fra questi, dal più anziano di età in termini di adesione associativa; in caso di loro mancanza viene eletto dai presenti il presidente della riunione.
Il Presidente può decidere che i componenti del Consiglio di Presidenza decadono dalla carica, qualora per tre volte consecutive non intervengano alle riunioni del Consiglio di Presidenza o risultino assenti alla metà delle riunioni indette nell'anno solare.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Presidenza è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi membri con diritto di voto. Ciascun membro ha diritto ad un voto e le deliberazioni sono
prese a maggioranza dei voti presenti, tenendo conto degli astenuti e, nelle votazioni a scrutinio segreto, tenuto conto delle schede bianche e delle schede nulle. In caso di parità, nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente, nelle votazioni segrete si ripete la consultazione.
I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede la riunione. Per la nomina e le deliberazioni relative a persone, si adotta lo scrutinio segreto, previa la nomina di due scrutinatori scelti tra i consiglieri presenti, fatta salva in ogni caso la facoltà per i consiglieri che lo desiderino di far constare dal verbale il proprio voto o la propria astensione e le proprie dichiarazioni. Non sono ammesse deleghe di nessun tipo, la partecipazione alle riunioni consiliari è personale.
Le deliberazioni vengono constatate mediante verbale riportato su apposito registro e sottoscritto da chi presiede e dal segretario della riunione.
Spetta al Consiglio di Presidenza:

- nominare, tra i propri componenti, il Presidente;
- dare esecuzione alle delibere dell'Assemblea e perseguire lo scopo associativo;
- formulare il programma di indirizzo anche annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, nei termini dell'approvazione del conto economico preventivo;

- predisporre il conto economico preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea e relazionare l'Assemblea sull'attività svolta;
- sovraintendere all'organizzazione e al funzionamento dell'Associazione;
- esprimere parere in merito alle nuove richieste di adesione delle imprese di settore alla Federazione, deliberate successivamente dal Consiglio di Presidenza di FederlegnoArredo. Il parere negativo deve essere motivato;
- proporre ai Probiviri della Federazione i casi di comportamento difforme da quanto stabilito dagli Statuti e dai Regolamenti di attuazione dell'Associazione e della Federazione;
- eleggere, revocare e designare eventuali rappresentanti esterni dell'Associazione, assegnare ai Consiglieri incarichi particolari;
- proporre all'approvazione dell'Assemblea le modifiche dello Statuto dell'Associazione.

Articolo 12 - Presidente

Il Presidente è scelto tra i componenti del Consiglio di Presidenza, per un quadriennio e potrà essere rieletto solo per un ulteriore quadriennio consecutivo. Il Presidente resterà comunque in carica in prorogatio sino all'elezione del nuovo Presidente.
Il Presidente rappresenta l'Associazione nell'ambito della Federazione e nei confronti dei terzi con riferimento alle attività che riguardano il settore merceologico rappresentato. Nell'esercizio di tale funzione dovrà sempre utilizzare la dicitura "Presidente di ASAL Assoallestimenti - FederlegnoArredo", specificando così l'appartenenza dell'Associazione a FederlegnoArredo.
Il Presidente adempie inoltre a tutte le altre funzioni previste dal presente statuto.
Il Presidente può decidere di essere affiancato nella sua attività da uno o due Vicepresidenti, il più anziano dei quali, in termini di adesione associativa, lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
Il Presidente si tiene sistematicamente in contatto con il Presidente di FederlegnoArredo, ai fini del coordinamento delle iniziative e delle attività da svolgere, per assicurare indirizzo organico all'azione associativa.
Il Presidente può chiedere ai consiglieri (nonché a ciascun imprenditore associato che si dichiari disponibile) di compiere missioni, partecipare a tavoli di lavoro e, più in generale, svolgere attività di interesse associativo. In tali casi i consiglieri (e gli imprenditori) coinvolti potranno chiedere il rimborso a pié di lista delle spese (di viaggio, vitto e alloggio) sostenute.
Il Presidente può esercitare, in caso di urgenza, i poteri del Consiglio di Presidenza, al quale deve però riferire nella prima riunione successiva, chiedendo la ratifica del suo operato.

Articolo 13 - Finanziamento dell'Associazione

Una percentuale delle quote associative, versate a FederlegnoArredo dalle aziende facenti parte dell'Associazione, stabilita dalla Federazione, è riservata all'Associazione e potrà essere utilizzata per le iniziative approvate dal Consiglio di Presidenza dell'Associazione stessa.
Il Consiglio di Presidenza può deliberare inoltre eventuali contributi aggiuntivi, a carico delle aziende aderenti all'Associazione, per progetti specifici approvati dal Consiglio stesso, che dovranno essere utilizzati esclusivamente per gli scopi deliberati, informando FederlegnoArredo. L'attività economico finanziaria dell'Associazione è esercitata in via esclusiva tramite la Federazione.
L'esercizio coincide con l'anno solare.

Articolo 14 – Modificazioni dello Statuto

Le modificazioni dello Statuto e del rispettivo Regolamento di attuazione devono essere approvate in via preventiva dal Consiglio Generale di FederlegnoArredo (come previsto dall'art.

18 Statuto FederlegnoArredo)e deliberate dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i due terzi dei voti presenti i quali devono rappresentare almeno un decimo dei voti spettanti ai soci in regola con gli obblighi statutari e con il versamento dei contributi associativi dovuti e scaduti, secondo le norme dello Statuto di FederlegnoArredo.

Articolo 15 - Scioglimento dell'Associazione

Nel caso in cui l'Assemblea sia chiamata a deliberare sulla proposta di scioglimento dell'Associazione, la sua deliberazione sarà valida se avrà il voto favorevole di tanti associati che rappresentino almeno tre quarti della totalità dei voti spettanti a tutti i soci.

Articolo 16 - Rinvio e disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento allo Statuto, al Regolamento di attuazione e alle norme della Federazione, alle norme di legge e ai principi generali della prassi e del diritto, nonché al Regolamento di attuazione dell'Associazione.

In particolare, si rinvia all'articolo ventiquattro dello Statuto di FederlegnoArredo per quanto riguarda i Probiviri.

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO DI ASAL AssoAllestimenti

TITOLO I
RAPPORTO ASSOCIATIVO

CAPO I – Adesione e cessazione del Rapporto Associativo

1. L'adesione a FederlegnoArredo comporta automaticamente l'adesione all'Associazione sulla base dell'attività prevalente.
2. L'adesione decorre dalla data di ratifica del Consiglio di Presidenza di FederlegnoArredo (di seguito CP) così come previsto dallo Statuto della Federazione.
3. Nel momento in cui, per qualsiasi causa, cessasse il rapporto con FederlegnoArredo, cesserà anche il rapporto con l'Associazione.

CAPO II– Sanzioni

Si applicano integralmente le norme dello Statuto e del Regolamento di attuazione di FederlegnoArredo.

TITOLO II
FUNZIONAMENTO ORGANI

CAPO I – Assemblea

Per tutto ciò che riguarda l'Assemblea vale quanto stabilito nello Statuto dell'Associazione.
1) Votazioni e verbali 1. Modalità di votazione

a. scrutinio segreto: la votazione segreta è inderogabile per le votazioni concernenti persone, adottando le forme idonee a mantenere la segretezza del voto;

b. b. votazioni a scrutinio segreto: il Presidente può fissare la durata massima dello svolgimento delle operazioni elettorali, (possibilmente non superiore ad un'ora); in tale lasso temporale potranno votare anche i soci intervenuti successivamente alla formale apertura della riunione. Il Presidente stabilisce l'apertura del voto.

c. votazioni a scrutinio palese: per alzata di mano, chiamata in sequenza di favorevoli, contrari ed astenuti; valore doppio del voto del Presidente in caso di parità. Per lo scioglimento dell'Associazione è obbligatorio che il verbale di Assemblea sia redatto da un Notaio;

d. partecipazione in video e audio conferenza: i soci/componenti collegati partecipano solo alle votazioni a scrutinio palese, fatta salva l'attivazione di modalità idonee a garantire la segretezza del voto, validate da chi presiede;

e. proclamazione degli eletti: in ordine di preferenze conseguite;

f. verbalizzazione: necessaria per tutte le riunioni di Assemblea; è possibile l'utilizzo della registrazione dei lavori, previa informativa ai partecipanti e su richiesta del Presidente o di almeno il 10% dei voti presenti

g. approvazione dei verbali:

- relativamente all'Assemblea ciascun partecipante, entro 15 giorni dallo svolgimento, può far richiesta di ricevere il verbale, che si dà comunque per approva-

to entro 30 giorni dalla riunione, se non sono intervenute osservazioni, che saranno valutate dal Presidente e dal Segretario e trascritte in apposito registro;

- per l'invio dei verbali potranno essere utilizzate modalità telematiche.

CAPO II – Consiglio di Presidenza

1. Convocazione
   La convocazione e le modalità di deliberazione sono regolate dallo Statuto dell'Associazione, comprese le maggioranze per la costituzione e per le delibere.
2. Costituzione e svolgimento delle riunioni
   1. Segreteria:
   le funzioni di segretario sono di norma attribuite al Segretario/Responsabile dell'Associazione o persona scelta dal Presidente.
   2. La nomina di almeno la metà dei componenti statutariamente previsti permette l'insediamento del C.P., con possibilità di completamento progressivo della sua composizione.
3. Votazioni e verbali Modalità di votazione
   a. scrutinio segreto: la votazione segreta è inderogabile per le votazioni concernenti persone chiamate a ricoprire cariche, adottando le forme idonee a mantenere la segretezza del voto; ¼ dei componenti può chiedere l'utilizzo del voto segreto anche per altre deliberazioni, ad esclusione delle proposte di modifiche statutarie e di scioglimento dell'Associazione.
   b. votazioni a scrutinio segreto: il Presidente può fissare la durata massima dello svolgimento delle operazioni elettorali, cercando di contenerle in un tempo breve;
   c. votazioni a scrutinio palese: per alzata di mano e qualora vi siano Consiglieri contrari ed astenuti, i nominativi dei contrari e degli astenuti, nonché le motivazioni, devono risultare nel verbale. In caso di parità, il voto del Presidente vale doppio;
   d. verbalizzazione: obbligatoria per tutte le riunioni; possibile utilizzo della registrazione dei lavori, previa informativa ai partecipanti, su decisione del Presidente o qualora ne facciano richiesta almeno 2 Consiglieri. I verbali saranno trascritti a cura del segretario in apposito registro.
   e. approvazione dei verbali: con silenzio-assenso dopo 15 giorni dall'invio, da parte del Segretario, a tutti i componenti a mezzo posta elettronica;
   f. Partecipazione in video e audio conferenza: i soci/componenti collegati partecipano solo alle votazioni a scrutinio palese, fatta salva l'attivazione di modalità idonee a garantire la segretezza del voto, validate dal Presidente.

TITOLO III
GRUPPI MERCEOLOGICI

CAPO I – Requisiti per la costituzione

Per la costituzione di un Gruppo merceologico all'interno dell'Associazione è necessario un numero minimo di aziende pari a 15 o l'importo di euro 30.000,00 di contributi versati.

CAPO II - Scopi e attività

Scopo dei Gruppi è quello di approfondire e sviluppare tematiche specifiche di "Gruppi merceologici" all'interno dell'Associazione.

Ciascun Gruppo può deliberare contributi aggiuntivi, a carico delle aziende aderenti al Gruppo medesimo, per progetti specifici; tali contributi aggiuntivi devono essere approvati dal Consiglio di Presidenza dell'Associazione e rimangono a disposizione del Gruppo.

Capo III – Requisiti per l'appartenenza

L'appartenenza al Gruppo cessa automaticamente per sopravvenuta mancanza dei requisiti di appartenenza al Gruppo stesso.

CAPO IV – Assemblea

L'Assemblea è costituita dai rappresentanti delle imprese appartenenti al Gruppo merceologico in regola con gli obblighi statutari di FederlegnoArredo ed è presieduta dal Consigliere incaricato del Gruppo.
L'Assemblea:

- Determina le direttive generali e l'indirizzo dell'attività del Gruppo nel rispetto degli statuti dell'Associazione e di FederlegnoArredo
- Elegge il Consigliere incaricato
- Determina per attività particolari da svolgere a favore del Gruppo medesimo l'ammontare di eventuali contributi integrativi annuali o speciali da porre a carico delle imprese del Gruppo.

L'Assemblea può essere convocata annualmente qualora se ne ravvisi la necessità dal Consigliere incaricato ed è presieduta dallo stesso.
L'avviso di convocazione deve essere inviato via e-mail o tramite fax almeno 15 giorni prima della riunione e deve contenere l'indicazione di luogo, giorno, ora e gli argomenti da trattare.
L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto, tuttavia trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione l'Assemblea in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto al voto.
Ciascun associato, in regola con il pagamento dei contributi, sulla base dell'attività prevalente, vota in base ai voti spettanti in ragione dei contributi versati. Ogni impresa può farsi rappresentare da un'altra impresa del Gruppo e può rappresentare non più di una impresa mediante delega scritta.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti tenendo conto degli astenuti e, nelle votazioni a scrutinio segreto, tenuto conto delle schede bianche e delle schede nulle, fatta eccezione per quelle relative all'istituzione dei contributi speciali, per le quali è richiesta la maggioranza di almeno 2/3 delle imprese del Gruppo, senza tener conto degli astenuti, e devono essere ratificate dal Consiglio di Presidenza dell'Associazione.
I sistemi di votazione sono stabiliti dal Consigliere incaricato e per quanto attiene le deliberazioni relative alle nomine deve essere adottato lo scrutinio segreto, previa nomina di due scrutinatori.

CAPO V - Consigliere incaricato

L'attività del Gruppo è diretta da un Consigliere incaricato nominato dall'Assemblea delle imprese che aderiscono al Gruppo per un quadriennio e può essere rieletto.
Il Consigliere incaricato organizza l'attività del Gruppo e opera in relazione agli obiettivi settoriali.

TITOLO IV
CARICHE ASSOCIATIVE

CAPO I – Principi generali

1. Gratuità assoluta delle cariche. Il Consiglio di Presidenza può deliberare rimborsi spese

a piè di lista ai Consiglieri ai quali siano affidati incarichi/deleghe particolari.

2. Rotazione – durata massima dei mandati
   a. Presidente: un quadriennio con possibilità di essere rieletto per un ulteriore mandato consecutivo;
   b. componenti del Consiglio di Presidenza: 1 quadriennio con possibilità di ulteriori rielezioni allo stesso titolo. Qualsiasi componente del Consiglio di Presidenza decadrà automaticamente dalla carica qualora l'azienda di appartenenza cessi di essere socia della Federazione.
3. Le cariche ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato si intendono svolte per l'intera durata del mandato.
4. In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica di componente del Consiglio di Presidenza, - per la ricomposizione del CP stesso, su proposta del Presidente, subentra il primo dei non eletti del gruppo di appartenenza di chi ha cessato la carica, se costituito; a parità di voti, assume la carica il non eletto con maggiore anzianità associativa. In caso di carenza di "non eletti", si dovrà procedere con una nuova elezione, convocando l'Assemblea di Associazione o del Gruppo se costituito.
5. La fine del mandato del subentrante coinciderà sempre con la scadenza dell'intero Consiglio di Presidenza.
6. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, dalla carica del Presidente, l'intero Consiglio di Presidenza si intenderà automaticamente decaduto e pertanto si dovrà procedere alla nomina di un nuovo Presidente e di un nuovo Consiglio di Presidenza. Il Consiglio ed il Presidente decadranno automaticamente con la scadenza del quadriennio del Presidente della Federazione, indipendentemente dalla loro nomina.

CAPO II – Requisiti di accesso al Consiglio di Presidenza e alla carica di Presidente

1. Possono candidarsi alla carica di Presidente e al CP dell'Associazione coloro le cui aziende di appartenenza abbiano il completo inquadramento nella Federazione, e gli stessi ricoprano una posizione rilevante all'interno dell'azienda associata a FederlegnoArredo, così come previsto dallo Statuto di FederlegnoArredo "Disposizioni generali sulle cariche" – art. 26.
2. Per ogni carica associativa, non possono candidarsi, né essere eletti e se eletti decadono, coloro che abbiano riportato condanne, anche non passate in giudicato, per i reati previsti nel Codice etico e dei valori associativi, della Federazione e di Confindustria, come particolarmente lesive dell'immagine dell'organizzazione confederale che siano soggetti a misure interdittive; nonché coloro che evidenziano situazioni di incompatibilità rispetto al divieto di cumulare cariche associative tra loro e con incarichi politici e pertanto l'eventuale incompatibilità deve essere sciolta al momento della presentazione della candidatura.

CAPO III – Decadenza

1. Qualora per qualsiasi motivo durante il mandato quadriennale, i componenti il Consiglio di Presidenza ed il Presidente, cessassero dal ricoprire una carica rilevante all'interno dell'azienda associata o l'azienda associata cessasse di essere socia di FederlegnoArredo, decadranno automaticamente dalla carica di Presidente o di consigliere nell'ambito del C.P., dal momento in cui la cessazione risulterà iscritta al Registro Imprese.
2. Assenze ingiustificate: decadenza automatica, accertata e dichiarata dall'organo di appartenenza e comunicata dal segretario, dopo 3 assenze consecutive o assenza alla metà delle riunioni indette nell'anno solare.
3. Il Collegio speciale dei Probiviri della Federazione può deliberare sempre, la decadenza

dalle cariche, nei modi e nei termini previsti nello Statuto di FederlegnoArredo.

4. In situazioni di criticità, l'autosospensione dalla carica è comportamento associativo virtuoso a tutela della tenuta dell'impianto etico-valoriale del sistema. Il Collegio speciale dei Probiviri può esprimere indirizzi e sollecitazioni in tal senso, destinati ai singoli interessati.
5. A seguito della dichiarazione di decadenza non è ammessa la rieleggibilità per almeno un mandato successivo alla dichiarazione stessa. Nei casi di decadenza disposta dal Collegio Speciale dei Probiviri la non rieleggibilità è estesa ai 2 quadrienni successivi.

TITOLO V
ELEZIONI

CAPO I – Procedura per l'elezione del Presidente

Il Presidente è scelto tra i componenti del Consiglio di Presidenza, con scrutinio segreto, convocato e presieduto dal Presidente uscente o dal più anziano dei presenti, in termini di adesione associativa.
Lo Scrutinio segreto è inderogabile anche in caso di un unico candidato.

CAPO II – Procedura per l'elezione dei membri del Consiglio di Presidenza

1. Il Consiglio di Presidenza è composto da un numero variabile di componenti stabilito dall'Assemblea. Il Consiglio di Presidenza dovrà essere composto da un numero di consiglieri non inferiore al numero dei membri di diritto (determinato dai Gruppi).

2. I membri vengono nominati secondo i seguenti criteri:
   a. sono membri di diritto il Consigliere Incaricato nominato da ciascun Gruppo, se istituiti;
   b. il restante numero di membri sarà eletto dall'Assemblea, sulla base di autocandidature che dovranno pervenire all'Associazione al massimo entro le 24 ore antecedenti l'Assemblea elettiva. Risulteranno eletti i candidati che avranno preso il maggior numero di voti. Una volta eletto il Consiglio di Presidenza, il Presidente uscente provvederà, senza indugio, a convocare il Consiglio stesso per l'elezione del Presidente)

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si rimanda al Regolamento di Attuazione di FederlegnoArredo e, se del caso, allo Statuto di quest'ultima.

FEDERLEGNOARREDO

STATUTO E REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DI ASSARREDO

In vigore dal 08/09/2020
Assemblea Assarredo

STATUTO DI ASSARREDO

Articolo 1 - Denominazione, durata e sede

Fra le imprese aderenti alla "Federazione italiana delle industrie del legno, del sughero, del mobile, dell'illuminazione e dell'arredamento" (in forma abbreviata "FederlegnoArredo") esercenti attività industriale e/o terziaria e/o di servizio e/o collegata nel settore del mobile e dell'arredamento, con esclusione delle imprese produttrici di mobili per ufficio, arredo bagno e apparecchi di illuminazione, è costituita l'Associazione denominata "Associazione nazionale delle industrie del mobile e dell'arredamento" o, in forma abbreviata, "Assarredo".
L'Associazione ha durata fino al suo scioglimento.
L'Associazione ha sede in Milano, Foro Buonaparte n.65, presso FederlegnoArredo.
L'Associazione esercita la propria attività attraverso FederlegnoArredo e opera sulla base di uno statuto coerente e coordinato con quello della Federazione. Potrà aderire ad altre organizzazioni italiane e straniere che perseguano finalità analoghe e/o complementari alle proprie, purché non concorrenti di FederlegnoArredo, e previo consenso del Consiglio di Presidenza della Federazione.

Articolo 2 - Scopo

L'Associazione non ha fini di lucro, è apartitica, apolitica, indipendente ed ha finalità di promozione e di tutela degli interessi delle imprese che operano nel settore.
E' costituita esclusivamente da imprese associate a FederlegnoArredo, al fine di dare voce alle istanze delle aziende del Mobile e dell'Arredamento, di individuare i bisogni e le richieste del settore, allo scopo di promuoverne lo sviluppo e la crescita nazionale e internazionale.
L'Associazione adotta il Codice Etico confederale e la Carta dei valori associativi di FederlegnoArredo, ispirando ad essi i propri comportamenti e le proprie modalità organizzative ed impegnando le imprese associate alla loro osservanza.

Articolo 3 - Attività associativa

L'Associazione si propone di:

a. coordinare, tutelare e rappresentare gli interessi della categoria, nei confronti di tutti i soggetti pubblici e privati, nazionali, comunitari ed internazionali e nei confronti delle Istituzioni pubbliche e private;

b. intraprendere ogni iniziativa tendente a sostenere, sviluppare la categoria produttiva rappresentata, accrescendone visibilità e prestigio;

c. favorire lo sviluppo tecnico ed economico delle imprese associate;

d. promuovere e attuare iniziative di formazione professionale specifica per le imprese e i lavoratori del settore;

e. promuovere e operare la raccolta di informazioni e dati per il settore rappresentato, anche mediante la partecipazione all'attività di organismi esterni, al fine di renderli disponibili per tutte le imprese associate.

Articolo 4 – Soci

Le categorie di Soci sono due:

1. Soci effettivi
2. Soci aggregati

Sono Soci Effettivi:
le imprese produttrici di beni e/o servizi con organizzazione industriale complessa, che si riconoscono nei valori del mercato e della concorrenza, le cui attività principali rientrano in quelle di cui all'articolo 1 del presente statuto.

Sono Soci aggregati:

a. le imprese ed altri soggetti produttori di beni e servizi, in qualsiasi forma costituiti, i cui scopi ed attività presentano elementi di complementarietà, strumentalità e/o raccordo economico con quelli dei soci effettivi.

La presenza dei soci aggregati non può snaturare, per numero ed importanza, la rappresentatività del settore merceologico dell'Associazione.
Le imprese che hanno i requisiti per essere soci effettivi non possono essere associate con qualifica di aggregati. I rappresentanti delle imprese aggregate, se in regola con i contributi associativi, partecipano ed intervengono alle Assemblee senza diritto di voto, con impossibilità di essere eletti e di essere portatori di deleghe.

Articolo 5 – Ammissione e qualità del rapporto associativo

Fanno parte dell'Associazione i soci effettivi ed aggregati di FederlegnoArredo che operano nei settori individuati al precedente art. 1. La partecipazione all'Associazione comporta l'obbligo di osservare le disposizioni del presente Statuto e del Regolamento di attuazione nonché dello Statuto e del Regolamento di attuazione della Federazione.

Articolo 6 – Gruppi

Possono essere istituiti e sciolti, su delibera del Consiglio di Presidenza, adottata in ragione della sussistenza o del venir meno dei requisiti stabiliti nel Regolamento di attuazione, "Gruppi merceologici", i cui rappresentanti hanno diritto di partecipare agli organi direttivi dell'Associazione nei modi e nei termini previsti dal Regolamento di attuazione dell'Associazione, cui è demandata anche la definizione della dimensione minima e del loro funzionamento.

Articolo 7 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

a. l'Assemblea Generale;

b. il Consiglio di Presidenza;

c. il Presidente.

Nessuna carica è retribuita. Il Consiglio di Presidenza dell'Associazione può deliberare che le spese sostenute dai rappresentanti dei Gruppi o dai Consiglieri incaricati dei Gruppi inerenti allo svolgimento di un particolare compito in nome e per conto dell'Associazione vengano rimborsate.

Articolo 8 - Assemblea generale

L'Assemblea generale è costituita dai rappresentanti di tutte le imprese associate facenti parte dell'Associazione, in regola con gli obblighi statutari e con il versamento dei contributi associativi dovuti e scaduti, secondo le norme dello Statuto di FederlegnoArredo.
Le imprese non in regola con gli obblighi di cui al precedente comma possono partecipare ai lavori assembleari senza diritto di voto e senza contribuire alla costituzione del quorum.
L'impresa associata è rappresentata in Assemblea dal legale rappresentante, da un amministratore o da un soggetto legato all'impresa da rapporto organico, a ciò delegato mediante delega scritta.
Ogni impresa può farsi rappresentare da altra impresa associata e può rappresentare fino a tre

imprese associate mediante delega scritta.
In deroga a quanto sopra previsto, un'impresa potrà rappresentare più imprese, sempre mediante delega scritta, purché facenti parte del medesimo gruppo. Si intende per gruppo tutte le imprese soggette al medesimo coordinamento e controllo, così come risulta depositato presso il registro Imprese.
I voti spettanti in Assemblea a ciascuna impresa associata e attribuiti, sempreché in regola con gli obblighi di cui al precedente primo comma, vengono calcolati come previsto nello Statuto di FederlegnoArredo.

Articolo 9 - Convocazione dell'Assemblea generale

L'Assemblea è convocata dal Presidente:

- almeno una volta all'anno, di norma entro centoventi giorni dalla fine di ciascun esercizio solare e prima dell'assemblea di FederlegnoArredo;
- ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Consiglio di Presidenza a maggioranza semplice, ovvero quando ne sia fatta richiesta al Presidente da tanti soci che corrispondono complessivamente ad almeno un decimo dei voti spettanti alla totalità degli associati. In questo caso, la richiesta diretta per iscritto al Presidente dovrà indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno. La convocazione, a cura del Presidente, dovrà essere fatta nel più breve tempo possibile e l'Assemblea dovrà tenersi entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.

L'Assemblea è convocata a mezzo raccomandata, anche a mano, fax o posta elettronica certificata (PEC) almeno quindici giorni prima della data della riunione, ai riferimenti comunicati a FederlegnoArredo.
L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione di luogo, giorno ed ora, per la prima e la seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.
In caso di urgenza il termine di preavviso potrà essere ridotto dal Presidente a otto giorni.
L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, a condizione che siano rispettati i principi di buona fede e di parità di trattamento degli associati, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. L'Assemblea in audio o videoconferenza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente e il segretario.

Articolo 10- Costituzione, attribuzioni e deliberazioni dell'Assemblea generale

L'Assemblea è presieduta dal Presidente, e in caso di sua assenza o impedimento, da uno dei Vice Presidenti, se nominati e fra questi, dal più anziano in termini di adesione associativa; in caso di loro mancanza viene eletto dai presenti il presidente dell'adunanza.
L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti almeno i due quinti dei voti attribuiti a tutti gli associati; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita con qualunque numero di voti presenti o rappresentati. Il numero dei voti assembleari è il medesimo spettante alle aziende per l'assemblea della Federazione.
Ad eccezione di quelle deliberazioni per le quali il presente statuto richieda una specifica maggioranza, le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, senza tener conto degli astenuti e nelle votazioni a scrutinio segreto tenuto conto delle schede bianche e delle schede nulle.
I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede l'Assemblea. Per la nomina e le delibera-

zioni relative a persone, si adotta lo scrutinio segreto, previa la nomina di due scrutinatori scelti tra i rappresentanti delle aziende associate, fatta salva in ogni caso la facoltà per i soci che lo desiderino di far constare dal verbale il proprio voto o la propria astensione e le proprie dichiarazioni.
Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità del presente statuto, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.
Di ogni Assemblea verrà redatto un verbale scritto da chi presiede e dal segretario. Nei casi di legge e quando il Consiglio di Presidenza o il presidente dell'Assemblea lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio.
Spetta all'Assemblea:

- determinare gli indirizzi e le direttive dell'attività dell'Associazione ed esaminare qualsiasi argomento rientrante negli scopi della stessa;
- determinare il numero dei componenti del Consiglio di Presidenza e nominarne i componenti non di diritto;
- approvare gli indirizzi generali e il programma di attività proposti dal Presidente e dal Consiglio di Presidenza;
- approvare il conto economico annuale consuntivo entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, salvo quanto previsto al precedente art. 9, nonché il conto economico preventivo;
- modificare il presente statuto,
- sciogliere l'Associazione, assumendo le conseguenti deliberazioni;
- deliberare su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal Presidente o dal Consiglio di Presidenza.

Articolo 11 - Consiglio di Presidenza

Il Consiglio di Presidenza è l'organo esecutivo dell'Associazione e assicura il coordinamento tra il Presidente ed i Gruppi, se costituiti.
Il Consiglio di Presidenza è composto da un numero di membri compreso tra 21 e 41 parte dei quali nominati dall'Assemblea sulla base di una procedura indicata nel Regolamento di attuazione, nonché quali membri di diritto, dai Consiglieri Incaricati pro tempore dei Gruppi merceologici, se istituiti. Partecipa alle riunioni di Consiglio di Presidenza l'ultimo past-President senza diritto di voto.
Il Consiglio di Presidenza dura in carica per un quadriennio e i suoi membri sono rieleggibili.
Se durante il mandato vengono a mancare uno o più componenti nominati dall'Assemblea, i consiglieri rimasti provvedono alla sostituzione nominando coloro i quali nell'ultima elezione assembleare seguirono - nella graduatoria della votazione - i consiglieri uscenti. Qualora nell'ultima elezione assembleare tutti i candidati siano stati eletti, e pertanto si fosse in assenza di graduatoria, il Presidente deve convocare l'Assemblea per una nuova elezione dei soli consiglieri mancanti entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione dell'evento. I consiglieri così nominati scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se i posti resi vacanti fossero la metà più uno, anche in tempi diversi nell'arco del quadriennio, il Consiglio di Presidenza decade automaticamente ed il consigliere che fino a quel momento ha svolto le funzioni di Presidente deve convocare l'Assemblea per una nuova elezione entro trenta giorni dalla dimissione che ha fatto decadere il Consiglio. Qualora durante il quadriennio venisse meno o si dimettesse un Consigliere Incaricato, sarà sostituito senza formalità dal nuovo Consigliere Incaricato, secondo le procedure indicate nel Regolamento di Attuazione del presente Statuto.
Il Consiglio di Presidenza resta in carica in prorogatio anche oltre la scadenza naturale, sino alla costituzione del nuovo organo.
Il Consiglio di Presidenza si riunisce su convocazione del Presidente, che lo presiede, almeno

tre volte l'anno, nonché ogni qualvolta si renda necessario, anche dietro richiesta di almeno un terzo dei consiglieri.
La convocazione è fatta mediante avviso scritto diramato a mezzo fax, posta elettronica o posta elettronica certificata (PEC) almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, all'indirizzo di posta elettronica, posta elettronica certificata (PEC) o numero di fax che risulta in possesso di FederlegnoArredo. In caso di urgenza, tale termine potrà essere ridotto a tre giorni.
L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elencazione degli argomenti da trattare.
Le riunioni si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi oggetto di verbalizzazione; (d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, da uno dei Vice Presidenti se nominati, e fra questi, dal più anziano di età in termini di adesione associativa; in caso di loro mancanza viene eletto dai presenti il presidente della riunione.
Il Presidente può decidere che i componenti del Consiglio di Presidenza decadono dalla carica, qualora per tre volte consecutive non intervengano alle riunioni del Consiglio di Presidenza o risultino assenti alla metà delle riunioni indette nell'anno solare.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Presidenza è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi membri con diritto di voto. Ciascun membro ha diritto ad un voto e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, tenendo conto degli astenuti e, nelle votazioni a scrutinio segreto, tenuto conto delle schede bianche e delle schede nulle. In caso di parità, nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente, nelle votazioni segrete si ripete la consultazione.
I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede la riunione. Per la nomina e le deliberazioni relative a persone, si adotta lo scrutinio segreto, previa la nomina di due scrutinatori scelti tra i consiglieri presenti, fatta salva in ogni caso la facoltà per i consiglieri che lo desiderino di far constare dal verbale il proprio voto o la propria astensione e le proprie dichiarazioni. Non sono ammesse deleghe di nessun tipo, la partecipazione alle riunioni consiliari è personale.
Le deliberazioni vengono constatate mediante verbale riportato su apposito registro e sottoscritto da chi presiede e dal segretario della riunione.
Spetta al Consiglio di Presidenza:

- nominare, tra i propri componenti, il Presidente;
- dare esecuzione alle delibere dell'Assemblea e perseguire lo scopo associativo;
- formulare il programma di indirizzo anche annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, nei termini dell'approvazione del conto economico preventivo;
- predisporre il conto economico preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea e relazionare l'Assemblea sull'attività svolta;
- Sovraintendere all'organizzazione e al funzionamento dell'Associazione;
- esprimere parere in merito alle nuove richieste di adesione delle imprese di settore alla Federazione, deliberate successivamente dal Consiglio di Presidenza di FederlegnoArredo. Il parere negativo deve essere motivato;
- attribuire deleghe inerenti ad approfondimenti di temi, risoluzione di proble-

mi, attuazione dei programmi relativi alle aree di attività di interesse associativo. Tali deleghe si intendono non onerose, fatto salvo il rimborso spese;

- proporre ai Probiviri della Federazione i casi di comportamento difforme da quanto stabilito dagli Statuti e dai Regolamenti di attuazione dell'Associazione e della Federazione;
- eleggere, revocare e designare eventuali rappresentanti esterni dell'Associazione, assegnare ai Consiglieri incarichi particolari;
- proporre all'approvazione dell'Assemblea le modifiche dello Statuto dell'Associazione.

Articolo 12 - Presidente

Il Presidente è scelto tra i componenti del Consiglio di Presidenza per un quadriennio e potrà essere rieletto per un ulteriore quadriennio consecutivo. È rieleggibile trascorso un quadriennio. Il Presidente resterà comunque in carica in prorogatio sino all'elezione del nuovo Presidente.
Il Presidente rappresenta l'Associazione nell'ambito della Federazione e nei confronti dei terzi con riferimento alle attività che riguardano il settore merceologico rappresentato. Nell'esercizio di tale funzione dovrà sempre utilizzare la dicitura "Presidente di Assarredo - FederlegnoArredo", specificando così l'appartenenza dell'Associazione a FederlegnoArredo.
Il Presidente adempie inoltre a tutte le altre funzioni previste dal presente statuto.
La carica di Presidente è gratuita, fatti salvi i rimborsi spese connessi allo svolgimento dell'attività istituzionale.
Il Presidente può decidere di essere affiancato nella sua attività da uno o due Vice Presidenti, il più anziano dei quali, in termini di adesione associativa, lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
Il Presidente si tiene sistematicamente in contatto con il Presidente di FederlegnoArredo, ai fini del coordinamento delle iniziative e delle attività da svolgere, per assicurare indirizzo organico all'azione associativa.
Il Presidente può chiedere ai consiglieri (nonché a ciascun imprenditore associato che si dichiari disponibile) di compiere missioni, partecipare a tavoli di lavoro e, più in generale, svolgere attività di interesse associativo. In tali casi i consiglieri (e gli imprenditori) coinvolti potranno chiedere il rimborso a pié di lista delle spese (di viaggio, vitto e alloggio) sostenute.
Il Presidente può esercitare, in caso di urgenza, i poteri del Consiglio di Presidenza, al quale deve però riferire nella prima riunione successiva, chiedendo la ratifica del suo operato.

Articolo 13 - Finanziamento dell'Associazione

Una percentuale delle quote associative, versate a FederlegnoArredo dalle aziende facenti parte dell'Associazione, stabilita dalla Federazione, è riservata all'Associazione e potrà essere utilizzata per le iniziative approvate dal Consiglio di Presidenza dell'Associazione stessa.
L'attività economico finanziaria dell'Associazione è esercitata in via esclusiva tramite la Federazione.
L'esercizio coincide con l'anno solare.

Articolo 14 – Modificazioni dello Statuto

Le modificazioni dello Statuto e del rispettivo Regolamento di attuazione devono essere approvate in via preventiva dal Consiglio Generale di FederlegnoArredo (come previsto dall'art. 18 Statuto FederlegnoArredo)e deliberate dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i due terzi dei voti presenti i quali devono rappresentare almeno un decimo dei voti spettanti ai soci in regola con gli obblighi statutari e con il versamento dei contributi associativi dovuti e scaduti, secondo le norme dello Statuto di FederlegnoArredo.

Articolo 15 - Scioglimento dell'Associazione

Nel caso in cui l'Assemblea sia chiamata a deliberare sulla proposta di scioglimento dell'Associazione, la sua deliberazione sarà valida se avrà il voto favorevole di tanti associati che rappresentino almeno tre quarti della totalità dei voti spettanti a tutti i soci.

Articolo 16 - Rinvio e disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento allo Statuto, al Regolamento di attuazione e alle norme della Federazione, alle norme di legge e ai principi generali della prassi e del diritto, nonché al Regolamento di attuazione dell'Associazione.
In particolare, si rinvia all'articolo ventiquattro dello Statuto di FederlegnoArredo per quanto riguarda i Probiviri.

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO DI ASSARREDO

TITOLO I
RAPPORTO ASSOCIATIVO

CAPO I – Adesione e cessazione del Rapporto Associativo

1. L'adesione a FederlegnoArredo comporta automaticamente l'adesione all'Associazione sulla base dell'attività prevalente.
2. L'adesione decorre dalla data di ratifica del Consiglio di Presidenza di FederlegnoArredo (di seguito CP) così come previsto dallo Statuto della Federazione.
3. Nel momento in cui, per qualsiasi causa, cessasse il rapporto con FederlegnoArredo, cesserà anche il rapporto con l'Associazione.

CAPO II– Sanzioni

Si applicano integralmente le norme dello Statuto e del Regolamento di attuazione di FederlegnoArredo.

TITOLO II
FUNZIONAMENTO ORGANI

CAPO I – Assemblea

Per tutto ciò che riguarda l'Assemblea vale quanto stabilito nello Statuto dell'Associazione.

1. Votazioni e verbali

1. Modalità di votazione
   a. scrutinio segreto: la votazione segreta è inderogabile per le votazioni concernenti persone, adottando le forme idonee a mantenere la segretezza del voto;
   b. votazioni a scrutinio segreto: il Presidente può fissare la durata massima dello svolgimento delle operazioni elettorali, (possibilmente non superiore ad un'ora); in tale lasso temporale potranno votare anche i soci intervenuti successivamente alla formale apertura della riunione. Il Presidente stabilisce l'apertura del voto.
   c. votazioni a scrutinio palese: per alzata di mano, chiamata in sequenza di favorevoli, contrari ed astenuti; valore doppio del voto del Presidente in caso di parità. Per lo scioglimento dell'Associazione è obbligatorio che il verbale di Assemblea sia redatto da un Notaio;
   d. partecipazione in video e audioconferenza: i soci/componenti collegati partecipano solo alle votazioni a scrutinio palese, fatta salva l'attivazione di modalità idonee a garantire la segretezza del voto, validate da chi presiede;
   e. proclamazione degli eletti: in ordine di preferenze conseguite;
   f. verbalizzazione: necessaria per tutte le riunioni di Assemblea; é possibile l'utilizzo della registrazione dei lavori, previa informativa ai partecipanti e su richiesta del Presidente o di almeno il 10% dei voti presenti;
   g. approvazione dei verbali:

- relativamente all'Assemblea ciascun partecipante, entro 15 giorni dallo svolgimento, può far richiesta di ricevere il verbale, che si dà comunque per approvato entro 30 giorni dalla riunione, se non sono intervenute osservazioni, che saranno valutate dal Presidente e dal Segretario e trascritte in apposito registro;
- per l'invio dei verbali potranno essere utilizzate modalità telematiche.

CAPO II – Consiglio di Presidenza

Convocazione
La convocazione e le modalità di deliberazione sono regolate dallo Statuto dell'Associazione, comprese le maggioranze per la costituzione e per le delibere.

2. Costituzione e svolgimento delle riunioni

1. Segreteria:
2. le funzioni di segretario sono di norma attribuite al Segretario/Responsabile dell'Associazione o persona scelta dal Presidente.
3. La nomina di almeno la metà dei componenti statutariamente previsti permette l'insediamento del C.P., con possibilità di completamento progressivo della sua composizione.

3. Votazioni e verbali

Modalità di votazione

a. scrutinio segreto: la votazione segreta è inderogabile per le votazioni concernenti persone chiamate a ricoprire cariche, adottando le forme idonee a mantenere la segretezza del voto; ¼ dei componenti può chiedere l'utilizzo del voto segreto anche per altre deliberazioni, ad esclusione delle proposte di modifiche statutarie e di scioglimento dell'Associazione.

4. votazioni a scrutinio segreto: il Presidente può fissare la durata massima dello svolgimento delle operazioni elettorali, cercando di contenerle in un tempo breve;

b. votazioni a scrutinio palese: per alzata di mano e qualora vi siano Consiglieri contrari ed astenuti, i nominativi dei contrari e degli astenuti, nonché le motivazioni, devono risultare nel verbale. In caso di parità, il voto del Presidente vale doppio;

c. verbalizzazione: obbligatoria per tutte le riunioni; possibile utilizzo della registrazione dei lavori, previa informativa ai partecipanti, su decisione del Presidente o qualora ne facciano richiesta almeno 2 Consiglieri. I verbali saranno trascritti a cura del segretario in apposito registro.

d. approvazione dei verbali: con silenzio-assenso dopo 15 giorni dall'invio, da parte del Segretario, a tutti i componenti a mezzo posta elettronica;

e. Partecipazione in video e audioconferenza: i soci/componenti collegati partecipano solo alle votazioni a scrutinio palese, fatta salva l'attivazione di modalità idonee a garantire la segretezza del voto, validate dal Presidente.

TITOLO III
GRUPPI MERCEOLOGICI

CAPO I – Requisiti per la costituzione

Per la costituzione di un Gruppo merceologico all'interno dell'Associazione è necessario un numero minimo di aziende pari a 15 o l'importo di euro 30.000,00 di contributi versati.

CAPO II - Scopi e attività

Scopo dei Gruppi è quello di approfondire e sviluppare tematiche specifiche di "Gruppi merceologici" all'interno dell'Associazione.
Ciascun Gruppo può deliberare contributi aggiuntivi, a carico delle aziende aderenti al Gruppo medesimo, per progetti specifici; tali contributi aggiuntivi devono essere approvati dal Consiglio di Presidenza dell'Associazione e rimangono a disposizione del Gruppo.

CAPO III – Requisiti per l'appartenenza

Fanno parte del Gruppo merceologico denominato "Sistemi per dormire" le imprese che operano nei seguenti campi: produzione di materassi, reti, sommier, guanciali e accessori per il letto associate a FederlegnoArredo e inquadrate nell'Associazione.
Fanno parte del Gruppo merceologico denominato "Cucine" le imprese che operano nei seguenti campi: produzione di cucine associate a FederlegnoArredo e inquadrate nell'Associazione.
Fanno parte del Gruppo merceologico denominato "Imbottiti" le imprese che operano nei seguenti campi: produzione di divani, poltrone, pouf e mobili imbottiti associate a FederlegnoArredo e inquadrate nell'Associazione.
Fanno parte del Gruppo merceologico denominato "Mobili" le imprese che operano nei seguenti campi: produzione di mobili, arredi commerciali, tavoli, sedie, camere da letto, letti e camere per ragazzi, associate a FederlegnoArredo e inquadrate nell'Associazione.
Fanno parte del Gruppo merceologico denominato "Complemento d'Arredo" le imprese che operano nei seguenti campi: produzione di tessuti, biancheria per la casa, vetri decorativi, specchi, cornici, oggettistica, argenterie, vasi, quadri, stampe, oggetti in cristallo e in bronzo, piccole porcellane e ceramiche e tappeti associate a FederlegnoArredo e inquadrate nell'Associazione.
L'appartenenza al Gruppo cessa automaticamente per sopravvenuta mancanza dei requisiti di appartenenza al Gruppo stesso.

CAPO IV – Assemblea

L'Assemblea è costituita dai rappresentanti delle imprese appartenenti al Gruppo merceologico in regola con gli obblighi statutari di FederlegnoArredo ed è presieduta dal Consigliere incaricato del Gruppo.
L'Assemblea:

- Determina le direttive generali e l'indirizzo dell'attività del Gruppo nel rispetto degli statuti dell'Associazione e di FederlegnoArredo
- Elegge il Consigliere incaricato e i propri rappresentanti in Consiglio di Presidenza
- Determina per attività particolari da svolgere a favore del Gruppo medesimo l'ammontare di eventuali contributi integrativi annuali o speciali da porre a carico delle imprese del Gruppo.

L'Assemblea può essere convocata annualmente qualora se ne ravvisi la necessità dal Consigliere incaricato ed è presieduta dallo stesso.
L'avviso di convocazione deve essere inviato via e-mail o tramite fax almeno 15 giorni prima della riunione e deve contenere l'indicazione di luogo, giorno, ora e gli argomenti da trattare.
L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto, tuttavia trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione l'Assemblea in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto al voto.
Ciascun associato iscritto a più gruppi, in regola con il pagamento dei contributi, vota in base ai voti spettanti, come previsto dallo Statuto di FederlegnoArredo, ripartiti proporzionalmente tra i gruppi (in ragione alla percentuale dei contributi versati al gruppo), salvo che i voti spettanti, non siano ripartibili tra i diversi gruppi come numero intero. In tal caso i voti saranno attribuiti in base all'attività prevalente esercitata dall'azienda associata. Ogni impresa può farsi rappresentare da un'altra impresa del Gruppo e può rappresentare non più di una impresa mediante delega scritta.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti, tenendo conto degli astenuti e, nelle votazioni a scrutinio segreto, tenuto conto delle schede bianche e delle schede nulle, fatta eccezione per quelle relative all'istituzione dei contributi speciali, per le quali è richiesta la maggioranza di almeno 2/3 delle imprese del Gruppo, senza tener conto degli astenuti, e devono essere ratificate dal Consiglio di Presidenza dell'Associazione.
I sistemi di votazione sono stabiliti dal Consigliere incaricato e per quanto attiene le deliberazioni relative alle nomine deve essere adottato lo scrutinio segreto, previa nomina di due scrutinatori.

CAPO V - Consigliere incaricato

L'attività del Gruppo è diretta da un Consigliere incaricato nominato dall'Assemblea delle imprese che aderiscono al Gruppo per un quadriennio e può essere rieletto.
Il Consigliere incaricato organizza l'attività del Gruppo e opera in relazione agli obiettivi settoriali.

TITOLO IV
CARICHE ASSOCIATIVE

CAPO I – Principi generali

1. Gratuità assoluta delle cariche. Il Consiglio di Presidenza può deliberare rimborsi spese a piè di lista ai Consiglieri ai quali siano affidati incarichi/deleghe particolari.
2. Rotazione – durata massima dei mandati
   a. Presidente: un quadriennio con possibilità di essere rieletto per un ulteriore mandato consecutivo;
   b. componenti del Consiglio di Presidenza: un quadriennio con possibilità di ulteriori rielezioni allo stesso titolo. Qualsiasi componente del Consiglio di Presidenza decadrà automaticamente dalla carica qualora l'azienda di appartenenza cessi di essere socia della Federazione.
3. Le cariche ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato si intendono svolte per l'intera durata del mandato.
4. In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica di componente del Consiglio di Presidenza, - per la ricomposizione del CP stesso, su proposta del Presidente, subentra il primo dei non eletti del gruppo di appartenenza di chi ha cessato la carica, se costituito; a parità

di voti, assume la carica il non eletto con maggiore anzianità associativa. In caso di carenza di "non eletti", si dovrà procedere con una nuova elezione, convocando l'Assemblea di Associazione o del Gruppo se costituito.

5. La fine del mandato del subentrante coinciderà sempre con la scadenza dell'intero Consiglio di Presidenza.
6. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, dalla carica del Presidente, l'intero Consiglio di Presidenza si intenderà automaticamente decaduto e pertanto si dovrà procedere alla nomina di un nuovo Presidente e di un nuovo Consiglio di Presidenza. Il Consiglio ed il Presidente decadranno automaticamente con la scadenza del quadriennio del Presidente della Federazione, indipendentemente dalla loro nomina.

CAPO II – Requisiti di accesso al Consiglio di Presidenza e alla carica di Presidente

1. Possono candidarsi alla carica di Presidente e al CP dell'Associazione coloro le cui aziende di appartenenza abbiano il completo inquadramento nella Federazione, e gli stessi ricoprano una posizione rilevante all'interno dell'azienda associata a FederlegnoArredo, così come previsto dallo Statuto di FederlegnoArredo "Disposizioni generali sulle cariche" – art. 26.
2. Per ogni carica associativa, non possono candidarsi, né essere eletti e se eletti decadono, coloro che abbiano riportato condanne, anche non passate in giudicato, per i reati previsti nel Codice etico e dei valori associativi, della Federazione e di Confindustria, come particolarmente lesive dell'immagine dell'organizzazione confederale che siano soggetti a misure interdittive; nonché coloro che evidenziano situazioni di incompatibilità rispetto al divieto di cumulare cariche associative tra loro e con incarichi politici e pertanto l'eventuale incompatibilità deve essere sciolta al momento della presentazione della candidatura.

CAPO III – Decadenza

1. Qualora per qualsiasi motivo durante il mandato quadriennale, i componenti il Consiglio di Presidenza ed il Presidente, cessassero dal ricoprire una carica rilevante all'interno dell'azienda associata o l'azienda associata cessasse di essere socia di FederlegnoArredo, decadranno automaticamente dalla carica di Presidente o di consigliere nell'ambito del C.P., dal momento in cui la cessazione risulterà iscritta al Registro Imprese.
2. Assenze ingiustificate: decadenza automatica, accertata e dichiarata dall'organo di appartenenza e comunicata dal segretario, dopo 3 assenze consecutive o assenza alla metà delle riunioni indette nell'anno solare.
3. Il Collegio speciale dei Probiviri della Federazione può deliberare sempre, la decadenza dalle cariche, nei modi e nei termini previsti nello Statuto di FederlegnoArredo.
4. In situazioni di criticità, l'autosospensione dalla carica è comportamento associativo virtuoso a tutela della tenuta dell'impianto etico-valoriale del sistema. Il Collegio speciale dei Probiviri può esprimere indirizzi e sollecitazioni in tal senso, destinati ai singoli interessati.
5. A seguito della dichiarazione di decadenza non è ammessa la rieleggibilità per almeno un mandato successivo alla dichiarazione stessa. Nei casi di decadenza disposta dal Collegio Speciale dei Probiviri la non rieleggibilità è estesa ai 2 quadrienni successivi.

TITOLO V
ELEZIONI

CAPO I – Procedura per l'elezione del Presidente

Il Presidente è scelto tra i componenti del Consiglio di Presidenza, con scrutinio segreto, convocato e presieduto dal Presidente uscente o dal più anziano dei presenti, in termini di adesione associativa.
Lo Scrutinio segreto è inderogabile anche in caso di un unico candidato.

CAPO II – Procedura per l'elezione dei membri del Consiglio di Presidenza

1. Il Consiglio di Presidenza è composto da un numero variabile di componenti stabilito dall'Assemblea. Il Consiglio di Presidenza dovrà essere composto da un numero di consiglieri non inferiore al numero dei membri di diritto eventualmente determinato dai Gruppi, qualora costituiti.
2. I membri vengono nominati secondo i seguenti criteri:
    a. sono membri di diritto il Consigliere Incaricato nominato da ciascun Gruppo;
    b. il restante numero di membri sarà eletto dall'Assemblea o dall'Assemblea di Gruppo se costituito, sulla base di autocandidature che dovranno pervenireall'Associazione al massimo entro le 24 ore antecedenti l'Assemblea elettiva. Risulteranno eletti i candidati che avranno preso il maggior numero di voti in Assemblea o, se costituito, nell'Assemblea di Gruppo, in base ai seggi attribuiti al Gruppo in ragione dell'incidenza dello stesso, in termini di contributi versati, nell'Associazione.

Una volta eletto il Consiglio di Presidenza, il Presidente uscente provvederà, senza indugio, a convocare il Consiglio stesso per l'elezione del Presidente.
Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si rimanda al Regolamento di Attuazione di FederlegnoArredo e, se del caso, allo Statuto di quest'ultima.

FEDERLEGNOARREDO

STATUTO E REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DI ASSOBAGNO

In vigore dal 23/07/2020
Assemblea Assobagno

STATUTO DI ASSOBAGNO

Articolo 1 - Denominazione, durata e sede

Fra le imprese aderenti alla "Federazione italiana delle industrie del legno, del sughero, del mobile e dell'arredamento" (in forma abbreviata "FederlegnoArredo") esercenti attività industriale e/o terziaria e/o di servizio e/o collegata nel settore dell'arredamento e degli articoli per il bagno, è costituita l'Associazione denominata "Associazione nazionale delle industrie dell'arredamento e articoli per il bagno" o, in forma abbreviata, "Assobagno".
L'Associazione ha durata indeterminata.
L'Associazione ha sede in Milano, Foro Buonaparte n.65 presso "FederlegnoArredo".
L'Associazione esercita la propria attività attraverso FederlegnoArredo e opera sulla base di uno statuto coerente e coordinato con quello della Federazione.
Potrà aderire ad altre organizzazioni italiane e straniere che perseguano finalità analoghe e/o complementari alle proprie, purché non concorrenti di "FederlegnoArredo", e previo consenso del Consiglio di Presidenza della Federazione.

Articolo 2 - Scopo

L'Associazione non ha fini di lucro, è apartitica, apolitica, indipendente ed ha finalità di promozione e di tutela degli interessi delle imprese che operano nel settore.
È costituita esclusivamente da imprese associate a FederlegnoArredo, al fine di dare voce alle istanze delle aziende dell'arredamento e degli articoli per il bagno, di individuare i bisogni e le richieste del settore, allo scopo di promuoverne lo sviluppo e la crescita nazionale e internazionale.
L'Associazione adotta il Codice Etico confederale e la Carta dei valori associativi di FederlegnoArredo, ispirando ad essi i propri comportamenti e le proprie modalità organizzative ed impegnando le imprese associate alla loro osservanza.

Articolo 3 - Attività associativa

L'Associazione si propone di:

a. coordinare, tutelare e rappresentare gli interessi della categoria, nei confronti di tutti i soggetti pubblici e privati, nazionali, comunitari ed internazionali e nei confronti delle istituzioni pubbliche e private;

b. intraprendere ogni iniziativa tendente a sostenere, sviluppare la categoria produttiva rappresentata, accrescendone visibilità e prestigio;

c. favorire lo sviluppo tecnico ed economico delle imprese associate;

d. promuovere e attuare iniziative di formazione professionale specifica per le imprese e i lavoratori del settore;

e. promuovere e operare la raccolta di informazioni e dati per il settore rappresentato, anche mediante la partecipazione all'attività di organismi esterni, al fine di renderli disponibili per tutte le imprese associate.

Articolo 4 - Soci

Le categorie di Soci sono due:

1. Soci effettivi
2. Soci aggregati

Sono soci effettivi:
le imprese produttrici di beni e/o servizi con organizzazione industriale complessa, che si

riconoscono nei valori del mercato e della concorrenza, le cui attività principali rientrano in quelle di cui all'articolo 1 del presente statuto.
Sono soci aggregati:
le imprese ed altri soggetti produttori di beni e servizi, in qualsiasi forma costituiti, i cui scopi ed attività presentano elementi di complementarietà, strumentalità e/o raccordo economico con quelli dei soci effettivi.
La presenza dei soci aggregati non può snaturare, per numero ed importanza, la rappresentatività del settore merceologico dell'Associazione.
Le imprese che hanno i requisiti per essere soci effettivi non possono essere associate con qualifica di aggregati.
I rappresentanti delle imprese aggregate, se in regola con i contributi associativi, partecipano ed intervengono alle Assemblee senza diritto di voto, con impossibilità di essere eletti e di essere portatori di deleghe.

Articolo 5 - Ammissione e qualità del rapporto associativo

Fanno parte dell'Associazione i soci effettivi e aggregati di "FederlegnoArredo" che operano nei settori individuati al precedente articolo uno.
La partecipazione all'Associazione comporta l'obbligo di osservare le disposizioni del presente Statuto e del regolamento di attuazione, nonché dello Statuto e del regolamento di attuazione della Federazione.

Articolo 6 – Gruppi

Possono essere istituiti e sciolti, su delibera del Consiglio di Presidenza, "Gruppi merceologici" i cui rappresentanti hanno diritto di partecipare agli organi direttivi dell'Associazione nei modi e nei termini previsti dal Regolamento di attuazione dell'Associazione, cui è demandata anche la definizione della dimensione minima e del loro funzionamento.

Articolo 7 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

a. l'Assemblea Generale;
b. il Consiglio di Presidenza;

Nessuna carica è retribuita.
Il Consiglio di Presidenza dell'Associazione può deliberare che le spese sostenute dai soci incaricati di svolgere un particolare compito in nome e per conto dell'Associazione vengano rimborsate.

Articolo 8 - Assemblea Generale

L'Assemblea generale è costituita dai rappresentanti di tutte le imprese associate facenti parte dell'Associazione, in regola con gli obblighi statutari e con il versamento dei contributi associativi dovuti e scaduti, secondo le norme dello Statuto di FederlegnoArredo.
Le imprese non in regola con gli obblighi di cui al precedente comma possono partecipare ai lavori assembleari senza diritto di voto e senza contribuire alla costituzione del quorum.
L'impresa associata è rappresentata in Assemblea dal legale rappresentante, da un amministratore o da un soggetto legato all'impresa da rapporto organico, a ciò delegato mediante delega scritta.
Ogni impresa può farsi rappresentare da altra impresa associata e può rappresentare fino a tre imprese associate mediante delega scritta.
In deroga a quanto sopra previsto, una impresa potrà rappresentare più imprese, sempre mediante delega scritta, purché facenti parte del medesimo gruppo.
Si intende per gruppo tutte le imprese soggette al medesimo coordinamento e controllo,

così come risulta depositato presso il Registro Imprese.
I voti spettanti in assemblea a ciascuna impresa associata e attribuiti, sempreché in regola con gli obblighi di cui al precedente primo comma, vengono calcolati come previsto nello Statuto di FederlegnoArredo.

Articolo 9 - Convocazione dell'Assemblea generale

L'Assemblea è convocata dal Presidente:

- almeno una volta all'anno, di norma entro centoventi giorni dalla fine di ciascun esercizio solare e prima dell'assemblea di FederlegnoArredo;
- ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Consiglio di Presidenza a maggioranza semplice, ovvero quando ne sia fatta richiesta da tanti soci che corrispondono complessivamente ad almeno un decimo dei voti spettanti alla totalità degli associati. In questo caso la richiesta dovrà essere diretta per iscritto al Presidente e dovrà indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno. La convocazione, a cura del Presidente, dovrà essere fatta nel più breve tempo possibile e l'Assemblea dovrà tenersi entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.L'Assemblea è convocata a mezzo raccomandata, anche a mano, fax o posta elettronica certificata (PEC) almeno quindici giorni prima della data della riunione, ai riferimenti comunicati a FederlegnoArredo.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione di luogo, giorno ed ora, per la prima e la seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.
In caso di urgenza il termine di preavviso potrà essere ridotto dal Presidente a otto giorni.
L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati i principi di buona fede e di parità di trattamento degli associati, ed in particolare a condizione che:

a. (a) sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
b. sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
c. sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

L'assemblea in audio o videoconferenza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente e il segretario.

Articolo 10 - Costituzione, attribuzioni e deliberazioni dell'Assemblea generale

L'Assemblea è presieduta dal Presidente, e in caso di sua assenza o impedimento, da uno dei Vicepresidenti, se nominati e fra questi, dal più anziano in termini di adesione associativa; in caso di loro mancanza viene eletto dai presenti il presidente dell'adunanza.
L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti almeno i due quinti dei voti attribuiti a tutti gli associati; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita con qualunque numero di voti presenti o rappresentati.
Il numero dei voti assembleari è il medesimo spettante alle aziende per l'assemblea della Federazione.
Ad eccezione di quelle deliberazioni per le quali il presente statuto richieda una specifica maggioranza, le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, senza tener conto degli astenuti e nelle votazioni a scrutinio segreto tenuto conto delle schede bianche e delle schede nulle.
I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede l'Assemblea. Per la nomina e le deliberazioni relative a persone, si adotta lo scrutinio segreto, previa la nomina di due scrutinatori scelti tra i rappresentanti delle aziende associate, fatta salva in ogni caso la facoltà per i soci che lo desiderino di far constare dal verbale il proprio voto o la propria astensione e le pro-

prie dichiarazioni.
Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità del presente statuto, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Di ogni Assemblea verrà redatto un verbale scritto da chi presiede e dal segretario. Nei casi di legge e quando il Consiglio di Presidenza o il presidente dell'Assemblea lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio.
Spetta all'Assemblea:

- determinare gli indirizzi e le direttive dell'attività dell'Associazione ed esaminare qualsiasi argomento rientrante negli scopi della stessa;
- determinare il numero dei componenti del Consiglio di Presidenza e nominarne i componenti non di diritto;
- approvare gli indirizzi generali e il programma di attività proposti dal Presidente e dal Consiglio di Presidenza;
- approvare il conto economico annuale consuntivo entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, salvo quanto previsto al precedente articolo 9, nonché il conto economico preventivo;
- modificare il presente statuto;
- sciogliere l'Associazione, assumendo le conseguenti deliberazioni;
- deliberare su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal Presidente o dal Consiglio di Presidenza.

Articolo 11 - Consiglio di Presidenza

Il Consiglio di Presidenza è l'organo esecutivo dell'Associazione e assicura il coordinamento tra il Presidente e i Gruppi, se costituiti.
Il Consiglio di Presidenza è composto da un numero di membri compreso tra 9 (nove) e 19 (diciannove), parte dei quali nominati dall'Assemblea sulla base di una procedura indicata nel Regolamento di attuazione, nonché quali membri di diritto, dai Consiglieri Incaricati pro tempore dei Gruppi merceologici, se istituiti. Partecipa alle riunioni di Consiglio di Presidenza l'ultimo past-President senza diritto di voto.
Il Consiglio di Presidenza dura in carica per un quadriennio e i suoi membri sono rieleggibili.
Se durante il mandato vengono a mancare uno o più componenti nominati dall'Assemblea, i consiglieri rimasti provvedono alla sostituzione nominando coloro i quali nell'ultima elezione assembleare seguirono - nella graduatoria della votazione - i consiglieri uscenti.
Qualora nell'ultima elezione assembleare tutti i candidati siano stati eletti, e pertanto si fosse in assenza di graduatoria, il Presidente deve convocare l'Assemblea per una nuova elezione dei soli consiglieri mancanti entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione dell'evento.
I consiglieri così nominati scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.
Se i posti resi vacanti fossero la metà più uno, anche in tempi diversi nell'arco del quadriennio, il Consiglio di Presidenza decade automaticamente ed il consigliere che fino a quel momento ha svolto le funzioni di Presidente deve convocare l'Assemblea per una nuova elezione entro trenta giorni dalla dimissione che ha fatto decadere il Consiglio.
Il Consiglio di Presidenza resta in carica "in prorogatio" anche oltre la scadenza naturale, sino alla costituzione del nuovo organo.
Il Consiglio di Presidenza si riunisce su convocazione del Presidente, che lo presiede, almeno tre volte l'anno, nonché ogni qualvolta si renda necessario, anche dietro richiesta di almeno un terzo dei consiglieri.
La convocazione è fatta mediante avviso scritto diramato a mezzo fax, posta elettronica o posta elettronica certificata (PEC), almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, all'indirizzo di posta elettronica, posta elettronica certificata (PEC) o al numero di fax che risulta in possesso di FederlegnoArredo. In caso di urgenza, tale termine potrà essere ridotto a tre giorni.
L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riu-

nione e l'elencazione degli argomenti da trattare.
Le riunioni si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi oggetto di verbalizzazione; (d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, da uno dei Vice Presidenti se nominati, e fra questi, dal più anziano di età in termini di adesione associativa; in caso di loro mancanza viene eletto dai presenti il presidente della riunione.
Il Presidente può decidere che i componenti del Consiglio di Presidenza decadono dalla carica, qualora per tre volte consecutive non intervengano alle riunioni del Consiglio di Presidenza o risultino assenti alla metà delle riunioni indette nell'anno solare.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Presidenza è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi membri con diritto di voto. Ciascun membro ha diritto ad un voto e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, tenendo conto degli astenuti e, nelle votazioni a scrutinio segreto, tenuto conto delle schede bianche e delle schede nulle. In caso di parità, nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente, nelle votazioni segrete si ripete la consultazione.

I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede la riunione. Per la nomina e le deliberazioni relative a persone, si adotta lo scrutinio segreto, previa la nomina di due scrutinatori scelti tra i consiglieri presenti, fatta salva in ogni caso la facoltà per i consiglieri che lo desiderino di far constare dal verbale il proprio voto o la propria astensione e le proprie dichiarazioni.
Non sono ammesse deleghe di nessun tipo, la partecipazione alle riunioni consiliari è personale.
Le deliberazioni vengono constatate mediante verbale riportato su apposito registro e sottoscritto da chi presiede e dal segretario della riunione.
Spetta al Consiglio di Presidenza:

- nominare tra i propri componenti il Presidente;
- dare esecuzione alle delibere dell'Assemblea e perseguire lo scopo associativo;
- formulare il programma di indirizzo anche annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, nei termini dell'approvazione del conto economico preventivo:
- predisporre il conto economico preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea e relazionare l'Assemblea sull'attività svolta;
- sovraintendere all'organizzazione e al funzionamento dell'Associazione;
- esprimere parere in merito alle nuove richieste di adesione delle imprese di settore alla Federazione, deliberate successivamente dal Consiglio di Presidenza di FederlegnoArredo. Il parere negativo deve essere motivato;
- attribuire deleghe inerenti ad approfondimenti di temi, risoluzioni di problemi, attuazione dei programmi relativi alle aree di interesse associativo. Tali deleghe si intendono non onerose, fatto salvo il rimborso spese.
- proporre ai Probiviri della Federazione i casi di comportamento difforme da quanto stabilito dagli Statuti e dai Regolamenti di attuazione dell'Associazione e della Federazione;
- eleggere, revocare e designare eventuali rappresentanti esterni dell'Associazione, assegnare ai Consiglieri incarichi particolari;
- proporre all'approvazione dell'Assemblea le modifiche dello statuto dell'Associazione.

Articolo 12 - Presidente

Il Presidente è scelto tra i componenti del Consiglio di Presidenza, per un quadriennio e potrà essere rieletto per un ulteriore quadriennio consecutivo. È rieleggibile trascorso un quadriennio. Il Presidente resterà comunque in carica in prorogatio sino all'elezione del nuovo Presidente.
Il Presidente rappresenta l'Associazione nell'ambito della Federazione e nei confronti dei terzi con riferimento alle attività che riguardano il settore merceologico rappresentato.
Nell'esercizio di tali funzioni dovrà sempre utilizzare la dicitura "Presidente di Assobagno – FederlegnoArredo", specificando così l'appartenenza dell'Associazione a FederlegnoArredo.
Il Presidente adempie inoltre a tutte le altre funzioni previste dal presente statuto.
La carica di Presidente è gratuita, fatti salvi i rimborsi spese connesse allo svolgimento dell'attività istituzionale.
Il Presidente può decidere di essere affiancato nella sua attività da uno o due Vice Presidenti, il più anziano dei quali – in termini di adesione associativa – lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
Il Presidente si tiene sistematicamente in contatto con il Presidente di FederlegnoArredo ai fini del coordinamento delle iniziative e delle attività da svolgere, per assicurare indirizzo organico all'azione associativa.
Il Presidente può chiedere ai consiglieri (nonché a ciascun imprenditore associato che si dichiari disponibile) di compiere missioni, partecipare a tavoli di lavoro e, più in generale, svolgere attività di interesse associativo.
In tali casi i consiglieri (e gli imprenditori) coinvolti potranno chiedere il rimborso a piè di lista delle spese (di viaggio, vitto e alloggio) sostenute.
Il Presidente può esercitare, in caso di urgenza, i poteri del Consiglio di Presidenza, al quale deve però riferire nella prima riunione successiva, chiedendo la ratifica del suo operato.

Articolo 13 - Finanziamento dell'Associazione

Una percentuale delle quote associative, versate a FederlegnoArredo dalle aziende facenti parte dell'Associazione, stabilita dalla Federazione, è riservata all'Associazione e potrà essere utilizzata per le iniziative approvate dal Consiglio di Presidenza dell'Associazione stessa.
Il Consiglio di Presidenza può deliberare inoltre eventuali contributi aggiuntivi, a carico delle aziende aderenti all'Associazione, per progetti specifici approvati dal Consiglio stesso, che dovranno essere utilizzati esclusivamente per gli scopi deliberati, informando FederlegnoArredo.
L'attività economico finanziaria dell'Associazione è esercitata in via esclusiva tramite la Federazione. L'esercizio coincide con l'anno solare.

Articolo 14 – Modificazioni dello Statuto

Le modificazioni dello Statuto e del rispettivo Regolamento di attuazione devono essere approvate in via preventiva dal Consiglio Generale di FederlegnoArredo (come previsto dall'articolo 18 dello Statuto di FederlegnoArredo) e deliberate dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i due terzi dei voti presenti i quali devono rappresentare almeno un decimo dei voti spettanti ai soci in regola con gli obblighi statutari e con il versamento dei contributi associativi dovuti e scaduti, secondo le norme dello Statuto di FederlegnoArredo.

Articolo 15 - Scioglimento dell'Associazione

Nel caso in cui l'Assemblea sia chiamata a deliberare sulla proposta di scioglimento dell'Associazione, la sua deliberazione sarà valida se avrà il voto favorevole di tanti associati che rappresentino almeno i tre quarti della totalità dei voti spettanti a tutti i soci.

Articolo 16 - Rinvio e disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento allo Statuto, al Regolamento di attuazione e alle norme della Federazione, alle norme di legge e ai principi generali della prassi e del diritto, nonché al Regolamento di Attuazione dell'Associazione. In particolare, si rinvia all'art. 24 dello Statuto di FederlegnoArredo per quanto riguarda i probiviri.

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO DI ASSOBAGNO

TITOLO I
RAPPORTO ASSOCIATIVO

CAPO I – Adesione e cessazione del Rapporto Associativo

1. L'adesione a FederlegnoArredo comporta automaticamente l'adesione all'Associazione sulla base dell'attività prevalente.
2. L'adesione decorre dalla data di ratifica del Consiglio di Presidenza di FederlegnoArredo (di seguito CP) così come previsto dallo Statuto della Federazione.
3. Nel momento in cui, per qualsiasi causa, cessasse il rapporto con FederlegnoArredo, cesserà anche il rapporto con l'Associazione.

CAPO II– Sanzioni

Si applicano integralmente le norme dello Statuto e del Regolamento di attuazione di FederlegnoArredo.

TITOLO II
FUNZIONAMENTO ORGANI

CAPO I – Assemblea

Per tutto ciò che riguarda l'Assemblea vale quanto stabilito nello Statuto dell'Associazione.

1. Votazioni e verbali
   1. Modalità di votazione
      a. scrutinio segreto: la votazione segreta è inderogabile per le votazioni concernenti persone, adottando le forme idonee a mantenere la segretezza del voto;
      b. votazioni a scrutinio segreto: il Presidente può fissare la durata massima dello svolgimento delle operazioni elettorali, (possibilmente non superiore ad un'ora); in tale lasso temporale potranno votare anche i soci intervenuti successivamente alla formale apertura della riunione. Il Presidente stabilisce l'apertura del voto.
      c. votazioni a scrutinio palese: per alzata di mano, chiamata in sequenza di favorevoli, contrari ed astenuti; valore doppio del voto del Presidente in caso di parità. Per lo scioglimento dell'Associazione è obbligatorio che il verbale di Assemblea sia redatto da un Notaio;
      d. partecipazione in video e audioconferenza: i soci/componenti collegati partecipano solo alle votazioni a scrutinio palese, fatta salva l'attivazione di modalità idonee a garantire la segretezza del voto, validate da chi presiede;
      e. proclamazione degli eletti: in ordine di preferenze conseguite;
      f. verbalizzazione: necessaria per tutte le riunioni di Assemblea; é possibile l'utilizzo della registrazione dei lavori, previa informativa ai partecipanti e su richiesta del Presidente o di almeno il 10% dei voti presenti;
      g. approvazione dei verbali:
         - relativamente all'Assemblea ciascun partecipante, entro 15 giorni dallo svol-

gimento, può far richiesta di ricevere il verbale, che si dà comunque per approvato entro 30 giorni dalla riunione, se non sono intervenute osservazioni, che saranno valutate dal Presidente e dal Segretario e trascritte in apposito registro;

- per l'invio dei verbali potranno essere utilizzate modalità telematiche.

CAPO II – Consiglio di Presidenza

1. Convocazione
   La convocazione e le modalità di deliberazione sono regolate dallo Statuto dell'Associazione, comprese le maggioranze per la costituzione e per le delibere.
2. Costituzione e svolgimento delle riunioni
   1. Segreteria:
   le funzioni di segretario sono di norma attribuite al Segretario/Responsabile dell'Associazione o persona scelta dal Presidente.
   2. La nomina di almeno la metà dei componenti statutariamente previsti permette l'insediamento del C.P., con possibilità di completamento progressivo della sua composizione.
3. Votazioni e verbali Modalità di votazione
   a. scrutinio segreto: la votazione segreta è inderogabile per le votazioni concernenti persone chiamate a ricoprire cariche, adottando le forme idonee a mantenere la segretezza del voto; ¼ dei componenti può chiedere l'utilizzo del voto segreto anche per altre deliberazioni, ad esclusione delle proposte di modifiche statutarie e di scioglimento dell'Associazione.
   b. votazioni a scrutinio segreto: il Presidente può fissare la durata massima dello svolgimento delle operazioni elettorali, cercando di contenerle in un tempo breve;
   c. votazioni a scrutinio palese: per alzata di mano e qualora vi siano Consiglieri contrari ed astenuti, i nominativi dei contrari e degli astenuti, nonché le motivazioni, devono risultare nel verbale. In caso di parità, il voto del Presidente vale doppio;
   d. verbalizzazione: obbligatoria per tutte le riunioni; possibile utilizzo della registrazione dei lavori, previa informativa ai partecipanti, su decisione del Presidente o qualora ne facciano richiesta almeno 2 Consiglieri. I verbali saranno trascritti a cura del segretario in apposito registro.
   e. approvazione dei verbali: con silenzio-assenso dopo 15 giorni dall'invio, da parte del Segretario, a tutti i componenti a mezzo posta elettronica;
   f. Partecipazione in video e audioconferenza: i soci/componenti collegati partecipano solo alle votazioni a scrutinio palese, fatta salva l'attivazione di modalità idonee a garantire la segretezza del voto, validate dal Presidente.

TITOLO III
GRUPPI MERCEOLOGICI

CAPO I – Requisiti per la costituzione

Per la costituzione di un Gruppo merceologico all'interno dell'Associazione è necessario un numero minimo di aziende pari a 15 o l'importo di euro 30.000,00 di contributi versati.

CAPO II - Scopi e attività

Scopo dei Gruppi è quello di approfondire e sviluppare tematiche specifiche di "Gruppi merceologici" all'interno dell'Associazione.

Ciascun Gruppo può deliberare contributi aggiuntivi, a carico delle aziende aderenti al Gruppo medesimo, per progetti specifici; tali contributi aggiuntivi devono essere approvati dal Consiglio di Presidenza dell'Associazione e rimangono a disposizione del Gruppo.

CAPO III – Requisiti per l'appartenenza

L'appartenenza al Gruppo cessa automaticamente per sopravvenuta mancanza dei requisiti di appartenenza al Gruppo stesso.

CAPO IV – Assemblea

L'Assemblea è costituita dai rappresentanti delle imprese appartenenti al Gruppo merceologico in regola con gli obblighi statutari di FederlegnoArredo ed è presieduta dal Consigliere incaricato del Gruppo.
L'Assemblea:

- determina le direttive generali e l'indirizzo dell'attività del Gruppo nel rispetto degli statuti dell'Associazione e di FederlegnoArredo
- elegge il Consigliere incaricato
- determina per attività particolari da svolgere a favore del Gruppo medesimo l'ammontare di eventuali contributi integrativi annuali o speciali da porre a carico delle imprese del Gruppo.

L'Assemblea può essere convocata annualmente qualora se ne ravvisi la necessità dal Consigliere incaricato ed è presieduta dallo stesso.
L'avviso di convocazione deve essere inviato via e-mail o tramite fax almeno 15 giorni prima della riunione e deve contenere l'indicazione di luogo, giorno, ora e gli argomenti da trattare.
L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto, tuttavia trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione l'Assemblea in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto al voto.
Ciascun associato, in regola con il pagamento dei contributi, sulla base dell'attività prevalente, vota in base ai voti spettanti in ragione dei contributi versati. Ogni impresa può farsi rappresentare da un'altra impresa del Gruppo e può rappresentare non più di una impresa mediante delega scritta.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, tenendo conto degli astenuti e, nelle votazioni a scrutinio segreto, tenuto conto delle schede bianche e delle schede nulle, fatta eccezione per quelle relative all'istituzione dei contributi speciali, per le quali è richiesta la maggioranza di almeno 2/3 delle imprese del Gruppo, senza tener conto degli astenuti, e devono essere ratificate dal Consiglio di Presidenza dell'Associazione.
I sistemi di votazione sono stabiliti dal Consigliere incaricato e per quanto attiene le deliberazioni relative alle nomine deve essere adottato lo scrutinio segreto, previa nomina di due scrutinatori.

CAPO V - Consigliere incaricato

L'attività del Gruppo è diretta da un Consigliere incaricato nominato dall'Assemblea delle imprese che aderiscono al Gruppo per un quadriennio e può essere rieletto.
Il Consigliere incaricato organizza l'attività del Gruppo e opera in relazione agli obiettivi settoriali.

TITOLO IV
CARICHE ASSOCIATIVE

CAPO I – Principi generali

1. Gratuità assoluta delle cariche. Il Consiglio di Presidenza può deliberare rimborsi spese a piè di lista ai Consiglieri ai quali siano affidati incarichi/deleghe particolari.

2. Rotazione – durata massima dei mandati
   a. Presidente: un quadriennio con possibilità di essere rieletto per un ulteriore mandato consecutivo;
   b. componenti del Consiglio di Presidenza: un quadriennio con possibilità di ulteriori rielezioni allo stesso titolo. Qualsiasi componente del Consiglio di Presidenza decadrà automaticamente dalla carica qualora l'azienda di appartenenza cessi di essere socia della Federazione.
3. Le cariche ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato si intendono svolte per l'intera durata del mandato.
4. In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica di componente del Consiglio di Presidenza, - per la ricomposizione del CP stesso, su proposta del Presidente, subentra il primo dei non eletti del gruppo di appartenenza di chi ha cessato la carica, se costituito; a parità di voti, assume la carica il non eletto con maggiore anzianità associativa. In caso di carenza di "non eletti", si dovrà procedere con una nuova elezione, convocando l'Assemblea di Associazione o del Gruppo se costituito.
5. La fine del mandato del subentrante coinciderà sempre con la scadenza dell'intero Consiglio di Presidenza.
6. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, dalla carica del Presidente, l'intero Consiglio di Presidenza si intenderà automaticamente decaduto e pertanto si dovrà procedere alla nomina di un nuovo Presidente e di un nuovo Consiglio di Presidenza.
7. Il Consiglio ed il Presidente decadranno automaticamente con la scadenza del quadriennio del Presidente della Federazione, indipendentemente dalla loro nomina.

CAPO II – Requisiti di accesso al Consiglio di Presidenza e alla carica di Presidente

1. Possono candidarsi alla carica di Presidente e al CP dell'Associazione coloro le cui aziende di appartenenza abbiano il completo inquadramento nella Federazione, e gli stessi ricoprano una posizione rilevante all'interno dell'azienda associata a FederlegnoArredo, così come previsto dallo Statuto di FederlegnoArredo "Disposizioni generali sulle cariche" – art. 26.
2. Per ogni carica associativa, non possono candidarsi, né essere eletti e se eletti decadono, coloro che abbiano riportato condanne, anche non passate in giudicato, per i reati previsti nel Codice etico e dei valori associativi, della Federazione e di Confindustria, come particolarmente lesive dell'immagine dell'organizzazione confederale che siano soggetti a misure interdittive; nonché coloro che evidenziano situazioni di incompatibilità rispetto al divieto di cumulare cariche associative tra loro e con incarichi politici e pertanto l'eventuale incompatibilità deve essere sciolta al momento della presentazione della candidatura.

CAPO III – Decadenza

1. Qualora per qualsiasi motivo durante il mandato quadriennale, i componenti il Consiglio di Presidenza ed il Presidente, cessassero dal ricoprire una carica rilevante all'interno dell'azienda associata o l'azienda associata cessasse di essere socia di FederlegnoArredo, decadranno automaticamente dalla carica di Presidente o di consigliere nell'ambito del C.P., dal momento in cui la cessazione risulterà iscritta al Registro Imprese.
2. Assenze ingiustificate: decadenza automatica, accertata e dichiarata dall'organo di appartenenza e comunicata dal segretario, dopo 3 assenze consecutive o assenza alla metà delle riunioni indette nell'anno solare.
3. Il Collegio speciale dei Probiviri della Federazione può deliberare sempre, la decadenza dalle cariche, nei modi e nei termini previsti nello Statuto di FederlegnoArredo.
4. In situazioni di criticità, l'autosospensione dalla carica è comportamento associativo virtuoso a tutela della tenuta dell'impianto etico-valoriale del sistema. Il Collegio speciale dei Probiviri può esprimere indirizzi e sollecitazioni in tal senso, destinati ai singoli interessati.
5. A seguito della dichiarazione di decadenza non è ammessa la rieleggibilità per almeno un mandato successivo alla dichiarazione stessa. Nei casi di decadenza disposta dal Collegio Speciale dei Probiviri la non rieleggibilità è estesa ai 2 quadrienni successivi.

TITOLO V
ELEZIONI

CAPO I – Procedura per l'elezione del Presidente

Il Presidente è scelto tra i componenti del Consiglio di Presidenza, con scrutinio segreto, convocato e presieduto dal Presidente uscente o dal più anziano dei presenti, in termini di adesione associativa.
Lo Scrutinio segreto è inderogabile anche in caso di un unico candidato.

CAPO II – Procedura per l'elezione dei membri del Consiglio di Presidenza

1. 1. Il Consiglio di Presidenza è composto da un numero variabile di componenti stabilito dall'Assemblea. Il Consiglio di Presidenza dovrà essere composto da un numero di consiglieri non inferiore al numero dei membri di diritto (eventualmente determinato dai Gruppi, qualora costituiti).
2. I membri vengono nominati secondo i seguenti criteri:
    a. Sono membri di diritto il Consigliere Incaricato nominato da ciascun Gruppo.
    b. il restante numero di membri sarà eletto dall'Assemblea, sulla base di autocandidature che dovranno pervenire all'Associazione al massimo entro le 24 ore antecedenti l'Assemblea elettiva. I seggi elettivi vengono ripartiti proporzionalmente a seconda dell'incidenza dei Gruppi. I candidati saranno inseriti nelle liste del Gruppo di appartenenza, saranno eletti in Consiglio di Presidenza i candidati più votati di ciascuna lista con riferimento al numero di seggi spettanti a ciascun Gruppo.

Una volta eletto il Consiglio di Presidenza, il Presidente uscente provvederà, senza indugio, a convocare il Consiglio stesso per l'elezione del Presidente.
Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si rimanda al Regolamento di Attuazione di FederlegnoArredo e, se del caso, allo Statuto di quest'ultima.

FEDERLEGNOARREDO

STATUTO E REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DI ASSOIMBALLAGGI

In vigore dal 02/07/2020
Assemblea Assoimballaggi

STATUTO DI ASSOIMBALLAGGI

Articolo 1 - Denominazione, durata e sede

Fra le imprese aderenti alla "Federazione italiana delle industrie del legno, del sughero, del mobile e dell'arredamento" (in forma abbreviata "FederlegnoArredo") esercenti attività industriale e/o terziaria e/o di servizio e/o collegata nel settore di imballaggi industriali, imballaggi per prodotti ortofrutticoli, pallet, sughero, prodotti speciali di legno e servizi logistici, è costituita l'Associazione denominata "Associazione Nazionale Industrie Imballaggi di Legno, Pallet, Sughero e Servizi Logistici" e brevemente "Assoimballaggi".

L'Associazione ha durata fino al suo scioglimento.

L'Associazione ha sede in Milano presso "FederlegnoArredo".

L'Associazione esercita la propria attività attraverso FederlegnoArredo e opera sulla base di uno statuto coerente e coordinato con quello della Federazione. Potrà aderire ad altre organizzazioni italiane e straniere che perseguano finalità analoghe e/o complementari alle proprie, purchè non concorrenti di "FederlegnoArredo", e previo consenso del Consiglio di Presidenza della Federazione.

Articolo 2 - Scopo

L'Associazione non ha fini di lucro, è apartitica, apolitica, indipendente ed ha finalità di promozione e di tutela degli interessi delle imprese che operano nel settore.

E' costituita esclusivamente da imprese associate a FederlegnoArredo, al fine di dare voce alle istanze delle aziende del settore di imballaggi industriali, imballaggi per prodotti ortofrutticoli, pallet, sughero, prodotti speciali di legno e servizi logistici, di individuare i bisogni e le richieste del settore, allo scopo di promuoverne lo sviluppo e la crescita nazionale e internazionale. L'Associazione adotta il Codice Etico confederale e la Carta dei valori associativi di FederlegnoArredo, ispirando ad essi i propri comportamenti e le proprie modalità organizzative ed impegnando le imprese associate alla loro osservanza.

Articolo 3 - Attività associativa

L'Associazione si propone di:

a. coordinare, tutelare e rappresentare gli interessi della categoria, nei confronti di tutti i soggetti pubblici e privati, nazionali, comunitari ed internazionali e nei confronti delle Istituzioni pubbliche e private;

b. intraprendere ogni iniziativa tendente a sostenere, sviluppare la categoria produttiva rappresentata, accrescendone visibilità e prestigio;

c. favorire lo sviluppo tecnico ed economico delle imprese associate;

d. promuovere e attuare iniziative di formazione professionale specifica per le imprese e i lavoratori del settore;

e. promuovere e operare la raccolta di informazioni e dati per il settore rappresentato, anche mediante la partecipazione all'attività di organismi esterni, al fine di renderli disponibili per tutte le imprese associate.

Articolo 4 - Soci

Le categorie di Soci sono due:

1. Soci effettivi
2. Soci aggregati

Sono Soci Effettivi:

le imprese produttrici di beni e/o servizi con organizzazione industriale complessa, che si riconoscono nei valori del mercato e della concorrenza, le cui attività principali rientrano in quelle di cui all'articolo 1 del presente statuto.

Sono Soci Aggregati:

le imprese ed altri soggetti produttori di beni e servizi, in qualsiasi forma costituiti, i cui scopi ed attività presentano elementi di complementarietà, strumentalità e/o raccordo economico con quelli dei soci effettivi.

La presenza dei soci aggregati non può snaturare, per numero ed importanza, la rappresentatività del settore merceologico dell'Associazione.

Le imprese che hanno i requisiti per essere soci effettivi non possono essere associate con qualifica di aggregati. I rappresentanti delle imprese aggregate, se in regola con i contributi associativi, partecipano ed intervengono alle Assemblee senza diritto di voto, con impossibilità di essere eletti e di essere portatori di deleghe.

Articolo 5 - Ammissione e qualità del rapporto associativo

Fanno parte dell'Associazione i soci effettivi e aggregati di FederlegnoArredo che operano nei settori individuati al precedente art.1.

La partecipazione all'Associazione comporta l'obbligo di osservare le disposizioni del presente Statuto e del Regolamento di attuazione nonchè dello Statuto e del Regolamento di attuazione della Federazione.

Articolo 6 – Gruppi

Possono essere istituiti e sciolti, su delibera del Consiglio di Presidenza, "Gruppi merceologici", i cui rappresentanti hanno diritto di partecipare agli organi direttivi dell'Associazione nei modi e nei termini previsti dal Regolamento di attuazione dell'Associazione, cui è demandata anche la definizione della dimensione minima e del loro funzionamento.

Articolo 7 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

a. l'Assemblea Generale;

b. il Consiglio di Presidenza;

c. il Presidente.

Nessuna carica è retribuita. Il Consiglio di Presidenza dell'Associazione può deliberare che le spese sostenute dai rappresentanti dei Gruppi o dai Consiglieri incaricati dei Gruppi inerenti allo svolgimento di un particolare compito in nome e per conto dell'Associazione vengano rimborsate.

Articolo 8 - Assemblea Generale

L'Assemblea generale è costituita dai rappresentanti di tutte le imprese associate facenti parte dell'Associazione, in regola con gli obblighi statutari e con il versamento dei contributi associativi dovuti e scaduti, secondo le norme dello Statuto di FederlegnoArredo.

Le imprese non in regola con gli obblighi di cui al precedente comma possono partecipare ai lavori assembleari senza diritto di voto e senza contribuire alla costituzione del quorum.

L'impresa associata è rappresentata in Assemblea dal legale rappresentante, da un amministratore o da un soggetto legato all'impresa da rapporto organico, a ciò delegato mediante delega scritta.

Ogni impresa può farsi rappresentare da altra impresa associata e può rappresentare fino a tre imprese associate mediante delega scritta.

In deroga a quanto sopra previsto, una impresa potrà rappresentare più imprese, sempre mediante delega scritta, facenti parte del medesimo gruppo. Si intende per gruppo tutte le imprese soggette al medesimo coordinamento e controllo, così come risulta depositato presso il registro Imprese.

I voti spettanti in Assemblea a ciascuna impresa associata e attribuiti, sempreché in regola con gli obblighi di cui al precedente primo comma, vengono calcolati come previsto nello Statuto di FederlegnoArredo.

Articolo 9 - Convocazione dell'assemblea generale

L'Assemblea è convocata dal Presidente:

- almeno una volta all'anno, di norma entro centoventi giorni dalla fine di ciascun esercizio solare e prima dell'assemblea di FederlegnoArredo;
- ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Consiglio di Presidenza a maggioranza semplice, ovvero quando ne sia fatta richiesta al Presidente da tanti soci che corrispondono complessivamente ad almeno un decimo dei voti spettanti alla totalità degli associati. In questo caso, la richiesta diretta per iscritto al Presidente dovrà indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno. La convocazione, a cura del Presidente, dovrà essere fatta nel più breve tempo possibile e l'Assemblea dovrà tenersi entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.

L'assemblea è convocata a mezzo raccomandata, anche a mano, fax o posta

Elettronica certificata (PEC) almeno quindici giorni prima della data della riunione ai riferimenti comunicati a FederlegnoArredo.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione di luogo, giorno ed ora, per la prima e la seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

In caso di urgenza il termine di preavviso potrà essere ridotto dal Presidente a otto giorni.

L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, a condizione che siano rispettati i principi di buona fede e di parità di trattamento degli associati, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli intervenuti assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti

di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. L'Assemblea in audio o videoconferenza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente e il segretario.

Articolo 10 - Costituzione, attribuzioni e deliberazioni dell'assemblea generale

L'Assemblea è presieduta dal Presidente, e in caso di sua assenza o impedimento, da uno dei Vice Presidenti, se nominati e fra questi, dal più anziano in termini di adesione associativa; in caso di loro mancanza viene eletto dai presenti il presidente dell'adunanza.

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti almeno i due quinti dei voti attribuiti a tutti gli associati; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita con qualunque numero di voti presenti o rappresentati. Il numero dei voti assembleari è il medesimo spettante alle aziende per l'assemblea della Federazione.

Ad eccezione di quelle deliberazioni per le quali il presente statuto richieda una specifica maggioranza, le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, senza tener conto degli astenuti e nelle votazioni a scrutinio segreto tenuto conto delle schede bianche e delle schede nulle.

I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede l'Assemblea. Per la nomina e le deliberazioni relative a persone, si adotta lo scrutinio segreto, previa la nomina di due scrutinatori scelti tra i rappresentanti delle aziende associate, fatta salva in ogni caso la facoltà per i soci che lo desiderino di far constare dal verbale il proprio voto o la propria astensione e le proprie dichiarazioni.

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità del presente statuto, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti. Di ogni Assemblea verrà redatto un verbale scritto da chi presiede e dal segretario. Nei casi di legge e quando il Consiglio di Presidenza o il presidente dell'Assemblea lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio.

Spetta all'Assemblea:

- determinare gli indirizzi e le direttive dell'attività dell'Associazione ed esaminare qualsiasi argomento rientrante negli scopi della stessa;
- determinare il numero dei componenti del Consiglio di Presidenza e nominarne i componenti non di diritto;
- approvare gli indirizzi generali e il programma di attività proposti dal Presidente e dal Consiglio di Presidenza;
- approvare il conto economico annuale consuntivo entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, salvo quanto previsto al precedente art. 9, nonché il conto economico preventivo;
- modificare il presente statuto;
- sciogliere l'Associazione, assumendo le conseguenti deliberazioni;
- deliberare su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal Presidente o dal Consiglio di Presidenza.

Articolo 11 - Consiglio di Presidenza

Il Consiglio di Presidenza è l'organo esecutivo dell'Associazione e assicura il coordinamento a livello presidenziale.

Il Consiglio di Presidenza è composto da un numero massimo di sedici componenti, parte dei quali nominati dall'Assemblea sulla base di una procedura indicata nel Regolamento di attuazione, nonché quali membri di diritto, dai Consiglieri Incaricati *pro tempore* dei Gruppi

merceologici, se istituiti. Partecipa alle riunioni di Consiglio di Presidenza l'ultimo past-President senza diritto di voto.

Il Consiglio di Presidenza dura in carica per un quadriennio; i suoi membri sono rieleggibili.

Se durante il mandato vengono a mancare uno o più componenti nominati dall'Assemblea, i consiglieri rimasti provvedono alla sostituzione nominando coloro i quali nell'ultima elezione assembleare seguirono - nella graduatoria della votazione - i consiglieri uscenti. Qualora nell'ultima elezione assembleare tutti i candidati siano stati eletti, e pertanto si fosse in assenza di graduatoria, il Presidente deve convocare l'Assemblea per una nuova elezione dei soli consiglieri mancanti entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione dell'evento. I consiglieri così nominati scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se i posti resi vacanti fossero la metà più uno, anche in tempi diversi nell'arco del quadriennio, il Consiglio di Presidenza decade automaticamente ed il consigliere che fino a quel momento ha svolto le funzioni di Presidente deve convocare l'Assemblea per una nuova elezione entro trenta giorni dalla dimissione che ha fatto decadere il Consiglio. Qualora durante il quadriennio venisse meno o si dimettesse un Consigliere Incaricato, sarà sostituito senza formalità dal nuovo Consigliere Incaricato, secondo le procedure indicate nel Regolamento di Attuazione del presente Statuto.

Il Consiglio di Presidenza resta in carica in *prorogatio* anche oltre la scadenza naturale, sino alla costituzione del nuovo organo.

Il Consiglio di Presidenza si riunisce su convocazione del Presidente, che lo presiede, almeno tre volte l'anno, nonché ogni qualvolta si renda necessario, anche dietro richiesta di almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto diramato a mezzo fax, posta elettronica o posta elettronica certificata (PEC) almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, all'indirizzo di posta elettronica, posta elettronica certificata (PEC) o numero di fax che risulta in possesso di FederlegnoArredo. In caso di urgenza, tale termine potrà essere ridotto a tre giorni.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elencazione degli argomenti da trattare.

Le riunioni si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi oggetto di verbalizzazione; (d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, da uno dei Vice Presidenti se nominati, e fra questi, dal più anziano di età in termini di adesione associativa; in caso di loro mancanza viene eletto dai presenti il presidente della riunione.

Il Presidente può decidere che i componenti del Consiglio di Presidenza decadono dalla carica, qualora per tre volte consecutive non intervengano alle riunioni del Consiglio di Presidenza o risultino assenti alla metà delle riunioni indette nell'anno solare.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Presidenza è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi membri con diritto di voto. Ciascun membro ha diritto ad un voto e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, tenendo conto degli astenuti e,

nelle votazioni a scrutinio segreto, tenuto conto delle schede bianche e delle schede nulle. In caso di parità, nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente, nelle votazioni segrete si ripete la consultazione.

I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede la riunione. Per la nomina e le deliberazioni relative a persone, si adotta lo scrutinio segreto, previa la nomina di due scrutinatori scelti tra i consiglieri presenti, fatta salva in ogni caso la facoltà per i consiglieri che lo desiderino di far constare dal verbale il proprio voto o la propria astensione e le proprie dichiarazioni. Non sono ammesse deleghe di nessun tipo, la partecipazione alle riunioni consiliari è personale.

Le deliberazioni vengono constatate mediante verbale riportato su apposito registro e sottoscritto da chi presiede e dal segretario della riunione.

Spetta al Consiglio di Presidenza:

- dare esecuzione alle delibere dell'Assemblea e perseguire lo scopo associativo;
- formulare il programma di indirizzo anche annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, nei termini dell'approvazione del conto economico preventivo;
- predisporre il conto economico preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea e relazionare l'Assemblea sull'attività svolta;
- sovraintendere all'organizzazione e al funzionamento dell'Associazione;
- esprimere parere in merito alle nuove richieste di adesione delle imprese di settore alla Federazione, deliberate successivamente dal Consiglio di Presidenza di FederlegnoArredo. Il parere negativo deve essere motivato;
- proporre ai Probiviri della Federazione i casi di comportamento difforme da quanto stabilito dagli Statuti e dai Regolamenti di attuazione dell'Associazione e della Federazione;
- eleggere, revocare e designare eventuali rappresentanti esterni dell'Associazione, assegnare ai Consiglieri incarichi particolari;
- proporre all'approvazione dell'Assemblea le modifiche dello Statuto dell'Associazione.

Articolo 12 - Presidente

Il Presidente è scelto tra i componenti del Consiglio di Presidenza, per un quadriennio e potrà essere rieletto solo per un ulteriore quadriennio consecutivo. Il Presidente resterà comunque in carica in prorogatio sino all'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente rappresenta l'Associazione nell'ambito della Federazione e nei confronti dei terzi con riferimento alle attività che riguardano il settore merceologico rappresentato. Nell'esercizio di tale funzione dovrà sempre utilizzare la dicitura "Presidente di Assoimballaggi - FederlegnoArredo", specificando così l'appartenenza dell'Associazione a FederlegnoArredo. Il Presidente adempie inoltre a tutte le altre funzioni previste dal presente statuto.

Il Presidente può decidere di essere affiancato nella sua attività da uno o due Vice Presidenti, il più anziano dei quali, in termini di adesione associativa, lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Il Presidente si tiene sistematicamente in contatto con il Presidente di FederlegnoArredo, ai fini del coordinamento delle iniziative e delle attività da svolgere, per assicurare indirizzo organico all'azione associativa.

Il Presidente può chiedere ai consiglieri (nonché a ciascun imprenditore associato che si dichiari disponibile) di compiere missioni, partecipare a tavoli di lavoro e, più in generale, svolgere attività di interesse associativo. In tali casi i consiglieri (e gli imprenditori) coinvolti potranno chiedere il rimborso a pié di lista delle spese (di viaggio, vitto e alloggio) sostenute.

Il Presidente può esercitare, in caso di urgenza, i poteri del Consiglio di Presidenza, al quale

deve però riferire nella prima riunione successiva, chiedendo la ratifica del suo operato.

Articolo 13 - Finanziamento dell'Associazione

Una percentuale delle quote associative, versate a FederlegnoArredo dalle aziende facenti parte dell'Associazione, stabilita dalla Federazione, è riservata all'Associazione e potrà essere utilizzata per le iniziative approvate dal Consiglio di Presidenza dell'Associazione stessa.

Il Consiglio di Presidenza può deliberare inoltre eventuali contributi aggiuntivi, a carico delle aziende aderenti all'Associazione, per progetti specifici approvati dal Consiglio stesso, che dovranno essere utilizzati esclusivamente per gli scopi deliberati, informando FederlegnoArredo. L'attività economico finanziaria dell'Associazione è esercitata in via esclusiva tramite la Federazione.

L'esercizio coincide con l'anno solare.

Articolo 14 – Modificazioni dello statuto

Le modificazioni dello Statuto e del rispettivo Regolamento di attuazione devono essere approvate in via preventiva dal Consiglio Generale di FederlegnoArredo (come previsto dall'art. 18 Statuto FederlegnoArredo)e deliberate dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i due terzi dei voti presenti i quali devono rappresentare almeno un decimo dei voti spettanti ai soci in regola con gli obblighi statutari e con il versamento dei contributi associativi dovuti e scaduti, secondo le norme dello Statuto di FederlegnoArredo.

Articolo 15 - Scioglimento dell'Associazione

Nel caso in cui l'Assemblea sia chiamata a deliberare sulla proposta di scioglimento dell'Associazione, la sua deliberazione sarà valida se avrà il voto favorevole di tanti associati che rappresentino almeno tre quarti della totalità dei voti spettanti a tutti i soci.

Articolo 16 - Rinvio e disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento allo Statuto e alle norme della Federazione, alle norme di legge e ai principi generali della prassi e del diritto. In particolare, si rinvia all'articolo ventiquattro di FederlegnoArredo per quanto riguarda il Collegio dei Probiviri.

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO DI ASSOIMBALLAGGI

TITOLO I
RAPPORTO ASSOCIATIVO

CAPO I – Adesione e cessazione del Rapporto Associativo

1. L'adesione a FederlegnoArredo comporta automaticamente l'adesione all'Associazione sulla base dell'attività prevalente.
2. L'adesione decorre dalla data di ratifica del Consiglio di Presidenza di FederlegnoArredo (di seguito CP) così come previsto dallo Statuto della Federazione.
3. Nel momento in cui, per qualsiasi causa, cessasse il rapporto con FederlegnoArredo, cesserà anche il rapporto con l'Associazione.

CAPO II– Sanzioni

Si applicano integralmente le norme dello Statuto e del Regolamento di attuazione di FederlegnoArredo.

TITOLO II
FUNZIONAMENTO ORGANI

CAPO I – Assemblea

Per tutto ciò che riguarda l'Assemblea vale quanto stabilito nello Statuto dell'Associazione.

1) Votazioni e verbali

1. Modalità di votazione

a. scrutinio segreto: la votazione segreta è inderogabile per le votazioni concernenti persone, adottando le forme idonee a mantenere la segretezza del voto;

b. votazioni a scrutinio segreto: il Presidente può fissare la durata massima dello svolgimento delle operazioni elettorali, (possibilmente non superiore ad un'ora); in tale lasso temporale potranno votare anche i soci intervenuti successivamente alla formale apertura della riunione. Il Presidente stabilisce l'apertura del voto.

c. votazioni a scrutinio palese: per alzata di mano, chiamata in sequenza di favorevoli, contrari ed astenuti; valore doppio del voto del Presidente in caso di parità. Per lo scioglimento dell'Associazione è obbligatorio che il verbale di Assemblea sia redatto da un Notaio;

d. partecipazione in video e audio conferenza: i soci/componenti collegati partecipano solo alle votazioni a scrutinio palese, fatta salva l'attivazione di modalità idonee a garantire la segretezza del voto, validate da chi presiede;

e. proclamazione degli eletti: in ordine di preferenze conseguite;

f. verbalizzazione: necessaria per tutte le riunioni di Assemblea; è possibile l'utilizzo della registrazione dei lavori, previa informativa ai partecipanti e su richiesta del Presidente o di almeno il 10% dei voti presenti;

g. approvazione dei verbali:

- relativamente all'Assemblea ciascun partecipante, entro 15 giorni dallo svolgimento, può far richiesta di ricevere il verbale, che si dà comunque per approvato entro 30 giorni dalla riunione, se non sono intervenute osservazioni, che saranno valutate dal Presidente e dal Segretario e trascritte in apposito registro;
- per l'invio dei verbali potranno essere utilizzate modalità telematiche.

CAPO II – Consiglio di Presidenza

1. Convocazione

La convocazione e le modalità di deliberazione sono regolate dallo Statuto dell'Associazione, comprese le maggioranze per la costituzione e per le delibere.

2) Costituzione e svolgimento delle riunioni

1. Segreteria:

le funzioni di segretario sono di norma attribuite al Segretario/Responsabile dell'Associazione o persona scelta dal Presidente.

2. La nomina di almeno la metà dei componenti statutariamente previsti permette l'insediamento del C.P., con possibilità di completamento progressivo della sua composizione.

3) Votazioni e verbali

Modalità di votazione

a. scrutinio segreto: la votazione segreta è inderogabile per le votazioni concernenti persone chiamate a ricoprire cariche, adottando le forme idonee a mantenere la segretezza del voto; ¼ dei componenti può chiedere l'utilizzo del voto segreto anche per altre deliberazioni, ad esclusione delle proposte di modifiche statutarie e di scioglimento dell'Associazione.

b. votazioni a scrutinio segreto: il Presidente può fissare la durata massima dello svolgimento delle operazioni elettorali, cercando di contenerle in un tempo breve;

c. votazioni a scrutinio palese: per alzata di mano e qualora vi siano Consiglieri contrari ed astenuti, i nominativi dei contrari e degli astenuti, nonché le motivazioni, devono risultare nel verbale. In caso di parità, il voto del Presidente vale doppio;

d. verbalizzazione: obbligatoria per tutte le riunioni; possibile utilizzo della registrazione dei lavori, previa informativa ai partecipanti, su decisione del Presidente o qualora

ne facciano richiesta almeno 2 Consiglieri. I verbali saranno trascritti a cura del segretario in apposito registro.

e. approvazione dei verbali: con silenzio-assenso dopo 15 giorni dall'invio, da parte del Segretario, a tutti i componenti a mezzo posta elettronica;

f. Partecipazione in video e audio conferenza: i soci/componenti collegati partecipano solo alle votazioni a scrutinio palese, fatta salva l'attivazione di modalità idonee a garantire la segretezza del voto, validate dal Presidente.

TITOLO III
GRUPPI MERCEOLOGICI

CAPO I – Requisiti per la costituzione

Per la costituzione di un Gruppo merceologico all'interno dell'Associazione è necessario un numero minimo di aziende pari a 15 o l'importo di euro 30.000,00 di contributi versati.

CAPO II - Scopi e attività

Scopo dei Gruppi è quello di approfondire e sviluppare tematiche specifiche di "Gruppi merceologici" all'interno dell'Associazione.

Ciascun Gruppo può deliberare contributi aggiuntivi, a carico delle aziende aderenti al Gruppo medesimo, per progetti specifici; tali contributi aggiuntivi devono essere approvati dal Consiglio di Presidenza dell'Associazione e rimangono a disposizione del Gruppo.

CAPO III – Requisiti per l'appartenenza

Fanno parte del Gruppo merceologico denominato "Imballaggi industriali" le imprese che operano nei seguenti campi: progettazione e realizzazione di imballaggio atto a contenere prodotti industriali, piccole e grandi dimensioni, o macchinari ed impianti in genere, associate a FederlegnoArredo e inquadrate nell'Associazione.

Fanno parte del Gruppo merceologico denominato "Imballaggi ortofrutticoli" le imprese che operano nei seguenti campi: produzione di imballaggio per prodotti ortofrutticoli, associate a FederlegnoArredo e inquadrate nell'Associazione.

Fanno parte del Gruppo merceologico denominato "Produttori Pallets" le imprese che operano nei seguenti campi: produttori Pallets di legno per la movimentazione ed il trasporto merci, associate a FederlegnoArredo e inquadrate nell'Associazione.

Fanno parte del Gruppo merceologico denominato "Riparatori Pallets" le imprese che operano nei seguenti campi: ricondizionatori, riparatori e riciclatori di Pallets in legno, associate a FederlegnoArredo e inquadrate nell'Associazione.

Fanno parte del Gruppo merceologico informale denominato "Sughero" le imprese che operano nei seguenti campi: industrie estrattive e di produzione del sughero in tutte le sue lavorazioni industriali, associate a FederlegnoArredo e inquadrate nell'Associazione.

L'appartenenza al Gruppo cessa automaticamente per sopravvenuta mancanza dei requisiti di appartenenza al Gruppo stesso.

CAPO IV – Assemblea

L'Assemblea è costituita dai rappresentanti delle imprese appartenenti al Gruppo merceologico in regola con gli obblighi statutari di FederlegnoArredo ed è presieduta dal Consigliere incaricato del Gruppo.

L'Assemblea:

- Determina le direttive generali e l'indirizzo dell'attività del Gruppo nel rispetto degli statuti dell'Associazione e di FederlegnoArredo
- Elegge il Consigliere incaricato e i propri rappresentanti in Consiglio di Presidenza
- Determina per attività particolari da svolgere a favore del Gruppo medesimo l'ammontare di eventuali contributi integrativi annuali o speciali da porre a carico delle imprese del Gruppo.

L'Assemblea può essere convocata annualmente qualora se ne ravvisi la necessità dal Consigliere incaricato ed è presieduta dallo stesso.

L'avviso di convocazione deve essere inviato via e-mail o tramite fax almeno 15 giorni prima della riunione e deve contenere l'indicazione di luogo, giorno, ora e gli argomenti da trattare.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto, tuttavia trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione l'Assemblea in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto al voto.

Ciascun associato, in regola con il pagamento dei contributi, sulla base dell'attività prevalente, vota in base ai voti spettanti in ragione dei contributi versati. Ogni impresa può farsi rappresentare da un'altra impresa del Gruppo e può rappresentare non più di una impresa mediante delega scritta.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti, tenendo conto degli astenuti e, nelle votazioni a scrutinio segreto, tenuto conto delle schede bianche e delle schede nulle, fatta eccezione per quelle relative all'istituzione dei contributi speciali, per le quali è richiesta la maggioranza di almeno 2/3 delle imprese del Gruppo, senza tener conto degli astenuti, e devono essere ratificate dal Consiglio di Presidenza dell'Associazione.

I sistemi di votazione sono stabiliti dal Consigliere incaricato e per quanto attiene le deliberazioni relative alle nomine deve essere adottato lo scrutinio segreto, previa nomina di due scrutinatori.

CAPO V - Consigliere incaricato

L'attività del Gruppo è diretta da un Consigliere incaricato nominato dall'Assemblea delle imprese che aderiscono al Gruppo per un quadriennio e può essere rieletto.

Il Consigliere incaricato organizza l'attività del Gruppo e opera in relazione agli obiettivi settoriali.

TITOLO IV
CARICHE ASSOCIATIVE

CAPO I – Principi generali

1. Gratuità assoluta delle cariche. Il Consiglio di Presidenza può deliberare rimborsi spese a piè di lista ai Consiglieri ai quali siano affidati incarichi/deleghe particolari.
2. Rotazione – durata massima dei mandati
   a. Presidente: un quadriennio con possibilità di essere rieletto per un ulteriore mandato consecutivo;
   b. componenti del Consiglio di Presidenza: 1 quadriennio con possibilità di ulteriori rielezioni allo stesso titolo. Qualsiasi componente del Consiglio di Presidenza decadrà automaticamente dalla carica qualora l'azienda di appartenenza cessi di essere socia della Federazione.
3. Le cariche ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato si intendono svolte per l'intera durata del mandato.
4. In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica di componente del Consiglio di Presidenza, - per la ricomposizione del CP stesso, su proposta del Presidente, subentra il primo dei non eletti del gruppo di appartenenza di chi ha cessato la carica, se costituito; a parità di voti, assume la carica il non eletto con maggiore anzianità associativa. In caso di carenza di "non eletti", si dovrà procedere con una nuova elezione, convocando l'Assemblea di Associazione o del Gruppo se costituito.
5. La fine del mandato del subentrante coinciderà sempre con la scadenza dell'intero Consiglio di Presidenza.
6. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, dalla carica del Presidente, l'intero Consiglio di Presidenza si intenderà automaticamente decaduto e pertanto si dovrà procedere alla nomina di un nuovo Presidente e di un nuovo Consiglio di Presidenza. Il Consiglio ed il Presidente decadranno automaticamente con la scadenza del quadriennio del Presidente della Federazione, indipendentemente dalla loro nomina.

CAPO II – Requisiti di accesso al Consiglio di Presidenza e alla carica di Presidente

1. Possono candidarsi alla carica di Presidente e al CP dell'Associazione coloro le cui aziende di appartenenza abbiano il completo inquadramento nella Federazione, e gli stessi ricoprano una posizione rilevante all'interno dell'azienda associata a FederlegnoArredo, così come previsto dallo Statuto di FederlegnoArredo "Disposizioni generali sulle cariche" – art. 26.

2. Per ogni carica associativa, non possono candidarsi, né essere eletti e se eletti decadono, coloro che abbiano riportato condanne, anche non passate in giudicato, per i reati previsti nel Codice etico e dei valori associativi, della Federazione e di Confindustria, come particolarmente lesive dell'immagine dell'organizzazione confederale che siano soggetti a misure interdittive; nonché coloro che evidenziano situazioni di incompatibilità rispetto al divieto di cumulare cariche associative tra loro e con incarichi politici e pertanto l'eventuale incompatibilità deve essere sciolta al momento della presentazione della candidatura.

CAPO III – Decadenza

1. Qualora per qualsiasi motivo durante il mandato quadriennale, i componenti il Consiglio di Presidenza ed il Presidente, cessassero dal ricoprire una carica rilevante all'interno dell'azienda associata o l'azienda associata cessasse di essere socia di FederlegnoArredo, decadranno automaticamente dalla carica di Presidente o di consigliere nell'ambito del C.P., dal momento in cui la cessazione risulterà iscritta al Registro Imprese.
2. Assenze ingiustificate: decadenza automatica, accertata e dichiarata dall'organo di appartenenza e comunicata dal segretario, dopo 3 assenze consecutive o assenza alla metà delle riunioni indette nell'anno solare.
3. Il Collegio speciale dei Probiviri della Federazione può deliberare sempre, la decadenza dalle cariche, nei modi e nei termini previsti nello Statuto di FederlegnoArredo.
4. In situazioni di criticità, l'autosospensione dalla carica è comportamento associativo virtuoso a tutela della tenuta dell'impianto etico-valoriale del sistema. Il Collegio speciale dei Probiviri può esprimere indirizzi e sollecitazioni in tal senso, destinati ai singoli interessati.
5. A seguito della dichiarazione di decadenza non è ammessa la rieleggibilità per almeno un mandato successivo alla dichiarazione stessa. Nei casi di decadenza disposta dal Collegio Speciale dei Probiviri la non rieleggibilità è estesa ai 2 quadrienni successivi.

TITOLO V
ELEZIONI

CAPO I – Procedura per l'elezione del Presidente

Il Presidente è scelto tra i componenti del Consiglio di Presidenza, con scrutinio segreto, convocato e presieduto dal Presidente uscente o dal più anziano dei presenti, in termini di adesione associativa.

Lo Scrutinio segreto è inderogabile anche in caso di un unico candidato.

CAPO II – Procedura per l'elezione dei membri del Consiglio di Presidenza

1. Il Consiglio di Presidenza è composto da un numero variabile di componenti stabilito dall'Assemblea. Il Consiglio di Presidenza dovrà essere composto da un numero di consiglieri non inferiore al numero dei membri di diritto (determinato dai Gruppi).
2. I membri vengono nominati secondo i seguenti criteri:

   a. sono membri di diritto il Consigliere Incaricato nominato da ciascun Gruppo, se istituiti;

   b. il restante numero di membri sarà eletto dall'Assemblea o dall'Assemblea di Gruppo se costituito, sulla base di autocandidature che dovranno pervenire all'Associazione al massimo entro le 24 ore antecedenti l'Assemblea elettiva. Risulteranno eletti i candidati che avranno preso il maggior numero di voti in Assemblea o, se costituito, nell'Assemblea di Gruppo, in base ai seggi attribuiti al Gruppo in ragione dell'incidenza dello stesso, in termini di contributi versati, nell'Associazione.

   Una volta eletto il Consiglio di Presidenza, il Presidente uscente provvederà, senza indugio, a convocare il Consiglio stesso per l'elezione del Presidente

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si rimanda al Regolamento di Attuazione di FederlegnoArredo e, se del caso, allo Statuto di quest'ultima.

FEDERLEGNOARREDO

STATUTO E REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DI ASSOLEGNO

In vigore dal 24/07/2020
Assemblea Assolegno

STATUTO DI ASSOLEGNO

Articolo 1 - Denominazione, durata e sede

Fra le imprese aderenti alla "Federazione italiana delle industrie del legno, del sughero, del mobile, dell'illuminazione e dell'arredamento" (in forma abbreviata "FederlegnoArredo") esercenti attività industriale e/o terziaria e/o di servizio e/o collegata nel settore di lavorazioni forestali, latifoglie, segati di conifere, carpenteria in legno, produttori di case prefabbricate di legno, produttori di strutture portanti di legno lamellare, prodotti di legno per l'edilizia strutturale e carpenteria è costituita l'Associazione denominata "Associazione Nazionale industrie prime lavorazioni e costruzioni in legno" o, in forma abbreviata, "Assolegno".
L'Associazione ha durata fino al suo scioglimento.
L'Associazione ha sede in Milano presso FederlegnoArredo.
L'Associazione esercita la propria attività attraverso FederlegnoArredo e opera sulla base di uno statuto coerente e coordinato con quello della Federazione. Potrà aderire ad altre organizzazioni italiane e straniere che perseguano finalità analoghe e/o complementari alle proprie, purché non concorrenti di FederlegnoArredo, e previo consenso del Consiglio di Presidenza della Federazione.

Articolo 2 - Scopo

L'Associazione non ha fini di lucro, è apartitica, apolitica, indipendente ed ha finalità di promozione e di tutela degli interessi delle imprese che operano nel settore.
E' costituita esclusivamente da imprese associate a FederlegnoArredo, al fine di dare voce alle istanze delle aziende operanti nel settore di lavorazioni forestali, latifoglie, segati di conifere, carpenteria in legno, produttori di case prefabbricate di legno, produttori di strutture portanti di legno lamellare, prodotti di legno per l'edilizia strutturale e carpenteria, di individuare i bisogni e le richieste del settore, allo scopo di promuoverne lo sviluppo e la crescita nazionale e internazionale. L'Associazione adotta il Codice Etico confederale e la Carta dei valori associativi di FederlegnoArredo, ispirando ad essi i propri comportamenti e le proprie modalità organizzative ed impegnando le imprese associate alla loro osservanza.

Articolo 3 - Attività associativa

L'Associazione si propone di:

a. coordinare, tutelare e rappresentare gli interessi della categoria, nei confronti di tutti i soggetti pubblici e privati, nazionali, comunitari ed internazionali e nei confronti delle Istituzioni pubbliche e private;

b. intraprendere ogni iniziativa tendente a sostenere, sviluppare la categoria produttiva rappresentata, accrescendone visibilità e prestigio;

c. favorire lo sviluppo tecnico ed economico delle imprese associate;

d. promuovere e attuare iniziative di formazione professionale specifica per le imprese e i lavoratori del settore;

e. promuovere e operare la raccolta di informazioni e dati per il settore rappresentato, anche mediante la partecipazione all'attività di organismi esterni, al fine di renderli disponibili per tutte le imprese associate.

Articolo 4 – Soci

Le categorie di Soci sono due:

1. Soci effettivi
2. Soci aggregati

Sono Soci Effettivi:
le imprese produttrici di beni e/o servizi con organizzazione industriale complessa, che si riconoscono nei valori del mercato e della concorrenza, le cui attività principali rientrano in quelle di cui all'articolo 1 del presente statuto.
Sono Soci aggregati:
Le imprese ed altri soggetti produttori di beni e servizi, in qualsiasi forma costituiti, i cui scopi ed attività presentano elementi di complementarietà, strumentalità e/o raccordo economico con quelli dei soci effettivi.
La presenza dei soci aggregati non può snaturare, per numero ed importanza, la rappresentatività del settore merceologico dell'Associazione.
Le imprese che hanno i requisiti per essere soci effettivi non possono essere associate con qualifica di aggregati. I rappresentanti delle imprese aggregate, se in regola con i contributi associativi, partecipano ed intervengono alle Assemblee senza diritto di voto, con impossibilità di essere eletti e di essere portatori di deleghe.

Articolo 5 – Ammissione e qualità del rapporto associativo

Fanno parte dell'Associazione i soci effettivi ed aggregati di FederlegnoArredo che operano nei settori individuati al precedente art. 1. La partecipazione all'Associazione comporta l'obbligo di osservare le disposizioni del presente Statuto e del Regolamento di attuazione nonché dello Statuto e del Regolamento di attuazione della Federazione.

Articolo 6 – Gruppi

Possono essere istituiti e sciolti, su delibera del Consiglio di Presidenza, "Gruppi merceologici", i cui rappresentanti hanno diritto di partecipare agli organi direttivi dell'Associazione nei modi e nei termini previsti dal Regolamento di attuazione dell'Associazione, cui è demandata anche la definizione della dimensione minima e del loro funzionamento.

Articolo 7 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

a. l'Assemblea Generale;
b. il Consiglio di Presidenza;
c. il Presidente.

Nessuna carica è retribuita. Il Consiglio di Presidenza dell'Associazione può deliberare che le spese sostenute dai rappresentanti dei Gruppi o dai Consiglieri incaricati dei Gruppi inerenti allo svolgimento di un particolare compito in nome e per conto dell'Associazione vengano rimborsate.

Articolo 8 - Assemblea generale

L'Assemblea generale è costituita dai rappresentanti di tutte le imprese associate facenti parte dell'Associazione, in regola con gli obblighi statutari e con il versamento dei contributi associativi dovuti e scaduti, secondo le norme dello Statuto di FederlegnoArredo.
Le imprese non in regola con gli obblighi di cui al precedente comma possono partecipare ai lavori assembleari senza diritto di voto e senza contribuire alla costituzione del quorum.
L'impresa associata è rappresentata in Assemblea dal legale rappresentante, da un amministratore o da un soggetto legato all'impresa da rapporto organico, a ciò delegato mediante

delega scritta.
Ogni impresa può farsi rappresentare da altra impresa associata e può rappresentare fino a tre imprese associate mediante delega scritta.
In deroga a quanto sopra previsto, un'impresa potrà rappresentare più imprese, sempre mediante delega scritta, purché facenti parte del medesimo gruppo. Si intende per gruppo tutte le imprese soggette al medesimo coordinamento e controllo, così come risulta depositato presso il registro Imprese.
I voti spettanti in Assemblea a ciascuna impresa associata e attribuiti, sempreché in regola con gli obblighi di cui al precedente primo comma, vengono calcolati come previsto nello Statuto di FederlegnoArredo.

Articolo 9 - Convocazione dell'Assemblea generale

L'Assemblea è convocata dal Presidente:

- almeno una volta all'anno, di norma entro centoventi giorni dalla fine di ciascun esercizio solare e prima dell'assemblea di FederlegnoArredo;
- ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Consiglio di Presidenza a maggioranza semplice, ovvero quando ne sia fatta richiesta al Presidente da tanti soci che corrispondono complessivamente ad almeno un decimo dei voti spettanti alla totalità degli associati. In questo caso, la richiesta diretta per iscritto al Presidente dovrà indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno. La convocazione, a cura del Presidente, dovrà essere fatta nel più breve tempo possibile e l'Assemblea dovrà tenersi entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.

L'Assemblea è convocata a mezzo raccomandata, anche a mano, fax o posta elettronica certificata (PEC) almeno quindici giorni prima della data della riunione, ai riferimenti comunicati a FederlegnoArredo.
L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione di luogo, giorno ed ora, per la prima e la seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.
In caso di urgenza il termine di preavviso potrà essere ridotto dal Presidente a otto giorni.
L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, a condizione che siano rispettati i principi di buona fede e di parità di trattamento degli associati, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. L'Assemblea in audio o videoconferenza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente e il segretario.

Articolo 10 - Costituzione, attribuzioni e deliberazioni dell'Assemblea generale

L'Assemblea è presieduta dal Presidente, e in caso di sua assenza o impedimento, da uno dei VicePresidenti, se nominati e fra questi, dal più anziano in termini di adesione associativa; in caso di loro mancanza viene eletto dai presenti il presidente dell'adunanza.
L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti almeno i due quinti dei voti attribuiti a tutti gli associati; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita con qualunque numero di voti presenti o rappresentati. Il numero dei voti assembleari è il medesimo spettante alle aziende per l'assemblea della Federazione.
Ad eccezione di quelle deliberazioni per le quali il presente statuto richieda una specifica maggioranza, le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, senza tener

conto degli astenuti e nelle votazioni a scrutinio segreto tenuto conto delle schede bianche e delle schede nulle.
I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede l'Assemblea. Per la nomina e le deliberazioni relative a persone, si adotta lo scrutinio segreto, previa la nomina di due scrutinatori scelti tra i rappresentanti delle aziende associate, fatta salva in ogni caso la facoltà per i soci che lo desiderino di far constare dal verbale il proprio voto o la propria astensione e le proprie dichiarazioni.
Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità del presente statuto, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.
Di ogni Assemblea verrà redatto un verbale scritto da chi presiede e dal segretario. Nei casi di legge e quando il Consiglio di Presidenza o il presidente dell'Assemblea lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio.
Spetta all'Assemblea:

- determinare gli indirizzi e le direttive dell'attività dell'Associazione ed esaminare qualsiasi argomento rientrante negli scopi della stessa;
- determinare il numero dei componenti del Consiglio di Presidenza e nominarne i componenti non di diritto;
- approvare gli indirizzi generali e il programma di attività proposti dal Presidente e dal Consiglio di Presidenza;
- approvare il conto economico annuale consuntivo entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, salvo quanto previsto al precedente art. 9, nonché il conto economico preventivo;
- modificare il presente statuto;
- sciogliere l'Associazione, assumendo le conseguenti deliberazioni;
- deliberare su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal Presidente o dal Consiglio di Presidenza.

Articolo 11 - Consiglio di Presidenza

Il Consiglio di Presidenza è l'organo esecutivo dell'Associazione e assicura il coordinamento tra il Presidente ed i Gruppi, se costituiti.
Il Consiglio di Presidenza è composto da un numero compreso tra i 9 e i 15 consiglieri, parte dei quali nominati dall'Assemblea sulla base di una procedura indicata nel Regolamento di attuazione, nonché quali membri di diritto, dai Consiglieri Incaricati pro tempore dei Gruppi merceologici, se istituiti. Partecipa alle riunioni di Consiglio di Presidenza l'ultimo past-President senza diritto di voto.
Il Consiglio di Presidenza dura in carica per un quadriennio e i suoi membri sono rieleggibili.
Se durante il mandato vengono a mancare uno o più componenti nominati dall'Assemblea, i consiglieri rimasti provvedono alla sostituzione nominando coloro i quali nell'ultima elezione assembleare seguirono - nella graduatoria della votazione - i consiglieri uscenti. Qualora nell'ultima elezione assembleare tutti i candidati siano stati eletti, e pertanto si fosse in assenza di graduatoria, il Presidente deve convocare l'Assemblea per una nuova elezione dei soli consiglieri mancanti entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione dell'evento.
I consiglieri così nominati scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se i posti resi vacanti fossero la metà più uno, anche in tempi diversi nell'arco del quadriennio, il Consiglio di Presidenza decade automaticamente ed il consigliere che fino a quel momento ha svolto le funzioni di Presidente deve convocare l'Assemblea per una nuova elezione entro trenta giorni dalla dimissione che ha fatto decadere il Consiglio. Qualora durante il quadriennio venisse meno o si dimettesse un Consigliere Incaricato, sarà sostituito senza formalità dal nuovo Consigliere Incaricato, secondo le procedure indicate nel Regolamento di Attuazione del presente Statuto.

Il Consiglio di Presidenza resta in carica in prorogatio anche oltre la scadenza naturale, sino alla costituzione del nuovo organo.
Il Consiglio di Presidenza si riunisce su convocazione del Presidente, che lo presiede, almeno tre volte l'anno, nonché ogni qualvolta si renda necessario, anche dietro richiesta di almeno un terzo dei consiglieri.
La convocazione è fatta mediante avviso scritto diramato a mezzo fax, posta elettronica o posta elettronica certificata (PEC) almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, all'indirizzo di posta elettronica, posta elettronica certificata (PEC) o numero di fax che risulta in possesso di FederlegnoArredo. In caso di urgenza, tale termine potrà essere ridotto a tre giorni.
L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elencazione degli argomenti da trattare.
Le riunioni si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi oggetto di verbalizzazione; (d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, da uno dei VicePresidenti se nominati, e fra questi, dal più anziano di età in termini di adesione associativa; in caso di loro mancanza viene eletto dai presenti il presidente della riunione.
Il Presidente può decidere che i componenti del Consiglio di Presidenza decadono dalla carica, qualora per tre volte consecutive non intervengano alle riunioni del Consiglio di Presidenza o risultino assenti alla metà delle riunioni indette nell'anno solare.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Presidenza è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi membri con diritto di voto. Ciascun membro ha diritto ad un voto e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, tenendo conto degli astenuti e, nelle votazioni a scrutinio segreto, tenuto conto delle schede bianche e delle schede nulle. In caso di parità, nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente, nelle votazioni segrete si ripete la consultazione.
I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede la riunione. Per la nomina e le deliberazioni relative a persone, si adotta lo scrutinio segreto, previa la nomina di due scrutinatori scelti tra i consiglieri presenti, fatta salva in ogni caso la facoltà per i consiglieri che lo desiderino di far constare dal verbale il proprio voto o la propria astensione e le proprie dichiarazioni. Non sono ammesse deleghe di nessun tipo, la partecipazione alle riunioni consiliari è personale.
Le deliberazioni vengono constatate mediante verbale riportato su apposito registro e sottoscritto da chi presiede e dal segretario della riunione.
Spetta al Consiglio di Presidenza:

- nominare, tra i propri componenti, il Presidente;
- dare esecuzione alle delibere dell'Assemblea e perseguire lo scopo associativo;
- formulare il programma di indirizzo anche annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, nei termini dell'approvazione del conto economico preventivo;
- predisporre il conto economico preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea e relazionare l'Assemblea sull'attività svolta;
- sovraintendere all'organizzazione e al funzionamento dell'Associazione;
- esprimere parere in merito alle nuove richieste di adesione delle imprese di settore alla Federazione, deliberate successivamente dal Consiglio di Presidenza di FederlegnoArredo. Il parere negativo deve essere motivato;
- proporre ai Probiviri della Federazione i casi di comportamento difforme da quanto stabilito dagli Statuti e dai Regolamenti di attuazione dell'Associazio-

ne e della Federazione;

- eleggere, revocare e designare eventuali rappresentanti esterni dell'Associazione, assegnare ai Consiglieri incarichi particolari;
- proporre all'approvazione dell'Assemblea le modifiche dello Statuto dell'Associazione.

Articolo 12 - Presidente

Il Presidente è scelto tra i componenti del Consiglio di Presidenza, per un quadriennio e potrà essere rieletto solo per un ulteriore quadriennio consecutivo. Il Presidente resterà comunque in carica in prorogatio sino all'elezione del nuovo Presidente.
Il Presidente rappresenta l'Associazione nell'ambito della Federazione e nei confronti dei terzi con riferimento alle attività che riguardano il settore merceologico rappresentato. Nell'esercizio di tale funzione dovrà sempre utilizzare la dicitura "Presidente di Assolegno - FederlegnoArredo", specificando così l'appartenenza dell'Associazione a FederlegnoArredo. Il Presidente adempie inoltre a tutte le altre funzioni previste dal presente statuto.
Il Presidente può decidere di essere affiancato nella sua attività da uno o due VicePresidenti, il più anziano dei quali, in termini di adesione associativa, lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
Il Presidente si tiene sistematicamente in contatto con il Presidente di FederlegnoArredo, ai fini del coordinamento delle iniziative e delle attività da svolgere, per assicurare indirizzo organico all'azione associativa.
Il Presidente può chiedere ai consiglieri (nonché a ciascun imprenditore associato che si dichiari disponibile) di compiere missioni, partecipare a tavoli di lavoro e, più in generale, svolgere attività di interesse associativo. In tali casi i consiglieri (e gli imprenditori) coinvolti potranno chiedere il rimborso a piè di lista delle spese (di viaggio, vitto e alloggio) sostenute.
Il Presidente può esercitare, in caso di urgenza, i poteri del Consiglio di Presidenza, al quale deve però riferire nella prima riunione successiva, chiedendo la ratifica del suo operato.

Articolo 13 - Finanziamento dell'Associazione

Una percentuale delle quote associative, versate a FederlegnoArredo dalle aziende facenti parte dell'Associazione, stabilita dalla Federazione, è riservata all'Associazione e potrà essere utilizzata per le iniziative approvate dal Consiglio di Presidenza dell'Associazione stessa.
Il Consiglio di Presidenza può deliberare inoltre eventuali contributi aggiuntivi, a carico delle aziende aderenti all'Associazione, per progetti specifici approvati dal Consiglio stesso, che dovranno essere utilizzati esclusivamente per gli scopi deliberati, informando FederlegnoArredo. L'attività economico finanziaria dell'Associazione è esercitata in via esclusiva tramite la Federazione.
L'esercizio coincide con l'anno solare.

Articolo 14 – Modificazioni dello Statuto

Le modificazioni dello Statuto e del rispettivo Regolamento di attuazione devono essere approvate in via preventiva dal Consiglio Generale di FederlegnoArredo (come previsto dall'art. 18 Statuto FederlegnoArredo) e deliberate dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i due terzi dei voti presenti i quali devono rappresentare almeno un decimo dei voti spettanti ai soci in regola con gli obblighi statutari e con il versamento dei contributi associativi dovuti e scaduti, secondo le norme dello Statuto di FederlegnoArredo.

Articolo 15 - Scioglimento dell'Associazione

Nel caso in cui l'Assemblea sia chiamata a deliberare sulla proposta di scioglimento dell'Associazione, la sua deliberazione sarà valida se avrà il voto favorevole di tanti associati che rappresentino almeno tre quarti della totalità dei voti spettanti a tutti i soci.

Articolo 16 - Rinvio e disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento allo Statuto, al Regolamento di attuazione e alle norme della Federazione, alle norme di legge e ai principi generali della prassi e del diritto, nonché al Regolamento di attuazione dell'Associazione.
In particolare, si rinvia all'articolo ventiquattro dello Statuto di FederlegnoArredo per quanto riguarda i Probiviri.

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO DI ASSOLEGNO

TITOLO I
RAPPORTO ASSOCIATIVO

CAPO I – Adesione e cessazione del Rapporto Associativo

1. L'adesione a FederlegnoArredo comporta automaticamente l'adesione all'Associazione sulla base dell'attività prevalente.
2. L'adesione decorre dalla data di ratifica del Consiglio di Presidenza di FederlegnoArredo (di seguito CP) così come previsto dallo Statuto della Federazione.
3. Nel momento in cui, per qualsiasi causa, cessasse il rapporto con FederlegnoArredo, cesserà anche il rapporto con l'Associazione.

CAPO II – Sanzioni

Si applicano integralmente le norme dello Statuto e del Regolamento di attuazione di FederlegnoArredo.

TITOLO II
FUNZIONAMENTO ORGANI

CAPO I – Assemblea

Per tutto ciò che riguarda l'Assemblea vale quanto stabilito nello Statuto dell'Associazione.

1. **Votazioni e verbali**

    1. Modalità di votazione

    a. scrutinio segreto: la votazione segreta è inderogabile per le votazioni concernenti persone, adottando le forme idonee a mantenere la segretezza del voto;

    b. votazioni a scrutinio segreto: il Presidente può fissare la durata massima dello svolgimento delle operazioni elettorali, (possibilmente non superiore ad un'ora); in tale lasso temporale potranno votare anche i soci intervenuti successivamente alla formale apertura della riunione. Il Presidente stabilisce l'apertura del voto.

    c. votazioni a scrutinio palese: per alzata di mano, chiamata in sequenza di favorevoli, contrari ed astenuti; valore doppio del voto del Presidente in caso di parità. Per lo scioglimento dell'Associazione è obbligatorio che il verbale di Assemblea sia redatto da un Notaio;

    d. partecipazione in video e audioconferenza: i soci/componenti collegati partecipano solo alle votazioni a scrutinio palese, fatta salva l'attivazione di modalità idonee a garantire la segretezza del voto, validate da chi presiede;

    e. proclamazione degli eletti: in ordine di preferenze conseguite;

    f. verbalizzazione: necessaria per tutte le riunioni di Assemblea; é possibile l'utilizzo della registrazione dei lavori, previa informativa ai partecipanti e su richiesta del Presidente o di almeno il 10% dei voti presenti;

    g. approvazione dei verbali:

        - relativamente all'Assemblea ciascun partecipante, entro 15 giorni dallo svolgimento, può far richiesta di ricevere il verbale, che si dà comunque per approva-

to entro 30 giorni dalla riunione, se non sono intervenute

- osservazioni, che saranno valutate dal Presidente e dal Segretario e trascritte in apposito registro; per l'invio dei verbali potranno essere utilizzate modalità telematiche.

CAPO II – Consiglio di Presidenza

1. Convocazione
   La convocazione e le modalità di deliberazione sono regolate dallo Statuto dell'Associazione, comprese le maggioranze per la costituzione e per le delibere.
2. Costituzione e svolgimento delle riunioni
   1. Segreteria: le funzioni di segretario sono di norma attribuite al Segretario/Responsabile dell'Associazione o persona scelta dal Presidente.
   2. La nomina di almeno la metà dei componenti statutariamente previsti permette l'insediamento del C.P., con possibilità di completamento progressivo della sua composizione.
3. Votazioni e verbali

Modalità di votazione

a. scrutinio segreto: la votazione segreta è inderogabile per le votazioni concernenti persone chiamate a ricoprire cariche, adottando le forme idonee a mantenere la segretezza del voto; ¼ dei componenti può chiedere l'utilizzo del voto segreto anche per altre deliberazioni, ad esclusione delle proposte di modifiche statutarie e di scioglimento dell'Associazione.

b. votazioni a scrutinio segreto: il Presidente può fissare la durata massima dello svolgimento delle operazioni elettorali, cercando di contenerle in un tempo breve;

c. votazioni a scrutinio palese: per alzata di mano e qualora vi siano Consiglieri contrari ed astenuti, i nominativi dei contrari e degli astenuti, nonché le motivazioni, devono risultare nel verbale. In caso di parità, il voto del Presidente vale doppio;

d. verbalizzazione: obbligatoria per tutte le riunioni; possibile utilizzo della registrazione dei lavori, previa informativa ai partecipanti, su decisione del Presidente o qualora ne facciano richiesta almeno 2 Consiglieri. I verbali saranno trascritti a cura del segretario in apposito registro.

e. approvazione dei verbali: con silenzio-assenso dopo 15 giorni dall'invio, da parte del Segretario, a tutti i componenti a mezzo posta elettronica;

f. Partecipazione in video e audioconferenza: i soci/componenti collegati partecipano solo alle votazioni a scrutinio palese, fatta salva l'attivazione di modalità idonee a garantire la segretezza del voto, validate dal Presidente.

TITOLO III
GRUPPI MERCEOLOGICI

CAPO I – Requisiti per la costituzione

Per la costituzione di un Gruppo merceologico all'interno dell'Associazione è necessario un numero minimo di aziende pari a 15 o l'importo di euro 30.000,00 di contributi versati.

CAPO II - Scopi e attività

Scopo dei Gruppi è quello di approfondire e sviluppare tematiche specifiche di "Gruppiì merceologici" all'interno dell'Associazione.
Ciascun Gruppo può deliberare contributi aggiuntivi, a carico delle aziende aderenti al Gruppo medesimo, per progetti specifici; tali contributi aggiuntivi devono essere approvati dal

Consiglio di Presidenza dell'Associazione e rimangono a disposizione del Gruppo.

CAPO III – Requisiti per l'appartenenza

Fanno parte del Gruppo merceologico denominato "Prime lavorazioni in legno" le imprese che operano nei seguenti campi: lavorazioni forestali, lavorazioni latifoglie continentali, tropicali e segati di conifere associate a FederlegnoArredo e inquadrate nell'Associazione.
Fanno parte del Gruppo merceologico denominato "Costruttori in legno" le imprese che operano nei seguenti campi: edilizia, progettazione, lavorazione, montaggio di strutture ed infrastrutture in legno associate a FederlegnoArredo e inquadrate nell'Associazione.
Fanno parte del Gruppo merceologico denominato "Grandi strutture e produttori di legno lamellare" le imprese che operano nei seguenti campi: strutture portanti e produzione di legno lamellare associate a FederlegnoArredo e inquadrate nell'Associazione.
Fanno parte del Gruppo merceologico denominato "Case ed edifici a struttura di legno" le imprese che operano nei seguenti campi: produttori di case ed edifici a struttura legno associate a FederlegnoArredo e inquadrate nell'Associazione.
L'appartenenza al Gruppo cessa automaticamente per sopravvenuta mancanza dei requisiti di appartenenza al Gruppo stesso.

CAPO IV – Assemblea

L'Assemblea è costituita dai rappresentanti delle imprese appartenenti al Gruppo merceologico in regola con gli obblighi statutari di FederlegnoArredo ed è presieduta dal Consigliere incaricato del Gruppo.
L'Assemblea:

- Determina le direttive generali e l'indirizzo dell'attività del Gruppo nel rispetto degli statuti dell'Associazione e di FederlegnoArredo
- Elegge il Consigliere incaricato
- Determina per attività particolari da svolgere a favore del Gruppo medesimo l'ammontare di eventuali contributi integrativi annuali o speciali da porre a carico delle imprese del Gruppo.

L'Assemblea può essere convocata annualmente qualora se ne ravvisi la necessità dal Consigliere incaricato ed è presieduta dallo stesso.
L'avviso di convocazione deve essere inviato via e-mail o tramite fax almeno 15 giorni prima della riunione e deve contenere l'indicazione di luogo, giorno, ora e gli argomenti da trattare.
L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto, tuttavia trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione l'Assemblea in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto al voto.
Ciascun associato iscritto a più gruppi, in regola con il pagamento dei contributi, vota in base ai voti spettanti, come previsto dallo Statuto di FederlegnoArredo, ripartiti proporzionalmente tra i gruppi (in ragione alla percentuale dei contributi versati al gruppo), salvo che i voti spettanti, non siano ripartibili tra i diversi gruppi come numero intero. In tal caso i voti saranno attribuiti in base all'attività prevalente esercitata dall'azienda associate.
Ogni impresa può farsi rappresentare da un'altra impresa del Gruppo e può rappresentare non più di una impresa mediante delega scritta.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti tenendo conto degli astenuti e, nelle votazioni a scrutinio segreto, tenuto conto delle schede bianche e delle schede nulle, fatta eccezione per quelle relative all'istituzione dei contributi speciali, per le quali è richiesta la maggioranza di almeno 2/3 delle imprese del Gruppo, senza tener conto degli astenuti, e devono essere ratificate dal Consiglio di Presidenza dell'Associazione.
I sistemi di votazione sono stabiliti dal Consigliere incaricato e per quanto attiene le deliberazioni relative alle nomine deve essere adottato lo scrutinio segreto, previa nomina di due scrutinatori.

CAPO V - Consigliere incaricato

L'attività del Gruppo è diretta da un Consigliere incaricato nominato dall'Assemblea delle imprese che aderiscono al Gruppo per un quadriennio e può essere rieletto.
Il Consigliere incaricato organizza l'attività del Gruppo e opera in relazione agli obiettivi settoriali.

TITOLO IV
CARICHE ASSOCIATIVE

CAPO I – Principi generali

1. Gratuità assoluta delle cariche. Il Consiglio di Presidenza può deliberare rimborsi spese a piè di lista ai Consiglieri ai quali siano affidati incarichi/deleghe particolari.
2. Rotazione – durata massima dei mandati
   a. Presidente: un quadriennio con possibilità di essere rieletto per un ulteriore mandato consecutivo;
   b. componenti del Consiglio di Presidenza: 1 quadriennio con possibilità di ulteriori rielezioni allo stesso titolo. Qualsiasi componente del Consiglio di Presidenza decadrà automaticamente dalla carica qualora l'azienda di appartenenza cessi di essere socia della Federazione.
3. Le cariche ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato si intendono svolte per l'intera durata del mandato.
4. In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica di componente del Consiglio di Presidenza, - per la ricomposizione del CP stesso, su proposta del Presidente, subentra il primo dei non eletti del gruppo di appartenenza di chi ha cessato la carica, se costituito; a parità di voti, assume la carica il non eletto con maggiore anzianità associativa. In caso di carenza di "non eletti", si dovrà procedere con una nuova elezione, convocando l'Assemblea di Associazione o del Gruppo se costituito.
5. La fine del mandato del subentrante coinciderà sempre con la scadenza dell'intero Consiglio di Presidenza.
6. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, dalla carica del Presidente, l'intero Consiglio di Presidenza si intenderà automaticamente decaduto e pertanto si dovrà procedere alla nomina di un nuovo Presidente e di un nuovo Consiglio di Presidenza. Il Consiglio ed il Presidente decadranno automaticamente con la scadenza del quadriennio del Presidente della Federazione, indipendentemente dalla loro nomina.

CAPO II – Requisiti di accesso al Consiglio di Presidenza e alla carica di Presidente

1. Possono candidarsi alla carica di Presidente e al CP dell'Associazione coloro le cui aziende di appartenenza abbiano il completo inquadramento nella Federazione, e gli stessi ricoprano una posizione rilevante all'interno dell'azienda associata a FederlegnoArredo, così come previsto dallo Statuto di FederlegnoArredo "Disposizioni generali sulle cariche" – art. 26.
2. Per ogni carica associativa, non possono candidarsi, né essere eletti e se eletti decadono, coloro che abbiano riportato condanne, anche non passate in giudicato, per i reati previsti nel Codice etico e dei valori associativi, della Federazione e di Confindustria, come particolarmente lesive dell'immagine dell'organizzazione confederale che siano soggetti a misure interdittive; nonché coloro che evidenziano situazioni di incompatibilità rispetto al divieto di cumulare cariche associative tra loro e con incarichi politici e pertanto

l'eventuale incompatibilità deve essere sciolta al momento della presentazione della candidatura.

CAPO III – Decadenza

1. Qualora per qualsiasi motivo durante il mandato quadriennale, i componenti il Consiglio di Presidenza ed il Presidente, cessassero dal ricoprire una carica rilevante all'interno dell'azienda associata o l'azienda associata cessasse di essere socia di FederlegnoArredo, decadranno automaticamente dalla carica di Presidente o di consigliere nell'ambito del C.P., dal momento in cui la cessazione risulterà iscritta al Registro Imprese.
2. Assenze ingiustificate: decadenza automatica, accertata e dichiarata dall'organo di appartenenza e comunicata dal segretario, dopo 3 assenze consecutive o assenza alla metà delle riunioni indette nell'anno solare.
3. Il Collegio speciale dei Probiviri della Federazione può deliberare sempre, la decadenza dalle cariche, nei modi e nei termini previsti nello Statuto di FederlegnoArredo.
4. In situazioni di criticità, l'autosospensione dalla carica è comportamento associativo virtuoso a tutela della tenuta dell'impianto etico-valoriale del sistema. Il Collegio speciale dei Probiviri può esprimere indirizzi e sollecitazioni in tal senso, destinati ai singoli interessati.
5. A seguito della dichiarazione di decadenza non è ammessa la rieleggibilità per almeno un mandato successivo alla dichiarazione stessa. Nei casi di decadenza disposta dal Collegio Speciale dei Probiviri la non rieleggibilità è estesa ai 2 quadrienni successivi.

TITOLO V
ELEZIONI

CAPO I – Procedura per l'elezione del Presidente

Il Presidente è scelto tra i componenti del Consiglio di Presidenza, con scrutinio segreto,convocato e presieduto dal Presidente uscente o dal più anziano dei presenti, in termini di adesione associativa.
Lo Scrutinio segreto è inderogabile anche in caso di un unico candidato.

CAPO II – Procedura per l'elezione dei membri del Consiglio di Presidenza

1. Il Consiglio di Presidenza è composto da un numero variabile di componenti stabilito dall'Assemblea. Il Consiglio di Presidenza dovrà essere composto da un numero di consiglieri non inferiore al numero dei membri di diritto (determinato dai Gruppi).

2. I membri vengono nominati secondo i seguenti criteri:
   a. sono membri di diritto il Consigliere Incaricato nominato da ciascun Gruppo, se istituiti;
   b. il restante numero di membri sarà eletto dall'Assemblea, sulla base di autocandidature che dovranno pervenire all'Associazione al massimo entro le 24 ore antecedenti l'Assemblea elettiva. Risulteranno eletti i candidati che avranno preso il maggior numero di voti.

Una volta eletto il Consiglio di Presidenza, il Presidente uscente provvederà a convocare il Consiglio stesso entro 7 giorni dalla nomina per l'elezione del Presidente.
Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si rimanda al Regolamento di Attuazione di FederlegnoArredo e, se del caso, allo Statuto di quest'ultima.

FEDERLEGNOARREDO

STATUTO E REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DI ASSOLUCE

In vigore dal 15/07/2020
Assemblea Assoluce

STATUTO DI ASSOLUCE

Articolo 1 - Denominazione, durata e sede

Fra le imprese aderenti alla "Federazione italiana delle industrie del legno, del sughero, del mobile, dell'illuminazione e dell'arredamento" (in forma abbreviata "FederlegnoArredo") esercenti attività industriale e/o terziaria e/o di servizio e/o collegata nel settore degli apparecchi di illuminazione, è costituita l'Associazione denominata "Associazione Nazionale delle Imprese degli apparecchi di Illuminazione" o, in forma abbreviata, "Assoluce". L'Associazione ha durata fino al suo scioglimento.
L'Associazione ha sede in Milano, Foro Buonaparte n.65, presso FederlegnoArredo.
L'Associazione esercita la propria attività attraverso FederlegnoArredo e opera sulla base di uno statuto coerente e coordinato con quello della Federazione. Potrà aderire ad altre organizzazioni italiane e straniere che perseguano finalità analoghe e/o complementari alle proprie, purché non concorrenti di FederlegnoArredo, e previo consenso del Consiglio di Presidenza della Federazione.

Articolo 2 - Scopo

L'Associazione non ha fini di lucro, è apartitica, apolitica, indipendente ed ha finalità di promozione e di tutela degli interessi delle imprese che operano nel settore.
E' costituita esclusivamente da imprese associate a FederlegnoArredo, al fine di dare voce alle istanze delle aziende che operano nel settore degli apparecchi di illuminazione, di individuare i bisogni e le richieste del settore, allo scopo di promuoverne lo sviluppo e la crescita nazionale e internazionale. L'Associazione adotta il Codice Etico confederale e la Carta dei valori associativi di FederlegnoArredo, ispirando ad essi i propri comportamenti e le proprie modalità organizzative ed impegnando le imprese associate alla loro osservanza.

Articolo 3 - Attività associativa

L'Associazione si propone di:

a. coordinare, tutelare e rappresentare gli interessi della categoria, nei confronti di tutti i soggetti pubblici e privati, nazionali, comunitari ed internazionali e nei confronti delle Istituzioni pubbliche e private;

b. intraprendere ogni iniziativa tendente a sostenere, sviluppare la categoria produttiva rappresentata, accrescendone visibilità e prestigio;

c. favorire lo sviluppo tecnico ed economico delle imprese associate;

d. promuovere e attuare iniziative di formazione professionale specifica per le imprese e i lavoratori del settore;

e. promuovere e operare la raccolta di informazioni e dati per il settore rappresentato, anche mediante la partecipazione all'attività di organismi esterni, al fine di renderli disponibili per tutte le imprese associate.

Articolo 4 – Soci

Le categorie di Soci sono due:

1. Soci effettivi
2. Soci aggregati

Sono Soci Effettivi:
le imprese produttrici di beni e/o servizi con organizzazione industriale complessa, che si riconoscono nei valori del mercato e della concorrenza, le cui attività principali rientrano in quelle di cui all'articolo 1 del presente statuto.
Sono Soci aggregati:

a. le imprese ed altri soggetti produttori di beni e servizi, in qualsiasi forma costituiti, i cui scopi ed attività presentano elementi di complementarietà, strumentalità e/o raccordo economico con quelli dei soci effettivi.

La presenza dei soci aggregati non può snaturare, per numero ed importanza, la rappresentatività del settore merceologico dell'Associazione.
Le imprese che hanno i requisiti per essere soci effettivi non possono essere associate con qualifica di aggregati. I rappresentanti delle imprese aggregate, se in regola con i contributi associativi, partecipano ed intervengono alle Assemblee senza diritto di voto, con impossibilità di essere eletti e di essere portatori di deleghe.

Articolo 5 – Ammissione e qualità del rapporto associativo

Fanno parte dell'Associazione i soci effettivi ed aggregati di FederlegnoArredo che operano nei settori individuati al precedente art. 1. La partecipazione all'Associazione comporta l'obbligo di osservare le disposizioni del presente Statuto e del Regolamento di attuazione nonché dello Statuto e del Regolamento di attuazione della Federazione.

Articolo 6 – Gruppi

Possono essere istituiti e sciolti, su delibera del Consiglio di Presidenza, "Gruppi merceologici", i cui rappresentanti hanno diritto di partecipare agli organi direttivi dell'Associazione nei modi e nei termini previsti dal Regolamento di attuazione dell'Associazione, cui è demandata anche la definizione della dimensione minima e del loro funzionamento.

Articolo 7 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

a. l'Assemblea Generale;
b. il Consiglio di Presidenza;
c. il Presidente.

Nessuna carica è retribuita. Il Consiglio di Presidenza dell'Associazione può deliberare che le spese sostenute dai rappresentanti dei Gruppi o dai Consiglieri incaricati dei Gruppi inerenti allo svolgimento di un particolare compito in nome e per conto dell'Associazione vengano rimborsate.

Articolo 8 - Assemblea generale

L'Assemblea generale è costituita dai rappresentanti di tutte le imprese associate facenti parte dell'Associazione, in regola con gli obblighi statutari e con il versamento dei contributi associativi dovuti e scaduti, secondo le norme dello Statuto di FederlegnoArredo.
Le imprese non in regola con gli obblighi di cui al precedente comma possono partecipare ai lavori assembleari senza diritto di voto e senza contribuire alla costituzione del quorum.
L'impresa associata è rappresentata in Assemblea dal legale rappresentante, da un amministratore o da un soggetto legato all'impresa da rapporto organico, a ciò delegato mediante delega scritta.

Ogni impresa può farsi rappresentare da altra impresa associata e può rappresentare fino a tre imprese associate mediante delega scritta.
In deroga a quanto sopra previsto, un'impresa potrà rappresentare più imprese, sempre mediante delega scritta, purché facenti parte del medesimo gruppo. Si intende per gruppo tutte le imprese soggette al medesimo coordinamento e controllo, così come risulta depositato presso il registro Imprese.
I voti spettanti in Assemblea a ciascuna impresa associata e attribuiti, sempreché in regola con gli obblighi di cui al precedente primo comma, vengono calcolati come previsto nello Statuto di FederlegnoArredo

Articolo 9 - Convocazione dell'Assemblea generale

L'Assemblea è convocata dal Presidente:

- almeno una volta all'anno, di norma entro centoventi giorni dalla fine di ciascun esercizio solare e prima dell'assemblea di FederlegnoArredo;
- ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Consiglio di Presidenza a maggioranza semplice, ovvero quando ne sia fatta richiesta al Presidente da tanti soci che corrispondono complessivamente ad almeno un decimo dei voti spettanti alla totalità degli associati. In questo caso, la richiesta diretta per iscritto al Presidente dovrà indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno. La convocazione, a cura del Presidente, dovrà essere fatta nel più breve tempo possibile e l'Assemblea dovrà tenersi entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.

L'Assemblea è convocata a mezzo raccomandata, anche a mano, fax o posta elettronica certificata (PEC) almeno quindici giorni prima della data della riunione, ai riferimenti comunicati a FederlegnoArredo.
L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione di luogo, giorno ed ora, per la prima e la seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.
In caso di urgenza il termine di preavviso potrà essere ridotto dal Presidente a otto giorni.
L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, a condizione che siano rispettati i principi di buona fede e di parità di trattamento degli associati, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. L'Assemblea in audio o videoconferenza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente e il segretario.

Articolo 10- Costituzione, attribuzioni e deliberazioni dell'Assemblea generale

L'Assemblea è presieduta dal Presidente, e in caso di sua assenza o impedimento, da uno dei Vice Presidenti, se nominati e fra questi, dal più anziano in termini di adesione associativa; in caso di loro mancanza viene eletto dai presenti il presidente dell'adunanza.
L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti almeno i due quinti dei voti attribuiti a tutti gli associati; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita con qualunque numero di voti presenti o rappresentati. Il numero dei voti assembleari è il medesimo spettante alle aziende per l'assemblea della Federazione.
Ad eccezione di quelle deliberazioni per le quali il presente statuto richieda una specifica maggioranza, le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, senza tener conto degli astenuti e nelle votazioni a scrutinio segreto tenuto conto delle schede bianche e delle schede nulle.

I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede l'Assemblea. Per la nomina e le deliberazioni relative a persone, si adotta lo scrutinio segreto, previa la nomina di due scrutinatori scelti tra i rappresentanti delle aziende associate, fatta salva in ogni caso la facoltà per i soci che lo desiderino di far constare dal verbale il proprio voto o la propria astensione e le proprie dichiarazioni.
Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità del presente statuto, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.
Di ogni Assemblea verrà redatto un verbale scritto da chi presiede e dal segretario. Nei casi di legge e quando il Consiglio di Presidenza o il presidente dell'Assemblea lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio.
Spetta all'Assemblea:

- determinare gli indirizzi e le direttive dell'attività dell'Associazione ed esaminare qualsiasi argomento rientrante negli scopi della stessa;
- determinare il numero dei componenti del Consiglio di Presidenza e nominarne i componenti non di diritto;
- approvare gli indirizzi generali e il programma di attività proposti dal Presidente e dal Consiglio di Presidenza;
- approvare il conto economico annuale consuntivo entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, salvo quanto previsto al precedente art. 9, nonché il conto economico preventivo;
- modificare il presente statuto,
- sciogliere l'Associazione, assumendo le conseguenti deliberazioni;
- deliberare su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal Presidente o dal Consiglio di Presidenza.

Articolo 11 - Consiglio di Presidenza

Il Consiglio di Presidenza è l'organo esecutivo dell'Associazione e assicura il coordinamento tra il Presidente ed i Gruppi, se costituiti.
Il Consiglio di Presidenza è composto da un numero di membri compreso tra 9 e 15 nominati dall'Assemblea sulla base di una procedura indicata nel Regolamento di attuazione, nonché quali membri di diritto, dai Consiglieri Incaricati pro tempore dei Gruppi merceologici, se istituiti. Partecipa alle riunioni di Consiglio di Presidenza l'ultimo past-President senza diritto di voto.
Il Consiglio di Presidenza dura in carica per un quadriennio e i suoi membri sono rieleggibili.
Se durante il mandato vengono a mancare uno o più componenti nominati dall'Assemblea, i consiglieri rimasti provvedono alla sostituzione nominando coloro i quali nell'ultima elezione assembleare seguirono - nella graduatoria della votazione - i consiglieri uscenti. Qualora nell'ultima elezione assembleare tutti i candidati siano stati eletti, e pertanto si fosse in assenza di graduatoria, il Presidente deve convocare l'Assemblea per una nuova elezione dei soli consiglieri mancanti entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione dell'evento. I consiglieri così nominati scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se i posti resi vacanti fossero la metà più uno, anche in tempi diversi nell'arco del quadriennio, il Consiglio di Presidenza decade automaticamente ed il consigliere che fino a quel momento ha svolto le funzioni di Presidente deve convocare l'Assemblea per una nuova elezione entro trenta giorni dalla dimissione che ha fatto decadere il Consiglio. Qualora durante il quadriennio venisse meno o si dimettesse un Consigliere Incaricato, sarà sostituito senza formalità dal nuovo Consigliere Incaricato, secondo le procedure indicate nel Regolamento di Attuazione del presente Statuto.
Il Consiglio di Presidenza resta in carica in prorogatio anche oltre la scadenza naturale, sino alla costituzione del nuovo organo.
Il Consiglio di Presidenza si riunisce su convocazione del Presidente, che lo presiede, almeno

tre volte l'anno, nonché ogni qualvolta si renda necessario, anche dietro richiesta di almeno un terzo dei consiglieri.
La convocazione è fatta mediante avviso scritto diramato a mezzo fax, posta elettronica o posta elettronica certificata (PEC) almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, all'indirizzo di posta elettronica, posta elettronica certificata (PEC) o numero di fax che risulta in possesso di FederlegnoArredo. In caso di urgenza, tale termine potrà essere ridotto a tre giorni.
L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elencazione degli argomenti da trattare.
Le riunioni si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi oggetto di verbalizzazione; (d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, da uno dei Vice Presidenti se nominati, e fra questi, dal più anziano di età in termini di adesione associativa; in caso di loro mancanza viene eletto dai presenti il presidente della riunione.
Il Presidente può decidere che i componenti del Consiglio di Presidenza decadono dalla carica, qualora per tre volte consecutive non intervengano alle riunioni del Consiglio di Presidenza o risultino assenti alla metà delle riunioni indette nell'anno solare.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Presidenza è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi membri con diritto di voto. Ciascun membro ha diritto ad un voto e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, tenendo conto degli astenuti e, nelle votazioni a scrutinio segreto, tenuto conto delle schede bianche e delle schede nulle. In caso di parità, nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente, nelle votazioni segrete si ripete la consultazione.
I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede la riunione. Per la nomina e le deliberazioni relative a persone, si adotta lo scrutinio segreto, previa la nomina di due scrutinatori scelti tra i consiglieri presenti, fatta salva in ogni caso la facoltà per i consiglieri che lo desiderino di far constare dal verbale il proprio voto o la propria astensione e le proprie dichiarazioni. Non sono ammesse deleghe di nessun tipo, la partecipazione alle riunioni consiliari è personale.
Le deliberazioni vengono constatate mediante verbale riportato su apposito registro e sottoscritto da chi presiede e dal segretario della riunione.
Spetta al Consiglio di Presidenza:

- nominare, tra i propri componenti, il Presidente;
- dare esecuzione alle delibere dell'Assemblea e perseguire lo scopo associativo;
- formulare il programma di indirizzo anche annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, nei termini dell'approvazione del conto economico preventivo;
- predisporre il conto economico preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea e relazionare l'Assemblea sull'attività svolta;
- sovraintendere all'organizzazione e al funzionamento dell'Associazione;
- esprimere parere in merito alle nuove richieste di adesione delle imprese di settore alla Federazione, deliberate successivamente dal Consiglio di Presidenza di FederlegnoArredo. Il parere negativo deve essere motivato;
- proporre ai Probiviri della Federazione i casi di comportamento difforme

da quanto stabilito dagli Statuti e dai Regolamenti di attuazione dell'Associazione e della Federazione;

- eleggere, revocare e designare eventuali rappresentanti esterni dell'Associazione, assegnare ai Consiglieri incarichi particolari;
- proporre all'approvazione dell'Assemblea le modifiche dello Statuto dell'Associazione.

Articolo 12 - Presidente

Il Presidente è scelto tra i componenti del Consiglio di Presidenza, per un quadriennio e potrà essere rieletto solo per un ulteriore quadriennio consecutivo. Il Presidente resterà comunque in carica in prorogatio sino all'elezione del nuovo Presidente.
Il Presidente rappresenta l'Associazione nell'ambito della Federazione e nei confronti dei terzi con riferimento alle attività che riguardano il settore merceologico rappresentato. Nell'esercizio di tale funzione dovrà sempre utilizzare la dicitura "Presidente di Assoluce - FederlegnoArredo", specificando così l'appartenenza dell'Associazione a FederlegnoArredo.
Il Presidente adempie inoltre a tutte le altre funzioni previste dal presente statuto.
Il Presidente può decidere di essere affiancato nella sua attività da uno o due Vice Presidenti, il più anziano dei quali, in termini di adesione associativa, lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
Il Presidente si tiene sistematicamente in contatto con il Presidente di FederlegnoArredo, ai fini del coordinamento delle iniziative e delle attività da svolgere, per assicurare indirizzo organico all'azione associativa.
Il Presidente può chiedere ai consiglieri (nonché a ciascun imprenditore associato che si dichiari disponibile) di compiere missioni, partecipare a tavoli di lavoro e, più in generale, svolgere attività di interesse associativo. In tali casi i consiglieri (e gli imprenditori) coinvolti potranno chiedere il rimborso a pié di lista delle spese (di viaggio, vitto e alloggio) sostenute.
Il Presidente può esercitare, in caso di urgenza, i poteri del Consiglio di Presidenza, al quale deve però riferire nella prima riunione successiva, chiedendo la ratifica del suo operato.

Articolo 13 - Finanziamento dell'Associazione

Una percentuale delle quote associative, versate a FederlegnoArredo dalle aziende facenti parte dell'Associazione, stabilita dalla Federazione, è riservata all'Associazione e potrà essere utilizzata per le iniziative approvate dal Consiglio di Presidenza dell'Associazione stessa.
Il Consiglio di Presidenza può deliberare inoltre eventuali contributi aggiuntivi, a carico delle aziende aderenti all'Associazione, per progetti specifici approvati dal Consiglio stesso, che dovranno essere utilizzati esclusivamente per gli scopi deliberati, informando FederlegnoArredo. L'attività economico finanziaria dell'Associazione è esercitata in via esclusiva tramite la Federazione.
L'esercizio coincide con l'anno solare.

Articolo 14 – Modificazioni dello Statuto

Le modificazioni dello Statuto e del rispettivo Regolamento di attuazione devono essere approvate in via preventiva dal Consiglio Generale di FederlegnoArredo (come previsto dall'art. 18 Statuto FederlegnoArredo)e deliberate dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i due terzi dei voti presenti i quali devono rappresentare almeno un decimo dei voti spettanti ai soci in regola con gli obblighi statutari e con il versamento dei contributi associativi dovuti e scaduti, secondo le norme dello Statuto di FederlegnoArredo.

Articolo 15 - Scioglimento dell'Associazione

Nel caso in cui l'Assemblea sia chiamata a deliberare sulla proposta di scioglimento dell'Associazione, la sua deliberazione sarà valida se avrà il voto favorevole di tanti associati che rappresentino almeno tre quarti della totalità dei voti spettanti a tutti i soci.

Articolo 16 - Rinvio e disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento allo Statuto, al Regolamento di attuazione e alle norme della Federazione, alle norme di legge e ai principi generali della prassi e del diritto, nonché al Regolamento di attuazione dell'Associazione.
In particolare, si rinvia all'articolo ventiquattro dello Statuto di FederlegnoArredo per quanto riguarda i Probiviri.

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO DI ASSOLUCE

TITOLO I
RAPPORTO ASSOCIATIVO

CAPO I – Adesione e cessazione del Rapporto Associativo

1. L'adesione a FederlegnoArredo comporta automaticamente l'adesione all'Associazione sulla base dell'attività prevalente.
2. L'adesione decorre dalla data di ratifica del Consiglio di Presidenza di FederlegnoArredo (di seguito CP) così come previsto dallo Statuto della Federazione.
3. Nel momento in cui, per qualsiasi causa, cessasse il rapporto con FederlegnoArredo, cesserà anche il rapporto con l'Associazione.

CAPO II– Sanzioni

Si applicano integralmente le norme dello Statuto e del Regolamento di attuazione di FederlegnoArredo.

TITOLO II
FUNZIONAMENTO ORGANI

CAPO I – Assemblea

Per tutto ciò che riguarda l'Assemblea vale quanto stabilito nello Statuto dell'Associazione.

1. **Votazioni e verbali**

1. Modalità di votazione

a. scrutinio segreto: la votazione segreta è inderogabile per le votazioni concernenti persone, adottando le forme idonee a mantenere la segretezza del voto;

b. votazioni a scrutinio segreto: il Presidente può fissare la durata massima dello svolgimento delle operazioni elettorali, (possibilmente non superiore ad un'ora); in tale lasso temporale potranno votare anche i soci intervenuti successivamente alla formale apertura della riunione. Il Presidente stabilisce l'apertura del voto.

c. votazioni a scrutinio palese: per alzata di mano, chiamata in sequenza di favorevoli, contrari ed astenuti; valore doppio del voto del Presidente in caso di parità. Per lo scioglimento dell'Associazione è obbligatorio che il verbale di Assemblea sia redatto da un Notaio;

d. partecipazione in video e audioconferenza: i soci/componenti collegati partecipano solo alle votazioni a scrutinio palese, fatta salva l'attivazione di modalità idonee a garantire la segretezza del voto, validate da chi presiede;

e. proclamazione degli eletti: in ordine di preferenze conseguite;

f. verbalizzazione: necessaria per tutte le riunioni di Assemblea; é possibile l'utilizzo della registrazione dei lavori, previa informativa ai partecipanti e su richiesta del Presidente o di almeno il 10% dei voti presenti;

g. approvazione dei verbali:

- relativamente all'Assemblea ciascun partecipante, entro 15 giorni dallo svolgimento, può far richiesta di ricevere il verbale, che si dà comunque per ap-

provato entro 30 giorni dalla riunione, se non sono intervenute osservazioni, che saranno valutate dal Presidente e dal Segretario e trascritte in apposito registro;

- per l'invio dei verbali potranno essere utilizzate modalità telematiche.

CAPO II – Consiglio di Presidenza

1. **Convocazione**
   La convocazione e le modalità di deliberazione sono regolate dallo Statuto dell'Associazione, comprese le maggioranze per la costituzione e per le delibere.

2. **Costituzione e svolgimento delle riunioni**
   Segreteria:
   1. le funzioni di segretario sono di norma attribuite al Segretario/Responsabile dell'Associazione o persona scelta dal Presidente.
   2. La nomina di almeno la metà dei componenti statutariamente previsti permette l'insediamento del C.P., con possibilità di completamento progressivo della sua composizione.

3. **Votazioni e verbali Modalità di votazione**

   a. scrutinio segreto: la votazione segreta è inderogabile per le votazioni concernenti persone chiamate a ricoprire cariche, adottando le forme idonee a mantenere la segretezza del voto; ¼ dei componenti può chiedere l'utilizzo del voto segreto anche per altre deliberazioni, ad esclusione delle proposte di modifiche statutarie e di scioglimento dell'Associazione.

   b. votazioni a scrutinio segreto: il Presidente può fissare la durata massima dello svolgimento delle operazioni elettorali, cercando di contenerle in un tempo breve;

   c. votazioni a scrutinio palese: per alzata di mano e qualora vi siano Consiglieri contrari ed astenuti, i nominativi dei contrari e degli astenuti, nonché le motivazioni, devono risultare nel verbale. In caso di parità, il voto del Presidente vale doppio;

   d. verbalizzazione: obbligatoria per tutte le riunioni; possibile utilizzo della registrazione dei lavori, previa informativa ai partecipanti, su decisione del Presidente o qualora ne facciano richiesta almeno 2 Consiglieri. I verbali saranno trascritti a cura del segretario in apposito registro.

   e. approvazione dei verbali: con silenzio-assenso dopo 15 giorni dall'invio, da parte del Segretario, a tutti i componenti a mezzo posta elettronica;

   f. Partecipazione in video e audioconferenza: i soci/componenti collegati partecipano solo alle votazioni a scrutinio palese, fatta salva l'attivazione di modalità idonee a garantire la segretezza del voto, validate dal Presidente.

TITOLO III
GRUPPI MERCEOLOGICI

CAPO I – Requisiti per la costituzione

Per la costituzione di un Gruppo merceologico all'interno dell'Associazione è necessario un numero minimo di aziende pari a 15 o l'importo di euro 30.000,00 di contributi versati.

CAPO II - Scopi e attività

Scopo dei Gruppi è quello di approfondire e sviluppare tematiche specifiche di "Gruppi merceologici" all'interno dell'Associazione.
Ciascun Gruppo può deliberare contributi aggiuntivi, a carico delle aziende aderenti al Grup-

po medesimo, per progetti specifici; tali contributi aggiuntivi devono essere approvati dal Consiglio di Presidenza dell'Associazione e rimangono a disposizione del Gruppo.

CAPO III – Requisiti per l'appartenenza

L'appartenenza al Gruppo cessa automaticamente per sopravvenuta mancanza dei requisiti di appartenenza al Gruppo stesso.

CAPO IV – Assemblea

L'Assemblea è costituita dai rappresentanti delle imprese appartenenti al Gruppo merceologico in regola con gli obblighi statutari di FederlegnoArredo ed è presieduta dal Consigliere incaricato del Gruppo.
L'Assemblea:

- Determina le direttive generali e l'indirizzo dell'attività del Gruppo nel rispetto degli statuti dell'Associazione e di FederlegnoArredo
- Elegge il Consigliere incaricato
- Determina per attività particolari da svolgere a favore del Gruppo medesimo l'ammontare di eventuali contributi integrativi annuali o speciali da porre a carico delle imprese del Gruppo

L'Assemblea può essere convocata annualmente qualora se ne ravvisi la necessità dal Consigliere incaricato ed è presieduta dallo stesso.
L'avviso di convocazione deve essere inviato via e-mail o tramite fax almeno 15 giorni prima della riunione e deve contenere l'indicazione di luogo, giorno, ora e gli argomenti da trattare.
L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto, tuttavia trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione l'Assemblea in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto al voto.

Ciascun associato, in regola con il pagamento dei contributi, sulla base dell'attività prevalente, ha diritto a un voto. Ogni impresa può farsi rappresentare da un'altra impresa del Gruppo e può rappresentare non più di una impresa mediante delega scritta.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, tenendo conto degli astenuti e, nelle votazioni a scrutinio segreto, tenuto conto delle schede bianche e delle schede nulle, fatta eccezione per quelle relative all'istituzione dei contributi speciali, per le quali è richiesta la maggioranza di almeno 2/3 delle imprese del Gruppo, senza tener conto degli astenuti, e devono essere ratificate dal Consiglio di Presidenza dell'Associazione.
I sistemi di votazione sono stabiliti dal Consigliere incaricato e per quanto attiene le deliberazioni relative alle nomine deve essere adottato lo scrutinio segreto, previa nomina di due scrutinatori.

CAPO V – Consigliere incaricato

L'attività del Gruppo è diretta da un Consigliere incaricato nominato dall'Assemblea delle imprese che aderiscono al Gruppo per un quadriennio e può essere rieletto.
Il Consigliere incaricato organizza l'attività del Gruppo e opera in relazione agli obiettivi settoriali.

TITOLO IV
CARICHE ASSOCIATIVE

CAPO I – Principi generali

1. Gratuità assoluta delle cariche. Il Consiglio di Presidenza può deliberare rimborsi spese a piè di lista ai Consiglieri ai quali siano affidati incarichi/deleghe particolari.
2. Rotazione – durata massima dei mandati
   a. Presidente: un quadriennio con possibilità di essere rieletto per un ulteriore mandato consecutivo;
   b. componenti del Consiglio di Presidenza: 1 quadriennio con possibilità di ulteriori rielezioni allo stesso titolo. Qualsiasi componente del Consiglio di Presidenza decadrà automaticamente dalla carica qualora l'azienda di appartenenza cessi di essere socia della Federazione.
3. Le cariche ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato si intendono svolte per l'intera durata del mandato.
4. In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica di componente del Consiglio di Presidenza, - per la ricomposizione del CP stesso, su proposta del Presidente, subentra il primo dei non eletti del gruppo di appartenenza di chi ha cessato la carica, se costituito; a parità di voti, assume la carica il non eletto con maggiore anzianità associativa. In caso di carenza di "non eletti", si dovrà procedere con una nuova elezione, convocando l'Assemblea del Gruppo.
5. La fine del mandato del subentrante coinciderà sempre con la scadenza dell'intero Consiglio di Presidenza.
6. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, dalla carica del Presidente, l'intero Consiglio di Presidenza si intenderà automaticamente decaduto e pertanto si dovrà procedere alla nomina di un nuovo Presidente e di un nuovo Consiglio di Presidenza. Il Consiglio ed il Presidente decadranno automaticamente con la scadenza del quadriennio del Presidente della Federazione, indipendentemente dalla loro nomina.

CAPO II – Requisiti di accesso al Consiglio di Presidenza e alla carica di Presidente

1. Possono candidarsi alla carica di Presidente e al CP dell'Associazione coloro le cui aziende di appartenenza abbiano il completo inquadramento nella Federazione, e gli stessi ricoprano una posizione rilevante all'interno dell'azienda associata a FederlegnoArredo, così come previsto dallo Statuto di FederlegnoArredo "Disposizioni generali sulle cariche" – art. 26.
2. Per ogni carica associativa, non possono candidarsi, né essere eletti e se eletti decadono, coloro che abbiano riportato condanne, anche non passate in giudicato, per i reati previsti nel Codice etico e dei valori associativi, della Federazione e di Confindustria, come particolarmente lesive dell'immagine dell'organizzazione confederale che siano soggetti a misure interdittive; nonché coloro che evidenziano situazioni di incompatibilità rispetto al divieto di cumulare cariche associative tra loro e con incarichi politici e pertanto l'eventuale incompatibilità deve essere sciolta al momento della presentazione della candidatura.

CAPO III – Decadenza

1. Qualora per qualsiasi motivo durante il mandato quadriennale, i componenti il Consiglio di Presidenza ed il Presidente, cessassero dal ricoprire una carica rilevante all'interno dell'azienda associata o l'azienda associata cessasse di essere socia di FederlegnoArredo, decadranno automaticamente dalla carica di Presidente o di consigliere nell'ambito del C.P., dal momento in cui la cessazione risulterà iscritta al Registro Imprese.
2. Assenze ingiustificate: decadenza automatica, accertata e dichiarata dall'organo di

appartenenza e comunicata dal segretario, dopo 3 assenze consecutive o assenza alla metà delle riunioni indette nell'anno solare.

3. Il Collegio speciale dei Probiviri della Federazione può deliberare sempre, la decadenza dalle cariche, nei modi e nei termini previsti nello Statuto di FederlegnoArredo.
4. In situazioni di criticità, l'autosospensione dalla carica è comportamento associativo virtuoso a tutela della tenuta dell'impianto etico-valoriale del sistema. Il Collegio speciale dei Probiviri può esprimere indirizzi e sollecitazioni in tal senso, destinati ai singoli interessati.
5. A seguito della dichiarazione di decadenza non è ammessa la rieleggibilità per almeno un mandato successivo alla dichiarazione stessa. Nei casi di decadenza disposta dal Collegio Speciale dei Probiviri la non rieleggibilità è estesa ai 2 quadrienni successivi.

TITOLO V
ELEZIONI

CAPO I – Procedura per l'elezione del Presidente

Il Presidente è scelto tra i componenti del Consiglio di Presidenza, con scrutinio segreto, convocato e presieduto dal Presidente uscente o dal più anziano dei presenti, in termini di adesione associativa.
Lo Scrutinio segreto è inderogabile anche in caso di un unico candidato.

CAPO II – Procedura per l'elezione dei membri del Consiglio di Presidenza

1. Il Consiglio di Presidenza è composto da un numero variabile di componenti stabilito dall'Assemblea. Il Consiglio di Presidenza dovrà essere composto da un numero di consiglieri non inferiore al numero dei membri di diritto (eventualmente determinato dai Gruppi, qualora costituiti).
2. I membri vengono nominati secondo i seguenti criteri:
   a. Sono membri di diritto il Consigliere Incaricato nominato da ciascun Gruppo.
   b. il restante numero di membri sarà eletto dall'Assemblea, sulla base di autocandidature che dovranno pervenire all'Associazione al massimo entro le 24 ore antecedenti l'Assemblea elettiva. Risulteranno eletti i candidati che avranno preso il maggior numero di voti.

Una volta eletto il Consiglio di Presidenza, il Presidente uscente provvederà a convocare il Consiglio stesso entro 7 giorni dalla nomina per l'elezione del Presidente.
Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si rimanda al Regolamento di Attuazione di FederlegnoArredo e, se del caso, allo Statuto di quest'ultima.

FEDERLEGNOARREDO

STATUTO E REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DI ASSOPANNELLI

In vigore dal 26/06/2020
Assemblea Assopannelli

STATUTO DI ASSOPANNELLI

Articolo 1 - Denominazione, durata e sede

Fra le imprese aderenti alla "Federazione italiana delle industrie del legno, del sughero, del mobile, dell'illuminazione e dell'arredamento" (in forma abbreviata "FederlegnoArredo") esercenti attività industriale e/o terziaria e/o di servizio e/o collegata nel settore della produzione dei seguenti prodotti: compensati e affini, listellari, pannelli di fibra e affini (MDF,OSB), pannelli truciolari, semilavorati per l'industria del mobile, superfici e rivestimenti decorativi, è costituita l'Associazione denominata "Associazione Nazionale Fabbricanti Pannelli, Semilavorati in legno, Superfici e Rivestimenti Decorativi" o in forma abbreviata, "Assopannelli".

L'Associazione ha durata fino al suo scioglimento.

L'Associazione ha sede in Milano presso FederlegnoArredo.

L'Associazione esercita la propria attività attraverso FederlegnoArredo e opera sulla base di uno statuto coerente e coordinato con quello della Federazione. Potrà aderire ad altre organizzazioni italiane e straniere che perseguano finalità analoghe e/o complementari alle proprie, purché non concorrenti di FederlegnoArredo, e previo consenso del Consiglio di Presidenza della Federazione.

Articolo 2 - Scopo

L'Associazione non ha fini di lucro, è apartitica, apolitica, indipendente ed ha finalità di promozione e di tutela degli interessi delle imprese che operano nel settore.

E' costituita esclusivamente da imprese associate a FederlegnoArredo, al fine di dare voce alle istanze delle aziende dei pannelli a base di legno e superfici per rivestimenti decorativi, di individuare i bisogni e le richieste del settore, allo scopo di promuoverne lo sviluppo e la crescita nazionale e internazionale. L'Associazione adotta il Codice Etico confederale e la Carta dei valori associativi di FederlegnoArredo, ispirando ad essi i propri comportamenti e le proprie modalità organizzative ed impegnando le imprese associate alla loro osservanza.

Articolo 3 - Attività associativa

L'Associazione si propone di:

a. coordinare, tutelare e rappresentare gli interessi della categoria, nei confronti di tutti i soggetti pubblici e privati, nazionali, comunitari ed internazionali e nei confronti delle Istituzioni pubbliche e private;
b. intraprendere ogni iniziativa tendente a sostenere, sviluppare la categoria produttiva rappresentata, accrescendone visibilità e prestigio;
c. favorire lo sviluppo tecnico ed economico delle imprese associate;
d. promuovere e attuare iniziative di formazione professionale specifica per le imprese e i lavoratori del settore;
e. promuovere e operare la raccolta di informazioni e dati per il settore rappresentato, anche mediante la partecipazione all'attività di organismi esterni, al fine di renderli disponibili per tutte le imprese associate.

Articolo 4 – Soci

Le categorie di Soci sono due:

1. Soci effettivi
2. Soci aggregati

Sono Soci Effettivi:

le imprese produttrici di beni e/o servizi con organizzazione industriale complessa, che si riconoscono nei valori del mercato e della concorrenza, le cui attività principali rientrano in quelle di cui all'articolo 1 del presente statuto.

Sono Soci aggregati:

Le imprese ed altri soggetti produttori di beni e servizi, in qualsiasi forma costituiti, i cui scopi ed attività presentano elementi di complementarietà, strumentalità e/o raccordo economico con quelli dei soci effettivi.

La presenza dei soci aggregati non può snaturare, per numero ed importanza, la rappresentatività del settore merceologico dell'Associazione.

Le imprese che hanno i requisiti per essere soci effettivi non possono essere associate con qualifica di aggregati. I rappresentanti delle imprese aggregate, se in regola con i contributi associativi, partecipano ed intervengono alle Assemblee senza diritto di voto, con impossibilità di essere eletti e di essere portatori di deleghe.

Articolo 5 – Ammissione e qualità del rapporto associativo

Fanno parte dell'Associazione i soci effettivi ed aggregati di FederlegnoArredo che operano nei settori individuati al precedente art. 4. La partecipazione all'Associazione comporta l'obbligo di osservare le disposizioni del presente Statuto e del Regolamento di attuazione nonché dello Statuto e del Regolamento di attuazione della Federazione.

Articolo 6 – Gruppi

Possono essere istituiti e sciolti, su delibera del Consiglio di Presidenza, "Gruppi merceologici", i cui rappresentanti hanno diritto di partecipare agli organi direttivi dell'Associazione nei modi e nei termini previsti dal Regolamento di attuazione dell'Associazione, cui è demandata anche la definizione della dimensione minima e del loro funzionamento.

Articolo 7 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

f. l'Assemblea Generale;

g. il Consiglio di Presidenza;

h. il Presidente.

Nessuna carica è retribuita. Il Consiglio di Presidenza dell'Associazione può deliberare che le spese sostenute dai rappresentanti dei Gruppi o dai Consiglieri incaricati dei Gruppi inerenti allo svolgimento di un particolare compito in nome e per conto dell'Associazione vengano rimborsate.

Articolo 8 - Assemblea generale

L'Assemblea generale è costituita dai rappresentanti di tutte le imprese associate facenti parte dell'Associazione, in regola con gli obblighi statutari e con il versamento dei contributi associativi dovuti e scaduti, secondo le norme dello Statuto di FederlegnoArredo.

Le imprese non in regola con gli obblighi di cui al precedente comma possono partecipare ai lavori assembleari senza diritto di voto e senza contribuire alla costituzione del quorum.

L'impresa associata è rappresentata in Assemblea dal legale rappresentante, da un amministratore o da un soggetto legato all'impresa da rapporto organico, a ciò delegato mediante delega scritta.

Ogni impresa può farsi rappresentare da altra impresa associata e può rappresentare fino a tre imprese associate mediante delega scritta.

In deroga a quanto sopra previsto, un'impresa potrà rappresentare più imprese, sempre mediante delega scritta, purché facenti parte del medesimo gruppo. Si intende per gruppo tutte le imprese soggette al medesimo coordinamento e controllo, così come risulta depositato presso il registro Imprese.

I voti spettanti in Assemblea a ciascuna impresa associata e attribuiti, sempreché in regola con gli obblighi di cui al precedente primo comma, vengono calcolati come previsto nello Statuto di FederlegnoArredo.

Articolo 9 - Convocazione dell'Assemblea generale

L'Assemblea è convocata dal Presidente:

- almeno una volta all'anno, di norma entro centoventi giorni dalla fine di ciascun esercizio solare e prima dell'assemblea di FederlegnoArredo;
- ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Consiglio di Presidenza a maggioranza semplice, ovvero quando ne sia fatta richiesta al Presidente da tanti soci che corrispondono complessivamente ad almeno un decimo dei voti spettanti alla totalità degli associati. In questo caso, la richiesta diretta per iscritto al Presidente dovrà indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno. La convocazione, a cura del Presidente, dovrà essere fatta nel più breve tempo possibile e l'Assemblea dovrà tenersi entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.

L'Assemblea è convocata a mezzo raccomandata, anche a mano, fax o posta elettronica certificata (PEC) almeno quindici giorni prima della data della riunione, ai riferimenti comunicati a FederlegnoArredo.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione di luogo, giorno ed ora, per la prima e la seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

In caso di urgenza il termine di preavviso potrà essere ridotto dal Presidente a otto giorni.

L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, a condizione che siano rispettati i principi di buona fede e di parità di trattamento degli associati, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazio-

ne simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. L'Assemblea in audio o videoconferenza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente e il segretario.

Articolo 10- Costituzione, attribuzioni e deliberazioni dell'Assemblea generale

L'Assemblea è presieduta dal Presidente, e in caso di sua assenza o impedimento, da uno dei Vice Presidenti, se nominati e fra questi, dal più anziano in termini di adesione associativa; in caso di loro mancanza viene eletto dai presenti il presidente dell'adunanza.

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti almeno i due quinti dei voti attribuiti a tutti gli associati; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita con qualunque numero di voti presenti o rappresentati. Il numero dei voti assembleari è il medesimo spettante alle aziende per l'assemblea della Federazione.

Ad eccezione di quelle deliberazioni per le quali il presente statuto richieda una specifica maggioranza, le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, senza tener conto degli astenuti e nelle votazioni a scrutinio segreto tenuto conto delle schede bianche e delle schede nulle.

I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede l'Assemblea. Per la nomina e le deliberazioni relative a persone, si adotta lo scrutinio segreto, previa la nomina di due scrutinatori scelti tra i rappresentanti delle aziende associate, fatta salva in ogni caso la facoltà per i soci che lo desiderino di far constare dal verbale il proprio voto o la propria astensione e le proprie dichiarazioni.

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità del presente statuto, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Di ogni Assemblea verrà redatto un verbale scritto da chi presiede e dal segretario. Nei casi di legge e quando il Consiglio di Presidenza o il presidente dell'Assemblea lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio.

Spetta all'Assemblea:

- determinare gli indirizzi e le direttive dell'attività dell'Associazione ed esaminare qualsiasi argomento rientrante negli scopi della stessa;
- determinare il numero dei componenti del Consiglio di Presidenza e nominarne i componenti non di diritto;
- approvare gli indirizzi generali e il programma di attività proposti dal Presidente e dal Consiglio di Presidenza;
- approvare il conto economico annuale consuntivo entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, salvo quanto previsto al precedente art. 9, nonché il conto economico preventivo;
- modificare il presente statuto;
- sciogliere l'Associazione, assumendo le conseguenti deliberazioni;
- deliberare su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal Presidente o dal Consiglio di Presidenza.

Articolo 11 - Consiglio di Presidenza

Il Consiglio di Presidenza è l›organo esecutivo dell›Associazione e assicura il coordinamento tra il Presidente ed i Gruppi, se costituiti.

Il Consiglio di Presidenza è composto da un numero compreso tra i 9 e i 19 consiglieri, parte

dei quali nominati dall'Assemblea sulla base di una procedura indicata nel Regolamento di attuazione, nonché quali membri di diritto, dai Consiglieri Incaricati *pro tempore* dei Gruppi merceologici, se istituiti. Partecipa alle riunioni di Consiglio di Presidenza l'ultimo past-President senza diritto di voto.

Il Consiglio di Presidenza dura in carica per un quadriennio e i suoi membri sono rieleggibili.

Se durante il mandato vengono a mancare uno o più componenti nominati dall'Assemblea, i consiglieri rimasti provvedono alla sostituzione nominando coloro i quali nell'ultima elezione assembleare seguirono - nella graduatoria della votazione - i consiglieri uscenti. Qualora nell'ultima elezione assembleare tutti i candidati siano stati eletti, e pertanto si fosse in assenza di graduatoria, il Presidente deve convocare l'Assemblea per una nuova elezione dei soli consiglieri mancanti entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione dell'evento. I consiglieri così nominati scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se i posti resi vacanti fossero la metà più uno, anche in tempi diversi nell'arco del quadriennio, il Consiglio di Presidenza decade automaticamente ed il consigliere che fino a quel momento ha svolto le funzioni di Presidente deve convocare l'Assemblea per una nuova elezione entro trenta giorni dalla dimissione che ha fatto decadere il Consiglio. Qualora durante il quadriennio venisse meno o si dimettesse un Consigliere Incaricato, sarà sostituito senza formalità dal nuovo Consigliere Incaricato, secondo le procedure indicate nel Regolamento di Attuazione del presente Statuto.

Il Consiglio di Presidenza resta in carica in *prorogatio* anche oltre la scadenza naturale, sino alla costituzione del nuovo organo.

Il Consiglio di Presidenza si riunisce su convocazione del Presidente, che lo presiede, almeno tre volte l'anno, nonché ogni qualvolta si renda necessario, anche dietro richiesta di almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto diramato a mezzo fax, posta elettronica o posta elettronica certificata (PEC) almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, all'indirizzo di posta elettronica, posta elettronica certificata (PEC) o numero di fax che risulta in possesso di FederlegnoArredo. In caso di urgenza, tale termine potrà essere ridotto a tre giorni.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elencazione degli argomenti da trattare.

Le riunioni si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi oggetto di verbalizzazione; (d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, da uno dei VicePresidenti se nominati, e fra questi, dal più anziano di età in termini di adesione associativa; in caso di loro mancanza viene eletto dai presenti il presidente della riunione.

Il Presidente può decidere che i componenti del Consiglio di Presidenza decadono dalla carica, qualora per tre volte consecutive non intervengano alle riunioni del Consiglio di Presidenza o risultino assenti alla metà delle riunioni indette nell'anno solare.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Presidenza è necessaria la presenza di al-

meno la metà dei suoi membri con diritto di voto. Ciascun membro ha diritto ad un voto e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, tenendo conto degli astenuti e, nelle votazioni a scrutinio segreto, tenuto conto delle schede bianche e delle schede nulle. In caso di parità, nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente, nelle votazioni segrete si ripete la consultazione.

I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede la riunione. Per la nomina e le deliberazioni relative a persone, si adotta lo scrutinio segreto, previa la nomina di due scrutinatori scelti tra i consiglieri presenti, fatta salva in ogni caso la facoltà per i consiglieri che lo desiderino di far constare dal verbale il proprio voto o la propria astensione e le proprie dichiarazioni. Non sono ammesse deleghe di nessun tipo, la partecipazione alle riunioni consiliari è personale.

Le deliberazioni vengono constatate mediante verbale riportato su apposito registro e sottoscritto da chi presiede e dal segretario della riunione.

Spetta al Consiglio di Presidenza:

- nominare, tra i propri componenti, il Presidente;
- dare esecuzione alle delibere dell'Assemblea e perseguire lo scopo associativo;
- formulare il programma di indirizzo anche annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, nei termini dell'approvazione del conto economico preventivo;
- predisporre il conto economico preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea e relazionare l'Assemblea sull'attività svolta;
- sovraintendere all'organizzazione e al funzionamento dell'Associazione;
- esprimere parere in merito alle nuove richieste di adesione delle imprese di settore alla Federazione, deliberate successivamente dal Consiglio di Presidenza di FederlegnoArredo. Il parere negativo deve essere motivato;
- proporre ai Probiviri della Federazione i casi di comportamento difforme da quanto stabilito dagli Statuti e dai Regolamenti di attuazione dell'Associazione e della Federazione;
- eleggere, revocare e designare eventuali rappresentanti esterni dell'Associazione, assegnare ai Consiglieri incarichi particolari;
- proporre all'approvazione dell'Assemblea le modifiche dello Statuto dell'Associazione.

Articolo 12 - Presidente

Il Presidente è scelto tra i componenti del Consiglio di Presidenza, per un quadriennio e potrà essere rieletto solo per un ulteriore quadriennio consecutivo. Il Presidente resterà comunque in carica in *prorogatio* sino all'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente rappresenta l'Associazione nell'ambito della Federazione e nei confronti dei terzi con riferimento alle attività che riguardano il settore merceologico rappresentato. Nell'esercizio di tale funzione dovrà sempre utilizzare la dicitura "Presidente di Assopannelli - FederlegnoArredo", specificando così l'appartenenza dell'Associazione a FederlegnoArredo. Il Presidente adempie inoltre a tutte le altre funzioni previste dal presente statuto.

Il Presidente può decidere di essere affiancato nella sua attività da uno o due VicePresidenti, il più anziano dei quali, in termini di adesione associativa, lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Il Presidente si tiene sistematicamente in contatto con il Presidente di FederlegnoArredo, ai fini del coordinamento delle iniziative e delle attività da svolgere, per assicurare indirizzo organico all'azione associativa.

Il Presidente può chiedere ai consiglieri (nonché a ciascun imprenditore associato che si dichiari disponibile) di compiere missioni, partecipare a tavoli di lavoro e, più in generale,

svolgere attività di interesse associativo. In tali casi i consiglieri (e gli imprenditori) coinvolti potranno chiedere il rimborso a pié di lista delle spese (di viaggio, vitto e alloggio) sostenute.

Il Presidente può esercitare, in caso di urgenza, i poteri del Consiglio di Presidenza, al quale deve però riferire nella prima riunione successiva, chiedendo la ratifica del suo operato.

Articolo 13 - Finanziamento dell'Associazione

Una percentuale delle quote associative, versate a FederlegnoArredo dalle aziende facenti parte dell'Associazione, stabilita dalla Federazione, è riservata all'Associazione e potrà essere utilizzata per le iniziative approvate dal Consiglio di Presidenza dell'Associazione stessa.

Il Consiglio di Presidenza può deliberare inoltre eventuali contributi aggiuntivi, a carico delle aziende aderenti all'Associazione, per progetti specifici approvati dal Consiglio stesso, che dovranno essere utilizzati esclusivamente per gli scopi deliberati, informando FederlegnoArredo. L'attività economico finanziaria dell'Associazione è esercitata in via esclusiva tramite la Federazione.

L'esercizio coincide con l'anno solare.

Articolo 14 – Modificazioni dello Statuto

Le modificazioni dello Statuto e del rispettivo Regolamento di attuazione devono essere approvate in via preventiva dal Consiglio Generale di FederlegnoArredo (come previsto dall'art. 18 Statuto FederlegnoArredo)e deliberate dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i due terzi dei voti presenti i quali devono rappresentare almeno un decimo dei voti spettanti ai soci in regola con gli obblighi statutari e con il versamento dei contributi associativi dovuti e scaduti, secondo le norme dello Statuto di FederlegnoArredo.

Articolo 15 - Scioglimento dell'Associazione

Nel caso in cui l'Assemblea sia chiamata a deliberare sulla proposta di scioglimento dell'Associazione, la sua deliberazione sarà valida se avrà il voto favorevole di tanti associati che rappresentino almeno tre quarti della totalità dei voti spettanti a tutti i soci.

Articolo 16 - Rinvio e disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento allo Statuto, al Regolamento di attuazione e alle norme della Federazione, alle norme di legge e ai principi generali della prassi e del diritto, nonché al Regolamento di attuazione dell'Associazione.

In particolare, si rinvia all'articolo ventiquattro dello Statuto di FederlegnoArredo per quanto riguarda i Probiviri.

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO DI ASSOPANNELLI

TITOLO I

RAPPORTO ASSOCIATIVO

CAPO I – Adesione e cessazione del Rapporto Associativo

1. L'adesione a FederlegnoArredo comporta automaticamente l'adesione all'Associazione sulla base dell'attività prevalente.
2. L'adesione decorre dalla data di ratifica del Consiglio di Presidenza di FederlegnoArredo (di seguito CP) così come previsto dallo Statuto della Federazione.
3. Nel momento in cui, per qualsiasi causa, cessasse il rapporto con FederlegnoArredo, cesserà anche il rapporto con l'Associazione.

CAPO II– Sanzioni

Si applicano integralmente le norme dello Statuto e del Regolamento di attuazione di FederlegnoArredo.

TITOLO II

FUNZIONAMENTO ORGANI

CAPO I – Assemblea

Per tutto ciò che riguarda l'Assemblea vale quanto stabilito nello Statuto dell'Associazione.

1. Votazioni e verbali

1. Modalità di votazione

   a. scrutinio segreto: la votazione segreta è inderogabile per le votazioni concernenti persone, adottando le forme idonee a mantenere la segretezza del voto;

   b. votazioni a scrutinio segreto: il Presidente può fissare la durata massima dello svolgimento delle operazioni elettorali, (possibilmente non superiore ad un'ora); in tale lasso temporale potranno votare anche i soci intervenuti successivamente alla formale apertura della riunione. Il Presidente stabilisce l'apertura del voto.

   c. votazioni a scrutinio palese: per alzata di mano, chiamata in sequenza di favorevoli, contrari ed astenuti; valore doppio del voto del Presidente in caso di parità. Per lo scioglimento dell'Associazione è obbligatorio che il verbale di Assemblea sia redatto da un Notaio;

   d. partecipazione in video e audioconferenza: i soci/componenti collegati partecipano solo alle votazioni a scrutinio palese, fatta salva l'attivazione di modalità idonee a garantire la segretezza del voto, validate da chi presiede;

e. proclamazione degli eletti: in ordine di preferenze conseguite;

f. verbalizzazione: necessaria per tutte le riunioni di Assemblea; é possibile l'utilizzo della registrazione dei lavori, previa informativa ai partecipanti e su richiesta del Presidente o di almeno il 10% dei voti presenti;

g. approvazione dei verbali:

- relativamente all'Assemblea ciascun partecipante, entro 15 giorni dallo svolgimento, può far richiesta di ricevere il verbale, che si dà comunque per approvato entro 30 giorni dalla riunione, se non sono intervenute osservazioni, che saranno valutate dal Presidente e dal Segretario e trascritte in apposito registro;
- per l'invio dei verbali potranno essere utilizzate modalità telematiche.

CAPO II – Consiglio di Presidenza

1. Convocazione
   La convocazione e le modalità di deliberazione sono regolate dallo Statuto dell'Associazione, comprese le maggioranze per la costituzione e per le delibere.

2. Costituzione e svolgimento delle riunioni
   1. Segreteria:
      le funzioni di segretario sono di norma attribuite al Segretario/Responsabile dell'Associazione o persona scelta dal Presidente.
   2. La nomina di almeno la metà dei componenti statutariamente previsti permette l'insediamento del C.P., con possibilità di completamento progressivo della sua composizione.

3. Votazioni e verbali
   Modalità di votazione

   a. scrutinio segreto: la votazione segreta è inderogabile per le votazioni concernenti persone chiamate a ricoprire cariche, adottando le forme idonee a mantenere la segretezza del voto; ¼ dei componenti può chiedere l'utilizzo del voto segreto anche per altre deliberazioni, ad esclusione delle proposte di modifiche statutarie e di scioglimento dell'Associazione.

   b. votazioni a scrutinio segreto: il Presidente può fissare la durata massima dello svolgimento delle operazioni elettorali, cercando di contenerle in un tempo breve;

   c. votazioni a scrutinio palese: per alzata di mano e qualora vi siano Consiglieri contrari ed astenuti, i nominativi dei contrari e degli astenuti, nonché le motivazioni, devono risultare nel verbale. In caso di parità, il voto del Presidente vale doppio;

   d. verbalizzazione: obbligatoria per tutte le riunioni; possibile utilizzo della registrazione dei lavori, previa informativa ai partecipanti, su decisione del Presidente o qualora ne facciano richiesta almeno 2 Consiglieri. I verbali saranno trascritti a cura del segretario in apposito registro.

   e. approvazione dei verbali: con silenzio-assenso dopo 15 giorni dall'invio, da parte del Segretario, a tutti i componenti a mezzo posta elettronica;

   f. Partecipazione in video e audioconferenza: i soci/componenti collegati partecipano solo alle votazioni a scrutinio palese, fatta salva l'attivazione di modalità idonee a garantire la segretezza del voto, validate dal Presidente.

TITOLO III

GRUPPI MERCEOLOGICI

CAPO I – Requisiti per la costituzione

Per la costituzione di un Gruppo merceologico all'interno dell'Associazione è necessario un numero minimo di aziende pari a 15 o l'importo di euro 30.000,00 di contributi versati.

CAPO II - Scopi e attività

Scopo dei Gruppi è quello di approfondire e sviluppare tematiche specifiche di "Gruppi merceologici" all'interno dell'Associazione.

Ciascun Gruppo può deliberare contributi aggiuntivi, a carico delle aziende aderenti al Gruppo medesimo, per progetti specifici; tali contributi aggiuntivi devono essere approvati dal Consiglio di Presidenza dell'Associazione e rimangono a disposizione del Gruppo.

CAPO III – Requisiti per l'appartenenza

Fanno parte del Gruppo merceologico denominato "Pannelli truciolari, MDF, OSB" le imprese che operano nei seguenti campi: produzione e fabbricazione di pannelli truciolari, MDF, OSB associate a FederlegnoArredo e inquadrate nell'Associazione.

Fanno parte del Gruppo merceologico denominato "Pannelli di compensato" le imprese che operano nei seguenti campi: produzione e fabbricazione di pannelli di compensato, associate a FederlegnoArredo e inquadrate nell'Associazione.

Fanno parte del Gruppo merceologico denominato "Semilavorati per l'industria del mobile" le imprese che operano nei seguenti campi: produzione e fabbricazione di semilavorati per l'industria del mobile associate a FederlegnoArredo e inquadrate nell'Associazione.

Fanno parte del Gruppo merceologico denominato "Superfici e rivestimenti decorativi" le imprese che operano nel seguente campo: rivestimenti decorativi e finiture delle superfici per l'industria dell'arredo ed interior design (piallacci, tranciati, pannelli nobilitati, laminati, bordi, carte impregnate e decorative) associate a FederlegnoArredo e inquadrate nell'Associazione.

L'appartenenza al Gruppo cessa automaticamente per sopravvenuta mancanza dei requisiti di appartenenza al Gruppo stesso.

CAPO IV – Assemblea

L'Assemblea è costituita dai rappresentanti delle imprese appartenenti al Gruppo merceologico in regola con gli obblighi statutari di FederlegnoArredo ed è presieduta dal Consigliere incaricato del Gruppo.

L'Assemblea:

- determina le direttive generali e l'indirizzo dell'attività del Gruppo nel rispetto degli statuti dell'Associazione e di FederlegnoArredo
- elegge il Consigliere incaricato
- determina per attività particolari da svolgere a favore del Gruppo medesimo l'ammontare di eventuali contributi integrativi annuali o speciali da porre a carico delle imprese del Gruppo.

L'Assemblea può essere convocata annualmente qualora se ne ravvisi la necessità dal Consi-

gliere incaricato ed è presieduta dallo stesso.

L'avviso di convocazione deve essere inviato via e-mail o tramite fax almeno 15 giorni prima della riunione e deve contenere l'indicazione di luogo, giorno, ora e gli argomenti da trattare.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto, tuttavia trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione l'Assemblea in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto al voto.

Ciascun associato iscritto a più gruppi, in regola con il pagamento dei contributi, vota in base ai voti spettanti, come previsto dallo Statuto di FederlegnoArredo, ripartiti proporzionalmente tra i gruppi (in ragione alla percentuale dei contributi versati al gruppo), salvo che i voti spettanti, non siano ripartibili tra i diversi gruppi come numero intero. In tal caso i voti saranno attribuiti in base all'attività prevalente esercitata dall'azienda associata. Ogni impresa può farsi rappresentare da un'altra impresa del Gruppo e può rappresentare non più di una impresa mediante delega scritta.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti, tenendo conto degli astenuti e, nelle votazioni a scrutinio segreto, tenuto conto delle schede bianche e delle schede nulle, fatta eccezione per quelle relative all'istituzione dei contributi speciali, per le quali è richiesta la maggioranza di almeno 2/3 delle imprese del Gruppo, senza tener conto degli astenuti, e devono essere ratificate dal Consiglio di Presidenza dell'Associazione.

I sistemi di votazione sono stabiliti dal Consigliere incaricato e per quanto attiene le deliberazioni relative alle nomine deve essere adottato lo scrutinio segreto, previa nomina di due scrutinatori.

CAPO V - Consigliere incaricato

L'attività del Gruppo è diretta da un Consigliere incaricato nominato dall'Assemblea delle imprese che aderiscono al Gruppo per un quadriennio e può essere rieletto.

Il Consigliere incaricato organizza l'attività del Gruppo e opera in relazione agli obiettivi settoriali.

TITOLO IV

CARICHE ASSOCIATIVE

CAPO I – Principi generali

1. Gratuità assoluta delle cariche. Le cariche sono riferite alle singole persone e non alle imprese associate rappresentate dalle suddette persone. Il Consiglio di Presidenza può deliberare rimborsi spese a piè di lista ai Consiglieri ai quali siano affidati incarichi/deleghe particolari.

2. Rotazione – durata massima dei mandati

   a. Presidente: un quadriennio con possibilità di essere rieletto per un ulteriore mandato consecutivo;

   b. componenti del Consiglio di Presidenza: 1 quadriennio con possibilità di ulteriori rielezioni allo stesso titolo. Qualsiasi componente del Consiglio di Presidenza decadrà automaticamente dalla carica qualora l'azienda di appartenenza cessi di essere socia della Federazione.

3. Le cariche ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato si intendono svolte per l'intera durata del mandato.

4. In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica di componente del Consiglio di Presidenza, - per la ricomposizione del CP stesso, su proposta del Presidente, subentra il primo dei non eletti del gruppo di appartenenza di chi ha cessato la carica, se costituito; a parità di voti, assume la carica il non eletto con maggiore anzianità associativa. In caso di carenza di "non eletti", si dovrà procedere con una nuova elezione, convocando l'Assemblea di Associazione o del Gruppo se costituito.

5. La fine del mandato del subentrante coinciderà sempre con la scadenza dell'intero Consiglio di Presidenza.

6. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, dalla carica del Presidente, l'intero Consiglio di Presidenza si intenderà automaticamente decaduto e pertanto si dovrà procedere alla nomina di un nuovo Presidente e di un nuovo Consiglio di Presidenza. Il Consiglio ed il Presidente decadranno automaticamente con la scadenza del quadriennio del Presidente della Federazione, indipendentemente dalla loro nomina.

CAPO II – Requisiti di accesso al Consiglio di Presidenza e alla carica di Presidente

1. Possono candidarsi alla carica di Presidente e al CP dell'Associazione coloro le cui aziende di appartenenza abbiano il completo inquadramento nella Federazione, e gli stessi ricoprano una posizione rilevante all'interno dell'azienda associata a FederlegnoArredo, così come previsto dallo Statuto di FederlegnoArredo "Disposizioni generali sulle cariche" – art. 26.

2. Per ogni carica associativa, non possono candidarsi, né essere eletti e se eletti decadono, coloro che abbiano riportato condanne, anche non passate in giudicato, per i reati previsti nel Codice etico e dei valori associativi, della Federazione e di Confindustria, come particolarmente lesive dell'immagine dell'organizzazione confederale che siano soggetti a misure interdittive; nonché coloro che evidenziano situazioni di incompatibilità rispetto al divieto di cumulare cariche associative tra loro e con incarichi politici e pertanto l'eventuale incompatibilità deve essere sciolta al momento della presentazione della candidatura.

CAPO III – Decadenza

1. Qualora per qualsiasi motivo durante il mandato quadriennale, i componenti il Consiglio di Presidenza ed il Presidente, cessassero dal ricoprire una carica rilevante all'interno dell'azienda associata o l'azienda associata cessasse di essere socia di FederlegnoArredo, decadranno automaticamente dalla carica di Presidente o di consigliere nell'ambito del C.P., dal momento in cui la cessazione risulterà iscritta al Registro Imprese.
2. Assenze ingiustificate: decadenza automatica, accertata e dichiarata dall'organo di appartenenza e comunicata dal segretario, dopo 3 assenze consecutive o assenza alla metà delle riunioni indette nell'anno solare.
3. Il Collegio speciale dei Probiviri della Federazione può deliberare sempre, la decadenza dalle cariche, nei modi e nei termini previsti nello Statuto di FederlegnoArredo.
4. In situazioni di criticità, l'autosospensione dalla carica è comportamento associativo virtuoso a tutela della tenuta dell'impianto etico-valoriale del sistema. Il Collegio speciale dei Probiviri può esprimere indirizzi e sollecitazioni in tal senso, destinati ai singoli interessati.
5. A seguito della dichiarazione di decadenza non è ammessa la rieleggibilità per almeno un mandato successivo alla dichiarazione stessa. Nei casi di decadenza disposta dal Collegio Speciale dei Probiviri la non rieleggibilità è estesa ai 2 quadrienni successivi.

TITOLO V

ELEZIONI

CAPO I – Procedura per l'elezione del Presidente

Il Presidente è scelto tra i componenti del Consiglio di Presidenza, con scrutinio segreto, convocato e presieduto dal Presidente uscente o dal più anziano dei presenti, in termini di adesione associativa.

Lo Scrutinio segreto è inderogabile anche in caso di un unico candidato.

CAPO II – Procedura per l'elezione dei membri del Consiglio di Presidenza

1. Il Consiglio di Presidenza è composto da un numero variabile di componenti stabilito dall'Assemblea.
2. Il Consiglio di Presidenza dovrà essere composto da un numero di consiglieri non inferiore al numero dei membri di diritto (determinato dai Gruppi).
3. I membri vengono nominati secondo i seguenti criteri:

    a. sono membri di diritto il Consigliere Incaricato nominato da ciascun Gruppo, se istituiti;

    b. il restante numero di membri sarà eletto dall'Assemblea, sulla base di autocandidature che dovranno pervenire all'Associazione al massimo entro le 24 ore antecedenti l'Assemblea elettiva. Risulteranno eletti i candidati che avranno preso il maggior numero di voti.

Una volta eletto il Consiglio di Presidenza, il Presidente uscente provvederà, senza indugio, a convocare il Consiglio stesso per l'elezione del Presidente.

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si rimanda al Regolamento di Attuazione di FederlegnoArredo e, se del caso, allo Statuto di quest'ultima.

FEDERLEGNOARREDO

STATUTO E REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DI ASSOTENDE

In vigore dal 22/07/2020
Assemblea Assotende

STATUTO DI ASSOTENDE

Articolo 1 - Denominazione, durata e sede

Fra le imprese aderenti alla "Federazione italiana delle industrie del legno, del sughero, del mobile, dell'illuminazione e dell'arredamento" (in forma abbreviata "FederlegnoArredo") esercenti attività industriale e/o terziaria e/o di servizio e/o collegata nel settore ed esercenti l'attività di fabbricazione di tende da esterno, di tende da interno, di schermature solari, di tessuti e tendaggi tecnici e decorativi, di arredo per esterno, di accessori e complementi d'arredo, di sistemi di comando e automazione, è costituita l'Associazione denominata "Associazione Nazionale delle Imprese realizzanti tende, schermature solari, tessuti e arredi per esterno, accessori e complementi d'arredo nonché sistemi di comando e automazione" o, in forma abbreviata, "Assotende".
L'Associazione ha durata fino al suo scioglimento.
L'Associazione ha sede in Milano presso FederlegnoArredo.
L'Associazione esercita la propria attività attraverso FederlegnoArredo e opera sulla base di uno statuto coerente e coordinato con quello della Federazione. Potrà aderire ad altre organizzazioni italiane e straniere che perseguano finalità analoghe e/o complementari alle proprie, purché non concorrenti di FederlegnoArredo, e previo consenso del Consiglio di Presidenza della Federazione.

Articolo 2 - Scopo

L'Associazione non ha fini di lucro, è apartitica, apolitica, indipendente ed ha finalità di promozione e di tutela degli interessi delle imprese che operano nel settore.
È costituita esclusivamente da imprese associate a FederlegnoArredo, al fine di dare voce alle istanze delle aziende del settore di tende, schermature solari, tessuti e arredi per esterno, accessori e complementi d'arredo nonché sistemi di comando e automazione, di individuare i bisogni e le richieste del settore, allo scopo di promuoverne lo sviluppo e la crescita nazionale e internazionale. L'Associazione adotta il Codice Etico confederale e la Carta dei valori associativi di FederlegnoArredo, ispirando ad essi i propri comportamenti e le proprie modalità organizzative ed impegnando le imprese associate alla loro osservanza.

Articolo 3 - Attività associativa

L'Associazione si propone di:

e. coordinare, tutelare e rappresentare gli interessi della categoria, nei confronti di tutti i soggetti pubblici e privati, nazionali, comunitari ed internazionali e nei confronti delle Istituzioni pubbliche e private;
f. intraprendere ogni iniziativa tendente a sostenere, sviluppare la categoria produttiva rappresentata, accrescendone visibilità e prestigio;
g. favorire lo sviluppo tecnico ed economico delle imprese associate;
h. promuovere e attuare iniziative di formazione professionale specifica per le imprese e i lavoratori del settore;
i. promuovere e operare la raccolta di informazioni e dati per il settore rappresentato, anche mediante la partecipazione all'attività di organismi esterni, al fine di renderli disponibili per tutte le imprese associate.

Articolo 4 – Soci

Le categorie di Soci sono due:

1. Soci effettivi
2. Soci aggregati

Sono Soci Effettivi:
le imprese produttrici di beni e/o servizi con organizzazione industriale complessa, che si

riconoscono nei valori del mercato e della concorrenza, le cui attività principali rientrano in quelle di cui all'articolo 1 del presente statuto.
Sono Soci aggregati:
Le imprese ed altri soggetti produttori di beni e servizi, in qualsiasi forma costituiti, i cui scopi ed attività presentano elementi di complementarietà, strumentalità e/o raccordo economico con quelli dei soci effettivi.
La presenza dei soci aggregati non può snaturare, per numero ed importanza, la rappresentatività del settore merceologico dell'Associazione.
Le imprese che hanno i requisiti per essere soci effettivi non possono essere associate con qualifica di aggregati. I rappresentanti delle imprese aggregate, se in regola con i contributi associativi, partecipano ed intervengono alle Assemblee senza diritto di voto, con impossibilità di essere eletti e di essere portatori di deleghe.

Articolo 5 – Ammissione e qualità del rapporto associativo

Fanno parte dell'Associazione i soci effettivi ed aggregati di FederlegnoArredo che operano nei settori individuati al precedente art. 1. La partecipazione all'Associazione comporta l'obbligo di osservare le disposizioni del presente Statuto e del Regolamento di attuazione nonché dello Statuto e del Regolamento di attuazione della Federazione.

Articolo 6 – Gruppi

Possono essere istituiti e sciolti, su delibera del Consiglio di Presidenza, "Gruppi merceologici", i cui rappresentanti hanno diritto di partecipare agli organi direttivi dell'Associazione nei modi e nei termini previsti dal Regolamento di attuazione dell'Associazione, cui è demandata anche la definizione della dimensione minima e del loro funzionamento.

Articolo 7 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

a. l'Assemblea Generale;
b. il Consiglio di Presidenza;
c. c) il Presidente.

Nessuna carica è retribuita. Il Consiglio di Presidenza dell'Associazione può deliberare che le spese sostenute dai rappresentanti dei Gruppi o dai Consiglieri incaricati dei Gruppi inerenti allo svolgimento di un particolare compito in nome e per conto dell'Associazione vengano rimborsate.

Articolo 8 - Assemblea generale

L'Assemblea generale è costituita dai rappresentanti di tutte le imprese associate facenti parte dell'Associazione, in regola con gli obblighi statutari e con il versamento dei contributi associativi dovuti e scaduti, secondo le norme dello Statuto di FederlegnoArredo.
Le imprese non in regola con gli obblighi di cui al precedente comma possono partecipare ai lavori assembleari senza diritto di voto e senza contribuire alla costituzione del quorum.
L'impresa associata è rappresentata in Assemblea dal legale rappresentante, da un amministratore o da un soggetto legato all'impresa da rapporto organico, a ciò delegato mediante delega scritta.
Ogni impresa può farsi rappresentare da altra impresa associata e può rappresentare fino a tre imprese associate mediante delega scritta.
In deroga a quanto sopra previsto, un'impresa potrà rappresentare più imprese, sempre mediante delega scritta, purché facenti parte del medesimo gruppo. Si intende per gruppo tutte le imprese soggette al medesimo coordinamento e controllo, così come risulta depositato presso il registro Imprese.
I voti spettanti in Assemblea a ciascuna impresa associata e attribuiti, sempreché in regola

con gli obblighi di cui al precedente primo comma, vengono calcolati come previsto nello Statuto di FederlegnoArredo

Articolo 9 - Convocazione dell'Assemblea generale

L'Assemblea è convocata dal Presidente:

- almeno una volta all'anno, di norma entro centoventi giorni dalla fine di ciascun esercizio solare e prima dell'assemblea di FederlegnoArredo;
- ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Consiglio di Presidenza a maggioranza semplice, ovvero quando ne sia fatta richiesta al Presidente da tanti soci che corrispondono complessivamente ad almeno un decimo dei voti spettanti alla totalità degli associati. In questo caso, la richiesta diretta per iscritto al Presidente dovrà indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno. La convocazione, a cura del Presidente, dovrà essere fatta nel più breve tempo possibile e l'Assemblea dovrà tenersi entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.

L'Assemblea è convocata a mezzo raccomandata, anche a mano, fax o posta elettronica certificata (PEC) almeno quindici giorni prima della data della riunione, ai riferimenti comunicati a FederlegnoArredo.
L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione di luogo, giorno ed ora, per la prima e la seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.
In caso di urgenza il termine di preavviso potrà essere ridotto dal Presidente a otto giorni.
L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, a condizione che siano rispettati i principi di buona fede e di parità di trattamento degli associati, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. L'Assemblea in audio o videoconferenza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente e il segretario.

Articolo 10 - Costituzione, attribuzioni e deliberazioni dell'Assemblea generale

L'Assemblea è presieduta dal Presidente, e in caso di sua assenza o impedimento, da uno dei Vicepresidenti, se nominati e fra questi, dal più anziano in termini di adesione associativa; in caso di loro mancanza viene eletto dai presenti il presidente dell'adunanza.
L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti almeno i due quinti dei voti attribuiti a tutti gli associati; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita con qualunque numero di voti presenti o rappresentati. Il numero dei voti assembleari è il medesimo spettante alle aziende per l'assemblea della Federazione.
Ad eccezione di quelle deliberazioni per le quali il presente statuto richieda una specifica maggioranza, le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, senza tener conto degli astenuti e nelle votazioni a scrutinio segreto tenuto conto delle schede bianche e delle schede nulle.
I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede l'Assemblea. Per la nomina e le deliberazioni relative a persone, si adotta lo scrutinio segreto, previa la nomina di due scrutinatori scelti tra i rappresentanti delle aziende associate, fatta salva in ogni caso la facoltà per i soci che lo desiderino di far constare dal verbale il proprio voto o la propria astensione e le proprie dichiarazioni.
Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità del presente statuto, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.
Di ogni Assemblea verrà redatto un verbale scritto da chi presiede e dal segretario. Nei casi di legge e quando il Consiglio di Presidenza o il presidente dell'Assemblea lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio.

Spetta all'Assemblea:

- determinare gli indirizzi e le direttive dell'attività dell'Associazione ed esaminare qualsiasi argomento rientrante negli scopi della stessa;
- determinare il numero dei componenti del Consiglio di Presidenza e nominarne i componenti non di diritto;
- approvare gli indirizzi generali e il programma di attività proposti dal Presidente e dal Consiglio di Presidenza;
- approvare il conto economico annuale consuntivo entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, salvo quanto previsto al precedente art. 9, nonché il conto economico preventivo;
- modificare il presente statuto;
- sciogliere l'Associazione, assumendo le conseguenti deliberazioni;
- deliberare su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal Presidente o dal Consiglio di Presidenza.

Articolo 11 - Consiglio di Presidenza

Il Consiglio di Presidenza è l'organo esecutivo dell'Associazione e assicura il coordinamento tra il Presidente ed i Gruppi, se costituiti.
Il Consiglio di Presidenza è composto da un numero di membri compreso tra i 9 e i 15 consiglieri parte dei quali nominati dall'Assemblea sulla base di una procedura indicata nel Regolamento di attuazione, nonché quali membri di diritto, dai Consiglieri Incaricati pro tempore dei Gruppi merceologici, se istituiti. Partecipa alle riunioni di Consiglio di Presidenza l'ultimo past-President senza diritto di voto.
Il Consiglio di Presidenza dura in carica per un quadriennio e i suoi membri sono rieleggibili.
Se durante il mandato vengono a mancare uno o più componenti nominati dall'Assemblea, i consiglieri rimasti provvedono alla sostituzione nominando coloro i quali nell'ultima elezione assembleare seguirono - nella graduatoria della votazione - i consiglieri uscenti. Qualora nell'ultima elezione assembleare tutti i candidati siano stati eletti, e pertanto si fosse in assenza di graduatoria, il Presidente deve convocare l'Assemblea per una nuova elezione dei soli consiglieri mancanti entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione dell'evento. I consiglieri così nominati scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se i posti resi vacanti fossero la metà più uno, anche in tempi diversi nell'arco del quadriennio, il Consiglio di Presidenza decade automaticamente ed il consigliere che fino a quel momento ha svolto le funzioni di Presidente deve convocare l'Assemblea per una nuova elezione entro trenta giorni dalla dimissione che ha fatto decadere il Consiglio. Qualora durante il quadriennio venisse meno o si dimettesse un Consigliere Incaricato, sarà sostituito senza formalità dal nuovo Consigliere Incaricato, secondo le procedure indicate nel Regolamento di Attuazione del presente Statuto.
Il Consiglio di Presidenza resta in carica in prorogatio anche oltre la scadenza naturale, sino alla costituzione del nuovo organo.
Il Consiglio di Presidenza si riunisce su convocazione del Presidente, che lo presiede, almeno tre volte l'anno, nonché ogni qualvolta si renda necessario, anche dietro richiesta di almeno un terzo dei consiglieri.
La convocazione è fatta mediante avviso scritto diramato a mezzo fax, posta elettronica o posta elettronica certificata (PEC) almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, all'indirizzo di posta elettronica, posta elettronica certificata (PEC) o numero di fax che risulta in possesso di FederlegnoArredo. In caso di urgenza, tale termine potrà essere ridotto a tre giorni.
L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elencazione degli argomenti da trattare.
Le riunioni si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riu-

nione in detto luogo; (b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi oggetto di verbalizzazione; (d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, da uno dei Vicepresidenti se nominati, e fra questi, dal più anziano di età in termini di adesione associativa; in caso di loro mancanza viene eletto dai presenti il presidente della riunione.
Il Presidente può decidere che i componenti del Consiglio di Presidenza decadono dalla carica, qualora per tre volte consecutive non intervengano alle riunioni del Consiglio di Presidenza o risultino assenti alla metà delle riunioni indette nell'anno solare.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Presidenza è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi membri con diritto di voto. Ciascun membro ha diritto ad un voto e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, tenendo conto degli astenuti e, nelle votazioni a scrutinio segreto, tenuto conto delle schede bianche e delle schede nulle. In caso di parità, nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente, nelle votazioni segrete si ripete la consultazione.
I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede la riunione. Per la nomina e le deliberazioni relative a persone, si adotta lo scrutinio segreto, previa la nomina di due scrutinatori scelti tra i consiglieri presenti, fatta salva in ogni caso la facoltà per i consiglieri che lo desiderino di far constare dal verbale il proprio voto o la propria astensione e le proprie dichiarazioni. Non sono ammesse deleghe di nessun tipo, la partecipazione alle riunioni consiliari è personale.
Le deliberazioni vengono constatate mediante verbale riportato su apposito registro e sottoscritto da chi presiede e dal segretario della riunione.
Spetta al Consiglio di Presidenza:

- nominare, tra i propri componenti, il Presidente;
- dare esecuzione alle delibere dell'Assemblea e perseguire lo scopo associativo;
- formulare il programma di indirizzo anche annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, nei termini dell'approvazione del conto economico preventivo;
- predisporre il conto economico preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea e relazionare l'Assemblea sull'attività svolta;
- sovraintendere all'organizzazione e al funzionamento dell'Associazione;
- esprimere parere in merito alle nuove richieste di adesione delle imprese di settore alla Federazione, deliberate successivamente dal Consiglio di Presidenza di FederlegnoArredo. Il parere negativo deve essere motivato;
- proporre ai Probiviri della Federazione i casi di comportamento difforme da quanto stabilito dagli Statuti e dai Regolamenti di attuazione dell'Associazione e della Federazione;
- eleggere, revocare e designare eventuali rappresentanti esterni dell'Associazione, assegnare ai Consiglieri incarichi particolari;
- proporre all'approvazione dell'Assemblea le modifiche dello Statuto dell'Associazione.

Articolo 12 - Presidente

Il Presidente è scelto tra i componenti del Consiglio di Presidenza, per un quadriennio e potrà essere rieletto solo per un ulteriore quadriennio consecutivo. Il Presidente resterà comunque in carica in prorogatio sino all'elezione del nuovo Presidente.
Il Presidente rappresenta l'Associazione nell'ambito della Federazione e nei confronti dei terzi con riferimento alle attività che riguardano il settore merceologico rappresentato. Nell'esercizio di tale funzione dovrà sempre utilizzare la dicitura "Presidente di Assotende - FederlegnoArredo", specificando così l'appartenenza dell'Associazione a FederlegnoArredo.
Il Presidente adempie inoltre a tutte le altre funzioni previste dal presente statuto.
Il Presidente può decidere di essere affiancato nella sua attività da uno o due Vicepresidenti,

il più anziano dei quali, in termini di adesione associativa, lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
Il Presidente si tiene sistematicamente in contatto con il Presidente di FederlegnoArredo, ai fini del coordinamento delle iniziative e delle attività da svolgere, per assicurare indirizzo organico all'azione associativa.
Il Presidente può chiedere ai consiglieri (nonché a ciascun imprenditore associato che si dichiari disponibile) di compiere missioni, partecipare a tavoli di lavoro e, più in generale, svolgere attività di interesse associativo. In tali casi i consiglieri (e gli imprenditori) coinvolti potranno chiedere il rimborso a pié di lista delle spese (di viaggio, vitto e alloggio) sostenute.
Il Presidente può esercitare, in caso di urgenza, i poteri del Consiglio di Presidenza, al quale deve però riferire nella prima riunione successiva, chiedendo la ratifica del suo operato.
Articolo 13 - Finanziamento dell'Associazione
Una percentuale delle quote associative, versate a FederlegnoArredo dalle aziende facenti parte dell'Associazione, stabilita dalla Federazione, è riservata all'Associazione e potrà essere utilizzata per le iniziative approvate dal Consiglio di Presidenza dell'Associazione stessa.
Il Consiglio di Presidenza può deliberare inoltre eventuali contributi aggiuntivi, a carico delle aziende aderenti all'Associazione, per progetti specifici approvati dal Consiglio stesso, che dovranno essere utilizzati esclusivamente per gli scopi deliberati, informando FederlegnoArredo. L'attività economico finanziaria dell'Associazione è esercitata in via esclusiva tramite la Federazione.
L'esercizio coincide con l'anno solare.

Articolo 14 – Modificazioni dello Statuto

Le modificazioni dello Statuto e del rispettivo Regolamento di attuazione devono essere approvate in via preventiva dal Consiglio Generale di FederlegnoArredo (come previsto dall'art. 18 Statuto FederlegnoArredo)e deliberate dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i due terzi dei voti presenti i quali devono rappresentare almeno un decimo dei voti spettanti ai soci in regola con gli obblighi statutari e con il versamento dei contributi associativi dovuti e scaduti, secondo le norme dello Statuto di FederlegnoArredo.
Articolo 15 - Scioglimento dell'Associazione
Nel caso in cui l'Assemblea sia chiamata a deliberare sulla proposta di scioglimento dell'Associazione, la sua deliberazione sarà valida se avrà il voto favorevole di tanti associati che rappresentino almeno tre quarti della totalità dei voti spettanti a tutti i soci.

Articolo 16 - Rinvio e disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento allo Statuto, al Regolamento di attuazione e alle norme della Federazione, alle norme di legge e ai principi generali della prassi e del diritto, nonché al Regolamento di attuazione dell'Associazione.
In particolare, si rinvia all'articolo ventiquattro dello Statuto di FederlegnoArredo per quanto riguarda i Probiviri.

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO DI ASSOTENDE

TITOLO I
RAPPORTO ASSOCIATIVO

CAPO I – Adesione e cessazione del Rapporto Associativo

1. L'adesione a FederlegnoArredo comporta automaticamente l'adesione all'Associazione sulla base dell'attività prevalente.
2. L'adesione decorre dalla data di ratifica del Consiglio di Presidenza di FederlegnoArredo (di seguito CP) così come previsto dallo Statuto della Federazione.
3. Nel momento in cui, per qualsiasi causa, cessasse il rapporto con FederlegnoArredo, cesserà anche il rapporto con l'Associazione.

CAPO II– Sanzioni

Si applicano integralmente le norme dello Statuto e del Regolamento di attuazione di FederlegnoArredo.

TITOLO II
FUNZIONAMENTO ORGANI

CAPO I – Assemblea

Per tutto ciò che riguarda l'Assemblea vale quanto stabilito nello Statuto dell'Associazione.

1. Votazioni e verbali
   1. Modalità di votazione

a. scrutinio segreto: la votazione segreta è inderogabile per le votazioni concernenti persone, adottando le forme idonee a mantenere la segretezza del voto;

b. votazioni a scrutinio segreto: il Presidente può fissare la durata massima dello svolgimento delle operazioni elettorali, (possibilmente non superiore ad un'ora); in tale lasso temporale potranno votare anche i soci intervenuti successivamente alla formale apertura della riunione. Il Presidente stabilisce l'apertura del voto.

c. votazioni a scrutinio palese: per alzata di mano, chiamata in sequenza di favorevoli, contrari ed astenuti; valore doppio del voto del Presidente in caso di parità. Per lo scioglimento dell'Associazione è obbligatorio che il verbale di Assemblea sia redatto da un Notaio;

d. partecipazione in video e audio conferenza: i soci/componenti collegati partecipano solo alle votazioni a scrutinio palese, fatta salva l'attivazione di modalità idonee a garantire la segretezza del voto, validate da chi presiede;

e. proclamazione degli eletti: in ordine di preferenze conseguite;

f. verbalizzazione: necessaria per tutte le riunioni di Assemblea; è possibile l'utilizzo della registrazione dei lavori, previa informativa ai partecipanti e su richiesta del Presidente o di almeno il 10% dei voti presenti;

g. approvazione dei verbali:

- relativamente all'Assemblea ciascun partecipante, entro 15 giorni dallo svolgimento, può far richiesta di ricevere il verbale, che si dà comunque per approvato entro 30 giorni dalla riunione, se non sono intervenute osservazioni, che saranno valutate dal Presidente e dal Segretario e trascritte in apposito registro;
- per l'invio dei verbali potranno essere utilizzate modalità telematiche.

CAPO II – Consiglio di Presidenza

1. Convocazione
   La convocazione e le modalità di deliberazione sono regolate dallo Statuto dell'Associazione, comprese le maggioranze per la costituzione e per le delibere.
2. Costituzione e svolgimento delle riunioni
   1. Segreteria:
   le funzioni di segretario sono di norma attribuite al Segretario/Responsabile dell'Associazione o persona scelta dal Presidente.
   2. La nomina di almeno la metà dei componenti statutariamente previsti permette l'insediamento del C.P., con possibilità di completamento progressivo della sua composizione.
3. Votazioni e verbali Modalità di votazione

a. scrutinio segreto: la votazione segreta è inderogabile per le votazioni concernenti persone chiamate a ricoprire cariche, adottando le forme idonee a mantenere la segretezza del voto; ¼ dei componenti può chiedere l'utilizzo del voto segreto anche per altre deliberazioni, ad esclusione delle proposte di modifiche statutarie e di scioglimento dell'Associazione.

b. votazioni a scrutinio segreto: il Presidente può fissare la durata massima dello svolgimento delle operazioni elettorali, cercando di contenerle in un tempo breve;

c. votazioni a scrutinio palese: per alzata di mano e qualora vi siano Consiglieri contrari ed astenuti, i nominativi dei contrari e degli astenuti, nonché le motivazioni, devono risultare nel verbale. In caso di parità, il voto del Presidente vale doppio;

d. verbalizzazione: obbligatoria per tutte le riunioni; possibile utilizzo della registrazione dei lavori, previa informativa ai partecipanti, su decisione del Presidente o qualora ne facciano richiesta almeno 2 Consiglieri. I verbali saranno trascritti a cura del segretario in apposito registro.

e. approvazione dei verbali: con silenzio-assenso dopo 15 giorni dall'invio, da parte del Segretario, a tutti i componenti a mezzo posta elettronica;

f. Partecipazione in video e audio conferenza: i soci/componenti collegati partecipano solo alle votazioni a scrutinio palese, fatta salva l'attivazione di modalità idonee a garantire la segretezza del voto, validate dal Presidente.

TITOLO III
GRUPPI MERCEOLOGICI

CAPO I – Requisiti per la costituzione

Per la costituzione di un Gruppo merceologico all'interno dell'Associazione è necessario un numero minimo di aziende pari a 15 o l'importo di euro 30.000,00 di contributi versati.

CAPO II - Scopi e attività

Scopo dei Gruppi è quello di approfondire e sviluppare tematiche specifiche di "Gruppi merceologici" all'interno dell'Associazione.
Ciascun Gruppo può deliberare contributi aggiuntivi, a carico delle aziende aderenti al Gruppo medesimo, per progetti specifici; tali contributi aggiuntivi devono essere approvati dal Consiglio di Presidenza dell'Associazione e rimangono a disposizione del Gruppo.

Capo III – Requisiti per l'appartenenza

L'appartenenza al Gruppo cessa automaticamente per sopravvenuta mancanza dei requisiti di appartenenza al Gruppo stesso.

CAPO IV – Assemblea

L'Assemblea è costituita dai rappresentanti delle imprese appartenenti al Gruppo merceologico in regola con gli obblighi statutari di FederlegnoArredo ed è presieduta dal Consigliere incaricato del Gruppo.
L'Assemblea:

- Determina le direttive generali e l'indirizzo dell'attività del Gruppo nel rispetto degli statuti dell'Associazione e di FederlegnoArredo
- Elegge il Consigliere incaricato
- Determina per attività particolari da svolgere a favore del Gruppo medesimo l'ammontare di eventuali contributi integrativi annuali o speciali da porre a carico delle imprese del Gruppo.

L'Assemblea può essere convocata annualmente qualora se ne ravvisi la necessità dal Consigliere incaricato ed è presieduta dallo stesso.
L'avviso di convocazione deve essere inviato via e-mail o tramite fax almeno 15 giorni prima della riunione e deve contenere l'indicazione di luogo, giorno, ora e gli argomenti da trattare.
L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto, tuttavia trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione l'Assemblea in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto al voto.
Ciascun associato, in regola con il pagamento dei contributi, sulla base dell'attività prevalente vota in base ai voti spettanti in ragione dei contributi versati. Ogni impresa può farsi rappresentare da un'altra impresa del Gruppo e può rappresentare non più di una impresa mediante delega scritta.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti tenendo conto degli astenuti e, nelle votazioni a scrutinio segreto, tenuto conto delle schede bianche e delle schede nulle, fatta eccezione per quelle relative all'istituzione dei contributi speciali, per le quali è richiesta la maggioranza di almeno 2/3 delle imprese del Gruppo, senza tener conto degli astenuti, e devono essere ratificate dal Consiglio di Presidenza dell'Associazione.
I sistemi di votazione sono stabiliti dal Consigliere incaricato e per quanto attiene le deliberazioni relative alle nomine deve essere adottato lo scrutinio segreto, previa nomina di due scrutinatori.

CAPO V - Consigliere incaricato

L'attività del Gruppo è diretta da un Consigliere incaricato nominato dall'Assemblea delle imprese che aderiscono al Gruppo per un quadriennio e può essere rieletto.
Il Consigliere incaricato organizza l'attività del Gruppo e opera in relazione agli obiettivi settoriali.

TITOLO IV
CARICHE ASSOCIATIVE

CAPO I – Principi generali

1. Gratuità assoluta delle cariche. Il Consiglio di Presidenza può deliberare rimborsi spese a piè di lista ai Consiglieri ai quali siano affidati incarichi/deleghe particolari.
2. Rotazione – durata massima dei mandati

a. Presidente: un quadriennio con possibilità di essere rieletto per un ulteriore mandato consecutivo;

b. componenti del Consiglio di Presidenza: 1 quadriennio con possibilità di ulteriori rielezioni allo stesso titolo. Qualsiasi componente del Consiglio di Presidenza decadrà automaticamente dalla carica qualora l'azienda di appartenenza cessi di essere socia della Federazione.

3. Le cariche ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato si intendono svolte per l'intera durata del mandato.
4. In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica di componente del Consiglio di Presidenza, - per la ricomposizione del CP stesso, su proposta del Presidente, subentra il primo dei non eletti del gruppo di appartenenza di chi ha cessato la carica, se costituito; a parità di voti, assume la carica il non eletto con maggiore anzianità associativa. In caso di carenza di "non eletti", si dovrà procedere con una nuova elezione, convocando l'Assemblea di Associazione o del Gruppo se costituito.
5. La fine del mandato del subentrante coinciderà sempre con la scadenza dell'intero Consiglio di Presidenza.
6. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, dalla carica del Presidente, l'intero Consiglio di Presidenza si intenderà automaticamente decaduto e pertanto si dovrà procedere alla nomina di un nuovo Presidente e di un nuovo Consiglio di Presidenza. Il Consiglio ed il Presidente decadranno automaticamente con la scadenza del quadriennio del Presidente della Federazione, indipendentemente dalla loro nomina.

CAPO II – Requisiti di accesso al Consiglio di Presidenza e alla carica di Presidente

1. Possono candidarsi alla carica di Presidente e al CP dell'Associazione coloro le cui aziende di appartenenza abbiano il completo inquadramento nella Federazione, e gli stessi ricoprano una posizione rilevante all'interno dell'azienda associata a FederlegnoArredo, così come previsto dallo Statuto di FederlegnoArredo "Disposizioni generali sulle cariche" – art. 26.
2. Per ogni carica associativa, non possono candidarsi, né essere eletti e se eletti decadono, coloro che abbiano riportato condanne, anche non passate in giudicato, per i reati previsti nel Codice etico e dei valori associativi, della Federazione e di Confindustria, come particolarmente lesive dell'immagine dell'organizzazione confederale che siano soggetti a misure interdittive; nonché coloro che evidenziano situazioni di incompatibilità rispetto al divieto di cumulare cariche associative tra loro e con incarichi politici e pertanto l'eventuale incompatibilità deve essere sciolta al momento della presentazione della candidatura.

CAPO III – Decadenza

1. Qualora per qualsiasi motivo durante il mandato quadriennale, i componenti il Consiglio di Presidenza ed il Presidente, cessassero dal ricoprire una carica rilevante all'interno dell'azienda associata o l'azienda associata cessasse di essere socia di FederlegnoArredo, decadranno automaticamente dalla carica di Presidente o di consigliere nell'ambito del C.P., dal momento in cui la cessazione risulterà iscritta al Registro Imprese.
2. Assenze ingiustificate: decadenza automatica, accertata e dichiarata dall'organo di appartenenza e comunicata dal segretario, dopo 3 assenze consecutive o assenza alla metà delle riunioni indette nell'anno solare.
3. Il Collegio speciale dei Probiviri della Federazione può deliberare sempre, la decadenza dalle cariche, nei modi e nei termini previsti nello Statuto di FederlegnoArredo.
4. In situazioni di criticità, l'autosospensione dalla carica è comportamento associativo virtuoso a tutela della tenuta dell'impianto etico-valoriale del sistema. Il Collegio speciale dei Probiviri può esprimere indirizzi e sollecitazioni in tal senso, destinati ai singoli interessati.
5. A seguito della dichiarazione di decadenza non è ammessa la rieleggibilità per almeno un mandato successivo alla dichiarazione stessa. Nei casi di decadenza disposta dal Collegio Speciale dei Probiviri la non rieleggibilità è estesa ai 2 quadrienni successivi.

TITOLO V
ELEZIONI

CAPO I – Procedura per l'elezione del Presidente

Il Presidente è scelto tra i componenti del Consiglio di Presidenza, con scrutinio segreto, convocato e presieduto dal Presidente uscente o dal più anziano dei presenti, in termini di adesione associativa.
Lo Scrutinio segreto è inderogabile anche in caso di un unico candidato.

CAPO II – Procedura per l'elezione dei membri del Consiglio di Presidenza

1. Il Consiglio di Presidenza è composto da un numero variabile di componenti stabilito dall'Assemblea. Il Consiglio di Presidenza dovrà essere composto da un numero di consiglieri non inferiore al numero dei membri di diritto (determinato dai Gruppi).
2. I membri vengono nominati secondo i seguenti criteri:

c. sono membri di diritto il Consigliere Incaricato nominato da ciascun Gruppo, se istituiti;
d. il restante numero di membri sarà eletto dall'Assemblea, sulla base di autocandidature che dovranno pervenire all'Associazione al massimo entro le 24 ore antecedenti l'Assemblea elettiva. Risulteranno eletti i candidati che avranno preso il maggior numero di voti. Una volta eletto il Consiglio di Presidenza, il Presidente uscente provvederà, senza indugio, a convocare il Consiglio stesso per l'elezione del Presidente)

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si rimanda al Regolamento di Attuazione di FederlegnoArredo e, se del caso, allo Statuto di quest'ultima.

FEDERLEGNOARREDO

STATUTO E REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DI ASSUFFICIO

In vigore dal 29/07/2020
Assemblea Assufficio

STATUTO DI ASSOUFFICIO

Articolo 1 - Denominazione, durata e sede

Fra le imprese aderenti alla "Federazione italiana delle industrie del legno, del sughero, del mobile, dell'illuminazione e dell'arredamento" (in forma abbreviata "FederlegnoArredo") esercenti attività industriale e/o terziaria e/o di servizio e/o collegata nel settore del mobile per il workplace (o dei luoghi del lavoro terziario) e per l'arredo educativo e degli spazi collettivi, è costituita l'Associazione denominata "Assufficio".
L'Associazione ha durata fino al suo scioglimento.
L'Associazione ha sede in Milano, Foro Buonaparte n.65, presso FederlegnoArredo.
L'Associazione esercita la propria attività attraverso FederlegnoArredo e opera sulla base di uno statuto coerente e coordinato con quello della Federazione. Potrà aderire ad altre organizzazioni italiane e straniere che perseguano finalità analoghe e/o complementari alle proprie, purché non concorrenti di FederlegnoArredo, e previo consenso del Consiglio di Presidenza della Federazione.

Articolo 2 - Scopo

L'Associazione non ha fini di lucro, è apartitica, apolitica, indipendente ed ha finalità di promozione e di tutela degli interessi delle imprese che operano nel settore.
E' costituita esclusivamente da imprese associate a FederlegnoArredo, al fine di dare voce alle istanze delle aziende che operano nel settore dell'arredo ufficio, includendo i mobili e gli arredi, le sedute, le pareti e i sistemi divisori, i sistemi di assorbimento acustico, i complementi d'arredo per l'ufficio e la collettività, di individuare i bisogni e le richieste del settore, allo scopo di promuoverne lo sviluppo e la crescita nazionale e internazionale. L'Associazione adotta il Codice Etico confederale e la Carta dei valori associativi di FederlegnoArredo, ispirando ad essi i propri comportamenti e le proprie modalità organizzative ed impegnando le imprese associate alla loro osservanza.

Articolo 3 - Attività associativa

L'Associazione si propone di:

a. a) coordinare, tutelare e rappresentare gli interessi della categoria, nei confronti di tutti i soggetti pubblici e privati, nazionali, comunitari ed internazionali e nei confronti delle Istituzioni pubbliche e private;

b. intraprendere ogni iniziativa tendente a sostenere, sviluppare la categoria produttiva rappresentata, accrescendone visibilità e prestigio;

c. favorire lo sviluppo tecnico ed economico delle imprese associate;

d. promuovere e attuare iniziative di formazione professionale specifica per le imprese e i lavoratori del settore;

e. promuovere e operare la raccolta di informazioni e dati per il settore rappresentato, anche mediante la partecipazione all'attività di organismi esterni, al fine di renderli disponibili per tutte le imprese associate.

Articolo 4 – Soci

Le categorie di Soci sono due:

1. Soci effettivi
2. Soci aggregati
   Sono Soci Effettivi:

le imprese produttrici di beni e/o servizi con organizzazione industriale complessa, che si riconoscono nei valori del mercato e della concorrenza, le cui attività principali rientrano in quelle di cui all'articolo 1 del presente statuto.
Sono Soci aggregati:

a. le imprese ed altri soggetti produttori di beni e servizi, in qualsiasi forma costituiti, i cui scopi ed attività presentano elementi di complementarità, strumentalità e/o raccordo economico con quelli dei soci effettivi.

b. La presenza dei soci aggregati non può snaturare, per numero ed importanza, la rappresentatività del settore merceologico dell'Associazione.

c. Le imprese che hanno i requisiti per essere soci effettivi non possono essere associate con qualifica di aggregati. I rappresentanti delle imprese aggregate, se in regola con i contributi associativi, partecipano ed intervengono alle Assemblee senza diritto di voto, con impossibilità di essere eletti e di essere portatori di deleghe.

Articolo 5 – Ammissione e qualità del rapporto associativo

Fanno parte dell'Associazione i soci effettivi ed aggregati di FederlegnoArredo che operano nei settori individuati al precedente art. 1. La partecipazione all'Associazione comporta l'obbligo di osservare le disposizioni del presente Statuto e del Regolamento di attuazione nonché dello Statuto e del Regolamento di attuazione della Federazione.

Articolo 6 – Gruppi

Possono essere istituiti e sciolti, su delibera del Consiglio di Presidenza, "Gruppi merceologici", i cui rappresentanti hanno diritto di partecipare agli
organi direttivi dell'Associazione nei modi e nei termini previsti dal Regolamento di attuazione dell'Associazione, cui è demandata anche la definizione della dimensione minima e del loro funzionamento.

Articolo 7 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

a. l'Assemblea Generale;
b. il Consiglio di Presidenza;
c. il Presidente.

Nessuna carica è retribuita. Il Consiglio di Presidenza dell'Associazione può deliberare che, le spese sostenute dai Consiglieri incaricati o da Associati incaricati, inerenti allo svolgimento di un particolare compito in nome e per conto dell'Associazione, vengano rimborsate.

Articolo 8 - Assemblea generale

L'Assemblea generale è costituita dai rappresentanti di tutte le imprese associate facenti parte dell'Associazione, in regola con gli obblighi statutari e con il versamento dei contributi associativi dovuti e scaduti, secondo le norme dello Statuto di FederlegnoArredo.
Le imprese non in regola con gli obblighi di cui al precedente comma possono partecipare ai lavori assembleari senza diritto di voto e senza contribuire alla costituzione del quorum.
L'impresa associata è rappresentata in Assemblea dal legale rappresentante, da un amministratore o da un soggetto legato all'impresa da rapporto organico, a ciò delegato mediante delega scritta.
Ogni impresa può farsi rappresentare da altra impresa associata e può rappresentare fino a tre imprese associate mediante delega scritta.
In deroga a quanto sopra previsto, un'impresa potrà rappresentare più imprese, sempre me-

diante delega scritta, purché facenti parte del medesimo gruppo. Si intende per gruppo tutte le imprese soggette al medesimo coordinamento e controllo, così come risulta depositato presso il registro Imprese.
I voti spettanti in Assemblea a ciascuna impresa associata e attribuiti, sempreché in regola con gli obblighi di cui al precedente primo comma, vengono calcolati come previsto nello Statuto di FederlegnoArredo.

Articolo 9 - Convocazione dell'Assemblea generale

L'Assemblea è convocata dal Presidente:

- almeno una volta all'anno, di norma entro centoventi giorni dalla fine di ciascun esercizio solare e prima dell'assemblea di FederlegnoArredo;
- ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Consiglio di Presidenza a maggioranza semplice, ovvero quando ne sia fatta richiesta al Presidente da tanti soci che corrispondono complessivamente ad almeno un decimo dei voti spettanti alla totalità degli associati. In questo caso, la richiesta diretta per iscritto al Presidente dovrà indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno. La convocazione, a cura del Presidente, dovrà essere fatta nel più breve tempo possibile e l'Assemblea dovrà tenersi entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.

L'Assemblea è convocata a mezzo raccomandata, anche a mano, fax o posta elettronica certificata (PEC) almeno quindici giorni prima della data della riunione, ai riferimenti comunicati a FederlegnoArredo.
L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione di luogo, giorno ed ora, per la prima e la seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.
In caso di urgenza il termine di preavviso potrà essere ridotto dal Presidente a otto giorni.
L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, a condizione che siano rispettati i principi di buona fede e di parità di trattamento degli associati, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. L'Assemblea in audio o videoconferenza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente e il segretario.

Articolo 10- Costituzione, attribuzioni e deliberazioni dell'Assemblea generale

L'Assemblea è presieduta dal Presidente, e in caso di sua assenza o impedimento, da uno dei Vice Presidenti, se nominati e fra questi, dal più anziano in termini di adesione associativa; in caso di loro mancanza viene eletto dai presenti il presidente dell'adunanza.
L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti almeno i due quinti dei voti attribuiti a tutti gli associati; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita con qualunque numero di voti presenti o rappresentati. Il numero dei voti assembleari è il medesimo spettante alle aziende per l'assemblea della Federazione.
Ad eccezione di quelle deliberazioni per le quali il presente statuto richieda una specifica maggioranza, le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti
presenti, senza tener conto degli astenuti e nelle votazioni a scrutinio segreto tenuto conto delle schede bianche e delle schede nulle.
I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede l'Assemblea. Per la nomina e le deliberazioni relative a persone, si adotta lo scrutinio segreto, previa la nomina di due scrutinatori scelti tra i rappresentanti delle aziende associate, fatta salva in ogni caso la facoltà per i soci che lo desiderino di far constare dal verbale il proprio voto o la propria astensione e le proprie dichiarazioni.
Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità del presente statuto, vincolano tutti i

soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.
Di ogni Assemblea verrà redatto un verbale scritto da chi presiede e dal segretario. Nei casi di legge e quando il Consiglio di Presidenza o il presidente dell'Assemblea lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio.
Spetta all'Assemblea:

- determinare gli indirizzi e le direttive dell'attività dell'Associazione ed esaminare qualsiasi argomento rientrante negli scopi della stessa;
- determinare il numero dei componenti del Consiglio di Presidenza e nominarne i componenti non di diritto;
- approvare gli indirizzi generali e il programma di attività proposti dal Presidente e dal Consiglio di Presidenza;
- approvare il conto economico annuale consuntivo entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, salvo quanto previsto al precedente art. 9, nonché il conto economico preventivo;
- modificare il presente statuto, sciogliere l'Associazione, assumendo le conseguenti deliberazioni;
- deliberare su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal Presidente o dal Consiglio di Presidenza.

Articolo 11 - Consiglio di Presidenza

Il Consiglio di Presidenza è l'organo esecutivo dell'Associazione e assicura il coordinamento tra il Presidente ed i Gruppi, se costituiti.
Il Consiglio di Presidenza è composto da un numero di membri compreso tra 15 e 18, parte dei quali nominati dall'Assemblea sulla base di una procedura indicata nel Regolamento di attuazione, nonché quali membri di diritto, dai Consiglieri Incaricati pro tempore dei Gruppi merceologici, se istituiti. Partecipa alle riunioni di Consiglio di Presidenza l'ultimo past-President senza diritto di voto.
Il Consiglio di Presidenza dura in carica per un quadriennio e i suoi membri sono rieleggibili.
Se durante il mandato vengono a mancare uno o più componenti nominati dall'Assemblea, i consiglieri rimasti provvedono alla sostituzione nominando coloro i quali nell'ultima elezione assembleare seguirono - nella graduatoria della votazione - i consiglieri uscenti. Qualora nell'ultima elezione assembleare tutti i candidati siano stati eletti, e pertanto si fosse in assenza di graduatoria, il Presidente deve convocare l'Assemblea per una nuova elezione dei soli consiglieri mancanti entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione dell'evento. I consiglieri così nominati scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se i posti resi vacanti fossero la metà più uno, anche in tempi diversi nell'arco del quadriennio, il Consiglio di Presidenza decade automaticamente ed il consigliere che fino a quel momento ha svolto le funzioni di Presidente deve convocare l'Assemblea per una nuova elezione entro trenta giorni dalla dimissione che ha fatto decadere il Consiglio. Qualora durante il quadriennio venisse meno o si dimettesse un Consigliere Incaricato, sarà sostituito senza formalità dal nuovo Consigliere Incaricato, secondo le procedure indicate nel Regolamento di Attuazione del presente Statuto.
Il Consiglio di Presidenza resta in carica in prorogatio anche oltre la scadenza naturale, sino alla costituzione del nuovo organo.
Il Consiglio di Presidenza si riunisce su convocazione del Presidente, che lo presiede, almeno tre volte l'anno, nonché ogni qualvolta si renda necessario, anche dietro richiesta di almeno un terzo dei consiglieri.
La convocazione è fatta mediante avviso scritto diramato a mezzo fax, posta elettronica o posta elettronica certificata (PEC) almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, all'indirizzo di posta elettronica, posta elettronica certificata (PEC) o numero di fax che risulta in possesso di FederlegnoArredo. In caso di urgenza, tale termine potrà essere ridotto a tre giorni.
L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della ri-

unione e l'elencazione degli argomenti da trattare.
Le riunioni si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi oggetto di verbalizzazione; (d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, da uno dei Vice Presidenti se nominati, e fra questi, dal più anziano di età in termini di adesione associativa; in caso di loro mancanza viene eletto dai presenti il presidente della riunione.
Il Presidente può decidere che i componenti del Consiglio di Presidenza decadono dalla carica, qualora per tre volte consecutive non intervengano alle riunioni del Consiglio di Presidenza o risultino assenti alla metà delle riunioni indette nell'anno solare.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Presidenza è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi membri con diritto di voto. Ciascun membro ha diritto ad un voto e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, tenendo conto degli astenuti e, nelle votazioni a scrutinio segreto, tenuto conto delle schede bianche e delle schede nulle. In caso di parità, nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente, nelle votazioni segrete si ripete la consultazione.
I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede la riunione. Per la nomina e le deliberazioni relative a persone, si adotta lo scrutinio segreto, previa la nomina di due scrutinatori scelti tra i consiglieri presenti, fatta salva in ogni caso la facoltà per i consiglieri che lo desiderino di far constare dal verbale il proprio voto o la propria astensione e le proprie dichiarazioni. Non sono ammesse deleghe di nessun tipo, la partecipazione alle riunioni consiliari è personale.
Le deliberazioni vengono constatate mediante verbale riportato su apposito registro e sottoscritto da chi presiede e dal segretario della riunione.
Spetta al Consiglio di Presidenza:

- nominare, tra i propri componenti, il Presidente;
- dare esecuzione alle delibere dell'Assemblea e perseguire lo scopo associativo;
- formulare il programma di indirizzo anche annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, nei termini dell'approvazione del conto economico preventivo;
- predisporre il conto economico preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea e relazionare l'Assemblea sull'attività svolta;
- sovraintendere all'organizzazione e al funzionamento dell'Associazione;
- esprimere parere in merito alle nuove richieste di adesione delle imprese di settore alla Federazione, deliberate successivamente dal Consiglio di Presidenza di FederlegnoArredo. Il parere negativo deve essere motivato;
- attribuire deleghe inerenti ad approfondimenti di temi, risoluzione di problemi, attuazione dei programmi relativi alle aree di attività di interesse associativo. Tali deleghe si intendono non onerose, fatto salvo il rimborso spese;
- proporre ai Probiviri della Federazione i casi di comportamento difforme da quanto stabilito dagli Statuti e dai Regolamenti di attuazione dell'Associazione e della Federazione;
- eleggere, revocare e designare eventuali rappresentanti esterni dell'Associazione, assegnare ai Consiglieri incarichi particolari;
- proporre all'approvazione dell'Assemblea le modifiche dello Statuto dell'Associazione.

Articolo 12 - Presidente

Il Presidente è scelto tra i componenti del Consiglio di Presidenza per un quadriennio e potrà essere rieletto per un ulteriore quadriennio consecutivo. È rieleggibile trascorso un quadriennio. Il

Presidente resterà comunque in carica in prorogatio sino all'elezione del nuovo Presidente.
Il Presidente rappresenta l'Associazione nell'ambito della Federazione e nei confronti dei terzi con riferimento alle attività che riguardano il settore merceologico rappresentato. Nell'esercizio di tale funzione dovrà sempre utilizzare la dicitura "Presidente di Assufficio - FederlegnoArredo", specificando così l'appartenenza dell'Associazione a FederlegnoArredo.
Il Presidente adempie inoltre a tutte le altre funzioni previste dal presente statuto.
La carica di Presidente è gratuita, fatti salvi i rimborsi spese connessi allo svolgimento dell'attività istituzionale.
Il Presidente può decidere di essere affiancato nella sua attività da uno o due Vice Presidenti, il più anziano dei quali, in termini di adesione associativa, lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
Il Presidente si tiene sistematicamente in contatto con il Presidente di FederlegnoArredo, ai fini del coordinamento delle iniziative e delle attività da svolgere, per assicurare indirizzo organico all'azione associativa.
Il Presidente può chiedere ai consiglieri (nonché a ciascun imprenditore associato che si dichiari disponibile) di compiere missioni, partecipare a tavoli di lavoro e, più in generale, svolgere attività di interesse associativo. In tali casi i consiglieri (e gli imprenditori) coinvolti potranno chiedere il rimborso a pié di lista delle spese (di viaggio, vitto e alloggio) sostenute.
Il Presidente può esercitare, in caso di urgenza, i poteri del Consiglio di Presidenza, al quale deve però riferire nella prima riunione successiva, chiedendo la ratifica del suo operato.

Articolo 13 - Finanziamento dell'Associazione

Una percentuale delle quote associative, versate a FederlegnoArredo dalle aziende facenti parte dell'Associazione, stabilita dalla Federazione, è riservata all'Associazione e potrà essere utilizzata per le iniziative approvate dal Consiglio di Presidenza dell'Associazione stessa.
Il Consiglio di Presidenza può deliberare inoltre eventuali contributi aggiuntivi, a carico delle aziende aderenti all'Associazione, per progetti specifici approvati dal Consiglio stesso, che dovranno essere utilizzati esclusivamente per gli scopi deliberati, informando FederlegnoArredo. L'attività economico finanziaria dell'Associazione è esercitata in via esclusiva tramite la Federazione.
L'esercizio coincide con l'anno solare.

Articolo 14 – Modificazioni dello Statuto

Le modificazioni dello Statuto e del rispettivo Regolamento di attuazione devono essere approvate in via preventiva dal Consiglio Generale di FederlegnoArredo (come previsto dall'art. 18 Statuto FederlegnoArredo) e deliberate dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i due terzi dei voti presenti i quali devono rappresentare almeno un decimo dei voti spettanti ai soci in regola con gli obblighi statutari e con il versamento dei contributi associativi dovuti e scaduti, secondo le norme dello Statuto di FederlegnoArredo.

Articolo 15 - Scioglimento dell'Associazione

Nel caso in cui l'Assemblea sia chiamata a deliberare sulla proposta di scioglimento dell'Associazione, la sua deliberazione sarà valida se avrà il voto favorevole di tanti associati che rappresentino almeno tre quarti della totalità dei voti spettanti a tutti i soci.
Articolo 16 - Rinvio e disposizioni generali
Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento allo Statuto, al Regolamento di attuazione e alle norme della Federazione, alle norme di legge e ai principi generali della prassi e del diritto, nonché al Regolamento di attuazione dell'Associazione.
In particolare, si rinvia all'articolo ventiquattro dello Statuto di FederlegnoArredo per quanto riguarda i Probiviri.

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO DI ASSUFFICIO

TITOLO I
RAPPORTO ASSOCIATIVO

CAPO I – Adesione e cessazione del Rapporto Associativo

1. L'adesione a FederlegnoArredo comporta automaticamente l'adesione all'Associazione sulla base dell'attività prevalente.
2. L'adesione decorre dalla data di ratifica del Consiglio di Presidenza di FederlegnoArredo (di seguito CP) così come previsto dallo Statuto della Federazione.
3. Nel momento in cui, per qualsiasi causa, cessasse il rapporto con FederlegnoArredo, cesserà anche il rapporto con l'Associazione.

CAPO II– Sanzioni

Si applicano integralmente le norme dello Statuto e del Regolamento di attuazione di FederlegnoArredo.

TITOLO II
FUNZIONAMENTO ORGANI

CAPO I – Assemblea

Per tutto ciò che riguarda l'Assemblea vale quanto stabilito nello Statuto dell'Associazione.

1. Votazioni e verbali
   1. Modalità di votazione

a. scrutinio segreto: la votazione segreta è inderogabile per le votazioni concernenti persone, adottando le forme idonee a mantenere la segretezza del voto;

b. votazioni a scrutinio segreto: il Presidente può fissare la durata massima dello svolgimento delle operazioni elettorali, (possibilmente non superiore ad un'ora); in tale lasso temporale potranno votare anche i soci intervenuti successivamente alla formale apertura della riunione. Il Presidente stabilisce l'apertura del voto.

c. votazioni a scrutinio palese: per alzata di mano, chiamata in sequenza di favorevoli, contrari ed astenuti; valore doppio del voto del Presidente in caso di parità. Per lo scioglimento dell'Associazione è obbligatorio che il verbale di Assemblea sia redatto da un Notaio;

d. partecipazione in video e audioconferenza: i soci/componenti collegati partecipano solo alle votazioni a scrutinio palese, fatta salva l'attivazione di modalità idonee a garantire la segretezza del voto, validate da chi presiede;

e. proclamazione degli eletti: in ordine di preferenze conseguite;

f. verbalizzazione: necessaria per tutte le riunioni di Assemblea; é possibile l'utilizzo della registrazione dei lavori, previa informativa ai partecipanti e su richiesta del Presidente o di almeno il 10% dei voti presenti;

g. approvazione dei verbali:

- relativamente all'Assemblea ciascun partecipante, entro 15 giorni dallo svolgimento, può far richiesta di ricevere il verbale, che si dà comunque per approvato entro 30 giorni dalla riunione, se non sono intervenute osservazioni, che saranno valutate dal Presidente e dal Segretario e trascritte in apposito registro;

- per l'invio dei verbali potranno essere utilizzate modalità telematiche.

CAPO II – Consiglio di Presidenza

1. Convocazione
   La convocazione e le modalità di deliberazione sono regolate dallo Statuto dell'Associazione, comprese le maggioranze per la costituzione e per le delibere.
2. Costituzione e svolgimento delle riunioni
   Segreteria:
   1. le funzioni di segretario sono di norma attribuite al Segretario/Responsabile dell'Associazione o persona scelta dal Presidente.
   2. La nomina di almeno la metà dei componenti statutariamente previsti permette l'insediamento del C.P., con possibilità di completamento progressivo della sua composizione.
3. Votazioni e verbali Modalità di votazione

a. scrutinio segreto: la votazione segreta è inderogabile per le votazioni concernenti persone chiamate a ricoprire cariche, adottando le forme idonee a mantenere la segretezza del voto; ¼ dei componenti può chiedere l'utilizzo del voto segreto anche per altre deliberazioni, ad esclusione delle proposte di modifiche statutarie e di scioglimento dell'Associazione.

b. votazioni a scrutinio segreto: il Presidente può fissare la durata massima dello svolgimento delle operazioni elettorali, cercando di contenerle in un tempo breve;

c. votazioni a scrutinio palese: per alzata di mano e qualora vi siano Consiglieri contrari ed astenuti, i nominativi dei contrari e degli astenuti, nonché le motivazioni, devono risultare nel verbale. In caso di parità, il voto del Presidente vale doppio;

d. verbalizzazione: obbligatoria per tutte le riunioni; possibile utilizzo della registrazione dei lavori, previa informativa ai partecipanti, su decisione del Presidente o qualora ne facciano richiesta almeno 2 Consiglieri. I verbali saranno trascritti a cura del segretario in apposito registro.

e. approvazione dei verbali: con silenzio-assenso dopo 15 giorni dall'invio, da parte del Segretario, a tutti i componenti a mezzo posta elettronica;

f. Partecipazione in video e audioconferenza: i soci/componenti collegati partecipano solo alle votazioni a scrutinio palese, fatta salva l'attivazione di modalità idonee a garantire la segretezza del voto, validate dal Presidente.

TITOLO III
GRUPPI MERCEOLOGICI

CAPO I – Requisiti per la costituzione

Per la costituzione di un Gruppo merceologico all'interno dell'Associazione è necessario un numero minimo di aziende pari a 15 o l'importo di euro 30.000,00 di contributi versati.

CAPO II - Scopi e attività

Scopo dei Gruppi è quello di approfondire e sviluppare tematiche specifiche di "Gruppi merceologici" all'interno dell'Associazione.
Ciascun Gruppo può deliberare contributi aggiuntivi, a carico delle aziende aderenti al Gruppo medesimo, per progetti specifici; tali contributi aggiuntivi devono essere approvati dal Consiglio di Presidenza dell'Associazione e rimangono a disposizione del Gruppo.

CAPO III – Requisiti per l'appartenenza

L'appartenenza al Gruppo cessa automaticamente per sopravvenuta mancanza dei requisiti di appartenenza al Gruppo stesso.

CAPO IV – Assemblea

L'Assemblea è costituita dai rappresentanti delle imprese appartenenti al Gruppo merceologico in regola con gli obblighi statutari di FederlegnoArredo ed è presieduta dal Consigliere incaricato del Gruppo.
L'Assemblea:

- Determina le direttive generali e l'indirizzo dell'attività del Gruppo nel rispetto degli statuti dell'Associazione e di FederlegnoArredo
- Elegge il Consigliere incaricato
- Determina, per attività particolari da svolgere a favore del Gruppo medesimo, l'ammontare di eventuali contributi integrativi annuali o speciali da porre a carico delle imprese del Gruppo.

L'Assemblea può essere convocata annualmente qualora se ne ravvisi la necessità dal Consigliere incaricato ed è presieduta dallo stesso.
L'avviso di convocazione deve essere inviato via e-mail o tramite fax almeno 15 giorni prima della riunione e deve contenere l'indicazione di luogo, giorno, ora e gli argomenti da trattare.
L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto, tuttavia trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione l'Assemblea in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto al voto.
Ciascun associato, in regola con il pagamento dei contributi, sulla base dell'attività prevalente, ha diritto a un voto Ogni impresa può farsi rappresentare da un'altra impresa del Gruppo e può rappresentare non più di una impresa mediante delega scritta.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti (oppure: dei voti presenti), tenendo conto degli astenuti e, nelle votazioni a scrutinio segreto, tenuto conto delle schede bianche e delle schede nulle, fatta eccezione per quelle relative all'istituzione dei contributi speciali, per le quali è richiesta la maggioranza di almeno 2/3 delle imprese del Gruppo, senza tener conto degli astenuti, e devono essere ratificate dal Consiglio di Presidenza dell'Associazione.
I sistemi di votazione sono stabiliti dal Consigliere incaricato e per quanto attiene le deliberazioni relative alle nomine deve essere adottato lo scrutinio segreto, previa nomina di due scrutinatori.

CAPO V - Consigliere incaricato

L'attività del Gruppo è diretta da un Consigliere incaricato nominato dall'Assemblea delle imprese che aderiscono al Gruppo per un quadriennio e può essere rieletto.
Il Consigliere incaricato organizza l'attività del Gruppo e opera in relazione agli obiettivi settoriali.

TITOLO IV
CARICHE ASSOCIATIVE

CAPO I – Principi generali

1. Gratuità assoluta delle cariche. Il Consiglio di Presidenza può deliberare rimborsi spese a piè di lista ai Consiglieri ai quali siano affidati incarichi/deleghe particolari.
2. Rotazione – durata massima dei mandati

a. Presidente: un quadriennio con possibilità di essere rieletto per un ulteriore mandato consecutivo;
b. componenti del Consiglio di Presidenza: un quadriennio con possibilità di ulteriori rielezioni allo stesso titolo. Qualsiasi componente del Consiglio di Presidenza decadrà automaticamente dalla carica qualora l'azienda di appartenenza cessi di essere socia della Federazione.

3. Le cariche ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato si intendono svolte per l'intera durata del mandato.
4. In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica di componente del Consiglio di Presidenza, - per la ricomposizione del CP stesso, su proposta del Presidente, subentra il primo dei non eletti del gruppo di appartenenza di chi ha cessato la carica, se costituito; a parità di voti, assume la carica il non eletto con maggiore anzianità associativa. In caso di carenza di "non eletti", si dovrà procedere con una nuova elezione, convocando l'Assemblea dell'Associazione o del Gruppo se costituito.
5. La fine del mandato del subentrante coinciderà sempre con la scadenza dell'intero Consiglio di Presidenza.
6. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, dalla carica del Presidente, l'intero Consiglio di Presidenza si intenderà automaticamente decaduto e pertanto si dovrà procedere alla nomina di un nuovo Presidente e di un nuovo Consiglio di Presidenza.

Il Consiglio ed il Presidente decadranno automaticamente con la scadenza del quadriennio del Presidente della Federazione, indipendentemente dalla loro nomina.

CAPO II – Requisiti di accesso al Consiglio di Presidenza e alla carica di Presidente

1. Possono candidarsi alla carica di Presidente e al CP dell'Associazione coloro le cui aziende di appartenenza abbiano il completo inquadramento nella Federazione, e gli stessi ricoprano una posizione rilevante all'interno dell'azienda associata a FederlegnoArredo, così come previsto dallo Statuto di FederlegnoArredo "Disposizioni generali sulle cariche" – art. 26.
2. Per ogni carica associativa, non possono candidarsi, né essere eletti e se eletti decadono, coloro che abbiano riportato condanne, anche non passate in giudicato, per i reati previsti nel Codice etico e dei valori associativi, della Federazione e di Confindustria, come particolarmente lesive dell'immagine dell'organizzazione confederale che siano soggetti a misure interdittive; nonché coloro che evidenziano situazioni di incompatibilità rispetto al divieto di cumulare cariche associative tra loro e con incarichi politici e pertanto l'eventuale incompatibilità deve essere sciolta al momento della presentazione della candidatura.

CAPO III – Decadenza

1. Qualora per qualsiasi motivo durante il mandato quadriennale, i componenti il Consiglio di Presidenza ed il Presidente, cessassero dal ricoprire una carica rilevante all'interno dell'azienda associata o l'azienda associata cessasse di essere socia di FederlegnoArredo, decadranno automaticamente dalla carica di Presidente o di
2. consigliere nell'ambito del C.P., dal momento in cui la cessazione risulterà iscritta al Registro Imprese.
3. Assenze ingiustificate: decadenza automatica, accertata e dichiarata dall'organo di appartenenza e comunicata dal segretario, dopo tre assenze consecutive o assenza alla metà delle riunioni indette nell'anno solare. Il Collegio speciale dei Probiviri della Federazione può deliberare sempre, la decadenza dalle cariche, nei modi e nei termini previsti nello Statuto di FederlegnoArredo.
4. In situazioni di criticità, l'autosospensione dalla carica è comportamento associativo virtuoso a tutela della tenuta dell'impianto etico-valoriale del sistema. Il Collegio speciale dei Probiviri può esprimere indirizzi e sollecitazioni in tal senso, destinati ai singoli interessati.
5. A seguito della dichiarazione di decadenza non è ammessa la rieleggibilità per almeno un mandato successivo alla dichiarazione stessa. Nei casi di decadenza disposta dal Collegio Speciale dei Probiviri la non rieleggibilità è estesa ai due quadrienni successivi.

TITOLO V
ELEZIONI

CAPO I – Procedura per l'elezione del Presidente

Il Presidente è scelto tra i componenti del Consiglio di Presidenza, con scrutinio segreto, convocato e presieduto dal Presidente uscente o dal più anziano dei presenti, in termini di adesione associativa.
Lo Scrutinio segreto è inderogabile anche in caso di un unico candidato.

CAPO II – Procedura per l'elezione dei membri del Consiglio di Presidenza

1. Il Consiglio di Presidenza è composto da un numero variabile di componenti stabilito dall'Assemblea. Il Consiglio di Presidenza dovrà essere composto da un numero di consiglieri non inferiore al numero dei membri di diritto (eventualmente determinato dai Gruppi, qualora costituiti).
1. I membri vengono nominati secondo i seguenti criteri:

a. sono membri di diritto il Consigliere Incaricato nominato da ciascun Gruppo;

b. il restante numero di membri sarà eletto dall'Assemblea, sulla base di autocandidature che dovranno pervenire all'Associazione al massimo entro le 24 ore antecedenti l'Assemblea elettiva. Risulteranno eletti i candidati che avranno preso il maggior numero di voti. I candidati saranno inseriti nelle liste del Gruppo di appartenenza, saranno eletti in Consiglio di Presidenza i candidati più votati di ciascuna lista con riferimento al numero di seggi spettanti a ciascun Gruppo.

Una volta eletto il Consiglio di Presidenza, il Presidente uscente provvederà a convocare il Consiglio stesso entro 7 giorni dalla nomina per l'elezione del Presidente.
Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si rimanda al Regolamento di Attuazione di FederlegnoArredo e, se del caso, allo Statuto di quest'ultima.

FEDERLEGNOARREDO

STATUTO E REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DI EDILEGNOARREDO

In vigore dal 16/07/2020
Assemblea EdilegnoArredo

STATUTO DI EDILEGNOARREDO

Articolo 1 - Denominazione, durata e sede

Fra le imprese aderenti alla "Federazione italiana delle industrie del legno, del sughero, del mobile e dell'arredamento" (in forma abbreviata "FederlegnoArredo") esercenti attività industriale e produttiva o di servizi produttivi o collegate, nei settori dell'architettura di interni, dell'edilizia, dell'arredo urbano e dell'arredo per esterni è costituita l'Associazione denominata Associazione nazionale fabbricanti prodotti per l'edilizia e l'arredo urbano" o, in forma abbreviata, "EdilegnoArredo".
L'Associazione ha durata fino al suo scioglimento.
L'Associazione ha sede in Milano presso FederlegnoArredo.
L'Associazione esercita la propria attività attraverso FederlegnoArredo e opera sulla base di uno statuto coerente e coordinato con quello della Federazione. Potrà aderire ad altre organizzazioni italiane e straniere che perseguano finalità analoghe e/o complementari alle proprie, purché non concorrenti di FederlegnoArredo, e previo consenso del Consiglio di Presidenza della Federazione.

Articolo 2 - Scopo

L'Associazione non ha fini di lucro, è apartitica, apolitica, indipendente ed ha finalità di promozione e di tutela degli interessi delle imprese che operano nei settori citati all'articolo uno del presente statuto.
E' costituita esclusivamente da imprese associate a FederlegnoArredo, al fine di dare voce alle istanze delle aziende operanti nei settori dell'architettura di interni, dell'edilizia, dell'arredo urbano e dell'arredo per esterni, di individuare i bisogni e le richieste del settore, allo scopo di promuoverne lo sviluppo e la crescita nazionale e internazionale.
L'Associazione adotta il Codice Etico confederale e la Carta dei valori associativi
di FederlegnoArredo ispirando ad essi i propri comportamenti e le proprie modalità organizzative ed impegnando le imprese associate alla loro osservanza.
Articolo 3 - Attività associativa
L'Associazione si propone di:

a. coordinare, tutelare e rappresentare gli interessi della categoria, nei confronti di tutti i soggetti pubblici e privati, nazionali ed internazionali e nei confronti delle istituzioni pubbliche e private;
b. intraprendere ogni iniziativa tendente a sostenere, sviluppare la categoria rappresentata, accrescendone vitalità e prestigio;
c. favorire lo sviluppo tecnico ed economico delle imprese associate;
d. promuovere e attuare iniziative di formazione professionale specifica per le imprese e i lavoratori dei settori rappresentati;
e. promuovere e operare per la raccolta di informazioni e dati per il settore rappresentato, al fine di renderli disponibili per tutte le imprese associate;
f. assicurare alle imprese associate servizi informativi adeguati alle necessità dei settori.

Articolo 4 – Soci

Le categorie di Soci sono due:

1. Soci effettivi
2. Soci aggregati

Sono Soci Effettivi:
Le imprese produttrici di beni e/o servizi con organizzazione industriale complessa, che si

riconoscono nei valori del mercato e della concorrenza, le cui attività principali rientrano in quelle di cui all'articolo 1 del presente statuto.
Sono Soci Aggregati:
Le imprese ed altri soggetti produttori di beni e servizi, in qualsiasi forma costituiti, i cui scopi ed attività presentano elementi di complementarietà, strumentalità e/o raccordo economico con quelli dei soci effettivi.
La presenza dei soci aggregati non può snaturare, per numero ed importanza, la rappresentatività del settore merceologico dell'Associazione.
Le imprese che hanno i requisiti per essere soci effettivi non possono essere associate con qualifica di aggregati. I rappresentanti delle imprese aggregate, se in regola con i contributi associativi, partecipano ed intervengono alle Assemblee senza diritto di voto, con impossibilità di essere eletti e di essere portatori di deleghe.

Articolo 5 - Ammissione e qualità del rapporto associativo

Fanno parte dell'Associazione i soci effettivi e aggregati di "FederlegnoArredo" che operano nei settori individuati al precedente articolo 1.
La partecipazione all'Associazione comporta l'obbligo di osservare le disposizioni del presente Statuto e del Regolamento di attuazione nonché dello Statuto e del Regolamento di attuazione della Federazione.

Articolo 6 – Gruppi

Possono essere istituiti e sciolti, su delibera del Consiglio di Presidenza, "Gruppi merceologici", i cui rappresentanti hanno diritto di partecipare agli organi direttivi dell'Associazione nei modi e nei termini previsti dal Regolamento di attuazione dell'Associazione, cui è demandata anche la definizione della dimensione minima e del loro funzionamento.

Articolo 7 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

a. l'Assemblea Generale;
b. il Consiglio di Presidenza;
c. il Presidente.

Nessuna carica è retribuita. Il Consiglio di Presidenza dell'Associazione può deliberare che le spese sostenute dai rappresentanti dei Gruppi o dai Consiglieri incaricati dei Gruppi inerenti allo svolgimento di un particolare compito in nome e per conto dell'Associazione vengano rimborsate.

Articolo 8 - Assemblea Generale

L'Assemblea generale è costituita dai rappresentanti di tutte le imprese associate facenti parte dell'Associazione, in regola con gli obblighi statutari e con il versamento dei contributi associativi dovuti e scaduti, secondo le norme dello Statuto di FederlegnoArredo.
Le imprese non in regola con gli obblighi di cui al precedente comma possono partecipare ai lavori assembleari senza diritto di voto e senza contribuire alla costituzione del quorum.
L'impresa associata è rappresentata in Assemblea dal legale rappresentante, da un amministratore o da un soggetto legato all'impresa da rapporto organico, a ciò delegato mediante delega scritta.
Ogni impresa può farsi rappresentare da altra impresa associata e può rappresentare fino a tre imprese associate mediante delega scritta.
In deroga a quanto sopra previsto, un'impresa potrà rappresentare più imprese, sempre mediante delega scritta, purché facenti parte del medesimo gruppo. Si intende per gruppo tutte le imprese soggette al medesimo coordinamento e controllo, così come risulta depositato presso il registro Imprese.

I voti spettanti in Assemblea a ciascuna impresa associata e attribuiti, sempreché in regola con gli obblighi di cui al precedente primo comma, vengono calcolati come previsto nello Statuto di FederlegnoArredo.

Articolo 9 - Convocazione dell'assemblea generale

L'Assemblea è convocata dal Presidente:

- almeno una volta all'anno, di norma entro centoventi giorni dalla fine di ciascun esercizio solare e prima dell'assemblea di FederlegnoArredo;
- ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Consiglio di Presidenza a maggioranza semplice, ovvero quando ne sia fatta richiesta al Presidente da tanti soci che corrispondono complessivamente ad almeno un decimo dei voti spettanti alla totalità degli associati. In questo caso, la richiesta diretta per iscritto al Presidente dovrà indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno. La convocazione, a cura del Presidente, dovrà essere fatta nel più breve tempo possibile e l'Assemblea dovrà tenersi entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.

L'Assemblea è convocata a mezzo raccomandata, anche a mano, fax o posta elettronica certificata (PEC) almeno quindici giorni prima della data della riunione, ai riferimenti comunicati a FederlegnoArredo.
L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione di luogo, giorno ed ora, per la prima e la seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.
In caso di urgenza il termine di preavviso potrà essere ridotto dal Presidente a otto giorni.
L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, a condizione che siano rispettati i principi di buona fede e di parità di trattamento degli associati, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. L'Assemblea in audio o videoconferenza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente e il segretario.

Articolo 10 - Costituzione, attribuzioni e deliberazioni dell'assemblea generale

L'Assemblea è presieduta dal Presidente, e in caso di sua assenza o impedimento, da uno dei Vice Presidenti, se nominati e fra questi, dal più anziano in termini di adesione associativa; in caso di loro mancanza viene eletto dai presenti il presidente dell'adunanza.
L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti almeno i due quinti dei voti attribuiti a tutti gli associati; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita con qualunque numero di voti presenti o rappresentati. Il numero dei voti assembleari è il medesimo spettante alle aziende per l'assemblea della Federazione.
Ad eccezione di quelle deliberazioni per le quali il presente statuto richieda una specifica maggioranza, le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, senza tener conto degli astenuti e nelle votazioni a scrutinio segreto tenuto conto delle schede bianche e delle schede nulle.
I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede l'Assemblea. Per la nomina e le deliberazioni relative a persone, si adotta lo scrutinio segreto, previa la nomina di due scrutinatori scelti tra i rappresentanti delle aziende associate, fatta salva in ogni caso la facoltà per i soci che lo desiderino di far constare dal verbale il proprio voto o la propria astensione e le proprie dichiarazioni.
Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità del presente statuto, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.
Di ogni Assemblea verrà redatto un verbale scritto da chi presiede e dal segretario. Nei casi

di legge e quando il Consiglio di Presidenza o il presidente dell'Assemblea lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio.
Spetta all'Assemblea:

- determinare gli indirizzi e le direttive dell'attività dell'Associazione ed esaminare qualsiasi argomento rientrante negli scopi della stessa;
- determinare il numero dei componenti del Consiglio di Presidenza e nominarne i componenti non di diritto;
- approvare gli indirizzi generali e il programma di attività proposti dal Presidente e dal Consiglio di Presidenza;
- approvare il conto economico annuale consuntivo entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, salvo quanto previsto al precedente art. 9, nonché il conto economico preventivo;
- modificare il presente statuto,
- sciogliere l'Associazione, assumendo le conseguenti deliberazioni;
- deliberare su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal Presidente o dal Consiglio di Presidenza.

Articolo 11 - Consiglio di Presidenza

Il Consiglio di Presidenza è l'organo esecutivo dell'Associazione e assicura il coordinamento a livello presidenziale.
Il Consiglio di Presidenza è composto da un numero minimo di 9 a un numero massimo di 15 consiglieri parte dei quali nominati dall'Assemblea sulla base di una procedura indicata nel Regolamento di attuazione, nonché quali membri di diritto, dai Consiglieri Incaricati pro tempore dei Gruppi merceologici, se istituiti. Partecipa alle riunioni di Consiglio di Presidenza l'ultimo past-President senza diritto di voto.
Il Consiglio di Presidenza dura in carica per un quadriennio e i suoi membri sono rieleggibili.
Se durante il mandato vengono a mancare uno o più componenti nominati dall'Assemblea, i consiglieri rimasti provvedono alla sostituzione nominando coloro i quali nell'ultima elezione assembleare seguirono - nella graduatoria della votazione - i consiglieri uscenti. Qualora nell'ultima elezione assembleare tutti i candidati siano stati eletti, e pertanto si fosse in assenza di graduatoria, il Presidente deve convocare l'Assemblea per una nuova elezione dei soli consiglieri mancanti entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione dell'evento. I consiglieri così nominati scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se i posti resi vacanti fossero la metà più uno, anche in tempi diversi nell'arco del quadriennio, il Consiglio di Presidenza decade automaticamente ed il consigliere che fino a quel momento ha svolto le funzioni di Presidente deve convocare l'Assemblea per una nuova elezione entro trenta giorni dalla dimissione che ha fatto decadere il Consiglio. Qualora durante il quadriennio venisse meno o si dimettesse un Consigliere Incaricato, sarà sostituito senza formalità dal nuovo Consigliere Incaricato, secondo le procedure indicate nel Regolamento di attuazione del presente Statuto.
Il Consiglio di Presidenza resta in carica in prorogatio anche oltre la scadenza naturale, sino alla costituzione del nuovo organo.
Il Consiglio di Presidenza si riunisce su convocazione del Presidente, che lo presiede, almeno tre volte l'anno, nonché ogni qualvolta si renda necessario, anche dietro richiesta di almeno un terzo dei consiglieri.
La convocazione è fatta mediante avviso scritto diramato a mezzo fax, posta elettronica o posta elettronica certificata (PEC) almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, all'indirizzo di posta elettronica, posta elettronica certificata (PEC) o numero di fax che risulta in possesso di FederlegnoArredo. In caso di urgenza, tale termine potrà essere ridotto a tre giorni.
L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della ri-

unione e l'elencazione degli argomenti da trattare.
Le riunioni si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi oggetto di verbalizzazione; (d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, da uno dei Vice Presidenti se nominati, e fra questi, dal più anziano di età in termini di adesione associativa; in caso di loro mancanza viene eletto dai presenti il presidente della riunione.
Il Presidente può decidere che i componenti del Consiglio di Presidenza decadono dalla carica, qualora per tre volte consecutive non intervengano alle riunioni del Consiglio di Presidenza o risultino assenti alla metà delle riunioni indette nell'anno solare.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Presidenza è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi membri con diritto di voto. Ciascun membro ha diritto ad un voto e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, tenendo conto degli astenuti e, nelle votazioni a scrutinio segreto, tenuto conto delle schede bianche e delle schede nulle. In caso di parità, nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente, nelle votazioni segrete si ripete la consultazione.
I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede la riunione. Per la nomina e le deliberazioni relative a persone, si adotta lo scrutinio segreto, previa la nomina di due scrutinatori scelti tra i consiglieri presenti, fatta salva in ogni caso la facoltà per i consiglieri che lo desiderino di far constare dal verbale il proprio voto o la propria astensione e le proprie dichiarazioni. Non sono ammesse deleghe di nessun tipo, la partecipazione alle riunioni consiliari è personale.
Le deliberazioni vengono constatate mediante verbale riportato su apposito registro e sottoscritto da chi presiede e dal segretario della riunione.
Spetta al Consiglio di Presidenza:

- nominare, tra i propri componenti, il Presidente
- dare esecuzione alle delibere dell'Assemblea e perseguire lo scopo associativo;
- formulare il programma di indirizzo anche annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, nei termini dell'approvazione del conto economico preventivo;
- predisporre il conto economico preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea e relazionare l'Assemblea sull'attività svolta;
- sovraintendere all'organizzazione e al funzionamento dell'Associazione;
- esprimere parere in merito alle nuove richieste di adesione delle imprese di settore alla Federazione, deliberate successivamente dal Consiglio di Presidenza di FederlegnoArredo. Il parere negativo deve essere motivato;
- proporre ai Probiviri della Federazione i casi di comportamento difforme da quanto stabilito dagli Statuti e dai Regolamenti di attuazione dell'Associazione e della Federazione;
- eleggere, revocare e designare eventuali rappresentanti esterni dell'Associazione, assegnare ai Consiglieri incarichi particolari;
- proporre all'approvazione dell'Assemblea le modifiche dello Statuto dell'Associazione.

Articolo 12 - Presidente

Il Presidente è scelto tra i componenti del Consiglio di Presidenza, per un quadriennio e potrà essere rieletto solo per un ulteriore quadriennio consecutivo. Il Presidente resterà comunque in carica in prorogatio sino all'elezione del nuovo Presidente.
Il Presidente rappresenta l'Associazione nell'ambito della Federazione e nei confronti dei terzi con riferimento alle attività che riguardano il settore merceologico rappresentato. Nell'esercizio di tale funzione dovrà sempre utilizzare la dicitura "Presidente di EdilegnoArredo - FederlegnoArredo", specificando così l'appartenenza dell'Associazione a FederlegnoArredo. Il Presidente adempie inoltre a tutte le altre funzioni previste dal presente statuto.
Il Presidente può decidere di essere affiancato nella sua attività da uno o due Vice Presidenti, il più anziano dei quali, in termini di adesione associativa, lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
Il Presidente si tiene sistematicamente in contatto con il Presidente di FederlegnoArredo, ai fini del coordinamento delle iniziative e delle attività da svolgere, per assicurare indirizzo organico all'azione associativa.
Il Presidente può chiedere ai consiglieri (nonché a ciascun imprenditore associato che si dichiari disponibile) di compiere missioni, partecipare a tavoli di lavoro e, più in generale, svolgere attività di interesse associativo. In tali casi i consiglieri (e gli imprenditori) coinvolti potranno chiedere il rimborso a pié di lista delle spese (di viaggio, vitto e alloggio) sostenute.
Il Presidente può esercitare, in caso di urgenza, i poteri del Consiglio di Presidenza, al quale deve però riferire nella prima riunione successiva, chiedendo la ratifica del suo operato.

Articolo 13 - Finanziamento e patrimonio dell'Associazione

Una percentuale delle quote associative, versate a FederlegnoArredo dalle aziende facenti parte dell'Associazione, stabilita dalla Federazione, è riservata all'Associazione e potrà essere utilizzata per le iniziative approvate dal Consiglio di Presidenza dell'Associazione stessa.
Il Consiglio di Presidenza può deliberare inoltre eventuali contributi aggiuntivi, a carico delle aziende aderenti all'Associazione, per progetti specifici approvati dal Consiglio stesso, che dovranno essere utilizzati esclusivamente per gli scopi deliberati, informando FederlegnoArredo. L'attività economico finanziaria dell'Associazione è esercitata in via esclusiva tramite la Federazione.
L'esercizio coincide con l'anno solare.

Articolo 14 – Modificazioni statutarie

Le modificazioni dello Statuto e del rispettivo Regolamento di attuazione devono essere approvate in via preventiva dal Consiglio Generale di FederlegnoArredo (come previsto dall'art. 18 Statuto FederlegnoArredo) e deliberate dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i due terzi dei voti presenti i quali devono rappresentare almeno un decimo dei voti spettanti ai soci in regola con gli obblighi statutari e con il versamento dei contributi associativi dovuti e scaduti, secondo le norme dello Statuto di FederlegnoArredo.

Articolo 15 - Scioglimento dell'Associazione

Nel caso in cui l'Assemblea sia chiamata a deliberare sulla proposta di scioglimento dell'Associazione, la sua deliberazione sarà valida se avrà il voto favorevole di tanti associati che rappresentino almeno tre quarti della totalità dei voti spettanti a tutti i soci.

Articolo 16 - Rinvio e disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento allo Statuto, al Regolamento di attuazione e alle norme della Federazione, alle norme di legge e ai principi generali della prassi e del diritto, nonché al Regolamento di attuazione dell'Associazione.
In particolare, si rinvia all'articolo ventiquattro dello Statuto di FederlegnoArredo per quanto riguarda i Probiviri.

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO DI EDILEGNOARREDO

TITOLO I
RAPPORTO ASSOCIATIVO

CAPO I – Adesione e cessazione del Rapporto Associativo

1. L'adesione a FederlegnoArredo comporta automaticamente l'adesione all'Associazione sulla base dell'attività prevalente.
2. L'adesione decorre dalla data di ratifica del Consiglio di Presidenza di FederlegnoArredo (di seguito CP) così come previsto dallo Statuto della Federazione.
3. Nel momento in cui, per qualsiasi causa, cessasse il rapporto con FederlegnoArredo, cesserà anche il rapporto con l'Associazione.

CAPO II– Sanzioni

Si applicano integralmente le norme dello Statuto e del Regolamento di attuazione di FederlegnoArredo.

TITOLO II
FUNZIONAMENTO ORGANI

CAPO I – Assemblea

Per tutto ciò che riguarda l'Assemblea vale quanto stabilito nello Statuto dell'Associazione.

1. Votazioni e verbali
   1. Modalità di votazione

a. scrutinio segreto: la votazione segreta è inderogabile per le votazioni concernenti persone, adottando le forme idonee a mantenere la segretezza del voto;
b. votazioni a scrutinio segreto: il Presidente può fissare la durata massima dello svolgimento delle operazioni elettorali, (possibilmente non superiore ad un'ora);
c. in tale lasso temporale potranno votare anche i soci intervenuti successivamente alla formale apertura della riunione. Il Presidente stabilisce l'apertura del voto.
d. votazioni a scrutinio palese: per alzata di mano, chiamata in sequenza di favorevoli, contrari ed astenuti; valore doppio del voto del Presidente in caso di parità. Per lo scioglimento dell'Associazione è obbligatorio che il verbale di Assemblea sia redatto da un Notaio;
e. partecipazione in video e audioconferenza: i soci/componenti collegati partecipano solo alle votazioni a scrutinio palese, fatta salva l'attivazione di modalità idonee a garantire la segretezza del voto, validate da chi presiede;
f. proclamazione degli eletti: in ordine di preferenze conseguite;
g. verbalizzazione: necessaria per tutte le riunioni di Assemblea; é possibile l'utilizzo della registrazione dei lavori, previa informativa ai partecipanti e su richiesta del Presidente o di almeno il 10% dei voti presenti;
h. approvazione dei verbali:

- relativamente all'Assemblea ciascun partecipante, entro 15 giorni dallo svolgimento, può far richiesta di ricevere il verbale, che si dà comunque per approvato entro 30 giorni dalla riunione, se non sono intervenute osservazioni, che saranno valutate dal Presidente e dal Segretario e trascritte in apposito registro;

- per l'invio dei verbali potranno essere utilizzate modalità telematiche.

CAPO II – Consiglio di Presidenza

1. Convocazione
   La convocazione e le modalità di deliberazione sono regolate dallo Statuto dell'Associazione, comprese le maggioranze per la costituzione e per le delibere.
2. Costituzione e svolgimento delle riunioni
   1. Segreteria:
   le funzioni di segretario sono di norma attribuite al Segretario/Responsabile dell'Associazione o persona scelta dal Presidente.
   2. La nomina di almeno la metà dei componenti statutariamente previsti permette l'insediamento del C.P., con possibilità di completamento progressivo della sua composizione.
3. Votazioni e verbali

Modalità di votazione

a. scrutinio segreto: la votazione segreta è inderogabile per le votazioni concernenti persone chiamate a ricoprire cariche, adottando le forme idonee a mantenere la segretezza del voto; ¼ dei componenti può chiedere l'utilizzo del voto segreto anche per altre deliberazioni, ad esclusione delle proposte di modifiche statutarie e di scioglimento dell'Associazione.
b. votazioni a scrutinio segreto: il Presidente può fissare la durata massima dello svolgimento delle operazioni elettorali, cercando di contenerle in un tempo breve;
c. votazioni a scrutinio palese: per alzata di mano e qualora vi siano Consiglieri contrari ed astenuti, i nominativi dei contrari e degli astenuti, nonché le motivazioni, devono risultare nel verbale. In caso di parità, il voto del Presidente vale doppio;
d. verbalizzazione: obbligatoria per tutte le riunioni; possibile utilizzo della registrazione dei lavori, previa informativa ai partecipanti, su decisione del Presidente o qualora ne facciano richiesta almeno 2 Consiglieri. I verbali saranno trascritti a cura del segretario in apposito registro.
e. approvazione dei verbali: con silenzio-assenso dopo 15 giorni dall'invio, da parte del Segretario, a tutti i componenti a mezzo posta elettronica;
f. Partecipazione in video e audioconferenza: i soci/componenti collegati partecipano solo alle votazioni a scrutinio palese, fatta salva l'attivazione di modalità idonee a garantire la segretezza del voto, validate dal Presidente.

TITOLO III
GRUPPI MERCEOLOGICI

CAPO I – Requisiti per la costituzione

Per la costituzione di un Gruppo merceologico all'interno dell'Associazione è necessario un numero minimo di aziende pari a 15 o l'importo di euro 30.000,00 di contributi versati.

CAPO II - Scopi e attività

Scopo dei Gruppi è quello di approfondire e sviluppare tematiche specifiche di "Gruppi merceologici" all'interno dell'Associazione.
Ciascun Gruppo può deliberare contributi aggiuntivi, a carico delle aziende aderenti al Gruppo medesimo, per progetti specifici; tali contributi aggiuntivi devono essere approvati dal Consiglio di Presidenza dell'Associazione e rimangono a disposizione del Gruppo.

CAPO III – Requisiti per l'appartenenza

Fanno parte del Gruppo merceologico denominato "Pavimenti di Legno" le imprese che ope-

rano nei seguenti campi: produzione, commercializzazione, distribuzione di pavimenti di legno associate a FederlegnoArredo e inquadrate nell'Associazione.
Fanno parte del Gruppo merceologico denominato "Porte" le imprese che operano nei seguenti campi: produzione di porte associate a FederlegnoArredo e inquadrate nell'Associazione.
Fanno parte del Gruppo merceologico denominato "Finestre" le imprese che operano nei seguenti campi: produzione di finestre associate a FederlegnoArredo e inquadrate nell'Associazione.
Fanno parte del Gruppo informale merceologico denominato "Arredo Urbano e per Esterni" le imprese che operano nei seguenti campi: produzione di arredo urbano e arredo per esterni associate a FederlegnoArredo e inquadrate nell'Associazione.
Fanno parte del Gruppo informale merceologico denominato "Porte d'Ingresso" le imprese che operano nei seguenti campi: produzione di porte d'ingresso associate a FederlegnoArredo e inquadrate nell'Associazione.
Fanno parte del Gruppo informale merceologico denominato "Scale" le imprese che operano nei seguenti campi: produzione di scale associate a FederlegnoArredo e inquadrate nell'Associazione.
Fanno parte del Gruppo informale merceologico denominato "Profilati e Rivestimenti di Legno" le imprese che operano nei seguenti campi: produzione di profilati e rivestimenti di legno associate a FederlegnoArredo e inquadrate nell'Associazione.
L'appartenenza al Gruppo cessa automaticamente per sopravvenuta mancanza dei requisiti di appartenenza al Gruppo stesso.

CAPO IV – Assemblea

L'Assemblea è costituita dai rappresentanti delle imprese appartenenti al Gruppo merceologico in regola con gli obblighi statutari di FederlegnoArredo ed è presieduta dal Consigliere incaricato del Gruppo.
L'Assemblea:

- Determina le direttive generali e l'indirizzo dell'attività del Gruppo nel rispetto degli statuti dell'Associazione e di FederlegnoArredo
- Elegge il Consigliere incaricato
- Determina per attività particolari da svolgere a favore del Gruppo medesimo l'ammontare di eventuali contributi integrativi annuali o speciali da porre a carico delle imprese del Gruppo.

L'Assemblea può essere convocata annualmente qualora se ne ravvisi la necessità dal Consigliere incaricato ed è presieduta dallo stesso.
L'avviso di convocazione deve essere inviato via e-mail o tramite fax almeno 15 giorni prima della riunione e deve contenere l'indicazione di luogo, giorno, ora e gli argomenti da trattare.
L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto, tuttavia trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione l'Assemblea in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto al voto.
Ciascun associato, in regola con il pagamento dei contributi, sulla base dell'attività prevalente, ha diritto a un voto. Ogni impresa può farsi rappresentare da un'altra impresa del Gruppo e può rappresentare non più di una impresa mediante delega scritta.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, tenendo conto degli astenuti e, nelle votazioni a scrutinio segreto, tenuto conto delle schede bianche e delle schede nulle, fatta eccezione per quelle relative all'istituzione dei contributi speciali, per le quali è richiesta la maggioranza di almeno 2/3 delle imprese del Gruppo, senza tener conto degli astenuti, e devono essere ratificate dal Consiglio di Presidenza dell'Associazione.
I sistemi di votazione sono stabiliti dal Consigliere incaricato e per quanto attiene le deliberazioni relative alle nomine deve essere adottato lo scrutinio segreto, previa nomina di due

scrutinatori.

CAPO V - Consigliere incaricato

L'attività del Gruppo è diretta da un Consigliere incaricato nominato dall'Assemblea delle imprese che aderiscono al Gruppo per un quadriennio e può essere rieletto.
Il Consigliere incaricato organizza l'attività del Gruppo e opera in relazione agli obiettivi settoriali.

TITOLO IV
CARICHE ASSOCIATIVE

CAPO I – Principi generali

1. Gratuità assoluta delle cariche. Il Consiglio di Presidenza può deliberare rimborsi spese a piè di lista ai Consiglieri ai quali siano affidati incarichi/deleghe particolari.
2. Rotazione – durata massima dei mandati

a. Presidente: un quadriennio con possibilità di essere rieletto per un ulteriore mandato consecutivo;

b. componenti del Consiglio di Presidenza: 1 quadriennio con possibilità di ulteriori rielezioni allo stesso titolo. Qualsiasi componente del Consiglio di Presidenza decadrà automaticamente dalla carica qualora l'azienda di appartenenza cessi di essere socia della Federazione.

3. Le cariche ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato si intendono svolte per l'intera durata del mandato.
4. In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica di componente del Consiglio di Presidenza, per la ricomposizione del CP stesso, su proposta del Presidente, subentra il primo dei non eletti del gruppo di appartenenza di chi ha cessato la carica, se costituito; a parità di voti, assume la carica il non eletto con maggiore anzianità associativa. In caso di carenza di "non eletti", si dovrà procedere con una nuova elezione, convocando l'Assemblea di Associazione o del Gruppo se costituito.
5. La fine del mandato del subentrante coinciderà sempre con la scadenza dell'intero Consiglio di Presidenza.
6. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, dalla carica del Presidente, l'intero Consiglio di Presidenza si intenderà automaticamente decaduto e pertanto si dovrà procedere alla nomina di un nuovo Presidente e di un nuovo Consiglio di Presidenza.

Il Consiglio ed il Presidente decadranno automaticamente con la scadenza del quadriennio del Presidente della Federazione, indipendentemente dalla loro nomina.

CAPO II – Requisiti di accesso al Consiglio di Presidenza e alla carica di Presidente

1. Possono candidarsi alla carica di Presidente e al CP dell'Associazione coloro le cui aziende di appartenenza abbiano il completo inquadramento nella Federazione, e gli stessi ricoprano una posizione rilevante all'interno dell'azienda associata a FederlegnoArredo, così come previsto dallo Statuto di FederlegnoArredo "Disposizioni generali sulle cariche" – art. 26.
2. Per ogni carica associativa, non possono candidarsi, né essere eletti e se eletti decadono, coloro che abbiano riportato condanne, anche non passate in giudicato, per i reati previsti nel Codice etico e dei valori associativi, della Federazione e di Confindustria, come particolarmente lesive dell'immagine dell'organizzazione confederale che siano soggetti a misure interdittive; nonché coloro che evidenziano situazioni di incompatibilità rispetto al divieto di cumulare cariche associative tra loro e con incarichi politici e pertanto l'eventuale incompatibilità deve essere sciolta al momento

della presentazione della candidatura.

CAPO III – Decadenza

1. Qualora per qualsiasi motivo durante il mandato quadriennale, i componenti il Consiglio di Presidenza ed il Presidente, cessassero dal ricoprire una carica rilevante all'interno dell'azienda associata o l'azienda associata cessasse di essere socia di FederlegnoArredo, decadranno automaticamente dalla carica di Presidente o di consigliere nell'ambito del C.P., dal momento in cui la cessazione risulterà iscritta al Registro Imprese.
2. Assenze ingiustificate: decadenza automatica, accertata e dichiarata dall'organo di appartenenza e comunicata dal segretario, dopo 3 assenze consecutive o assenza alla metà delle riunioni indette nell'anno solare.
3. Il Collegio speciale dei Probiviri della Federazione può deliberare sempre, la decadenza dalle cariche, nei modi e nei termini previsti nello Statuto di FederlegnoArredo.
4. In situazioni di criticità, l'autosospensione dalla carica è comportamento associativo virtuoso a tutela della tenuta dell'impianto etico-valoriale del sistema. Il Collegio speciale dei Probiviri può esprimere indirizzi e sollecitazioni in tal senso, destinati ai singoli interessati.
5. A seguito della dichiarazione di decadenza non è ammessa la rieleggibilità per almeno un mandato successivo alla dichiarazione stessa. Nei casi di decadenza disposta dal Collegio Speciale dei Probiviri la non rieleggibilità è estesa ai 2 quadrienni successivi.

TITOLO V
ELEZIONI

CAPO I – Procedura per l'elezione del Presidente

Il Presidente è scelto tra i componenti del Consiglio di Presidenza, con scrutinio segreto, convocato e presieduto dal Presidente uscente o dal più anziano dei presenti, in termini di adesione associativa.
Lo Scrutinio segreto è inderogabile anche in caso di un unico candidato.

CAPO II – Procedura per l'elezione dei membri del Consiglio di Presidenza

1. Il Consiglio di Presidenza è composto da un numero variabile di componenti stabilito dall'Assemblea. Il Consiglio di Presidenza dovrà essere composto da un numero di consiglieri non inferiore al numero dei membri di diritto (determinato dai Gruppi).
2. I membri vengono nominati secondo i seguenti criteri:

a. sono membri di diritto il Consigliere Incaricato nominato da ciascun Gruppo, se istituiti;
b. il restante numero di membri sarà eletto dall'Assemblea, sulla base di autocandidature che dovranno pervenire all'Associazione al massimo entro le 24 ore antecedenti l'Assemblea elettiva. I seggi elettivi vengono ripartiti proporzionalmente a seconda dell'incidenza dei Gruppi. I candidati saranno inseriti nelle liste del Gruppo di appartenenza, saranno eletti in Consiglio di Presidenza i candidati più votati di ciascuna lista con riferimento al numero di seggi spettanti a ciascun Gruppo.

Una volta eletto il Consiglio di Presidenza, il Presidente uscente provvederà, senza indugio, a convocare il Consiglio stesso per l'elezione del Presidente.
Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si rimanda al Regolamento di Attuazione di FederlegnoArredo e, se del caso, allo Statuto di quest'ultima.

FEDERLEGNOARREDO

STATUTO E REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DI FEDECOMLEGNO

In vigore dal 13/07/2020
Assemblea Fedecomlegno

STATUTO DI FEDECOMLEGNO

Articolo 1 - Denominazione, durata e sede

Fra le imprese aderenti alla "Federazione italiana delle industrie del legno, del sughero, del mobile e dell'arredamento" (in forma abbreviata "FederlegnoArredo") esercenti attività industriale e/o terziaria e/o di servizio e/o collegata nel settore della commercializzazione di legno e affini anche promiscuamente con altre attività collegate e tra gli Agenti del settore operanti prevalentemente con case estere, è costituita l'Associazione denominata "Federazione Nazionale dei Commercianti del Legno o, in forma abbreviata, "Fedecomlegno", aderente a Confcommercio.

L'Associazione ha durata fino al suo scioglimento.

L'Associazione ha sede in Milano presso FederlegnoArredo.

L'Associazione esercita la propria attività attraverso FederlegnoArredo e opera sulla base di uno statuto coerente e coordinato con quello della Federazione. Potrà aderire ad altre organizzazioni italiane e straniere che perseguano finalità analoghe e/o complementari alle proprie, purché non concorrenti di FederlegnoArredo, e previo consenso del Consiglio di Presidenza della Federazione.

Articolo 2 - Scopo

L'Associazione non ha fini di lucro, è apartitica, apolitica, indipendente ed ha finalità di promozione e di tutela degli interessi delle imprese che operano nel settore.
E' costituita esclusivamente da imprese associate a FederlegnoArredo.

al fine di dare voce alle istanze di tutta la categoria a cui appartengono, di individuare i bisogni e le richieste del settore, allo scopo di promuoverne lo sviluppo e la crescita nazionale e internazionale. L'Associazione adotta il Codice Etico confederale e la Carta dei valori associativi di FederlegnoArredo, ispirando ad essi i propri comportamenti e le proprie modalità organizzative ed impegnando le imprese associate alla loro osservanza.

Articolo 3 - Attività associativa

L'Associazione si propone di:

a. coordinare, tutelare e rappresentare gli interessi della categoria, nei confronti di tutti i soggetti pubblici e privati, nazionali, comunitari ed internazionali e nei confronti delle Istituzioni pubbliche e private;

b. intraprendere ogni iniziativa tendente a sostenere, sviluppare la categoria produttiva rappresentata, accrescendone visibilità e prestigio;

c. favorire lo sviluppo tecnico ed economico delle imprese associate;

d. promuovere e attuare iniziative di formazione professionale specifica per le imprese e i lavoratori del settore;

e. promuovere e operare la raccolta di informazioni e dati per il settore rappresentato, anche mediante la partecipazione all'attività di organismi esterni, al fine di renderli disponibili per tutte le imprese associate.

Articolo 4 – Soci

Le categorie di Soci sono due:

1. Soci effettivi
2. Soci aggregati

Sono Soci Effettivi:

le imprese produttrici di beni e/o servizi con organizzazione industriale complessa, che si riconoscono nei valori del mercato e della concorrenza, le cui attività principali rientrano in quelle di cui all'articolo 1 del presente statuto.

Sono Soci aggregati:

Le imprese ed altri soggetti produttori di beni e servizi, in qualsiasi forma costituiti, i cui scopi ed attività presentano elementi di complementarietà, strumentalità e/o raccordo economico con quelli dei soci effettivi.

Le imprese che hanno i requisiti per essere soci effettivi non possono essere associate con qualifica di aggregati. I rappresentanti delle imprese aggregate, se in regola con i contributi associativi, partecipano ed intervengono alle Assemblee senza diritto di voto, con impossibilità di essere eletti e di essere portatori di deleghe.

Articolo 5 – Ammissione e qualità del rapporto associativo

Fanno parte dell'Associazione i soci effettivi ed aggregati di FederlegnoArredo che operano nei settori individuati al precedente art. 1. La partecipazione all'Associazione comporta l'obbligo di osservare le disposizioni del presente Statuto e del Regolamento di attuazione nonché dello Statuto e del Regolamento di attuazione della Federazione.

Articolo 6 – Gruppi

Possono essere istituiti e sciolti, su delibera del Consiglio di Presidenza, "Gruppi merceologici", i cui rappresentanti hanno diritto di partecipare agli organi direttivi dell'Associazione nei modi e nei termini previsti dal Regolamento di attuazione dell'Associazione, cui è demandata anche la definizione della dimensione minima e del loro funzionamento.

Articolo 7 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

a. l'Assemblea Generale;
b. il Consiglio di Presidenza;
c. il Presidente.

Nessuna carica è retribuita. Il Consiglio di Presidenza dell'Associazione può deliberare che le spese sostenute dai rappresentanti dei Gruppi o dai Consiglieri incaricati dei Gruppi inerenti allo svolgimento di un particolare compito in nome e per conto dell'Associazione vengano rimborsate.

Articolo 8 - Assemblea generale

L'Assemblea generale è costituita dai rappresentanti di tutte le imprese associate facenti parte dell'Associazione, in regola con gli obblighi statutari e con il versamento dei contributi associativi dovuti e scaduti, secondo le norme dello Statuto di FederlegnoArredo.

Le imprese non in regola con gli obblighi di cui al precedente comma possono partecipare ai lavori assembleari senza diritto di voto e senza contribuire alla costituzione del quorum.

L'impresa associata è rappresentata in Assemblea dal legale rappresentante, da un amministratore o da un soggetto legato all'impresa da rapporto organico, a ciò delegato mediante delega scritta.

Ogni impresa può farsi rappresentare da altra impresa associata e può rappresentare fino a tre imprese associate mediante delega scritta.

In deroga a quanto sopra previsto, un'impresa potrà rappresentare più imprese, sempre mediante delega scritta, purché facenti parte del medesimo gruppo. Si intende per gruppo tutte le imprese soggette al medesimo coordinamento e controllo, così come risulta depositato presso il registro Imprese.

I voti spettanti in Assemblea a ciascuna impresa associata e attribuiti, sempreché in regola con gli obblighi di cui al precedente primo comma, vengono calcolati come previsto nello Statuto di FederlegnoArredo.

Articolo 9 - Convocazione dell'Assemblea generale

L'Assemblea è convocata dal Presidente:

- almeno una volta all'anno, di norma entro centoventi giorni dalla fine di ciascun esercizio solare e prima dell'assemblea di FederlegnoArredo;
- ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Consiglio di Presidenza a maggioranza semplice, ovvero quando ne sia fatta richiesta al Presidente da tanti soci che corrispondono complessivamente ad almeno un decimo dei voti spettanti alla totalità degli associati. In questo caso, la richiesta diretta per iscritto al Presidente dovrà indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno. La convocazione, a cura del Presidente, dovrà essere fatta nel più breve tempo possibile e l'Assemblea dovrà tenersi entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.

L'Assemblea è convocata a mezzo raccomandata, anche a mano, fax o posta elettronica certificata (PEC) almeno quindici giorni prima della data della riunione, ai riferimenti comunicati a FederlegnoArredo.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione di luogo, giorno ed ora, per la prima e la seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

In caso di urgenza il termine di preavviso potrà essere ridotto dal Presidente a otto giorni.

L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, a condizione che siano rispettati i principi di buona fede e di parità di trattamento degli associati, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. L'Assemblea in audio o videoconferenza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente e il segretario.

Articolo 10- Costituzione, attribuzioni e deliberazioni dell'Assemblea generale

L'Assemblea è presieduta dal Presidente, e in caso di sua assenza o impedimento, da uno dei VicePresidenti, se nominati e fra questi, dal più anziano in termini di adesione associativa; in caso di loro mancanza viene eletto dai presenti il presidente dell'adunanza.

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti almeno i due quinti dei voti attribuiti a tutti gli associati; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita con qualunque numero di voti presenti o rappresentati. Il numero dei voti assembleari è il medesimo spettante alle aziende per l'assemblea della Federazione.

Ad eccezione di quelle deliberazioni per le quali il presente statuto richieda una specifica maggioranza, le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, senza tener conto degli astenuti e nelle votazioni a scrutinio segreto tenuto conto delle schede bianche e delle schede nulle.

I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede l'Assemblea. Per la nomina e le deliberazioni relative a persone, si adotta lo scrutinio segreto, previa la nomina di due scrutinatori scelti tra i rappresentanti delle aziende associate, fatta salva in ogni caso la facoltà per i soci che lo desiderino di far constare dal verbale il proprio voto o la propria astensione e le proprie dichiarazioni.

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità del presente statuto, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Di ogni Assemblea verrà redatto un verbale scritto da chi presiede e dal segretario. Nei casi di legge e quando il Consiglio di Presidenza o il presidente dell'Assemblea lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio.

Spetta all'Assemblea:

- determinare gli indirizzi e le direttive dell'attività dell'Associazione ed esaminare qualsiasi argomento rientrante negli scopi della stessa;
- determinare il numero dei componenti del Consiglio di Presidenza e nominarne i componenti non di diritto;
- approvare gli indirizzi generali e il programma di attività proposti dal Presidente e dal Consiglio di Presidenza;
- approvare il conto economico annuale consuntivo entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, salvo quanto previsto al precedente art. 9, nonché il conto economico preventivo;
- modificare il presente statuto;
- sciogliere l'Associazione, assumendo le conseguenti deliberazioni;
- deliberare su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal Presidente o dal Consiglio di Presidenza.

Articolo 11 - Consiglio di Presidenza

Il Consiglio di Presidenza è l'organo esecutivo dell'Associazione e assicura il coordinamento tra il Presidente ed i Gruppi, se costituiti.

Il Consiglio di Presidenza è composto da un numero di membri compreso tra 11 e 17 parte dei quali nominati dall'Assemblea sulla base di una procedura indicata nel Regolamento di attuazione, nonché quali membri di diritto, dai Consiglieri Incaricati *pro tempore*

dei Gruppi merceologici, se istituiti. Partecipa alle riunioni di Consiglio di Presidenza l'ultimo past-President senza diritto di voto.

Il Consiglio di Presidenza su proposta del Presidente può istituire un numero massimo di 5 Osservatori Permanenti che partecipano al Consiglio di Presidenza senza diritto di voto.

Il Consiglio di Presidenza dura in carica per un quadriennio e i suoi membri sono rieleggibili.

Se durante il mandato vengono a mancare uno o più componenti nominati dall'Assemblea, i consiglieri rimasti provvedono alla sostituzione nominando coloro i quali nell'ultima elezione assembleare seguirono - nella graduatoria della votazione - i consiglieri uscenti. Qualora nell'ultima elezione assembleare tutti i candidati siano stati eletti, e pertanto si fosse in assenza di graduatoria, il Presidente deve convocare l'Assemblea per una nuova elezione dei soli consiglieri mancanti entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione dell'evento. I consiglieri così nominati scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se i posti resi vacanti fossero la metà più uno, anche in tempi diversi nell'arco del quadriennio, il Consiglio di Presidenza decade automaticamente ed il consigliere che fino a quel momento ha svolto le funzioni di Presidente deve convocare l'Assemblea per una nuova elezione entro trenta giorni dalla dimissione che ha fatto decadere il Consiglio. Qualora durante il quadriennio venisse meno o si dimettesse un Consigliere Incaricato, sarà sostituito senza formalità dal nuovo Consigliere Incaricato, secondo le procedure indicate nel Regolamento di Attuazione del presente Statuto.

Il Consiglio di Presidenza resta in carica in *prorogatio* anche oltre la scadenza naturale, sino alla costituzione del nuovo organo.

Il Consiglio di Presidenza si riunisce su convocazione del Presidente, che lo presiede, almeno tre volte l'anno, nonché ogni qualvolta si renda necessario, anche dietro richiesta di almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto diramato a mezzo fax, posta elettronica o posta elettronica certificata (PEC) almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, all'indirizzo di posta elettronica, posta elettronica certificata (PEC) o numero di fax che risulta in possesso di FederlegnoArredo. In caso di urgenza, tale termine potrà essere ridotto a tre giorni.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elencazione degli argomenti da trattare.

Le riunioni si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi oggetto di verbalizzazione; (d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, da uno dei VicePresidenti se nominati, e fra questi, dal più anziano di età in termini di adesione associativa; in caso di loro mancanza viene eletto dai presenti il presidente della riunione.

Il Presidente può decidere che i componenti del Consiglio di Presidenza decadono dalla carica, qualora per tre volte consecutive non intervengano alle riunioni del Consiglio di Presidenza o risultino assenti alla metà delle riunioni indette nell'anno solare.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Presidenza è necessaria la presenza di al-

meno la metà dei suoi membri con diritto di voto. Ciascun membro ha diritto ad un voto e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, tenendo conto degli astenuti e, nelle votazioni a scrutinio segreto, tenuto conto delle schede bianche e delle schede nulle. In caso di parità, nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente, nelle votazioni segrete si ripete la consultazione.

I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede la riunione. Per la nomina e le deliberazioni relative a persone, si adotta lo scrutinio segreto, previa la nomina di due scrutinatori scelti tra i consiglieri presenti, fatta salva in ogni caso la facoltà per i consiglieri che lo desiderino di far constare dal verbale il proprio voto o la propria astensione e le proprie dichiarazioni. Non sono ammesse deleghe di nessun tipo, la partecipazione alle riunioni consiliari è personale.

Le deliberazioni vengono constatate mediante verbale riportato su apposito registro e sottoscritto da chi presiede e dal segretario della riunione.

Spetta al Consiglio di Presidenza:

- nominare, tra i propri componenti, il Presidente;
- dare esecuzione alle delibere dell'Assemblea e perseguire lo scopo associativo;
- formulare il programma di indirizzo anche annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, nei termini dell'approvazione del conto economico preventivo;
- predisporre il conto economico preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea e relazionare l'Assemblea sull'attività svolta;
- sovraintendere all'organizzazione e al funzionamento dell'Associazione;
- esprimere parere in merito alle nuove richieste di adesione delle imprese di settore alla Federazione, deliberate successivamente dal Consiglio di Presidenza di FederlegnoArredo. Il parere negativo deve essere motivato;
- proporre ai Probiviri della Federazione i casi di comportamento difforme da quanto stabilito dagli Statuti e dai Regolamenti di attuazione dell'Associazione e della Federazione;
- eleggere, revocare e designare eventuali rappresentanti esterni dell'Associazione, assegnare ai Consiglieri incarichi particolari;
- proporre all'approvazione dell'Assemblea le modifiche dello Statuto dell'Associazione.

Articolo 12 - Presidente

Il Presidente è scelto tra i componenti del Consiglio di Presidenza, per un quadriennio e potrà essere rieletto solo per un ulteriore quadriennio consecutivo. Il Presidente resterà comunque in carica in *prorogatio* sino all'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente rappresenta l'Associazione nell'ambito della Federazione e nei confronti dei terzi con riferimento alle attività che riguardano il settore merceologico rappresentato. Nell'esercizio di tale funzione dovrà sempre utilizzare la dicitura "Presidente di Fedecomlegno - FederlegnoArredo", specificando così l'appartenenza dell'Associazione a FederlegnoArredo. Il Presidente adempie inoltre a tutte le altre funzioni previste dal presente statuto.

Il Presidente può decidere di essere affiancato nella sua attività da uno o due VicePresidenti, il più anziano dei quali, in termini di adesione associativa, lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Il Presidente si tiene sistematicamente in contatto con il Presidente di FederlegnoArredo, ai fini del coordinamento delle iniziative e delle attività da svolgere, per assicurare indirizzo organico all'azione associativa.

Il Presidente può chiedere ai consiglieri (nonché a ciascun imprenditore associato che si dichiari disponibile) di compiere missioni, partecipare a tavoli di lavoro e, più in generale, svolgere attività di interesse associativo. In tali casi i consiglieri (e gli imprenditori) coinvolti potranno chiedere il rimborso a piè di lista delle spese (di viaggio, vitto e alloggio) sostenute.

Il Presidente può esercitare, in caso di urgenza, i poteri del Consiglio di Presidenza, al quale deve però riferire nella prima riunione successiva, chiedendo la ratifica del suo operato.

Articolo 13 - Finanziamento dell'Associazione

Una percentuale delle quote associative, versate a FederlegnoArredo dalle aziende facenti parte dell'Associazione, stabilita dalla Federazione, è riservata all'Associazione e potrà essere utilizzata per le iniziative approvate dal Consiglio di Presidenza dell'Associazione stessa.

Il Consiglio di Presidenza può deliberare inoltre eventuali contributi aggiuntivi, a carico delle aziende aderenti all'Associazione, per progetti specifici approvati dal Consiglio stesso, che dovranno essere utilizzati esclusivamente per gli scopi deliberati, informando FederlegnoArredo. L'attività economico finanziaria dell'Associazione è esercitata in via esclusiva tramite la Federazione.

L'esercizio coincide con l'anno solare.

Articolo 14 – Modificazioni dello Statuto

Le modificazioni dello Statuto e del rispettivo Regolamento di attuazione devono essere approvate in via preventiva dal Consiglio Generale di FederlegnoArredo (come previsto dall'art. 18 Statuto FederlegnoArredo)e deliberate dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i due terzi dei voti presenti i quali devono rappresentare almeno un decimo dei voti spettanti ai soci in regola con gli obblighi statutari e con il versamento dei contributi associativi dovuti e scaduti, secondo le norme dello Statuto di FederlegnoArredo.

Articolo 15 - Scioglimento dell'Associazione

Nel caso in cui l'Assemblea sia chiamata a deliberare sulla proposta di scioglimento dell'Associazione, la sua deliberazione sarà valida se avrà il voto favorevole di tanti associati che rappresentino almeno tre quarti della totalità dei voti spettanti a tutti i soci.

Articolo 16 - Rinvio e disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento allo Statuto, al Regolamento di attuazione e alle norme della Federazione, alle norme di legge e ai principi generali della prassi e del diritto, nonché al Regolamento di attuazione dell'Associazione.

In particolare, si rinvia all'articolo ventiquattro dello Statuto di FederlegnoArredo per quanto riguarda i Probiviri.

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO DI FEDECOMLEGNO

TITOLO I
RAPPORTO ASSOCIATIVO

CAPO I – Adesione e cessazione del Rapporto Associativo

1. L'adesione a FederlegnoArredo comporta automaticamente l'adesione all'Associazione sulla base dell'attività prevalente.
2. L'adesione decorre dalla data di ratifica del Consiglio di Presidenza di FederlegnoArredo così come previsto dallo Statuto della Federazione.
3. Nel momento in cui, per qualsiasi causa, cessasse il rapporto con FederlegnoArredo, cesserà anche il rapporto con l'Associazione.

CAPO II– Sanzioni

Si applicano integralmente le norme dello Statuto e del Regolamento di attuazione di FederlegnoArredo.

TITOLO II
FUNZIONAMENTO ORGANI

CAPO I – Assemblea

Per tutto ciò che riguarda l'Assemblea vale quanto stabilito nello Statuto dell'Associazione.

1. Votazioni e verbali
    1. Modalità di votazione

    a. scrutinio segreto: la votazione segreta è inderogabile per le votazioni concernenti persone, adottando le forme idonee a mantenere la segretezza del voto;

    b. votazioni a scrutinio segreto: il Presidente può fissare la durata massima dello svolgimento delle operazioni elettorali, (possibilmente non superiore ad un'ora); in tale lasso temporale potranno votare anche i soci intervenuti successivamente alla formale apertura della riunione. Il Presidente stabilisce l'apertura del voto.

    c. votazioni a scrutinio palese: per alzata di mano, chiamata in sequenza di favorevoli, contrari ed astenuti; valore doppio del voto del Presidente in caso di parità. Per lo scioglimento dell'Associazione è obbligatorio che il verbale di Assemblea sia redatto da un Notaio;

    d. partecipazione in video e audioconferenza: i soci/componenti collegati partecipano solo alle votazioni a scrutinio palese, fatta salva l'attivazione di modalità idonee a garantire la segretezza del voto, validate da chi presiede;

e. proclamazione degli eletti: in ordine di preferenze conseguite;

f. verbalizzazione: necessaria per tutte le riunioni di Assemblea; é possibile l'utilizzo della registrazione dei lavori, previa informativa ai partecipanti e su richiesta del Presidente o di almeno il 10% dei voti presenti;

g. approvazione dei verbali:

- relativamente all'Assemblea ciascun partecipante, entro 15 giorni dallo svolgimento, può far richiesta di ricevere il verbale, che si dà comunque per approvato entro 30 giorni dalla riunione, se non sono intervenute osservazioni, che saranno valutate dal Presidente e dal Segretario e trascritte in apposito registro;
- per l'invio dei verbali potranno essere utilizzate modalità telematiche.

CAPO II – Consiglio di Presidenza

1. Convocazione

La convocazione e le modalità di deliberazione sono regolate dallo Statuto dell'Associazione, comprese le maggioranze per la costituzione e per le delibere.

2. Costituzione e svolgimento delle riunioni

1. Segreteria:
le funzioni di segretario sono di norma attribuite al Segretario/Responsabile dell'Associazione o persona scelta dal Presidente.

2. La nomina di almeno la metà dei componenti statutariamente previsti permette l'insediamento del Consiglio di Presidenza, con possibilità di completamento progressivo della sua composizione.

3. Votazioni e verbali

Modalità di votazione

a. scrutinio segreto: la votazione segreta è inderogabile per le votazioni concernenti persone chiamate a ricoprire cariche, adottando le forme idonee a mantenere la segretezza del voto; ¼ dei componenti può chiedere l'utilizzo del voto segreto anche per altre deliberazioni, ad esclusione delle proposte di modifiche statutarie e di scioglimento dell'Associazione.

b. votazioni a scrutinio segreto: il Presidente può fissare la durata massima dello svolgimento delle operazioni elettorali, cercando di contenerle in un tempo breve;

c. votazioni a scrutinio palese: per alzata di mano e qualora vi siano Consiglieri contrari ed astenuti, i nominativi dei contrari e degli astenuti, nonché le motivazioni, devono risultare nel verbale. In caso di parità, il voto del Presidente vale doppio;

d. verbalizzazione: obbligatoria per tutte le riunioni; possibile utilizzo della registrazione dei lavori, previa informativa ai partecipanti, su decisione del Presidente o qualora ne facciano richiesta almeno 2 Consiglieri. I verbali saranno trascritti a cura del segretario in apposito registro.

e. approvazione dei verbali: con silenzio-assenso dopo 15 giorni dall'invio, da parte del Segretario, a tutti i componenti a mezzo posta elettronica;

f. Partecipazione in video e audioconferenza: i soci/componenti collegati partecipano solo alle votazioni a scrutinio palese, fatta salva l'attivazione di modalità idonee a garantire la segretezza del voto, validate dal Presidente.

TITOLO III
GRUPPI MERCEOLOGICI

CAPO I – Requisiti per la costituzione

Per la costituzione di un Gruppo merceologico all'interno dell'Associazione è necessario un numero minimo di aziende pari a 15 o l'importo di euro 30.000,00 di contributi versati.

CAPO II - Scopi e attività

Scopo dei Gruppi è quello di approfondire e sviluppare tematiche specifiche di "Gruppi merceologici" all'interno dell'Associazione.

Ciascun Gruppo può deliberare contributi aggiuntivi, a carico delle aziende aderenti al Gruppo medesimo, per progetti specifici; tali contributi aggiuntivi devono essere approvati dal Consiglio di Presidenza dell'Associazione e rimangono a disposizione del Gruppo.

Capo III – Requisiti per l'appartenenza

L'appartenenza al Gruppo cessa automaticamente per sopravvenuta mancanza dei requisiti di appartenenza al Gruppo stesso.

CAPO IV – Assemblea

L'Assemblea è costituita dai rappresentanti delle imprese appartenenti al Gruppo merceologico in regola con gli obblighi statutari di FederlegnoArredo ed è presieduta dal Consigliere incaricato del Gruppo.

L'Assemblea:

- Determina le direttive generali e l'indirizzo dell'attività del Gruppo nel rispetto degli statuti dell'Associazione e di FederlegnoArredo
- Elegge il Consigliere incaricato
- Determina per attività particolari da svolgere a favore del Gruppo medesimo l'ammontare di eventuali contributi integrativi annuali o speciali da porre a carico delle imprese del Gruppo.

L'Assemblea può essere convocata annualmente qualora se ne ravvisi la necessità dal Consigliere incaricato ed è presieduta dallo stesso.

L'avviso di convocazione deve essere inviato via e-mail o tramite fax almeno 15 giorni prima della riunione e deve contenere l'indicazione di luogo, giorno, ora e gli argomenti da trattare.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto, tuttavia trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione l'Assemblea in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto al voto.

Ciascun associato, in regola con il pagamento dei contributi, sulla base dell'attività prevalente, vota in base ai voti spettanti in ragione dei contributi versati. Ogni impresa può farsi rappresentare da un'altra impresa del Gruppo e può rappresentare non più di una impresa mediante delega scritta.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti, tenendo conto degli astenuti e, nelle votazioni a scrutinio segreto, tenuto conto delle schede bianche e delle

schede nulle, fatta eccezione per quelle relative all'istituzione dei contributi speciali, per le quali è richiesta la maggioranza di almeno 2/3 delle imprese del Gruppo, senza tener conto degli astenuti, e devono essere ratificate dal Consiglio di Presidenza dell'Associazione.

I sistemi di votazione sono stabiliti dal Consigliere incaricato e per quanto attiene le deliberazioni relative alle nomine deve essere adottato lo scrutinio segreto, previa nomina di due scrutinatori.

CAPO V - Consigliere incaricato

L'attività del Gruppo è diretta da un Consigliere incaricato nominato dall'Assemblea delle imprese che aderiscono al Gruppo per un quadriennio e può essere rieletto.

Il Consigliere incaricato organizza l'attività del Gruppo e opera in relazione agli obiettivi settoriali.

TITOLO IV
CARICHE ASSOCIATIVE

CAPO I – Principi generali

1. Gratuità assoluta delle cariche. Il Consiglio di Presidenza può deliberare rimborsi spese a piè di lista ai Consiglieri ai quali siano affidati incarichi/deleghe particolari.

2. Rotazione – durata massima dei mandati

   a. Presidente: un quadriennio con possibilità di essere rieletto per un ulteriore mandato consecutivo;

   b. componenti del Consiglio di Presidenza: 1 quadriennio con possibilità di ulteriori rielezioni allo stesso titolo. Qualsiasi componente del Consiglio di Presidenza decadrà automaticamente dalla carica qualora l'azienda di appartenenza cessi di essere socia della Federazione.

3. Le cariche ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato si intendono svolte per l'intera durata del mandato.

4. In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica di componente del Consiglio di Presidenza, per la ricomposizione del Consiglio di Presidenza stesso, su proposta del Presidente, subentra il primo dei non eletti; a parità di voti, assume la carica il non eletto con maggiore anzianità associativa. In caso di carenza di "non eletti", il Consiglio si riterrà comunque validamente in carica, se costituito almeno dalla metà più uno dei componenti, fino alla successiva Assemblea di Associazione in cui si procederà all'elezione dei Consiglieri mancanti.

5. La fine del mandato del subentrante coinciderà sempre con la scadenza dell'intero Consiglio di Presidenza.

6. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, dalla carica del Presidente, il Consiglio di Presidenza dovrà procedere alla nomina di un nuovo Presidente. Il Consiglio ed il Presidente decadranno automaticamente con la scadenza del quadriennio del Presidente della Federazione, indipendentemente dalla loro nomina.

CAPO II – Requisiti di accesso al Consiglio di Presidenza e alla carica di Presidente

1. Possono candidarsi alla carica di Presidente e al Consiglio di Presidenza dell'Associazione coloro le cui aziende di appartenenza abbiano il completo inquadramento nella Federazione, e gli stessi ricoprano una posizione rilevante all'interno dell'azienda associata a FederlegnoArredo, così come previsto dallo Statuto di FederlegnoArredo "Disposizioni generali sulle cariche" – art. 26.
2. Per ogni carica associativa, non possono candidarsi, né essere eletti e se eletti decadono, coloro che abbiano riportato condanne, anche non passate in giudicato, per i reati previsti nel Codice etico e dei valori associativi, della Federazione e di Confindustria, come particolarmente lesive dell'immagine dell'organizzazione confederale che siano soggetti a misure interdittive; nonché coloro che evidenziano situazioni di incompatibilità rispetto al divieto di cumulare cariche associative tra loro e con incarichi politici e pertanto l'eventuale incompatibilità deve essere sciolta al momento della presentazione della candidatura.

CAPO III – Decadenza

1. Qualora per qualsiasi motivo durante il mandato quadriennale, i componenti il Consiglio di Presidenza ed il Presidente, cessassero dal ricoprire una carica rilevante all'interno dell'azienda associata o l'azienda associata cessasse di essere socia di FederlegnoArredo, decadranno automaticamente dalla carica di Presidente o di consigliere nell'ambito del Consiglio di Presidenza, dal momento in cui la cessazione risulterà iscritta al Registro Imprese.
2. Assenze ingiustificate: decadenza automatica, accertata e dichiarata dall'organo di appartenenza e comunicata dal segretario, dopo 3 assenze consecutive o assenza alla metà delle riunioni indette nell'anno solare.
3. Il Collegio speciale dei Probiviri della Federazione può deliberare sempre, la decadenza dalle cariche, nei modi e nei termini previsti nello Statuto di FederlegnoArredo.
4. In situazioni di criticità, l'autosospensione dalla carica è comportamento associativo virtuoso a tutela della tenuta dell'impianto etico-valoriale del sistema. Il Collegio speciale dei Probiviri può esprimere indirizzi e sollecitazioni in tal senso, destinati ai singoli interessati.
5. A seguito della dichiarazione di decadenza non è ammessa la rieleggibilità per almeno un mandato successivo alla dichiarazione stessa. Nei casi di decadenza disposta dal Collegio Speciale dei Probiviri la non rieleggibilità è estesa ai 2 quadrienni successivi.

TITOLO V
ELEZIONI

CAPO I – Procedura per l'elezione del Presidente

Il Presidente è scelto tra i componenti del Consiglio di Presidenza, con scrutinio segreto, convocato e presieduto dal Presidente uscente o dal più anziano dei presenti, in termini di adesione associativa.

Lo Scrutinio segreto è inderogabile anche in caso di un unico candidato.

CAPO II – Procedura per l'elezione dei membri del Consiglio di Presidenza

1. Il Consiglio di Presidenza è composto da un numero variabile di componenti stabilito dall'Assemblea. Il Consiglio di Presidenza dovrà essere composto da un numero di consiglieri non inferiore al numero dei membri di diritto, eventualmente determinato dai Gruppi.
2. Qualora siano istituiti Gruppi, i membri vengono nominati secondo i seguenti criteri:
   a) sono membri di diritto il Consigliere Incaricato nominato da ciascun Gruppo, se istituiti;
   b) il restante numero di membri sarà eletto dall'Assemblea, sulla base di autocandidature che dovranno pervenire all'Associazione al massimo entro i 3 giorni lavorativi antecedenti l'Assemblea elettiva. Risulteranno eletti i candidati che avranno preso il maggior numero di voti.

Una volta eletto il Consiglio di Presidenza, il Presidente uscente provvederà, senza indugio, a convocare il Consiglio stesso per l'elezione del Presidente.

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si rimanda al Regolamento di Attuazione di FederlegnoArredo e, se del caso, allo Statuto di quest'ultima.

FEDERLEGNOARREDO

REGOLAMENTO
DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO
GIOVANI IMPRENDITORI

In vigore dal 31/07/2020
Assemblea Gruppo Giovani Imprenditori

REGOLAMENTO ATTUATIVO DELLO STATUTO GIOVANI IMPRENDITORI

TITOLO PRIMO
COSTITUZIONE, SCOPI, CODICE ETICO E CARTA DEI VALORI

Art. 1 – Costituzione

Nell'ambito della Federazione Italiana delle Industrie del legno, del sughero, del mobile e dell'arredamento ("FederlegnoArredo" o la "Federazione") e con sede presso la stessa, è costituito il Gruppo Giovani Imprenditori.

Art.2 – Scopi e Attività

Il Gruppo Giovani Imprenditori, siglabile anche GGI FLA, nel rispetto e nelle finalità indicate da FederlegnoArredo, persegue i seguenti scopi:

- Approfondire la conoscenza dei problemi economici, sociali, tecnici del settore industriale, al fine di completare e perfezionare la preparazione necessaria all'imprenditore;
- Diffondere la cultura d'impresa come fondamentale fattore di sviluppo della società;
- Rafforzare nei suoi iscritti la coscienza della validità della libera iniziativa e la consapevolezza della funzione sociale, economica e politica dell'imprenditore;
- Rafforzare in sé stessi e nei confronti del mondo non imprenditoriale la consapevolezza e la coscienza della validità della funzione sociale, economica e politica dell'imprenditore;
- Accrescere la diffusione dei valori della libera iniziativa e della cultura di impresa;
- Favorire la formazione e l'affinamento dello spirito associativo e contribuire all'attività della Federazione con azioni ed apporto di idee.
- Al fine di perseguire gli scopi descritti, il Gruppo Giovani Imprenditori promuove, in armonia con gli indirizzi della Federazione, tra le altre, le attività di seguito riportate a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:
- Organizzazione di convegni, incontri, dibattiti, visite aziendali, settoriali ed extra settoriali ed ogni altra iniziativa di informazione e di formazione professionale e culturale;
- Sviluppo della conoscenza da parte dei giovani imprenditori delle attività della Federazione, favorendone la partecipazione negli organi statutari e alle manifestazioni ed eventi dalla stessa organizzati;
- Istituzione, ove ritenuti necessari, di gruppi di lavoro per l'approfondimento di singole problematiche;
- Diffusione dei valori dell'azione imprenditoriale nel mondo della scuola e dell'Università;
- Favorire i collegamenti dei giovani imprenditori con diversi organismi federali, confederali ed internazionali.

Art.3 – Codice Etico e Carta dei Valori

Nel perseguimento degli scopi e nello svolgimento delle attività di cui all'art. 2 del presente Regolamento, il Gruppo Giovani Imprenditori dà piena e completa attuazione a quanto stabilito dal Codice Etico e dalla Carta dei Valori di Confindustria, ai quali si fa espresso rinvio. In tale quadro, il Gruppo Giovani Imprenditori si impegna ad evidenziare adeguatamente

la sua collocazione all'interno della propria componente organizzativa, attraverso l'adozione obbligatoria del logo con cui si evidenzia l'appartenenza alla FederlegnoArredo.

TITOLO SECONDO
COMPONENTI DEL GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI

Art. 4 – Requisiti per l'appartenenza

L'appartenenza al Gruppo Giovani Imprenditori ha carattere personale. Possono far parte del Gruppo Giovani Imprenditori le persone che operano in aziende iscritte a FederlegnoArredo e siano in regola con i pagamenti delle quote associative, che abbiano un'età compresa tra i 18 e i 40 anni. Ai fini di uno sviluppo associativo del Gruppo Giovani Imprenditori, è possibile far iscrivere dei giovani imprenditori, la cui azienda non sia iscritta a FederlegnoArredo, a patto che si impegnino a far aderire l'azienda stessa alla FederlegnoArredo entro sei mesi dall'accettazione della domanda di ammissione da parte del Consiglio di Presidenza. Qualora trascorsi i predetti sei mesi, per qualsiasi motivo, l'azienda non perfezionasse la propria iscrizione a FederlegnoArredo, l'adesione del giovane imprenditore si considererà nulla.

Art. 5 – Modalità di ammissione

Le domande di ammissione devono essere rivolte al Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori.
Sulla domanda di ammissione, redatta su apposito modulo predisposto dalla segreteria del Gruppo Giovani Imprenditori, delibera a proprio insindacabile giudizio il Consiglio di Presidenza nella prima riunione utile, previa verifica dei requisiti di appartenenza di cui all'articolo precedente. Le delibere di rigetto dovranno essere motivate.

Art. 6 – Quota associativa

È facoltà del Gruppo Giovani Imprenditori istituire quote di iscrizione al fine di sviluppare l'attività dell'associazione. L'eventuale quota annuale dovrà essere versata entro il 31 gennaio di ogni anno e la determinazione dell'importo sarà deliberataì dall'Assemblea del Gruppo Giovani Imprenditori su proposta del Consiglio di Presidenza.

Art. 7 – Cessazione dell'appartenenza

L'appartenenza al Gruppo Giovani Imprenditori cessa:

- Al compimento del quarantesimo anno di età, fatta salva la conclusione del mandato
- di eventuali cariche elettive a quel momento ricoperte; in tal caso non potrà
- assumere nuove cariche in rappresentanza del Gruppo;
- Per dimissioni;
- Per sopravvenuta mancanza dei requisiti di cui all'art.4;
- Per inadempienza nel pagamento delle quote associative;
- Per espulsione deliberata dal Consiglio di Presidenza su proposta di almeno due consiglieri
- del Gruppo Giovani Imprenditori e motivata da comportamenti in contrasto con il presente Regolamento, con il Codice Etico e la Carta dei Valori di Confindustria.

TITOLO TERZO
ORGANI

Art. 8 – Elencazione

Sono organi del Gruppo Giovani Imprenditori:

- L'Assemblea;
- Il Consiglio di Presidenza;
- Il Presidente;
- Il Vice Presidente

SEZIONE I – ASSEMBLEA

Art. 9 – Convocazione e validità

L'Assemblea è composta da tutti gli iscritti al Gruppo Giovani Imprenditori e si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno ed in via straordinaria:

a. su richiesta del Presidente;
b. su richiesta della maggioranza semplice del Consiglio di Presidenza;
c. su richiesta di almeno un terzo dei soci, fatta al Consiglio di Presidenza per iscritto
d. specificandone l'ordine del giorno.

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente con preavviso di almeno quindici giorni mediante comunicazione scritta – anche via fax e posta elettronica accettata e/o certificata – contenente la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno. In caso di urgenza il termine di preavviso potrà essere ridotto dal Presidente a otto giorni. Nelle riunioni in cui si procede al rinnovo delle cariche la convocazione dovrà essere trasmessa con l'indicazione per la presentazione delle candidature.
L'Assemblea è regolarmente costituita:

- In prima convocazione quando sia presente, anche mediante delega, almeno un quinto degli iscritti in regola con il pagamento delle quote associative che rispettino i requisiti di appartenenza di cui all'art. 4 del presente Regolamento;
- In seconda convocazione con qualunque numero di presenti o rappresentanti. L'Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Presidente, con le modalità di cui sopra, entro trenta giorni dalla data di richiesta di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 10 – Attribuzioni

Spetta all'Assemblea:

a. Indicare le direttive di massima da seguire nello svolgimento delle attività del Gruppo Giovani Imprenditori;
b. Eleggere i Componenti del Consiglio di Presidenza del Gruppo Giovani Imprenditori;
c. Determinare su proposta del Consiglio di Presidenza, l'ammontare delle quote associative
d. (ove previste);
e. Approvare il Regolamento e le sue eventuali modifiche;
f. Decidere l'eventuale scioglimento del Gruppo Giovani Imprenditori, previa comunicazione
g. di tale intendimento al Consiglio di Presidenza di FederlegnoArredo;
h. Deliberare su ogni materia sottoposta al suo esame

Art. 11 – Modalità di votazione

Ogni socio, in possesso dei requisiti richiesti, ha diritto a un voto. Il voto in Assemblea ordinaria e straordinaria è delegabile, la delega deve essere scritta e non è ammessa più di una

delega per ogni partecipante.
Il Presidente determina di volta in volta le modalità di votazione tranne nei casi di delibere concernenti persone nei quali si procede necessariamente a scrutinio segreto.
In caso di parità nelle votazioni, il voto del Presidente ha valore doppio. L'Assemblea delibera a maggioranza semplice dei presenti aventi diritto di voto, tranne nei casi di cui alle lettere e) e f) del precedente articolo nei quali è richiesta la maggioranza dei due terzi dei presenti aventi diritto di voto. Ai fini delle deliberazioni a maggioranza non si tiene conto degli astenuti.

SEZIONE II – CONSIGLIO DI PRESIDENZA

Art. 12 – Composizione

Il Consiglio di Presidenza è composto da un minimo di 8 membri e fino a un massimo di 10 membri eletti dall'Assemblea, compreso il Presidente.
I consiglieri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Partecipa alle riunioni del Consiglio di Presidenza l'ultimo Past President del Gruppo Giovani Imprenditori in qualità di invitato. Possono partecipare alle riunioni del Consiglio di Presidenza, in qualità di ospiti senza diritto di voto, persone invitate dal Presidente.

Art. 13 – Modalità di candidatura

Le candidature a Consigliere devono pervenire per iscritto – anche via fax e posta elettronica accettata e/o certificata – almeno dieci giorni prima dell'Assemblea alla Segreteria del Gruppo Giovani Imprenditori che provvederà alle verifiche di cui al successivo art.18. Sono eleggibili tutti gli iscritti al Gruppo Giovani Imprenditori la cui azienda risulti regolarmente iscritta a FederlegnoArredo e che abbiano maturato almeno un anno di anzianità di iscrizione al Gruppo Giovani Imprenditori. Nel caso in cui nel terminel prescritto le candidature non raggiungessero il numero previsto, il Presidente solleciterà, attraverso comunicazione scritta, - anche via fax o posta elettronica - gli associati ad integrare le liste con nuove candidature.

Art. 14 – Norme per l'elezione del Consiglio

La segreteria provvede a distribuire a tutti i partecipanti all'Assemblea la lista dei candidati insieme alla scheda di votazione.
La lista dei candidati verrà formata attraverso la modalità dell'autocandidatura. La lista dovrà riportare un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire; in caso di oggettiva e verificata impossibilità si potrà ridurre proporzionalmente il numero di seggi disponibili.
Nelle votazioni su liste, ogni votante può esprimere un numero di preferenze non superiore ai due terzi dei seggi da ricoprire.
Le schede recanti un numero superiore di preferenze o nominativi non compresi nella lista vengono annullate.
I candidati che, in relazione ai posti disponibili, ottengono il maggior numero dei voti sono dichiarati eletti.
In caso di parità di voti, si procederà al ballottaggio diretto tra i candidati, ballottaggio che sarà effettuato dai soci presenti in Assemblea; in caso di ulteriore parità prevarrà il candidato con maggiore anzianità di iscrizione al Gruppo Giovani Imprenditori.

Art. 15 – Convocazione e validità delle riunioni

Il Consiglio di Presidenza è convocato dal Presidente mediante avviso scritto – anche via fax e posta elettronica accettata e/o certificata – recante la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno da inviarsi almeno sette giorni prima della riunione, salvo casi di urgenza nei quali tale termine potrà essere ridotto fino a 3 giorni.
Il Consiglio di Presidenza è presieduto dal Presidente e si riunisce di norma una volta ogni tre mesi, oppure ogni qual volta lo ritenga opportuno il Presidente o su iniziativa di almeno un

terzo dei Consiglieri che ne facciano richiesta scritta al Presidente contenente l'ordine del giorno. In questo caso il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio entro quindici giorni.
Il Consiglio di Presidenza è validamente riunito con la presenza di due quinti dei suoi membri e delibera a maggioranza semplice senza tenere conto degli astenuti.
In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il voto non è delegabile.

Art. 16 – Attribuzioni

Spetta al Consiglio di Presidenza:

a. Eleggere il Presidente con votazione a scrutinio segreto;
b. Attuare le direttive generali e le linee programmatiche del Gruppo Giovani Imprenditori;
c. Designare e revocare, su proposta del Presidente, i rappresentanti del Gruppo Giovani Imprenditori nelle varie componenti della Federazione, nonché negli organismi e commissioni interne ed esterne;
d. Designare i rappresentanti del Gruppo Giovani Imprenditori nelle commissioni consultive;
e. Nominare eventuali commissioni per lo studio di particolari problemi e designare i rappresentanti del Gruppo Giovani Imprenditori tutte le volte che ne sia richiesto dal Presidente della Federazione presso Organi, Amministrazioni ed Enti di qualsiasi natura;
f. Deliberare in merito alle domande di ammissione al Gruppo Giovani Imprenditori ed alla cessazione della appartenenza al Gruppo Giovani Imprenditori nei casi previsti dall'art. 7;
g. Deliberare in merito alle dimissioni di Consiglieri o Rappresentanti del Gruppo Giovani Imprenditori;

Art.17 – Dimissioni e decadenza

Le eventuali dimissioni di Consiglieri e di Rappresentanti del Gruppo Giovani Imprenditori di cui alla lettera d) e g) del precedente art. 16 devono essere presentate per iscritto al Consiglio di Presidenza.
I membri del Consiglio di Presidenza che risultino assenti senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive o almeno a due terzi delle riunioni indette in un anno decadono automaticamente dalla carica e vengono sostituiti. In tal caso e nell'ipotesi di dimissioni di un membro del Consiglio di Presidenza subentra il primo dei candidati non eletti a scorrimento di lista. In caso di parità, il Consiglio di Presidenza coopterà il socio con maggiore anzianità associativa.
In caso di mancanza di sostituti si procederà a nuove votazioni ad integrazione in occasione della Assemblea successiva, o tramite cooptazione diretta da parte del Presidente.
In caso di dimissioni o decadenza di almeno la metà più uno dei Consiglieri, il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea per il rinnovo del Consiglio di Presidenza per la durata residua. La convocazione dovrà effettuarsi entro i trenta giorni successivi.

SEZIONE III – PRESIDENZA

Art.18 – Modalità di elezione e durata in carica del Presidente

Può candidarsi alla carica di Presidente un Consigliere avente almeno due anni di anzianità associativa nell'ambito del Gruppo Giovani Imprenditori alla data del Consiglio di Presidenza elettivo, che non abbia compiuto il 40° anno di età alla data della votazione, in deroga a quanto previsto dall'art. 4, e comunque alla data di inizio del suo mandato, che abbia partecipato attivamente alla vita associativa e che sia in possesso di tutti i requisiti previsti dal presente Regolamento.
Il Presidente del Gruppo è eletto dal Consiglio di Presidenza a scrutinio segreto. Verrà nominato Presidente chi otterrà il maggior numero di voti. Il Presidente dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.
Il Presidente, in caso di dimissioni o impedimento, sarà sostituito dal Vice Presidente o dal Consigliere con maggiore anzianità secondo l'età fino alla successiva riunione del Consiglio di Presidenza.

Art. 19 – Presidente

Il Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori:

- Rappresenta il Gruppo Giovani Imprenditori negli organi direttivi della Federazione;
- Rappresenta, altresì, a tutti gli effetti il Gruppo Giovani Imprenditori presso tutti gli organismi esterni alla Federazione, ivi incluso, in particolare il gruppo giovani imprenditori di Confindustria;
- Propone al Consiglio di Presidenza la nomina degli eventuali Consiglieri Delegati, e dei rappresentanti del Gruppo nelle varie componenti della Federazione;
- Convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio di Presidenza;
- Coordina e predispone la relazione sull'attività del Gruppo Giovani Imprenditori da presentare all'Assemblea annuale;
- Coordina il lavoro del Consiglio di Presidenza e verifica l'attuazione delle sue deliberazioni;

Art. 20 – Vice Presidente

Il Consiglio di Presidenza sceglie tra i propri membri un Vice Presidente che non abbia compiuto il 40° anno di età alla data della votazione. Il Vice Presidente resterà in carica quattro anni, affiancherà il Presidente nella realizzazione del programma di attività del Gruppo Giovani Imprenditori e potrà sostituirlo in caso di dimissioni o impedimento.

SEZIONE IV – DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CARICHE

Art. 21 – Disposizioni generali e incompatibilità

Nessun compenso è previsto ad alcun titolo per l'attività connessa alle cariche previste dal presente regolamento. Il Consiglio di Presidenza può eventualmente deliberare l'assegnazione di rimborsi spesa.
Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.
Gli iscritti al Gruppo Giovani Imprenditori che svolgono attività nell'ambito dell'Organizzazione dei giovani imprenditori, a qualsiasi livello, sono tenuti a tenere costantemente aggiornato il Presidente del Gruppo sull'andamento di tale attività.
Per tutti i componenti degli organi direttivi valgono le norme e gli obblighi previsti dalle delibere dei competenti organi deliberanti di Confindustria che disciplinano, tra le altre cose, le situazioni di incompatibilità tra cariche associative e incarichi politici e amministrativi, ed eventuali successive modifiche.
Al fine di consentire al maggior numero possibile di soci di partecipare attivamente alla vita associativa va evitato in linea di principio il cumulo di più cariche associative.

TITOLO QUARTO
GESTIONE

Art. 22 – Segreteria

Alla segreteria del Gruppo Giovani Imprenditori provvede con proprio personale FederlegnoArredo,
in accordo con il Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori.
Il segretario assiste alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di Presidenza ed è incaricato della redazione e della tenuta dei relativi verbali, che sottoscrive con il Presidente e che devono essere approvati a maggioranza assoluta dei presenti nella riunione successiva.
Il segretario, inoltre, collabora con gli organi dirigenti del Gruppo nella realizzazione dell'attività programmata e svolge le funzioni di collegamento con la base associativa.

TITOLO QUINTO
DISPOSIZIONI DIVERSE E TRANSITORIE

Art. 23 – Scioglimento del Gruppo Giovani Imprenditori

L'eventuale scioglimento del Gruppo Giovani Imprenditori deve essere approvato dall'Assemblea con le modalità previste dall'articolo 10, lettera e), e dall'ultimo comma dell'articolo 11.

Art. 24 – Modifiche del Regolamento

Eventuali modifiche al presente Regolamento devono essere deliberate dall'Assemblea con la maggioranza qualificata prevista nell'ultimo comma dell'articolo 11, previo parere favorevole del Consiglio Generale di FederlegnoArredo.

Art. 25 – Rinvio allo Statuto della Federazione e controversie

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alle norme contenute nello Statuto di FederlegnoArredo e nei Regolamenti Nazionali dei Giovani Imprenditori di Confindustria.
Sulle eventuali controversie nell'interpretazione e nell'applicazione di questo Regolamento si pronunceranno i Probiviri di FederlegnoArredo la cui decisione sarà inappellabile.

Art. 26 – Disposizione transitoria

Il presente Regolamento entra in vigore alla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea del Gruppo Giovani Imprenditori.